20. 10. 185
20. 10. 185

RACCOLTA

delle Disposizioni relative

ALL'ORGANIZZAZIONE DELL'ARMATA

AGLI ASSEGNAMENTI AI DIVERSI CORPI

ED AL

TRATTAMENTO DEI MILITARI D'OGNI GRADO

nelle singole posizioni, in cui ponno trovarsi

IN TEMPO DI PACE

COMPILATA

Dal Cav. Felice MONTAGNINI

CAPO SEZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GUERRA

Terza edizione riveduta, corretta ed ampliata colle nuove disposizioni delle annate 1859, 1860 e 1861.

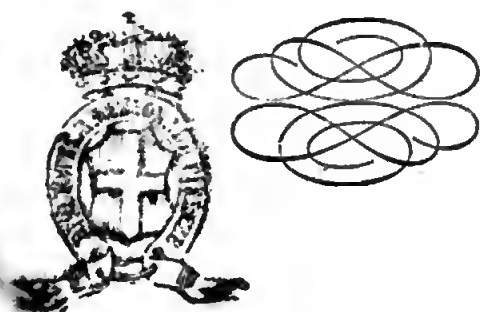

TORINO 1861

DALLA TIPOGRAFIA DEI FRATELLI FODRATTI

Digitized by Google

L'Autore intende godere del privilegio della proprietà letteraria accordatogli dalle vigenti Leggi sulla stampa.

Digitized by Google

PREFAZIONE

Le molteplici Disposizioni, che vennero per lo addietro emanate relativamente all'organizzazione dell'Armata, agli assegnamenti ai diversi Corpi, ed al trattamento dei Militari d'ogni grado nelle singole posizioni, in cui ponno trovarsi; le non poche deroghe e modificazioni, che furono di tratto in tratto arrecate, in tutto od in parte, alle disposizioni stesse; e le particolari decisioni e spiegazioni date dal Ministero della Guerra ai quesiti ed alle interpellanze mossegli dai Corpi, o dagli Uffici d'Intendenza militare, massimamente per ciò che riguarda le *competenze* ai Militari d' ogni grado, rendevano di giorno in giorno più complicata l'interpretazione delle discipline amministrative, che reggono queste ultime; e quindi diveniva sempre più difficile l'ottenere la voluta uniformità ed esattezza nell'applicazione delle discipline stesse.

Siffatte circostanze non potevano non far sentire generalmente il bisogno che le suddette Disposizioni, scevre da quelle parti, in cui furono derogate; e susseguite dalle particolari modificazioni, aggiunte e spiegazioni relative, venissero raccolte, coordinate, e disposte in modo che riuscisse agevole a chicchessia il rinvenirle nelle spessissime contingenze, in cui può occorrere di doverle consultare.

Parve questo l' unico mezzo per risparmiar tempo nelle ricerche delle medesime, che riuscivano di sovente infruttuose, e per minorare le scritturazioni col rendere meno frequente la necessità di chiedere e dare spiegazioni; l'unico mezzo, con cui mentre si facilitava ai Militari d'ogni grado la conoscenza del trattamento stabilito nelle singole loro posizioni, si sarebbe potuto ottenere il duplice scopo, della regolarità cioè, e della tanto necessaria uniformità nell' applicazione del trattamento stesso da parte dei Corpi e delle Amministrazioni.

La Raccolta stampata nel *marzo* 1856 parve soddisfare in parte al suespresso bisogno; ed il sottoscritto, nella certezza di aver compilato non disutile

Digitized by Google

lavoro, certezza che gli venne dalle lusinghiere dimostrazioni e dai benevoli incoraggiamenti avuti da tutte parti dell' Armata e dell' Amministrazione militare, procurò di renderne progressiva l'utilità colla compilazione e la pubblicazione di *due successive Appendici stampate pel* 1856 *e* 1857, e colla seconda Edizione della Raccolta fatta sul finire del 1858.

Le non poche modificazioni, aggiunte, spiegazioni, e nuove disposizioni, emanatesi durante *le annate* 1859, 1860 *e* 1861, a seguito dell'ingrandimento dello Stato e del relativo aumento dell'Armata, rendevano necessaria *un'Appendice alla* 2ª *Edizione.* Se non che il riflettere, che le Appendici, per quanto studio vi si metta nella compilazione, e nel tenere scrupolosamente l'ordine ed il modo apportati nel lavoro principale, non ponno a meno di scemare il miglior pregio di cosiffatti lavori, la chiarezza, vogliamo dire, e la facilità nelle ricerche e nell' applicazione, persuase essere più conveniente di fare una *terza Edizione* della suddetta Raccolta, *innestandovi tutte le modificazioni*, *aggiunte*, *spiegazioni*, *e nuove disposizioni delle tre annate* 1859, 1860 *e* 1861.

Guidato dall'unico desiderio, che già gli aveva suggerita l'idea della Raccolta, e non lo lasciò indietreggiare a fronte delle difficoltà d'ogni specie, e delle sgradevoli fatiche inerenti alla compilazione di un lavoro di tale fatta, il desiderio cioè, di rendere qualche utile all'Armata ed all' Amministrazione militare pel migliore disimpegno dell'importante ramo di servizio *delle Competenze in contanti ed in natura*, il sottoscritto non esitò ad intraprendere questa novella non lieve fatica, e tanto più volontieri vi si accinse, in quanto che l' esperienza acquistata nella cinquennale applicazione della Raccolta, mentre lo mise in grado di procedervi con quella confidenza e franchezza, e di apportarvi quella precisione e quella finitezza inattendibili nella prima composizione di cosiffatti lavori, infuse in lui la certezza, che mercè le aggiunte, e le varianti avvenute durante i cinque anni, da che fu pubblicata la Raccolta, nel trattamento di quasi tutte le posizioni dei Militari, non occorrerà di rifare così presto questa *terza Edizione.*

Nel presentare all'Armata ed all'Amministrazione militare questo nuovo lavoro, si lusinga il sottoscritto che il medesimo incontrerà presso di loro quella benevola ed incoraggiante accoglienza, di cui furono cortesi verso gli altri, che lo precedettero.

Torino, 1° gennaio 1862.

Cav. Felice Montagnini.

Digitized by Google

AVVERTENZA

A coloro, che, non senza qualche apparente ragione, ci appuntassero di aver limitata la presente RACCOLTA *al trattamento dei Militari* in tempo di pace, *senza parlare menomamente delle competenze loro assegnate* in tempo di guerra, *crediamo di dover osservare che fu nostro primo pensiero di estenderla tanto al tempo di pace, quanto a quello di guerra.*

Se non che la considerazione, che il trattamento dei Militari in guerra, quantunque esplicitamente determinato dal Regolamento di Campagna in data 19 *gennaio* 1833, *va pur tuttavia soggetto a troppo facili variazioni imperiosamente consigliate dalle località, in cui vien portato il teatro della guerra, e da molte altre imprevedibili circostanze inerenti alla medesima (come appunto ne fanno fede le Campagne del* 1848 *e* 1849; *e più specialmente la Spedizione in Oriente, e le Campagne di guerra del* 1859 *e del* 1860, *per le quali il disposto del suddetto Regolamento venne onninamente variato in quanto alle competenze di guerra), ci ha consigliati a limitare la nostra Raccolta al solo tempo di pace.*

Siffatta considerazione varrà, ce ne lusinghiamo, ad assolverci dal suaccennato appunto, per poco si voglia riflettere che in materia di competenze militari, allorchè non è possibile di stabilire norme certe, e presumibilmente invariabili (come appunto accadrebbe a chi volesse accennare, come base del trattamento della truppa in Campagna, quanto venne stabilito dal suddetto Regolamento), le indicazioni vaghe, anzichè facilitare, producono confusione ed incertezza nell'applicazione delle discipline contabili ed amministrative.

L' Autore.

Digitized by Google

Digitized by Google

INDICAZIONE DEI CAPI

CHE COMPONGONO LA PRESENTE RACCOLTA

e spiegazioni sulla di lei compilazione.

Capo 1° – Organizzazione dell' Armata – Competenze ed altri assegni fissati ai Militari d'ogni grado in servizio effettivo nei varii Corpi – Assegni in contanti stabiliti per ciascun Corpo – Leggi e disposizioni comuni ai Militari di tutti i Corpi, *Pag.* 3

» 2° – Militari nuovi avuti . . . . . » 35

» 3° – Militari comandati o distaccati per qualsiasi servizio fuori della loro stanza . . . . . » 50

» 4° – Militari in licenza . . . . . » 92

» 5° – Militari ammalati, ricoverati negli Spedali e Manicomii » 12

» 6° – Militari ai Bagni . . . . . » 136

» 7° – Militari ditenuti; in traduzione per mezzo dei Carabinieri Reali; scarcerati in seguito a sentenza; condannati – Prigionieri di guerra . . . . . » 140

» 8° – Militari assenti senza licenza – Disertori arrestati – Riammessi dopo la diserzione – Renitenti arrestati . . » 150

» 9° – Militari che passano da un Corpo all'altro; da una Categoria in un'altra; da un'Arma all'altra . . . . . » 153

» 10. – Soprassoldi sulle decorazioni . . . . . » 164

» 11. – Competenze in natura . . . . . » 169

» 12. – Cavalli – Foraggi – Paglia per lettiera – Indennità delle diverse manutenzioni – Rimonta; riforma; vendita ed abbattimento dei cavalli di Truppa . . . . . » 196

» 13. – Militari, che cessano dal servizio effettivo, e posizioni in cui entrano successivamente, cioè per gli Uffiziali: la disponibilità; l'aspettativa; la riforma; la rivocazione; la giubilazione. Per i Sott'uffiziali, Caporali e Soldati: il congedo illimitato; il congedo assoluto; la giubilazione . » 207

» 14. – Militari che decedono . . . . . » 225

Digitized by Google

Il primo dei suddetti Capi fu fatto precedere per servire *come di proemio*, e contiene unicamente le indicazioni necessarie a facilitare la ricerca dei quadri e specchi relativi all'organizzazione dell'Armata, delle tabelle delle paghe dei Militari in servizio effettivo e degli assegnamenti ai diversi Corpi, e delle Leggi e Regolamenti generali, comuni a tutto l'Esercito: ma non così gli altri Capi, nei quali sono compendiate le disposizioni tutte, le aggiunte, le deroghe e le spiegazioni riferentisi al trattamento dei Militari nelle diverse posizioni, in cui ponno trovarsi in tempo di pace; mercè del che non vi sarà più bisogno di ricorrere sempre alle singole disposizioni per l'esatta applicazione del trattamento stesso.

I detti quattordici Capi si suddividono in 400 articoli, e questi in paragrafi ripartiti in a-linea ed in periodi.

I paragrafi e gli a-linea sono indicati con numeri in ciascun articolo; i periodi non hanno alcun numero, e sono spesso designati con lettere alfabetiche.

L'indice generale, che precede, contiene le indicazioni per rinvenire con facilità i Capi, gli Articoli ed i Paragrafi.

In tutti i Capi vennero sempre distinti gli Uffiziali dalla Bassa-forza, onde riuscisse così più agevole l'applicazione del trattamento stabilito per gli uni e per gli altri nelle diverse posizioni.

NB. In fine della Raccolta trovansi un *errata-corrige*, o le modificazioni ed aggiunte avvenute durante la stampa.

Digitized by Google

INDICE

CAPO 1°

Organizzazione dell'Armata — Competenze ed altri assegni fissati ai Militari d'ogni grado in servizio effettivo nei vari Corpi — Assegni in contanti stabiliti per ciascun Corpo — Leggi e Disposizioni comuni ai Militari di tutti i Corpi.

Articoli		Pagina
1	Ordinamento e Stato Maggiore Generale dell'Armata .	3
2	Corpo di Stato Maggiore	4
3	Fanteria di linea	5
4	Bersaglieri	6
5	Cavalleria	7
6	Artiglieria	8
7	Genio	10
8	Treno d'Armata	11
9	Cacciatori Franchi	12
10	Case Reali Invalidi e Compagnie Veterani - Ospizio R. dei Militari Invalidi	13
11	Carabinieri Reali	15
12	Corpi Volontari Italiani	15
13	Corpo d'Amministrazione	16
14	Compagnia Guardie del Corpo di S. M. . . .	16
15	Compagnia Guardie Reali del Palazzo . . .	16
16	Reclusione militare	17

Digitized by Google

Segue il Capo 4°

Articoli		Pagina
17	Comandi militari di Circondario	17
18	Comandi generali delle Divisioni militari territoriali	18
19	Casa militare del Re e dei RR. Principi	19
20	Corpo Sanitario militare	20
21	Corpo Veterinario militare	20
22	Scuole militari di Fanteria	21
23	Scuola militare di Cavalleria	22
24	R. Accademia Militare	24
25	Collegi Militari	25
26	Istituti di Figli di Militari	26
27	Depositi Cavalli-Stalloni	27
28	R. Tanca di Paulilatino	28
	Leggi e Disposizioni comuni a tutti i Militari.	
29	Legge sullo stato degli Uffiziali	28
§ 1	Legge sull'avanzamento dell'Esercito	28
§ 2	Regolamento per l'esecuzione delle suddette Leggi	28
§ 3	Legge sulle giubilazioni dell'Armata	28
30	Legge sul Reclutamento dell'Esercito	29
§ 1	Regolamento generale per l'esecuzione della medesima.	29
31	Indennità di via; norme da osservarsi pel pagamento della medesima	29
32	Soprassoldi diversi	32
33	Ritenuta e sovratassa sullo stipendio, e maggiori assegnamenti degli Uffiziali	32
§ 1	Applicazione della Legge sulla tassa personale e mobiliare ai Militari	33
34	Pagamento del diritto di pedaggio dai Militari isolati in marcia sui ponti e porti	33
35	Giustizia militare	34

Digitized by Google

CAPO 2°

Militari nuovi avuti.

UFFIZIALI

Articoli		Pagina
36	Uffiziale di nuova nomina; *anticipazioni* cui hanno diritto	35
37	Uffiziale avuto da altro Corpo collo stesso grado, anche con paga maggiore	37
38	Uffiziale avuto da altro Corpo, con aumento di grado.	37
§ 1	Trattamento, durante la marcia, dei cavalli degli Uffiziali promossi a maggior grado con cambiamento di Corpo	38
39	Uffiziale nuovo avuto, come promosso a grado maggiore, od anche per dislocazione, essendo *in permesso*, od *assente* per *qualunque altro motivo*, che non sia di servizio	38
40	Uffiziale avuto dalla disponibilità, o dall'aspettativa .	38
§ 1	Uffiziale avuto, che sia soggetto a ritenenze per debiti verso privati a seguito di sequestro . . .	39
§ 2	Uffiziale avuto nei Reggimenti Guide od Usseri di Piacenza; o come proveniente da questi . . .	39

SOTT'UFFIZIALI, CAPORALI E SOLDATI.

41	Individui avuti nuovi di recluta	40
42	Individui nuovi di Leva; loro assento al Capoluogo di Circondario; partenza ed arrivo ai Corpi rispettivi: ed Individui nuovi di Leva in Sardegna . . .	41
43	Assegnamento di primo corredo ai nuovi Arruolati nei Corpi, ed ai Soldati-allievi degli Istituti di Figli di Militari	43
§ 1	Assegnamento di primo corredo ad Individui di Leva avuti dai Carabinieri Reali, come inabili a tale Arma	45

Digitized by Google

Segue Capo 2°

Articoli		Pagina
§ 2	Soldati nominati Sottotenenti rispetto alla restituzione dell'assegno di primo corredo	45
44	Individui usciti dalla Reclusione militare . . .	45
45	Individui avuti, come giunti di congedo illimitato .	46
§ 1	Individui chiamati per punizione sotto le Armi, rispetto all'indennità di via	46
§ 2	Individui trasgressori alla rassegna annuale in congedo illimitato, chiamati in servizio di punizione .	46
§ 3	Individui in licenza *di 6 mesi od un anno* a seguito di rassegna richiamati per essere rivisitati, o per termine di licenza; ricoverati *eccezionalmente* nello Spedale	47
46	Individui avuti da un altro Corpo	47
47	Individui avuti da altri Corpi nei Carabinieri Reali .	48
48	Individui avuti dai Soldati-allievi degli Istituti di Figli di Militari *nei diversi Corpi*	48
49	Individui avuti nuovi per surrogazione al Corpo, od alla Leva per qualunque motivo	48
50	Individui nuovi avuti quali Soldati-allievi negli Istituti *di Figli di Militari*	49

CAPO 3°

Militari comandati, o distaccati per qualsiasi servizio fuori della loro stanza

UFFIZIALI.

51	Uffiziale comandato nell'interesse dell'ordine e sicurezza pubblica. Specialità pell'Aiutante Maggiore in 1° nei Reggimenti di Fanteria, e dei Zappatori del Genio .	50

Digitized by Google

Segue il Capo 3°

Articoli		Pagina
52	Uffiziale comandato per la riscossione dei tributi in Sardegna	51
53	Uffiziale comandato per la repressione del contrabbando sulle frontiere	51
54	Uffiziale comandato in Distaccamento nei diversi villaggi della Sardegna	51
55	Uffiziale comandato in accompagnamento di Soldati di Leva	52
§ 1	Somme, che l'Uffiziale comandante i Drappelli di Soldati di Leva riceve al Capo-luogo di Circondario pel pagamento dell'indennità di via in marcia . .	52
56	Uffiziale comandato ad Aiutante di campo . . .	52
57	Uffiziale comandato alla Leva quale Uffiziale delegato.	53
§ 1	Somme relative al soldo, che si paga agli inscritti di Leva pel dì d'assento al Capo-luogo di Circondario.	53
58	Uffiziali del Corpo di Stato Maggiore e del Genio militare comandati per servizi estranei a quelli della rispettiva Arma	54
59	Uffiziale destinato ad Aiutante di campo, o ad Uffiziale d'ordinanza del Re e dei RR. PP.	54
60	Uffiziali di sanità e Veterinari comandati per gli esami in Torino	55
61	Uffiziali di sanità comandati a prestare la loro assistenza ai Consigli di Leva	55
§ 1	Veterinari comandati per qualche visita, o perizia per cavalli di Truppa	55
§ 2	Medici o Chirurghi borghesi chiamati a qualche visita, o perizia per militare servizio: Modo di pagamento dei relativi onorarii	55
62	Uffiziale comandato alla Scuola d'applicazione presso il Corpo di Stato Maggiore	57

Digitized by Google

Segue il Capo 3°

Articoli		Pagina
63	Uffiziale comandato in marcia per cambio di guarnigione; Specialità pell'Aiutante Maggiore in 1° dei Reggimenti di Fanteria, e di quello dei Zappatori del Genio; o per l'Uffiziale che ne eserciti *provvisoriamente* le incumbenze	57
64	Uffiziale di guarnigione a Genova distaccato nei Forti di quella Piazza	58
65	Uffiziale Generale comandato in marcia per servizio .	58
66	Uffiziale comandato in marcia con Truppa per un Distaccamento	59
67	Uffiziale comandato in marcia isolatamente per recarsi a far parte di un Distaccamento	59
§ 1	Uffiziale richiamato di Distaccamento al Corpo per essere sottoposto agli arresti	59
68	Uffiziale, *in aspettativa*, comandato nelle posizioni antecedenti	59
69	Uffiziale, che comandato per un servizio, va o ritorna nello stesso giorno alla propria stanza: Compùto dell'indennità di via	60
70	Uffiziale comandato per una particolare missione .	60
71	Uffiziale comandato dal Ministero della Guerra ad un ufficio qualunque di servizio	60
72	Uffiziale comandato in marcia con indennità di via, o con soprassoldo di marcia, *rispetto ai soggiorni* .	60
73	Uffiziale del Treno comandato per far eseguire il servizio dei trasporti	61
74	Uffiziale comandato annualmente presso le Scuole militari di Fanteria	61
75	Uffiziale comandato annualmente presso la Scuola militare di Cavalleria	61
76	Uffiziale Aiutante Maggiore in 1° nei Reggimenti di Fanteria, e Zappatori del Genio comandato per ordine e sicurezza pubblica, e per altri simili servizi.	62

Digitized by Google

Segue il Capo 3°

Articoli		Pagina
77	Uffiziale comandato in marcia col Reggimento o con Truppa, costretto a soffermarsi per causa indipendente dalla sua volontà	62
78	Uffiziale comandato per le fazioni campali; Specialità pell'Aiutante Maggiore in 1° dei Rgggimenti di Fanteria, e di quello dei Zappatori del Genio . .	62
79	Uffiziale Generale comandato in missione per rassegne annuali, per rassegne di riforma e simili nella periferia di una Divisione militare territoriale . .	63
80	Uffiziale del Genio comandato nelle Piazze di Genova, Napoli e Palermo	63
81	Uffiziale comandato in esperimento presso gli Istituti di Figli di Militari, come destinato a farvi passaggio.	63
82	Uffiziale comandato per l'insegnamento nei Collegi Militari o comandatovi temporariamente . . .	64
83	Ispettore sanitario militare, e Ispettore nel Corpo Veterinario comandato fuori della Capitale per l'adempimento delle sue incumbenze	64
84	Uffiziale comandato per restituzione, o ritiramento d'armi dalle R. Armerie	64
85	Uffiziale comandato, in *soprannumero*, presso lo Stato Maggiore di un Comando Generale di Divisione militare	64
86	Uffiziale comandato presso lo Stabilimento balneario d'Acqui	65
87	Uffiziale comandato ad esercitare le incumbenze di un altro, o che ne faccia le veci; destinato a reggere un Comando militare	65
88	Uffiziale comandato in rimonta	65
89	Uffiziale comandato, *come Membro*, presso una Commissione d'inchiesta, un Consiglio di disciplina, o presso un Tribunale militare	66

Digitized by Google

Segue il Capo 3°

Articoli		Pagina
§ 1	Uffiziale comandato qual citato a comparire, *come testimonio*, presso un Magistrato o Tribunale civile .	66
§ 2	Uffiziale comandato *come testimonio* o *come inquisito*, presso una Commissione d'inchiesta, un Consiglio di disciplina, Tribunale militare; *come inquisito* presso un Magistrato o Tribunale civile	67
90	Uffiziale comandato in marcia per servizio, *durante il tragitto di mare*: Trattenuto in quarantena nel luogo dello sbarco	67
91	Uffiziale comandato in marcia per servizio sulle ferrovie.	68
92	Uffiziale comandato per accompagnare un suo figlio ammesso Allievo presso le Scuole della Casa R. Invalidi in Asti o presso gli Istituti di Figli di Militari .	69
93	Uffiziale del Treno d'Armata comandato presso la R. Militare Accademia per la Scuola di cavallerizza .	69
	SOTT'UFFIZIALI, CAPORALI E SOLDATI.	
94	Individui comandati nell'interesse dell'ordine e sicurezza pubblica	70
§ 1	Individui comandati in rinforzo dell'Arma dei Carabinieri Reali	70
95	Individui comandati per scortare gli Agenti preposti alla riscossione dei tributi	70
§ 1	Specialità di trattamento pei Carabinieri Reali in Sardegna comandati per tale servizio	71
96	Individui comandati per la repressione del contrabbando.	71
97	Individui comandati in Distaccamento nei diversi villaggi della Sardegna	71
98	Individui comandati in accompagnamento di Soldati di Leva, e Soldati di confidenza, che seguitano gli Uffiziali comandati ad un tale servizio . . .	72
§ 1	Somme per indennità di via ai Soldati di nuova Leva da consegnarsi ai Comandanti dei Drappelli . .	72

Digitized by Google

Segue il Capo 3°

Articoli		Pagina
99	Individui comandati presso gli Uffiziali delegati alla Leva pei lavori di scritturazione, o come Uomini di confidenza degli Uffiziali	72
100	Individui comandati presso Uffiziali quali Uomini di confidenza	73
101	Individui comandati in marcia, in occasione di cambio di guarnigione	75
102	Individui comandati in marcia per effetto di distaccamento, indrappellati, od isolati: Guardarmi, Tamburini e Trombettieri Maggiori, Capi-musica, Capi-operai, ed altri Individui in marcia per effetto di promozione: Modo di computare il soprassoldo di marcia e l'indennità di via: Individui che variano od eccedono le tappe assegnate loro sul foglio di via .	75
103	Individui comandati presso le Scuole militari di Fanteria per l'istruzione, o quali Uomini di confidenza degli Uffiziali	77
104	Individui comandati presso la Scuola militare di Cavalleria per l'istruzione, o quali Uomini di confidenza degli Uffiziali	78
105	Individui comandati per le fazioni campali . .	78
106	Individui, Armaiuoli o Morsari, comandati presso la Fabbrica d'armi	78
§ 1	Individui, artisti Armaiuoli borghesi a cottimo arruolati nel 1° Reggimento d'Artiglieria	79
107	Individui comandati in esperimento, come destinati a passare nelle Compagnie Infermieri militari, od in quelle delle Sussistenze militari del Corpo d'Amministrazione	79
§ 1	Individui comandati presso gli Spedali, quali Infermieri provvisori	80
§ 2	Individui del Corpo d'Amministrazione comandati presso gli Istituti di Figli di Militari pel servizio dello Spedale.	80

Digitized by Google

Segue il Capo 3°

Articoli		Pagina
108	Individui del Treno d'Armata comandati per servizii amministrativi dipendenti dagli Uffici d'Intendenza militare	80
109	Individui della Compagnia Moschettieri della Reclusione militare, comandati in marcia per trasferirsi da un luogo all'altro, per servizio	80
110	Individui comandati in esperimento, come destinati a passare nei Moschettieri della Reclusione militare .	81
111	Individui dei Depositi Cavalli-Stalloni in marcia, quali comandati nelle diverse Stazioni dello Stato per la monta	81
112	Individui di 2ª Categoria del Contingente comandati a Campi provvisori per l'istruzione	82
113	Individui comandati in accompagnamento di convogli di polvere	82
114	Individui Veterani del Genio, comandati in marcia per servizio	83
115	Individui delle Case R. Invalidi e Compagnie Veterani, comandati quali Ordinanze, Casermieri o Portinai presso Uffici o Stabilimenti	83
§ 1	Individui dei diversi Corpi comandati per servizio d'ordinanza presso Uffici o Stabilimenti . . .	84
116	Individui comandati presso la Scuola veterinaria quali Allievi di mascalcìa	84
117	Individui comandati presso lo Stabilimento balneario d'Acqui	84
118	Individui comandati in esperimento per passare nel Corpo delle Sussistenze militari	84
119	Individui comandati in esperimento presso gli Istituti di Figli di Militari come destinati a farvi passaggio.	84
120	Individui comandati in esperimento presso le Carceri penitenziarie o centrali, o presso le Carceri preventive ossia giudiziarie	85

Digitized by Google

Segue il Capo 3°

Articoli		Pagina
121	Individui Veterani od aggiunti Veterani d'Artiglieria comandati di stanza od in distaccamento nei diversi Forti.	85
122	Individui comandati dai diversi Corpi *in esperimento* per passare nell'Accademia Militare, o nei Collegi Militari	85
123	Individui degli Istituti di Figli di Militari comandati in accompagnamento di Soldati-allievi presso i Corpi.	86
124	Individui comandati in rimonta	86
§ 1	Individuo lasciato in custodia di un cavallo caduto ammalato in marcia	87
125	Individui comandati a comparire, *quali testimonii* od *inquisiti*, nanti una Commissione d'inchiesta, un Consiglio di disciplina o di guerra, Autorità militare giudiziaria, oppure Magistrato o Tribunale civile .	87
§ 1	Individui dei Carabinieri Reali citati a comparire nanti i Tribunali	88
126	Individui comandati in marcia per servizio, durante il tragitto di mare; Guardarmi, Tamburini maggiori, Trombettieri maggiori, Capi-musica, Capi-operai, e Militari promossi in tale posizione; Trattenuti in quarantena nel luogo dello sbarco	88
127	Individui comandati in marcia per servizio, sulle ferrovie; Guardarmi, Tamburini maggiori, Trombettieri maggiori, Capi-musica, Capi-operai, e Militari promossi in tale posizione	89
128	Individui comandati in marcia per servizio, che giungono al Corpo prima del giorno stabilito dal foglio di via.	90
129	Individui comandati in marcia con indennità di via, o con soprassoldo di marcia, rispetto ai soggiorni .	91
130	Militari comandati ad accompagnare i loro figli presso le Scuole della Casa Reale Invalidi d'Asti, o presso gli Istituti di Figli di Militari	91

Digitized by Google

Segue il Capo 3°

Articoli		Pagina
131	Individui comandati presso i Depositi Stalloni per farvi servizio da Palafreniere, o per farvi passaggio come Palafrenieri effettivi	91
§ 1	Individui del Treno d'Armata comandati presso la R. Militare Accademia per far servizio da Palafreniere nella Scuola militare di cavallerizza . . .	91
§ 2	Individui comandati presso la R. Tanca di Paulilatino	92

CAPO 4°

Militari in licenza.

UFFIZIALI

Licenze ordinarie.

132	Concessione delle licenze ordinarie	92
§ 1	Durata delle licenze ordinarie degli Uffiziali . .	92
§ 2	Epoche dell'anno, in cui sono accordate . . .	93
§ 3	Esclusione dalle licenze ordinarie	93
§ 4	Trattamento degli Uffiziali durante le medesime; Soprassoldo per le cariche speciali di Aiutante Maggiore in 1°, Direttore dei Conti, Uffiziale di Matricola, d'Amministrazione e simili	94
§ 5	Proroghe alle licenze ordinarie	94

LICENZE STRAORDINARIE AGLI UFFIZIALI

133	Concessione delle licenze straordinarie agli Uffiziali .	95
§ 1	Durata delle medesime	96
§ 2	Motivi, per cui ponno essere accordate . . .	96

Digitized by Google

Segue il Capo 4°

Articoli		Pagina
§ 3	Trattamento degli Uffiziali durante le medesime .	96
§ 4	Proroghe alle licenze straordinarie	96
§ 5	Eccezione per le proroghe accordate alle licenze straordinarie per ferite, od infermità incontrate in servizio	96
	PICCOLE LICENZE AGLI UFFIZIALI.	
134	Concessione delle piccole licenze agli Uffiziali . .	97
§ 1	Occasioni, in cui sono desse vietate	97
§ 2	Trattamento degli Uffiziali durante le piccole licenze .	97
§ 3	Vidimazione non necessaria dei viglietti di piccola licenza	97
§ 4	Piccole licenze ai Comandanti di Brigata e di Corpo .	97
	LICENZE PER FUNZIONI POLITICHE AGLI UFFIZIALI.	
135	Concessione delle licenze per funzioni politiche agli Uffiziali; e durata delle medesime	97
§ 1	Trattamento durante le medesime	98
	DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTE LE LICENZE DEGLI UFFIZIALI.	
136	Proroghe per funzioni politiche a tutte le licenze degli Uffiziali	98
137	Uffiziali che eccedono qualunque licenza ottenuta .	98
138	Razioni di foraggio agli Uffiziali in licenza . .	98
139	Licenze agli Uffiziali per recarsi all'Estero . .	99
140	Uffiziale, che ha ottenuta una licenza dal Ministero, e che non se ne vale entro 20 giorni dalla data della concessione	99

Digitized by Google

Segue il Capo 4°

Articolj		Pagina
141	Acconti sulle paghe agli Uffiziali in licenza senza perdita di paga	99
142	Viglietti di licenza per gli Uffiziali; formalità da compiersi rispetto ai medesimi	99
143	Uffiziale, il cui Corpo cangia di stanza mentre trovasi in permesso	100
144	Uffiziale in licenza, che viene ricoverato nello Spedale	100
145	Decorrenza di qualsiasi licenza, e computo della medesima	101
146	Uffiziali in licenza, richiamati al Corpo ovvero promossi a grado maggiore, o dislocati ad altro Corpo .	101
§ 1	Uffiziale in licenza, che riceve, *anche come comandato*, una destinazione che non è quella del proprio Corpo	101
147	Uffiziale impedito di restituirsi al Corpo all'epoca determinata . . . . . ,	102
148	Ritenuta e sovratassa agli Uffiziali in licenza . .	102
149	Licenze dei Cappellani, e degli Uffiziali di Sanità .	102
§ 1	Licenze agli Aiutanti Maggiori, Direttori dei Conti, Uffiziali di Matricola, di Massa, d'Amministrazione .	102
150	Uffiziale dimissionato durante la licenza, o dopo la medesima senza più raggiungere il Corpo; o posto in aspettativa	103
	SOTT'UFFIZIALI, CAPORALI E SOLDATI.	
	Licenze ordinarie.	
151	Concessione delle licenze ordinarie alla Bassa-forza .	103
§ 1	Durata delle medesime rispetto all'economia a favore dell'Erario equivalente ad un terzo del prestito, che si ritiene durante la licenza. Specialità per gli Uomini del Corpo d'Amministrazione	104

Segue il Capo 4°

Articoli		Pagina
§ 2	Specialità per la concessione delle licenze ordinarie agli Individui comandati temporariamente presso le Scuole militari di Fanteria e Cavalleria . . .	105
§ 3	Individui, per cui sono vietate le licenze ordinarie .	105
§ 4	Trattamento degli Individui per *l'andata, durata* e *ritorno* di licenza ordinaria; Modo di regolare l'indennità di via	105
§ 5	Soldati di confidenza, che accompagnano gli Uffiziali in licenza	108
§ 6	Licenze ordinarie agli Individui dello Stato Maggiore e delle Compagnie Veterani delle Case R. Invalidi .	108
§ 7	Specialità per alcuni Corpi e Stabilimenti, circa alla concessione delle licenze ordinarie e circa il trattamento durante le medesime	108
§ 8	Sono considerate, come licenze ordinarie, quelle per consultare i parenti, e le non accennate dal Regolamento, e quelle per surrogare accordate sia ai Militari già in servizio, che agli Inscritti di Leva prima di raggiungere il Corpo cui sono assegnati . .	110
§ 9	Proroghe alle licenze ordinarie	110
§ 10	Giorni di licenza ordinaria accordati oltre l'epoca, in cui le licenze ordinarie siano chiuse . . .	112
	LICENZE STRAORDINARIE AI SOTT'UFFIZIALI, CAPORALI E SOLDATI.	
152	Motivi, per cui sono accordate le licenze straordinarie agli Individui di Bassa-forza	113
§ 1	Concessione delle medesime	113
§ 2	Trattamento durante le licenze straordinarie . .	114
§ 3	Licenze straordinarie agli Individui del Corpo dei Cacciatori Franchi	114

Segue il Capo 4°

Articoli		Pagina
§ 4	Proroghe alle licenze straordinarie	114
§ 5	Licenze straordinarie agli Individui uscenti dalla Reclusione militare, o dalle Carceri, per pena scontata .	114
§ 6	Licenze straordinarie ai Sott'uffiziali e Moschettieri della Reclusione militare	114
§ 7	Licenze straordinarie agli Individui del Corpo d'Amministrazione distaccati presso gli Spedali e Panifici .	114
	PICCOLE LICENZE AI SOTT'UFFIZIALI, CAPORALI E SOLDATI.	
153	Concessione delle piccole licenze	115
§ 1	Trattamento durante le medesime	115
§ 2	Proroghe alle medesime	115
§ 3	I viglietti per le piccole licenze non è necessario siano vidimati	115
§ 4	Piccole licenze agli Individui delle Compagnie Infermieri e Sussistenze distaccati presso gli Spedali ed i Panificii; ed a quelli *in esperimento* per farvi passaggio	115
§ 5	Piccole licenze agli Alunni delle Scuole della Casa R. Invalidi d'Asti	116
	LICENZE PER FUNZIONI POLITICHE ALLA BASSA-FORZA.	
154	Concessione delle licenze per funzioni politiche ai Sott'uffiziali, Caporali e Soldati; e loro durata . .	116
§ 1	Trattamento durante le medesime	116
§ 2	Infermieri militari distaccati presso gli Spedali in licenza per funzioni politiche	116
	DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTE LE LICENZE DELLA BASSA-FORZA.	
155	Proroghe per funzioni politiche a tutte le licenze della Bassa-forza	116

Digitized by Google

Segue il Capo 4°

Articoli		Pagina
156	Individui di Bassa-forza, che vanno in licenza all'Estero	117
157	Licenze agli Individui comandati per servizi amministrativi dipendenti dal Ministero della Guerra .	117
158	Licenze agli Individui del Treno d'Armata comandati a seguire, *quali uomini di confidenza*, gli Uffiziali del Corpo di Stato Maggiore ai lavori di campagna.	117
159	Individui in licenza rimandati al Corpo prima della scadenza *per cattiva condotta*	117
160	Licenze ai Soldati-allievi degli Istituti di Figli di Militari.	117
161	Eccedenze alla licenza per parte degli Individui della Bassa-forza; e perdite, cui vanno soggetti, sulle loro competenze pel fatto delle medesime; e mezzi per ritornare al Corpo	118
§ 1	Individui impediti di restituirsi al Corpo all'epoca determinata	119
§ 2	Decorrenza delle licenze	119
§ 3	Calcolo della durata delle licenze, rispetto ai giorni, di cui constano i mesi	119
162	Individui, che si recano o rientrano di qualunque licenza per la via di mare	120
163	Viglietti, di cui sono muniti gli Individui partenti in licenza	121
§ 1	Consegna dei viglietti di licenza agli Ufficii d'Intendenza militare - Disamina di siffatti documenti .	121
§ 2	Perdite di competenze, cui vanno soggetti gl'individui, che riportano il viglietto senza aver adempiute le formalità prescritte	122
§ 3	Individui, che smarriscono il viglietto di permesso .	122
164	Individui, il cui Corpo cangia di presidio mentre sono in licenza	123
§ 1	Individui, che, mentre sono in licenza passano in altro Corpo	123

Segue il Capo 4°

Articoli		Pagina
165	Individui ricoverati nello Spedale mentre sono in licenza; e che ne escono	123
166	Alta paga non perduta dai Musicanti durante le licenze	124
167	Soprassoldo ai Bersaglieri, che fanno servizio da Trombettiere *durante le licenze*	124
168	Individui in licenza, che passano in congedo illimitato	124
169	Individui, che *per ragioni di servizio* sono richiamati al Corpo prima del giorno 13 di loro licenza . .	124

CAPO 5°

Militari ammalati, o ricoverati negli Spedali, o Manicomii.

UFFIZIALI.

170	Uffiziale, che nella circostanza di partenza del proprio Corpo non possa seguirlo per causa di malattia, o che, seguendolo, ammali in marcia . . .	124
171	Uffiziale, che sia ammalato alla scadenza del suo permesso	125
172	Uffiziale ricoverato in uno Spedale; Trattamento, ritenenze, calcolo delle giornate di ricovero; giorno per cui deve essere pagato	125
§ 1	Uffiziale ricoverato negli Spedali dell'Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro	126
§ 2	Uffiziale decorato rispetto al soprassoldo sulle decorazioni durante il ricovero	126
§ 3	Uffiziale, che parte dall'ordinaria stanza per entrare in uno Spedale	126
173	Uffiziali d'Intendenza militare, ed Impiegati ricoverati negli Spedali militari	126

Segue il Capo 5°

Articoli		Pagina
174	Uffiziale sanitario ricoverato negli Spedali . . .	126
175	Uffiziale ditenuto in un Forte, che ammali . . .	126
176	Uffiziale dello Stato Maggiore delle Piazze ricoverati negli Spedali	126
177	Ritenuta e sovratassa, durante il ricovero . . .	127
178	Uffiziale, che cambia di Corpo per semplice traslocazione, mentre trovasi allo Spedale	127
179	Uffiziale ricoverato in un Manicomio	127
	SOTT'UFFIZIALI, CAPORALI E SOLDATI.	
180	Individui ricoverati negli Spedali - Trattamento durante il ricovero	127
§ 1	Computo delle giornate d'Ospedale	128
§ 2	Musicanti ricoverati negli Spedali, in ordine all'alta paga	128
§ 3	Soprassoldo sulle decorazioni durante il ricovero .	128
§ 4	Capo soldo d'anziano durante il ricovero . . .	128
§ 5	Sopràssoldo ai Bersaglieri, che fanno servizio da Trombettiere, durante il *ricovero nello Spedale* . .	128
§ 6	Retribuzione da corrispondersi agli Spedali pel ricovero dei Militari infermi	128
§ 7	Retribuzione alle Suore di Carità in servizio presso gli Spedali	129
181	Individuo mandato in uno Spedale lontano dalla stanza del Corpo, o che ne esca	129
§ 1	Trasporto nello Spedale militare succursale di Cuneo dei Militari del presidio di Savigliano, che cadono infermi	129
§ 2	Trasporto nello Spedale militare di Alessandria dei Militari del presidio di Voghera, che cadano ammalati	129

Segue il Capo 5°

Articoli		Pagina
§ 3	Trasporto nello Spedale militare di Novara dei Militari di presidio di Vigevano, che cadono ammalati .	130
182	Individui posti in sussistenza ad altro Corpo dopo l'uscita dallo Spedale	130
183	Individui ricoverati negli Spedali per malattia sifilitica.	130
184	Individui ammalati in marcia, od in luogo, ove non esista Spedale	130
185	Individui ammalantisi, essendo al prevosto, od alle carceri in attesa di giudizio	131
186	Individui, che si ammalano in permesso . . .	131
187	Individui del Treno d'Armata, che entrano nello Spedale, allorchè sono destinati a seguire gli Uffiziali del Corpo di Stato Maggiore ai lavori di campagna, quali Uomini di confidenza	131
188	Individui ricoverati in uno Spedale, andando o venendo di congedo illimitato, o durante le licenze straordinarie di 6 mesi, od un anno a seguito di rassegna di rimando	131
189	Individui ricoverati in uno Spedale, che si assentano senza licenza dal medesimo , ...	132
190	Guardarmi ricoverati in uno Spedale	132
191	Guardie Reali del Palazzo ricoverate negli Spedali .	132
192	Sott'uffiziali, Caporali e Moschettieri della Reclusione militare; e Reclusi ricoverati negli Spedali . .	132
193	Carabinieri Reali ricoverati negli Spedali . . .	133
194	Sott'uffiziali e Palafrenieri del Deposito Stalloni ricoverati negli Spedali	133
195	Operai e Giornalieri ordinari in servizio presso i Magazzini dello Stato, ricoverati negli Spedali militari.	133
196	Guardiani delle carceri penitenziarie, Guardie forestali, Guardie di pubblica sicurezza, ecc., ricoverati negli Spedali militari	134

Digitized by Google

Segue il Capo 5°

Articoli		Pagina
197	Ordinanze fisse presso il Ministero della Guerra ed Uffici dipendenti ricoverati negli Spedali. . .	134
198	Caporale e Veterano del Genio allo Spedale militare .	134
199	Uomini di Leva avviati ai rispettivi Corpi, che, ammalando in marcia, vengono ricoverati negli Spedali	134
200	Inscritti di Leva posti in esperimento presso qualche Spedale militare	135
201	Individui, che transitano in altro Corpo mentre sono ricoverati nello Spedale	135
202	Individui ricoverati in un Manicomio; trattamento dei medesimi, e degli Uomini, che sono destinati in loro accompagnamento	135

CAPO 6°

Militari ai Bagni.

UFFIZIALI.

203	Uffiziali in attività, ed in aspettativa ai Bagni d'Acqui; trattamento	136
§ 1	Uffiziali ammessi ai Bagni di Vinadio . . .	136
204	Uffiziali ai Bagni, che si ammalano di morbo acuto .	136
205	Ritenuta e sovratassa agli Uffiziali ai Bagni . .	136
206	Retribuzione giornaliera da pagarsi per ogni Uffiziale agli Stabilimenti balnearii	137
207	Uffiziale comandato presso lo Stabilimento balneario d'Acqui, qual Comandante del Distaccamento . .	137
208	Licenze straordinarie per salute agli Uffiziali ammessi alle terme d'Acqui	137
209	Ammissione negli Stabilimenti termali di Terraferma degli Uffiziali	137

Segue il Capo 6°

Articoli		Pagina
210	Uffiziale che cambia di Corpo per semplice dislocazione, essendo ai Bagni	137
	SOTT'UFFIZIALI, CAPORALI E SOLDATI.	
211	Ammessione, e trattamento degli Individui di Bassa-forza ai Bagni d'Acqui	137
212	Licenze straordinarie ai medesimi	138
213	Individui del Drappello comandato presso lo Stabilimento termale d'Acqui	138
214	Individui dei Carabinieri Reali ammessi ai Bagni termali d'Acqui	138
215	Individui della Bassa-forza ammessi ai Bagni termali di Vinadio	139
§ 1	Individui ammessi alle terme di Valdieri . . .	139
216	Individui della Bassa-forza ammessi ai Bagni d'Ischià.	139
217	Regole per l'ammessione ai diversi Stabilimenti termali di Terraferma dei Militari a presidio in Sardegna	139
218	Individui, che fanno passaggio in altro Corpo mentre si trovano ai Bagni	139
	CAPO 7°	
	Militari ditenuti; in traduzione per mezzo dei Carabinieri Reali; scarcerati in seguito a sentenza; condannati; prigionieri di guerra.	
	UFFIZIALI.	
219	Trattamento dell'Uffiziale ditenuto in attesa di giudizio	140
§ 1	Trattamento dell'Uffiziale condannato, che ricorre in Cassazione	141

Segue il Capo 7°

Articoli		Pagina
2	Uffiziale sotto processo, che ottiene di essere sentito fuori carcere	141
220	Trattamento dell'Uffiziale condannato ad una pena qualsiasi, che non sia criminale o correzionale . .	141
§ 1	Uffiziale destituito che sconta una pena in un carcere o fortezza militare	141
221	Uffiziale ditenuto in un Forte, che cade ammalato .	142
222	Uffiziale in marcia per ridursi al Corpo dopo scontata una pena	142
§ 1	Uffiziale richiamato di Distaccamento al Corpo per essere sottoposto agli arresti: Trattamento durante gli arresti semplici e di rigore per motivi disciplinari	142
223	Uffiziale condannato ad una pena criminale o correzionale	142
224	Uffiziale rimasto prigioniero di guerra . . .	142
	SOTT'UFFIZIALI, CAPORALI E SOLDATI.	
225	Individui ditenuti per motivi disciplinari alla sala di disciplina, al prevosto, o prigioni del Corpo . .	143
226	Individui ditenuti al prevosto in attesa di giudizio, od alle carceri del Corpo in seguito a condanna . .	144
227	Individui ditenuti alle carceri in attesa di giudizio .	145
228	Individui, che si ammalano al prevosto od alle carceri, essendo in attesa di giudizio	145
229	Individui posti in traduzione sotto scorta dei Carabinieri Reali per qualsiasi motivo	145
230	Individui scarcerati dietro sentenza, o per declaratoria: Soldati di Leva in tale posizione: Scarcerati per amnistia	146
231	Individui dei Carabinieri Reali scarcerati . . .	147

Segue il Capo 7°

Articoli		Pagina
232	Individui, che, ditenuti in attesa di giudizio, sono poscia condannati	147
233	Individui condannati alla Reclusione militare; Trattamento pell'*andata, permanenza* e *ritorno* ai Corpi rispettivi	148
234	Individui uscenti dalle carceri per pena scontata o per amnistia	148
§ 1	Individui trattenuti in carcere oltre la durata della pena.	149
235	Individui rimasti prigionieri di guerra . . .	149

Capo 8°

Assenti senza licenza; Disertori arrestati; riammessi dopo la diserzione; Renitenti arrestati.

UFFIZIALI.

236	Uffiziale dichiarato assente senza licenza . . .	150

SOTT'UFFIZIALI, CAPORALI E SOLDATI.

237	Individui, che si assentano senza licenza, essendo presenti al Corpo	150
238	Individui denunziati disertori, senza prima essere dichiarati assenti senza licenza	150
239	Individui assenti senza licenza, essendo ricoverati in uno Spedale	150
240	Individui dichiarati disertori, essendo in licenza . .	150
241	Individui delle Case R. Invalidi, che si assentano dal Corpo senza permesso	151

Digitized by Google

Segue il Capo 8°

Articoli		Pagina
242	Individui, che da disertori si costituiscono volontariamente all'Autorità militare o civile per essere diretti al Corpo.	151
§ 1	Individui di Leva dichiarati disertori, che si costituiscono.	151
243	Individui che, disertori, vengono arrestati dai Carabinieri R., o da altri Agenti di forza pubblica, sia nello Stato, che in paese estero	151
244	Individui disertori, che vengono riassentati . .	152
245	Premio pell'arresto di disertori, di renitenti e di forzati-evasi	152
246	Somme ancor dovute sul prezzo della surrogazione, al Surrogato ordinario che si rende disertore . .	153

CAPO 9°

Militari che passano da un Corpo all'altro; dall' una all'altra Categoria; da un'Arma all'altra.

UFFIZIALI.

247	Uffiziali, che passano dall'uno in altro Corpo . .	153
§ 1	Uffiziale destinato a passare negli Istituti di Figli di Militari	154
248	Uffiziali promossi a grado maggiore, o dislocati di Corpo mentre si trovano assenti per permesso, ricovero nello Spedale. o per altri motivi, che non siano di servizio	154
249	Gratificazioni concesse agli Uffiziali nuovi promossi nel Corpo, cui appartengono, oppure in un altro . .	155
250	Uffiziali, compresi quelli dei Carabinieri, che passano dall'arma di Cavalleria in quella di Fanteria, o da una posizione, in cui godono delle razioni di foraggio in un'altra in cui non vi abbiano ragione. . .	155

Segue il Capo 9°

Articoli		Pagina
251	Uffiziali, che dalla disponibilità, o dall'aspettativa, passano in servizio effettivo	155
252	Uffiziali, che passano nelle Guardie Municipali di Torino	155
253	Uffiziali, che sono nominati Direttori dei conti, e passano in altro Corpo	156
254	Uffiziali, che passano nel Corpo d'Intendenza militare	156
255	Uffiziali, che, da giubilati o riformati, passano Sotto-Commissari di guerra locali.	156
	SOTT'UFFIZIALI, CAPORALI E SOLDATI.	
256	Individui, che passano dall'uno all'altro Corpo . .	156
§ 1	Passaggio, od assegnazione ad un altro Corpo degli Allievi dei Carabinieri Reali, e degli Alunni delle Scuole della Casa R. Invalidi d'Asti	157
§ 2	Individui, che passano in altro Corpo mentre sono assenti	157
§ 3	Assegno di 1° corredo agli Individui che passano ad altri Corpi	157
257	Individui, che passano per punizione nel Corpo dei Cacciatori Franchi	157
258	Individui, che passano nel Corpo d'Amministrazione come inabili al servizio attivo	158
259	Individui, che passano nei Carabinieri Reali . .	158
260	Individui, che passano nel Corpo delle Sussistenze militari.	158
261	Individui, che passano nelle Guardie Municipali di Torino	158
262	Individui, che dai Corpi dell'Arma a cavallo passano nei Depositi Stalloni, come Palafrenieri	158
263	Individui destinati a passare nelle Compagnie Infermieri, ed in quelle delle Sussistenze del Corpo d'Amministrazione	159
264	Individui destinati a passare nei Moschettieri della Reclusione militare	159

Digitized by Google

Segue il Capo 9°

Articoli		Pagina
265	Individui, che passano alla Reclusione militare . .	159
266	Soldati-Allievi degl'Istituti di Figli di Militari, che fanno passaggio nei Corpi	159
267	Individui destinati a passare presso l'Accademia Militare dai diversi Corpi. o presso i Collegi Militari .	159
§ 1	Individui destinati a passare negli Istituti di Figli di Militari	160
268	Individui, che passano da un Corpo all'altro, essendo in permesso, allo Spedale od assenti per qualunque altro motivo.	160
269	Individui, che sono destinati a passare Capi-Guardiani o Guardiani presso i Penitenziari, o Centrali . .	160
§ 1	Individui destinati come Guardiani presso i Bagni marittimi	161
270	Soldato di Leva, che posteriormente al suo assento vien fatto passare dalla 1ª alla 2ª Categoria del Contingente	161
271	Soldato di Leva, che passa dalla 2ª Categoria alla 1ª	162
272	Soldati Provinciali sotto le armi, che, promossi Sott'uffiziali, fanno passaggio nell'Ordinanza . . .	162
273	Militari Provinciali ammessi a passare nell'Ordinanza	163
§ 1	Passaggi dall'Ordinanza ai Provinciali . . .	163
274	Passaggi di Soldati a Tamburini, e. viceversa . .	163
275	Militari, che passano ai Provinciali, essendo in permesso.	163
276	Militari in congedo illimitato, che, scontata la ferma, non ritirano il congedo assoluto per debito di massa, ponno passare a Surrogati nell'Esercito; oppure essere accettati nella Compagnia Moschettieri, Guardie di pubblica sicurezza, e simili	163
277	Sotto-uffiziali ammessi a far parte di qualcuno dei Personali amministrativi e contabili dipendenti dal Ministero della Guerra	164

Digitized by Google

Articoli		Pagina
	CAPO 10.	
	Soprassoldi sulle decorazioni.	
278	Ricostituzione, e soprassoldo ai Militari decorati dell'Ordine militare di Savoia	164
279	Militari fregiati della medaglia al valor civile . .	165
280	Uffiziali, ed Individui di Bassa-forza decorati della medaglia d'oro, o d'argento al valore militare: Soprassoldo loro dovuto; come pure alla Bandiera del Reggimento fregiata di tale onorifico distintivo . .	165
281	Modo di calcolare l'importo del soprassoldo, sia in ordine alle giornate, che alla somma stabilita, tanto pegli Uffiziali, che pella Bassa-forza . . .	166
282	Conteggio del soprassoldo dei Militari in servizio effettivo.	166
§ 1	Conteggio del soprassoldo della Bandiera del Reggimento.	167
§ 2	Individui congedati, *essendo presenti al Corpo*, rispetto al soprassoldo	167
§ 3	Conteggio del soprassoldo degli Individui, che sono alle case loro *in congedo illimitato*, od *in attesa dell' assoluto*	167
283	Casi, in cui i Militari vengono privati della medaglia e del soprassoldo	168
284	Individui decorati appartenenti ad esteri Governi .	168
285	Medaglie commemorative Nazionali: Medaglie e decorazioni di Governi esteri	169

Digitized by Google

Articoli		Pagina
	CAPO 11.	
	Competenze in natura.	
	UFFIZIALI.	
	Pane e viveri.	
286	Razioni pane non dovute agli Uffiziali . . .	169
287	Assaggi pane pei Comandi generali, e pegli Uffici d'Intendenza militare delle Divisioni militari . .	170
288	Razioni di viveri ai Medici militari di guardia presso gli Spedali militari; e ad altri addettivi . . .	170
	Letti e Legna.	
289	Letto agli Uffiziali alloggiati in Città, ai quali per turno di servizio tocca di pernottare in una Cittadella .	170
290	Legna agli Uffiziali distaccati in alcune Fortezze dello Stato	171
§ 1	Legna al Comandante locale d'Artiglieria al Forte di S. Maria nel Golfo della Spezia	171
§ 2	Assegnamenti in legna, olio, e candele per uso degli Uffici dei Comandi militari	171
§ 3	Legna e fornitura di mobili agli Aiutanti ed Aspiranti del Genio militare distaccati nelle varie Fortezze dello Stato	171
	Trasporti.	
291	Trasporto gratuito, e trattamento degli Uffiziali durante il tragitto di mare; e pei giorni eccedenti il numero di quelli, per cui l'Impresa è obbligata a somministrar loro la tavola di bordo	171
292	Mezzi di trasporto agli Uffiziali dell'Esercito, in occasione di mosse per cambio di guarnigione, per distaccamenti e simili, pel loro bagaglio: Retribuzione per la somministranza di mezzi di trasporto . . .	173

Segue il Capo 11.

Articoli		Pagina
§ 1	Esclusione dai mezzi di trasporto di bagaglio dell' Uffiziale, che non possa seguire il Corpo, o che, seguendolo, ammali in marcia	173
§ 2	Mezzi di trasporto pel bagaglio dell' Uffiziale, che precede il Reggimento nelle marcie coi Furieri, o per la compra dei viveri	173
§ 3	Mezzi di trasporto pel bagaglio, non dovuti agli Uffiziali dei Carabinieri in marcia	174
§ 4	Mezzo di trasporto agli Uffiziali comandati in accompagnamento d'inscritti	174
§ 5	Mezzo *di trasporto personale* non dovuto all' Uffiziale, che viaggia sulle vie ordinarie	174
293	Trasporto degli Uffiziali e dei loro cavalli sulle ferrovie	174
	Alloggi.	
294	Alloggio militare competente agli Uffiziali, in marcia per servizio, in Corpo, Compagnia, Squadrone, Drappello di Truppa o d'Uomini di Leva; oppure sul piede d'accantonamento: Retribuzione giornaliera per gli alloggi	175
§ 1	Alloggio agli Uffiziali in Torino	176
§ 2	Alloggio agli Uffiziali in Distaccamento . . .	176
§ 3	Durata dei Distaccamenti nella Divisione militare di Sardegna rispetto all'alloggio	176
§ 4	Alloggio agli Uffiziali, benchè isolati	176
§ 5	Alloggio in quartiere agli Uffiziali in guarnigione .	176
§ 6	Alloggio in quartiere ai Veterinari	176
§ 7	Alloggio agli Uffiziali generali, ad alcuni Uffiziali superiori, Capitani e subalterni d'Artiglieria . .	176
§ 8	Alloggio al Comandante d'Artiglieria, in Veneria. .	176
§ 9	Indennità d'alloggio per l'Ufficio ai Comandanti militari.	177

Segue il Capo 11.

Articoli		Pagina
§ 10	Alloggio presso gli Spedali militari del Direttore in 2°, e degli Uffiziali delle Compagnie Infermieri del Corpo d'Amministrazione	177
§ 11	Concorso dei Municipi nella somministranza d'alloggio agli Uffiziali	177
	Paglia.	
295	Paglia spettante agli Uffiziali sul piede d'accantonamento	177
	SOTT'UFFIZIALI, CAPORALI E SOLDATI.	
	Ordinario, e Viveri.	
296	Disposizioni varie relative al modo di regolare l'ordinario delle Truppe: Viveri somministrati dall'Amministrazione militare: Composizione della razione .	177
§ 1	Prescrizioni relative all'ordinario della Compagnia Guardie del Corpo di S. M.	178
	Pane e Viveri di bordo.	
297	Razioni di pane in natura per gli Individui della Bassaforza, e per gli Inscritti di Leva nel giorno dell'assento al Capoluogo di Circondario: Competenza del pane da zuppa	178
298	Individui, che ricevono in contanti la razione di pane.	178
§ 1	Bonificazioni, o deduzioni di pane da farsi in contanti ai Corpi per percepite in più od in meno . .	179
299	Razioni di pane ai Tamburini della Compagnia Guardie Reali del Palazzo	179
300	Pane, e razioni viveri agli Individui delle Compagnie Infermieri militari addetti ai vari Spedali, ed a quelli comandati in esperimento per farvi passaggio .	180
301	Viveri di bordo ai Militari imbarcati	180
302	Supplementaria razione di pane agli Individui, cui non basti la razione ordinaria	180

Digitized by Google

Segue il Capo 11.

Articoli		Pagina
303	Doppia razione di pane agli Individui ditenuti a pane ed acqua	181
304	Individui esclusi dalla razione di pane . . .	181
	Letti.	
305	Letti in ferro per gli Individui di Bassa-forza . .	181
306	Modo di somministrare i letti, e gli oggetti di caserma da parte degli Impresari.	182
307	Letti per gl'Individui ammogliati della Bassa-forza .	182
308	Letti ai Veterani del Genio	182
309	Letti per gli Individui della Compagnia Moschettieri della Reclusione militare	183
310	Letti agli Allievi Carabinieri	183
311	Letti pegl'Individui dei Depositi Cavalli-Stalloni .	183
312	Letti agl'Individui delle Case Reali Invalidi addetti a speciali servizi di Ordinanze presso gli Uffici, di Casermiere o Portinaio	183
313	Letto non dovuto in alcuni casi agli Uomini del Treno d'Armata, Soldati di confidenza d'Uffiziali estranei al Corpo	183
314	Norme generali pel conteggio delle piazze letto .	183
315	Bonificazioni, o deduzioni da farsi in contanti ai Corpi per le piazze letto prelevate in più, od in meno .	184
§ 1	Letti alla Truppa comandata nell'interesse dell'ordine e sicurezza pubblica	184
	Legna.	
316	Quantità della legna in natura dovuta agl'Individui di Bassa-forza	184
317	Doppia razione di legna ai Sergenti	184
§ 1	Computo dei mesi d'estate e d'inverno per la corrispon-sione della legna	184
318	Legna ai Reggimenti Granatieri	185

Digitized by Google

Segue il Capo 11.

Articoli		Pagina
319	Legna agli Individui detenuti al prevosto in attesa di giudizio, od alle carceri del Corpo, per scontarvi la pena in seguito a condanna	185
320	Legna dei Furieri e Sergenti sospesi dal loro grado.	185
321	Legna agli Allievi Carabinieri	185
322	Legna agl'Individui dei Depositi Cavalli-Stalloni .	185
323	Legna *in contanti* agl'Individui delle Case Reali, addetti a speciali servizi di Ordinanze, Casermieri o Portinai, presso gli Uffici, ed agli Individui comandati in esperimento presso la R. Milit. Accademia ed i Collegi Militari.	185
324	Legna non dovuta in alcuni casi agli Individui del Treno d'Armata, Soldati di confidenza di Uffiz. estranei al Corpo	185
325	Legna ai Veterani del Genio	186
326	Doppia legna agl'Individui ammessi ai Bagni di Vinadio	186
327	Legna ai Drappelli, Reggimenti, e Corpi di Truppa in marcia	186
328	Legna alla Truppa distaccata nell'interesse dell'ordine e sicurezza pubblica	186
329	Esclusione dalla legna: Casi in cui ha luogo . .	187
330	Bonificazioni e deduzioni da farsi in contanti ai Corpi per legna percepita in più od in meno . . .	187
331	Legna ai Guardarmi, ed ai Sott'uffiziali delle Compagnie Infermieri del Corpo d'Amministrazione aventi nelle Fortezze l'incarico del servizio contabile ed amministrativo dello Spedale succursale	187
332	Legna agli Individui della Compagnia Infermieri del Corpo d'Amministrazione addetti presso gli Spedali.	187
333	Legna degli Individui aggregati d'altri Corpi . .	187
	Corpi di Guardia.	
334	Competenze in legna, olio o candele pei Corpi di guardia della Truppa	187

Segue il Capo 11.

Articoli		Pagina
335	Competenza in legna, olio o candele pei Corpi di guardia della Milizia Nazion. comandata in sussidio alla Truppa.	188
§ 1	Spese attorno ai Corpi di guardia istituiti per motivi estranei al servizio militare	188
	Alloggi.	
336	Alloggio militare alla Truppa in marcia . . .	188
§ 1	Esenzione della Città di Torino dall'alloggio militare .	188
337	Alloggio agli Individui delle Case Reali Invalidi comandati come Ordinanze presso gli Uffici diversi, o come Casermieri o Portinai	189
338	Alloggio agli Individui del Treno d'Armata, Uomini di confidenza degli Uffiziali del Corpo di Stato Maggiore comandati ai lavori di campagna . . .	189
339	Alloggio ai Carabinieri da parte dei Comuni . .	189
340	Alloggio alla Truppa mandata nei Comuni nell'interesse dell'ordine e sicurezza pubblica	189
341	Piazze d'alloggio dei Sergenti, e delle mogli e figli di Militari	189
342	Alloggio pei Guardarmi	189
343	Bonificazioni, o deduzioni da farsi in contanti ai Corpi per piazze d'alloggio conteggiate in più od in meno.	189
	Paglia.	
344	Norme per la somministranza della paglia alla Truppa.	190
345	Bonificazioni, e deduzioni in contanti ai Corpi per paglia prelevata in più od in meno	191
346	Paglia agli Individui comandati nei Comuni nell'interesse dell'ordine e sicurezza pubblica . . .	191
	Mezzi di trasporto	
347	Casi, in cui competono i mezzi di trasporti agli Individui di Bassa-forza: Retribuzione per la somministranza di tali mezzi	191

Digitized by Google

Segue il Capo 11.

Articoli		Pagina
§ 1	Mezzi di trasporto non dovuti agli Individui mandati *in licenza di* 6 *mesi, od un anno* a seguito di rassegna	192
348	Mezzi di trasporto ai Carabinieri Reali limitati al solo caso dell'andata e ritorno dai Bagni termali . .	192
349	Mezzi di trasporto agli Uomini di Leva che, diretti ai Corpi, cadano ammalati in marcia	192
350	Mezzi di trasporto agli Inscritti di Leva mandati in osservazione presso qualche Spedale militare, od accommiatati con congedo di rimando . . .	193
351	Formalità occorrenti per conseguire i mezzi di trasporto.	193
352	Mezzi di trasporto sulle vetture pubbliche, o su carri di precetto	193
353	Trasporto degli Individui della Bassa-forza, Corpi, Drappelli, o Distaccamenti sulle ferrovie, e delle famiglie rispettive	193
354	Trasporto degli Individui della Bassa-forza durante il tragitto di mare	195
§ 1	Trasporto delle famiglie dei Sott'uffiziali e Soldati durante il tragitto di mare	195
355	Mezzi di trasporto ai colpiti da *mania furiosa*, da condursi al Manicomio	195

CAPO 12.

Cavalli; Foraggi; Paglia per lettiera; Indennità delle diverse manutenzioni; Rimonta; Riforma, Vendita ed Abbattimento di Cavalli.

CAVALLI DEGLI UFFIZIALI.

356	Quantità delle razioni di foraggio spettante agli Uffiziali dei diversi Corpi	196

Digitized by Google

Segue il Capo 12.

Articoli		Pagina
357	Composizione della razione di foraggio pei cavalli degli Uffiziali	196
358	Modo di corrispondere le razioni di foraggio pei cavalli di Uffiziali	196
359	Esclusione degli Uffiziali dal godimento delle razioni di foraggio	198
360	Continuazione del foraggio agli Uffiziali, che dal servizio a cavallo passano a quello di Fanteria, o che vengono collocati a riposo, od altrimenti, non in attività di servizio	198
361	Razioni di foraggio agli Uffiziali in disponibilità, ed in aspettativa	198
362	Razioni di foraggio agli Aiutanti di campo . .	198
363	Razioni di foraggio agli Uffiziali del Genio, distaccati nella piazza di Genova	198
364	Bonificazione o deduzione delle razioni foraggio, che fossero prelevate in più od in meno	199
365	Paglia per lettiera dei cavalli degli Uffiziali . .	199
366	Cavalli *in dono* ai Sott'uffiziali dell'Arma a cavallo promossi Sottotenenti	199
367	Cavalli *di favore* e *di agevolezza* concessi agli Uffiziali.	199
368	Cavalli della Scuola di Cavalleria ceduti agli Uffiziali superiori di Fanteria	199
369	Indennità agli Uffiziali per perdita di cavalli in guerra	199
370	Trasporto dei cavalli degli Uffiziali sulle ferrovie .	200
371	Trattamento, in marcia, dei cavalli degli Uffiziali promossi a maggior grado con cambiamento di Corpo .	200
	Cavalli di Truppa.	
372	Composizione della razione di foraggio pei cavalli da Truppa	200
§ 1	Razione di foraggio pei cavalli dei Reggimenti di Cavalleggeri presso la Scuola militare di Cavalleria .	200

Segue il Capo 12.

Articoli		Pagina
§ 2	Cavalli ammessi a bere in bianco	200
373	Somministranza della razione di foraggio pei cavalli da Truppa	200
374	Somministranza della paglia per lettiera dei cavalli da Truppa	201
375	Bonificazione e deduzione delle razioni foraggi, che furono prelevate in più, od in meno . . .	202
376	Soprassoldo giornaliero agli Uomini d'Artiglieria pel governo di cavalli, o muli	202
377	Cavalle pregne presso i Corpi; trattamento loro; puledri; vendita dei medesimi	202
378	Accettazione di cavalli di nuova rimonta; norme da osservarsi; conteggio del foraggio durante il prolungo di guarentigia	202
379	Assegnamenti da corrispondersi ai Corpi per supplire alle spese a carico delle diverse masse relative ai cavalli	203
§ 1	Competenza in olio pei cavalli di Truppa nelle scuderie, e utensili pelle medesime	203
380	Assegnamenti, e spese relative ai cavalli aggregati ad altro Corpo	203
381	Cavalli di Truppa affetti da speciali malattie mandati alle Scuole di Medicina Veterinaria in Torino ed in Parma	203
382	Abbattimento di cavalli affetti da moccio o farcino, o dichiarati insanabili per accidentali fratture di gambe, od altre consimili cause	204
383	Cavalli, che muoiono	204
384	Cavalli riformati, e designati per la vendita . .	204
§ 1	Avvertenze per abbattimento, per morte, per riforma e per vendita di cavalli	205
385	Veterinari chiamati a qualche visita, o perizia . .	206
§ 1	Obbligo ai Veterinari di curare gratuitamente i cavalli degli Uffiziali	206
386	Alloggio pei cavalli in marcia	206
387	Trattamento dei cavalli di Truppa durante il loro trasporto sulle ferrovie	207

Articoli		Pagina
	CAPO 13.	
	Militari, che cessano dal servizio effettivo; e posizioni, in cui entrano successivamente.	
	UFFIZIALI.	
388	Posizioni varie, in cui entrano gli Uffiziali, che cessano dal servizio effettivo	207
389	Uffiziali in disponibilità; trattamento; richiamo in servizio effettivo	207
390	Uffiziali in aspettativa; trattamento nelle varie posizioni d'aspettativa; richiamo in servizio effettivo . .	208
391	Uffiziali riformati o rivocati; trattamento loro . .	210
392	Uffiziali giubilati; Trattamento	211
393	Gratificazioni agli Uffiziali nell'atto di dimissione, o per altri motivi	212
394	Uffiziale dimesso, o rivocato dal grado: Obbligo verso la Leva	213
	SOTT'UFFIZIALI, CAPORALI E SOLDATI.	
395	Posizioni varie, in cui entrano gli Individui di Bassa-forza, che cessano dal servizio effettivo . . .	213
396	Individui accommiatati con congedo illimitato; trattamento loro: Posizioni varie, in cui ponno trovarsi essendo in congedo illimitato: Richiamo loro sotto le Armi per punizione, o colla propria Classe .	213
397	Individui ammessi al congedo assoluto per fine di ferma.	217
§ 1	Individui ammessi al congedo di rimando dietro rassegna.	217
§ 2	Restituzione dell'assegnamento di primo corredo per parte degli Individui, che telgono l'assoluto congedo.	218
§ 3	Condono di tutto o parte dell'assegnamento di primo corredo agli Individui congedati prima della scadenza della ferma	219

Segue il Capo 13.

Articoli		Pagina
§ 4	Gratificazioni concesse agli Individui provvisti di congedo di rimando	219
§ 5	Inscritti di Leva riconosciuti inabili al servizio dopo il loro arrivo al Corpo, che sono provvisti di congedo di rimando; o rimandati, *come rivedibili*, alla prima Leva ventura	219
§ 6	Mezzi di trasporto agli Uomini accommiatati con congedo di rimando	220
§ 7	Individui congedati in seguito a surrogazione di fratello.	220
§ 8	Individui congedati in seguito a surrogazione ordinaria o per conseguita liberazione	220
§ 9	Individui ammessi a surrogazione per iscambio di categoria	221
§ 10	Individui congedati per riparazione di gravame, o siccome in eccedenza al Contingente	221
§ 11	Individui congedati per eventi sovraggiunti in famiglia posteriormente al loro assento, che li misero in una delle condizioni enunciate nell'art. 96 della Legge sul Reclutamento	221
§ 12	Individui provvisti di congedo assoluto, che si trovano già in congedo illimitato	222
§ 13	Congedi assoluti sospesi in tempo di guerra . .	222
§ 14	Congedi assoluti ai Militari passati Guardiani presso le Carceri	222
§ 15	Surrogati alla Leva rinviati dopo i primi tre mesi: Scambi di numero e Surrogati ordinarii provvisti di congedo di rimando a seguito di rassegna . .	222
§ 16	Retribuzione da pagarsi per l'assoluto congedo . .	222
§ 17	Uomini congedati, che per ripatriare devono percorrere la via di mare	223
§ 18	Dichiare da rilasciarsi dai Consigli d'Amministrazione agli Individui decorati ammessi all'assoluto congedo .	223
§ 19	Individui, che smarriscono il congedo assoluto . .	223
§ 20	Congedo ai Sotto-uffiziali ammessi a far parte di qualcuno dei Personali amministrativi e contabili dipendenti dal Ministero di Guerra	224
398	Individui giubilati; Trattamento; Pensioni, ecc. .	224

Digitized by Google

Articoli		Pagina
	CAPO 14.	
	Militari che decedono.	
	UFFIZIALI.	
399	Uffiziali che muoiono in qualunque posizione: Conteggio della paga	225
§ 1	Uffiziali morti in uno Spedale: Computo della retribuzione, e spese di sepoltura	225
§ 2	Residuo-stipendio degli Uffiziali morti . . .	225
§ 3	Continuazione per un mese delle piazze foraggio, che erano assegnate agli Uffiziali deceduti, non dovuta ai loro eredi	225
§ 4	Uffiziali, che essendo in attesa di giudizio, si rendono defunti	226
	SOTT'UFFIZIALI, CAPORALI E SOLDATI.	
400	Individui che decedono in qualunque posizione: Computo della paga	226
§ 1	Spese di sepoltura	226
§ 2	Provvista della cassa mortuaria	226
§ 3	Residuo-averi lasciato dai Militari morti . . .	227
§ 4	Averi degli Individui morti per suicidio, o passati per le armi	227
§ 5	Testamenti dei Militari in caso di malattia, e trovandosi ricoverati negli Spedali	227
§ 6	Debiti lasciati dai Militari morti	227
§ 7	Uomini di Leva avviati ai rispettivi Corpi, che, ricoverati in uno Spedale, vi si rendono defunti . .	227
§ 8	Uomini di Leva avviati ai rispettivi Corpi, che decedono in marcia	227
§ 9	Soldati-allievi degli Istituti di Figli di Militari, che si rendono defunti	228
§ 10	Allievi di musica, trombettieri, o tamburini della Casa R. Invalidi d'Asti, che si rendono defunti . .	228
	Errata-corrige; e modificazioni avvenute durante la stampa	229

Digitized by Google

RACCOLTA

DELLE

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE DELL'ARMATA

AGLI ASSEGNAMENTI AI DIVERSI CORPI

ED AL

TRATTAMENTO DEI MILITARI D'OGNI GRADO

nelle singole posizioni, in cui ponno trovarsi

IN TEMPO DI PACE.

Digitized by Google

Digitized by Google

CAPO 1°

Organizzazione dell'Armata — Competenze ed altri assegni fissati ai Militari d'ogni grado in servizio effettivo nei varii Corpi — Assegni in contanti stabiliti per ciascun Corpo — Disposizioni comuni ai Militari di tutti i Corpi.

Art. 1°

Ordinamento e Stato Maggiore Generale dell'Armata.

Ordinamento dell'Esercito in Divisioni attive (*R. Decreto* 25 *marzo e* 6 *giugno* 1860, *a pag.* 309 *e* 625 *del Gior. Milit*)

Instituzione dei Grandi Comandi Militari (*R. Decr.* 25 *marzo* 1860, *a pag.* 308 *del Giorn. Milit., e* 4 *aprile* 1861, *a pag.* 199 *del Gior. M.*)

Creazione di uno Stato Maggiore Generale delle Truppe ordinate in Divisioni (*R. Decreto* 25 *marzo* 1860, *a pag.* 310 *del Giorn. Milit.*)

Quadro di formazione dell'Esercito attivo (*Gior. Milit.* 1861, *pag.* 1 *del Supplemento N°* 4).

Istituzione di due Comitati, cioè uno pella Fanteria e l'altro pella Cavalleria (*R. Decreti* 2 *maggio* 1861, *a pag.* 289 *e* 291 *del Giorn. Milit.*).

Scioglimento dei Corpi d'Armata; creazione di Grandi Comandi, e circoscrizione militare territoriale (*R. Decreto* 9 *giugno* 1861, *a pag.* 387 *del Giornale M.*)

Instituzione della carica d'Ispettore degli Istituti militari del Regno (*R. D.* 12 *giugno* 1861, *a pag.* 425 *del Giorn. Milit.*)

Assegnazione degli Aiutanti di campo pel Ministro della Guerra e pegli Uffiziali Generali dell'Esercito (*R. Decreto* 1° *aprile* 1860, *a pag.* 338 *del Giorn. Milit.* – *Circ.* 13 *maggio* 1860, *a pag.* 197 *del Giornale Militare* – *R. Decreto* 7 *luglio* 1861, *a pag.* 513 *del Giornale Milit.* – Pel trattamento *vedi l'art.* 56).

Digitized by Google

1° Le paghe e vantaggi assegnati agli Uffiziali generali, non che le indennità annue per le diverse cariche, che ponno essere chiamati a coprire, e le ragioni all'alloggio, sono determinati dai (*R. Decreti* 25 *marzo* 1852, *a pag.* 189 *del Giorn. Milit.*, 1ª *parte;* 15 *marzo;* 17 *giugno e* 29 *marzo* 1860, *a pag.* 271, 837 *e* 322 *del Gior. M.*; 9 *giugno* 1861, *a pag.* 393 *del Gior. M.*)

Paghe dei Colonnelli Comandanti di Brigata (*Gior. Mil.* 1860, *a pag.* 1134).

Col R. Decreto 15 marzo 1860, nè con altra successiva disposizione non essendosi assegnata alcuna somma ai Comandanti di Brigata per le spese di cancelleria, si è così inteso di confermare la massima stabilita dalla Tabella N. 1, B, annessa al *R. Decr.* 25 *marzo* 1852, *a pag.* 198 *del Gior. M.*, 2.*a parte*, doversi cioè dai Comandanti di Brigata far fronte alle spese di cancelleria coll'indennità di rappresentanza, in vista massime che le dette spese non possono essere che di poco rilievo (*Disp. Minist.* 19 *agosto* 1861, *N.°* 8488, *Divis. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sez.*)

2° Montura e corredo degli Uffiziali generali (*R. Decreto* 5 *ottobre* 1848, *a pag.* 666 *della Raccolta; e R. Decreto* 9 *maggio* 1860, *a pag.* 478 *del Giornale Milit.*)

3° Il Comandante di una Brigata destinato a reggere il comando di una Divisione o Sotto-Divisione militare (*Vedi l'a-linea* 2° *dell'art.* 18).

4° Comandante d'una Brigata, come pagato (*Vedi art.* 3).

Art. 2°

Corpo di Stato Maggiore.

Il Corpo di Stato Maggiore venne riorganizzato e così denominato a vece di R. Corpo di Stato Maggiore generale con (*R. Decreto* 18 *maggio* 1850, *a pag.* 335 *del Giornale Militare*, 1° *semestre*).

Riordinamento del Corpo (*R. Decr.* 24 *gennaio* 1861, *a pag.* 7 *del Gior. M.*, *Supplemento N.* 4).

Riordinamento dell' Ufficio topografico in Napoli (*R. Decreto* 4 *agosto* 1861, *a pag.* 567 *del Gior. Milit.*)

1° Le paghe e vantaggi agli Uffiziali, Disegnatori ed altri addetti al Corpo, non che il soprassoldo in campagna geodetica, e l'indennità di rappresentanza al Comandante generale del Corpo sono determinati dal (*R. Decreto* 25 *marzo* 1852, *a pag.* 189 *del Giornale Milit.*, 1.*a parte*); *dal R. Decreto* 15 *marzo* 1860, *a pag.* 271 *del Giornale Milit.*; *dallo specchio N°* 2 *annesso al R. Decreto* 24 *gennaio* 1861, *a pag.* 20 *del Giornale Milit.*, *Supplemento N°* 4; 4 *agosto* 1861, *pag.* 567 *del Giorn. Milit.*)

Digitized by Google

Art. 3°

Fanteria di linea.

Scomparto della Fanteria di linea in 68 Reggimenti (*R. Decreto* 24 *gennaio* 1861, *a pag.* 21 *del Gior. Milit., Supplemento N°* 4).

Composizione e forza dei Reggimenti di Fanteria; instituzione di uno Stato Maggiore e di Compagnie di Deposito (*R. Decreti* 12 *febbraio*, 13 *ottobre e* 3 *novembre* 1860, *a pag.* 133, 1097 *e* 1178 *del Gior. M.*; 24 *gennaio* 1861 *suddetto*).

Creazione del posto di Maggiore relatore (*R. Decreto* 7 *ottobre* 1859, *a pag.* 665 *del Giorn. Milit.*)

Instituzione di due Depositi di Fanteria in Cagliari e Sassari (*R. Decr.* 18 *dicembre* 1859, *a pag.* 828 *del Gior. Milit.*)

Aumento al quadro di detti due Depositi (*R. Decreto* 29 *febbraio e* 25 *agosto* 1860, *a pag.* 183 *e* 922 *del Gior. M.*)

Aumento alle Compagnie di detti due Depositi (*R. Decr.* 17 *marzo* 1861, *a pag.* 156 *del Gior. M., e Nota a pag.* 209 *del Gior. M. stesso*).

Instituzione di 6 Depositi provvisorii di Fanteria in Sicilia – Specchio di formazione dei medesimi (*R. Decreto* 28 *novembre* 1861, *a pag.* 823 *del Gior. M.*)

1° Le paghe assegnate agli Uffiziali, Sott'uffiziali e Soldati;

Le razioni di foraggio per gli Uffiziali superiori;

L'indennità di rappresentanza pel Comandante d'ogni Reggimento; sono determinate dal (*R. Decreto* 25 *marzo* 1852, *a pag.* 189 *del Gior. M.* 1ª *parte*; *e* 15 *marzo* 1860, *a pag.* 271 *del Gior. M.*).

L'indennità di rappresentanza dei Comandanti dei Depositi è fissata a L. 100 annue di somma fissa, oltre a L. 50 per ogni Compagnia, di cui consti il Deposito (*R. Decreto* 29 *giugno* 1859, *a pag.* 548 *del Gior. M. tare, confermato dalla Tabella annessa al R. Decreto* 15 *marzo* 1860 *succitato*).

Il Comandante di Brigata è inscritto nei fogli nominativi delle competenze del 1° Reggimento della Brigata per le paghe e vantaggi, di cui all'art. 1.° (*Giorn. Milit.* 2.*a parte* 1852, *pag.* 78).

Il deconto della Bassa-forza venne aumentato di un centesimo al giorno (*Circ. Minist.* 6 *febb.* 1859 *non inserta nel Gior. M.*)

La paga o prestito dei Sott'uffiziali delle varie armi dell'Esercito venne aumentata, di 20 cent. al giorno a quelli dell'impiego di Furiere maggiore e Furiere; e di cent. 10 a quelli dell'impiego di Sergente (*R. Decreto* 20 *novembre* 1859, *a pag.* 791 *del Giorn. M.*)

Le paghe e vantaggi assegnati agli Uffiziali ed altri dei Depositi di Fanteria in Sardegna e Sicilia sono quelli stabiliti pella Fanteria di linea

Digitized by Google

(*R. Decreto* 18 *dicembre* 1859, *a pag.* 628 *del Gior. M.*; *e* 28 *novembre* 1861, *a pag.* 823 *del Gior. M.*)

Alta paga e soprassoldo giornaliero d'anzianità ad individui provenienti dalle ex Truppe Toscane, e dallo sciolto Esercito delle Due Sicilie (*Note a pag.* 52 *e* 779 *del Gior. M.* 1861).

2° La maniera con cui vuole essere regolata l'indennità di rappresentanza pei Comandanti non solo dei Reggimenti di Fanteria, ma per tutti quelli degli altri Corpi, è determinata dall'art. 4 e dal § 3 delle Disposizioni generali del (*R. Decreto* 21 *ottobre* 1850, *a pag.* 318 *e* 324 *del Giornale Milit.*, 2° *semestre*).

3° Le indennità od assegni da corrispondersi a ciascun Reggimento di Fanteria di linea, sono cioè: Bene armato ed arredi; Infermeria Uomini, Scuole Reggimentali, regolati secondo la (*Tabella annessa al R. Decreto* 23 *marzo* 1852, *pag.* 172 *del Gior. M.*, 1ª *parte*).

Oltre tali indennità, havvi pur quella per la Mensa Uffiziali, il cui ammontare è annualmente determinato.

Le indennità Bene armato ed arredi, ed Infermeria Uomini vogliono essere calcolate in base al quantitativo delle giornate di decento. A tale effetto ciascuna Compagnia riepilogherà le giornate emergenti dalle colonne 1, 2, 3, 4, 5, del ristretto N. 2 del foglio nominativo delle competenze, il cui totale sarà dall'Amministrazione riportato nella parte prima del foglio generale (*Circolare Ministeriale* 18 *febb.* 1859, *N.* 9).

4° Un assegno giornaliero di cent. 5 al giorno per ciascun Sott'uffiziale, Caporale e Soldato è stabilito per porgere alla massa d'economia dei Corpi i mezzi per sopperire alle spese di bucato e del barbiere, non che a quelle di cancelleria e per l'illuminazione, sotto la denominazione di *assegno per spese diverse* (*R. Decreto* 19 *settembre* 1861, *a pag.* 671 *del Gior. M.*)

Tale assegno è conteggiato nei fogli generali delle competenze, tenendo sempre a norma la risultanza delle giornate delle competenze a quel modo appunto anzi accennato per le altre indennità di manutenzione (*Disposizione a pag.* 671 *del Gior. M.* 1861).

Art. 4°

Bersaglieri.

Aumento dei Bersaglieri a 36 Battaglioni attivi e 6 di Deposito (*R. Decreto* 24 *gennaio* 1861, *a pag.* 29 *del Gior. M.*, *Supplemento N.* 4).

Forza e scomparto in sei unità, composta ciascuna di 5 Battaglioni attivi ed uno di Deposito (*Decreto suddetto*).

Digitized by Google

1° Le paghe assegnate agli Uffiziali, Sott'uffiziali e Soldati;

Le razioni di foraggio per gli Uffiziali superiori;

L'indennità di rappresentanza pel Comandante del Corpo sono determinate dal (*R. Decreto* 25 *marzo* 1852, *a pag.* 189 *Giorn. Milit.* 1.*a parte*; *e R. Decreto* 15 *marzo* 1860, *a pag.* 271 *del Giorn. Milit.*)

Modo con cui vuole essere regolata l'indennità di rappresentanza (*Vedi l'alinea* 2 *dell'art.* 3).

Aumento del prestito ai Sott'uffiziali (*Vedi l'art.* 3).

Conteggio del soprassoldo stabilito dalla Tabella 4 annessa al *R. Decreto* 25 *marzo* 1852, *a pag.* 189 *del Giornale Militare* 1.ª *parte*, pei Bersaglieri destinati a far servizio da Trombettiere presso le Compagnie (*Giorn. Milit.* 1857, *a pag.* 387).

2° Le indennità od assegni da corrispondersi a ciascuna unità dei Bersaglieri sono, cioè: Pel Bene armato; per l'Infermeria Uomini; Per le Scuole Reggimentali (*Tabella annessa al R. Decreto* 23 *marzo* 1852, *a pag.* 172 *Gior. M.*, 1ª *parte*). Pell'indennità Mensa Uffiziali (*Vedi l'art.* 3° *alinea* 3).

Pel conteggio dell' indennità *Bene armato ed arredi* (*Vedi l'alinea* 3 *dell'art.* 3).

Assegno per spese diverse (*Vedi l'alinea* 4 *dell'art.* 3).

Art. 5°

Cavalleria.

I 4 Reggimenti di Cavalleria *di linea* e i 5 della Cavalleria *leggiera* preesistenti vennero organizzati col (*R. Decreto* 19 *marzo* 1852, *a pag.* 137 *del Gior. M.*, 1.*a parte*).

I Reggimenti di Cavalleria leggiera vennero recati a 12 (*R. Decreto* 25 *marzo* 1860, *a pag.* 303 *del Giorn. Milit.*)

Composizione e forza dei Reggimenti – Instituzione di uno Stato Maggiore e d'uno Squadrone di Deposito (*Regio Decreto* 24 *gennaio* 1861, *a pag.* 33 *del Gior. M.*, *Supplemento N.* 4).

Instituzione di un Reggimento Guide e di un Deposito eguale a quello degli altri Reggimenti (*Regio Decreto* 23 *febbraio* 1860 *suddetto*).

Scompartimento della Cavalleria in 4 Reggimenti di linea – in 6 di Lancieri – in 6 di Cavalleggieri (*R. Decreto* 6 *giugno* 1860, *a pag.* 627 *del Giorn. Milit.*; *R. Decreto* 24 *gennaio* 1861, *a pag.* 33 *del Giorn. Milit.*, *Supplemento N.°* 4).

Denominazione dei Trombettieri della Cavalleria distinti in 1.a e 2.a classe, cessando gli Allievi trombettieri (*Gior. Milit.* 1856, *pag.* 577).

Digitized by Google

1° Le paghe assegnate agli Uffiziali, Sott'uffiziali e Soldati;

Le razioni di foraggio agli Uffiziali;

Le indennità di rappresentanza pel Comandante di ciascun Reggimento sono determinate dal (*R. Decreto* 25 *marzo* 1852, *a pag.* 189 *Giorn. Milit.* 1.*a parte; e R. Decreto* 15 *marzo* 1860, *a pag.* 271 *del Gior. M.*)

Indennità di rappresentanza pei Comandanti di Deposito (*V. l'art.* 3.)

Modo, con cui vuole essere regolata l'indennità di rappresentanza (*Vedi l'art.* 3.)

Il deconto della Bassa-forza venne aumentato di un centesimo al giorno (*Circolare Minist.* 6 *febbraio* 1859, *N.* 3).

Aumento al prestito dei Sott'uffiziali (*Vedi l'art.* 3).

2° L'indennità ed assegni a ciascun Reggimento di Cavalleria sono: Pel Bene armato; per Infermeria Uomini; Per bardatura cavalli; Per ferratura cavalli; Per infermeria cavalli e Manutenzione di scuderie, devoluta questa alla massa scuderia ed infermeria cavalli (*così denominata dal R. Decreto* 13 *ottobre* 1853, *a pag.* 467 *del Giornale Militare* 1.ª *parte, a vece d'Infermeria cavalli e Manutenzione di scuderie);* Pelle Scuole Reggimentali regolate secondo la *Tabella annessa al R. Decreto* 23 *marzo* 1852, *a pag.* 172 *del Giorn. Milit.* 1ª *parte);* Pell'indennità Mensa Uffiziali (*Vedi l'art.* 3, *a-linea* 3°).

Pel conteggio dell'indennità *Bene armato ed arredi* ed *Infermeria Uomini* (*Vedi l'alinea* 3 *dell'art.* 3).

Assegno per spese diverse (*Vedi l'alinea* 4 *dell'art.* 3).

Art. 6.

Artiglieria.

Riorganizzazione dell'Arma d'Artiglieria - Instituzione di 9 Reggimenti - Comandi territoriali e locali - Comitato dell'arma (*R. Decreto* 17 *giugno*; 6 *ottobre* 1860, *a pag.* 665, 1082 *e* 1161 - *R. Decreto* 24 *gennaio* 1861, *a pag.* 37 *del Gior. Milit., Supplemento N.* 4 - 14 *aprile*; 7 *luglio, e* 24 *ottobre* 1861, *a pag.* 232, 503 *e* 752 *del Gior. M.*)

Circoscrizione dei Comandi territoriali (*Gior. M.* 1860, *pag.* 724 *e* 1082 - *R. Decreti* 14 *aprile e* 24 *ottobre* 1861 *suddetti*).

Instituzione di una Musica nei Reggimenti d'Artiglieria (*R. Decreto* 21 *novembre* 1860, *a pag.* 1224 *del Gior. M.*)

Aumento alla forza del 1° Reggimento d'Artiglieria, e riparto dei Veterani ed Aggiunti (*Regio Decreto* 19 *maggio* 1861, *a pag.* 377 *del G. M.*)

1° Le paghe e razioni di foraggio agli Uffiziali; Soprassoldo annuo agli Uffiziali delle Batterie a cavallo; Indennità di rappresentanza ai Comandanti

dei Reggimenti; Indennità d'alloggio ad alcuni Uffiziali che hanno speciali incumbenze, sono determinate dal (*R. Decreto* 25 *marzo* 1852, *a pag.* 189 *del Giorn. Militare* 1.*a parte* - *Regio Decreto* 26 *marzo* 1853, *a pag.* 26 *del Gior. M.* 1.*a parte*; *e R. Decreto* 15 *marzo* 1860, *a pag.* 271 *del Gior. M.*)

L'indennità di rappresentanza pel Presidente effettivo del Comitato di Artiglieria è fissata a L. 3600 all'anno; e pei Comandanti territoriali di Artiglieria l'indennità di rappresentanza è quella fissata pei Comandanti di Brigata dalla Tabella N° 18 del *R. Decreto* 15 *marzo* 1860, *a pag.* 271 *del Gior. M.* (*R. Decreto* 17 *giugno* 1860, *inserto nel Gior. M.*, *pag.* 837).

Pel modo di regolare l'indennità di rappresentanza (*Vedi l'alinea* 2° *dell'art.* 3).

Vantaggi per gli Uffiziali d'Artiglieria destinati a speciali incumbenze di *direzione pel servizio del materiale, di addetti al Comitato* o ad un *Comando territoriale, di comandati al Ministero* (*Tabella* 12 *annessa al R. Decreto* 17 *giugno* 1860, *a pag.* 665 *del Gior. M.*)

Le paghe, vantaggi e soprassoldi ai Sott'ufficiali e Soldati sono determinati dal (§ 2 *della Tabella annessa al R. Decreto* 25 *marzo* 1852, *a pag.* 208 *del Gior. M.*)

Il deconto della Bassa-forza venne aumentato di un centesimo al giorno (*Circolare Min.* 6 *febbraio* 1860 *N°* 3.)

Aumento al prestito dei Sott'uffiziali (*Vedi l'art.* 3).

Paghe dei Musicanti e dei Trombettieri di 2.ª classe nei Reggimenti d'Artiglieria (*Gior. M.* 1856, *pag.* 910).

Le paghe dei Veterani d'Artiglieria sono determinate dal (§ 2 *della suddetta Tabella*).

Le paghe degli Aggiunti veterani, instituiti dal R. Decreto 21 giugno 1855, *pag.* 1359 *del Gior. M.*, sono determinate dall' (*Art.* 3° *del Decreto medesimo*).

Norme pel passaggio dei Trombettieri e Musicanti d'Artiglieria ai Veterani dell'Arma (*Giorn. Milit.* 1858, *pag.* 63).

2° L'indennità ed assegni pei Reggimenti sono: Infermeria Uomini; Scuole Reggimentali (*La somma pel Reggimento Operai per le Scuole è fissata a L.* 1000 *annue dal* § 6 *del R. Decreto* 26 *marzo* 1853, *pag.* 26 *del Gior. M.*, 1ª *parte* 1853); Bene armato ed arredi.

Pel conteggio dell'indennità *Bene armato ed arredi* ed *Infermeria Uomini* (*Vedi l'alinea* 3 *dell'art.* 3).

Oltre i suddetti assegni spettano ancora ai Reggimenti l'indennità: Bardatura cavalli; Ferratura cavalli, Infermeria cavalli e Manutenzione di scuderia (*Tabella annessa al R. Decreto* 23 *marzo* 1852, *pag.* 172 *del Giorn. Militare*, 1.*a parte*); Pella Mensa Uffiziali (*Vedi l'art.* 3 *dell'alinea* 3°).

Assegno per spese diverse (*Vedi l'alinea* 4 *dell'art.* 3).

Digitized by Google

È inoltre dovuto un assegno annuo per premi ai Sott'uffiziali, Caporali e Cannonieri per la Scuola del tiro delle artiglierie nel ragguaglio seguente:

L. 500 annue ai Reggimenti dal numero 2 al numero 8.

» 200 » al 9° Reggimento (pontieri) (*Dispaccio Min.* 13 *novembre* 1861, *N.* 12285, *Divis. Contabilità dei Corpi*, 2ª *Sez.*).

ART. 7°

Genio.

Riordinamento del servizio tecnico dell'arma del Genio – Instituzione di un Comitato dell'arma – Specchio graduale numerico e di destinazione degli Uffiziali dell'arma – Quadro normale di composizione e riparto delle Ispezioni del Comitato - Quadro di riparto territoriale delle Direzioni del Genio - Specchio graduale numerico d'un Reggimento Zappatori del Genio composto d'uno Stato Maggiore di tre Battaglioni attivi di sei Compagnie, e di un Deposito di tre Compagnie (*R. Decreto* 24 *gennaio* 1861, *a pag.* 59 *del Giorn. M*, *Supplemento N.* 4 – *R. Decreto* 14 *aprile e* 14 *luglio* 1861, *a pag.* 230 *e* 514 *del Gior. M.*)

Instituzione di 2 Reggimenti Zappatori del Genio e dei loro rispettivi Depositi - loro formazione e forza (*R. Decreti* 2 *maggio e* 17 *giugno* 1860, *a pag.* 451 *e* 692 *del Giorn. Militare, e* 24 *gennaio* 1861 *suddetto*).

Instituzione di un Personale di Aiutanti del Genio Militare in sostituzione al Personale dei soppressi Assistenti (*R. Decreto* 3 *marzo* 1857, *pag.* 218 *del Giorn. Milit.*)

Varianti all'ultimo a-linea dell'art. 4° del suddetto R. Decreto (*R. Decreto* 9 *maggio* 1857, *a pag.* 283 *del Gior. M.*).

Regolamenti e programmi per gli esami d'ammessione e di promozione nel Personale degli Aiutanti ed Aspiranti del Genio Militare (*Giorn. Milit.* 1857, *pag.* 367).

Nuovo quadro graduale numerico, e riparto del Personale degli Aiutanti ed Aspiranti del Genio (*R. Decreto* 5 *settembre* 1860, *a pag.* 793 *del Gior. M.*)

Aumento al Personale contabile ed Aiutanti del Genio (*R. Decreto* 24 *ottobre* 1860, *a pag.* 1131 *del Gior. M.* – 14 *aprile e* 14 *luglio* 1861, *a pag.* 231 *e* 517 *del Gior. M.*)

1° Le paghe assegnate agli Uffiziali;

Le razioni di foraggio agli Uffiziali superiori;

Le indennità di rappresentanza ai Comandanti dei Reggimenti Zappatori, sono determinate dal (*R. Decreto* 25 *marzo* 1852, *a pag.* 189 1.*a parte Gior. M.*); *e dal R. Decreto* 15 *marzo* 1860, *a pag.* 271 *del Gior. M.*)

Digitized by Google

L'indennità di rappresentanza pel Presidente effettivo del Comitato dell'arma è fissata a L. 3600 annue (*R. Decreto* 17 *giugno* 1860, *a pag.* 837 *del Gior. M.*)

Indennità di rappresentanza ai Comandanti di Deposito (*Vedi l'art.* 3).

Pel modo di regolare l'indennità di rappresentanza (*Vedi l'alinea* 2 *dell'art.* 3).

Soprassoldo ai Luogotenenti e Sottotenenti del Genio addetti alla Segreteria del Comitato dell'arma (*R. Decreto* 9 *maggio* 1861, *a pag.* 326 *del Giorn. Milit*).

Pegli Uffiziali destinati nelle piazze di Genova e Napoletane (*V. l'art.* 80).

Gli stipendi fissati agli aiutanti del Genio militare, sono determinati dalla *Tabella annessa al R. Decreto* 3 *marzo* 1857 *del Giorn. Militare, pag.* 227 *e* 1857).

Le paghe dei Sott' uffiziali e Soldati dei Reggimenti Zappatori, sono determinate dal (§ 2 *lettera* A *della Tabella annessa al R. Decreto* 25 *marzo* 1852 *suddetto.*)

Il deconto della Bassa-forza venne aumentato di 1 centesimo al giorno (*Circ. Minist.* 6 *febb.* 1859 *N.* 3.)

Aumento del prestito ai Sott'uffiziali (*Vedi l'art.* 3).

Le paghe dei Veterani del Genio sono determinate dal (§ 2, *lettera* B, *della suddetta Tabella*).

L'indennità di trasferta per gli Uffiziali del Genio è stabilita dal (*R. Viglietto* 1841, *a pag.* 395 *della Raccolta*).

Le competenze in natura, che si pagano in contanti ai Veterani del Genio, sono accennate dagli (*Art. appositi di questa*).

2.° Le indennità da corrispondersi ai Reggimenti Zappatori sono: Bene armato ed arredi; Infermeria Uomini; Scuole Reggimentali (*Tabella annessa al R. Decreto* 23 *marzo* 1852, *pag.* 172 *del Giorn. Milit.*, 1.*a parte*). Pella Mensa Uffiziali (*Vedi l'art.* 3, *a-linea* 3°.)

Pel conteggio dell'indennità Bene armato ed arredi ed Infermeria Uomini (*Vedi l'alinea* 3 *dell'art.* 3).

Assegno per spese diverse (*Vedi l'alinea* 4 *dell'art.* 3).

Art. 8.

Corpo del Treno d'Armata.

Organizzazione del Corpo; cambiamento della denominazione di Treno di Provianda in quella di Corpo del Treno d'Armata (*R. Decreto* 12 *dicembre* 1852, *a pag.* 493 *del Giorn. Milit.*, 1.*a parte*).

Scompartimento del Corpo in tre Reggimenti (*R. Decreto* 24 *gennaio* 1861, *a pag.* 69 *del Gior. M*, *Supplemento N°* 4).

Digitized by Google

Quadro di formazione e forza di ciascun Reggimento composto di uno Stato Maggiore, otto Compagnie attive, ed una di Deposito (*R. Decreto* 24 *gennaio* 1861 *suddetto*).

Determinazioni di due classi di Soldati (*R. Decreto* 29 *gennaio* 1853, *a pag.* 15 *del Gior. M.*, 1ª *parte*).

Determinazioni sui posti di Sottotenente nel Corpo del Treno d'Armata (*R. Decreto* 26 *dicembre* 1856, *a pag.* 1473 *del Gior. M.*)

1° Le paghe assegnate agli Uffiziali, Sott' uffiziali e Caporali, ed il deconto dei Soldati;

Le razioni di foraggio agli Uffiziali;

La indennità annua per rappresentanza al Comandante del Corpo; sono determinati dal (*R. Decr.* 25 *marzo* 1852, *a pag.* 189 *del Gior. M.*, 1.*a parte*, *e* 15 *marzo* 1860, *a pag.* 271 *del Gior. M.*).

Pel modo di regolare l'indennità di rappresentanza (*Vedi l'art.* 3).

Il prestito dei Soldati di 1.a e 2.a classe è determinato dal (*R. Decreto* 29 *gennaio* 1853, *a pag.* 15 *del Gior. M.*, 1.*a parte*).

Paghe del Caporale Trombettiere, e dei Trombettieri di 2ª classe (*R. Decreto* 29 *luglio* 1856, *a pag.* 906 *del Giorn. Milit.*)

Il deconto della Bassa-forza venne aumentato di 1 centesimo al giorno (*Circolare Min.* 6 *febbraio* 1859, *N°* 3).

Aumento del prestito ai Sott'uffiziali (*V. l'art.* 3).

2° L'indennità e gli assegni al Corpo sono: Bene armato ed arredi; Infermeria Uomini; Bardatura cavalli; Ferratura cavalli; Infermeria cavalli; e Manutenzione di scuderie; Scuole Reggimentali; Manutenzione dei carri (*Tabella annessa al R. Decreto* 23 *marzo* 1852, *a pag.* 172 *del Gior. M.*, 1.*a parte*). Pell'indennità Mensa Uffiziali, *vedi l'art.* 3° *alinea* 3).

L'indennità premii ai Soldati conducenti accennata in detta Tabella fu abolita (*R. Decreto* 29 *gennaio* 1853, *a pag.* 15 *del Giorn. Milit.* 1.*a parte*).

Pel conteggio dell'indennità *Bene armato ed arredi* ed *infermeria Uomini* (*Vedi l'alinea* 3 *dell'art.* 3.)

Assegno per spese diverse (*Vedi l'alinea* 4 *dell'art.* 3).

Art. 9°

Corpo dei Cacciatori Franchi.

Il Corpo venne riordinato col (*R. Decreto* 23 *luglio* 1852, *a pag.* 499 *del Giorn. Mil.*, 1.*a parte*).

La formazione del Corpo venne modificata dal (*R. Decreto* 16 *settembre* 1854, *a pag.* 855 *del Gior. M.* 1854).

Digitized by Google

Nuovo quadro di formazione del Corpo (*R. Decreto* 23 *novembre* 1856, *a pag.* 1377 *del Gior. M. di detto anno*).

Riorganizzazione del Corpo in uno Stato Maggiore e in due Compagnie (*R. Decreto* 9 *settembre* 1859, *a pag.* 638 *del Gior. M.*).

Aumento di quattro Compagnie (*R. Decreto* 9 *aprile* 1860, *a pag.* 342 *del Giorn. Milit.*)

1° Le paghe assegnate agli Uffiziali, Sott'uffiziali e Soldati;

Le razioni di foraggio agli Uffiziali superiori;

L'indennità annua a titolo di rappresentanza al Comandante del Corpo; sono determinati dal (*R. Decreto* 25 *marzo* 1852, *pag.* 189 *del Gior. M.*, 1.*a parte*; *e* 15 *marzo* 1860, *a pag.* 271 *del Gior. M.*)

Pel modo di regolare l'indennità di rappresentanza (*Vedi l'art.* 3°).

Il deconto della Bassa-forza venne aumentato di un centesimo al giorno (*Circolare Minist.* 6 *febb.* 1859, *N.* 3).

Aumento del prestito dei Sott'uffiziali (*Vedi l'art.* 3).

Il prestito dei Soldati del Corpo venne stabilito a cent. 40 al giorno (*R. Decreto* 24 *maggio* 1860, *a pag.* 525 *del Gior. M.*).

2° Le indennità al Corpo sono: Bene armato ed arredi; Infermeria Uomini (*Tabella annessa al R. Decreto* 23 *marzo* 1852, *pag.* 172 1.*a parte del Gior. M.* – Per l'indennità Mensa Uffiziali (*Vedi l'art.* 3, *alinea* 3).

Pel conteggio dell'indennità *Bene armato ed arredi* ed *Infermeria Uomini* (*Vedi l'alinea* 3 *dell'art.* 3).

Assegno per spese diverse (*Vedi l'alinea* 4 *dell'art.* 3).

Art. 10.

Case R. Invalidi e Compagnie Veterani. Ospizio R. dei Militari invalidi.

La Casa R. d'Asti venne riorganizzata con (*R. Decreto* 30 *marzo* 1852, *pag.* 233 *del Giorn. Milit.*)

Soppressione della 4.a Sezione della Compagnia Sott'uffiziali Veterani (*Gior. M.* 1854, *pag.* 921).

Modificazioni sull'ordinamento della R. Casa Invalidi e Compagnie Veterani, e sulle paghe ed altri vantaggi (*R. Decreto* 10 *febbraio* 1855, *a pag.* 267 *del Gior. M.*)

Categoria destinata ai Sergenti, che si ammettono nelle Compagnie Invalidi della Casa Reale; Paghe loro assegnate (*R. Decreto* 7 *settembre* 1856, *a pag.* 1005 *del Gior. M.*)

Riunione alla Casa Reale Invalidi dell'istruzione degli Allievi Tamburini e Trombettieri delle Scuole militari di Fanteria e Cavalleria, e modifica-

Digitized by Google

zioni al quadro dello Stato Maggiore di detta Reale Casa (*R. Decreto* 17 *ottobre* 1856, *pag.* 1042 *Gior. M.*; *ed Istruzione pel di lui eseguimento, a pag.* 1047).

Le Compagnie ordinarie Veterani da tre furono ridotte a due.

Quadro graduale numerico delle Compagnie ordinarie dei Veterani (*R. Decreto* 5 *giugno* 1857, *a pag.* 324 *del Gior. M.*)

Variazioni al quadro suddetto (*R. Decreto* 23 *dicembre* 1857, *a pag.* 846 *del Gior. M.*; 2 *maggio*; 15 *agosto e* 24 *ottobre* 1860, *a pag.* 441, 905 *e* 1127 *del Gior. M.*)

Aumento al quadro della Casa R. Invalidi d'Asti (*R. Decreto* 28 *febb.* 1861, *a pag.* 123 *del Gior. M.*)

Incorporazione dei Veterani ed Invalidi di Sicilia nella R. Casa d'Asti; aumento al quadro graduale numerico dello Stato Maggiore e Compagnie Veterani (*R. Decreto* 28 *luglio* 1861, *a pag.* 347 *del Gior. M.*)

1° Le paghe assegnate agli Uffiziali, Sott'uffiziali, Caporali ed altri dello Stato Maggiore e delle Compagnie Veterani;

Le indennità di rappresentanza al Comandante del Corpo; sono determinate dalla (*Tabella annessa al suddetto Decreto* 30 *marzo* 1852; *e per le modificazioni il R. Decreto* 10 *febbraio* 1855, *a pag.* 267 *del Gior. M.*; *R. Decreto* 15 *marzo* 1860, *a pag.* 271 *del Gior. M.*)

Pel modo di regolare l'indennità di rappresentanza (*Vedi l'art.* 3).

Competenze giornaliere agli individui della Compagnia Sott'uffiziali addetti a speciali servizi (*Vedi l'art.* 115).

Aumento al prestito dei Sott'uffiziali (*Vedi l'art.* 3).

Gli Uffiziali, Sott'uffiziali ed altri addetti al governo ed istruzione della Scuola di musica, oltre alle competenze ordinarie di fanteria, hanno ragione, secondo i rispettivi gradi, allo stesso soprassoldo stabilito per quelli addetti ai Battaglioni di Figli di Militari (*Vedi art.* 26) (*R. Decreto* 28 *luglio* 1861, *a pag.* 547 *del Gior. M.*)

2° Il soprassoldo concesso ai ciechi e mutilati per eventi del servizio fu esteso a tutti gli individui, qualunque sia il motivo che produsse la cecità o la mutilazione (*Gior. M.* 1854, *pag.* 381).

Il detto soprassoldo è ragguagliato a mill. 050 per ogni giornata (*Tabella* 3.*a annessa al R. Decreto* 10 *febbraio* 1855, *a pag.* 271 *del Gior. M.*)

3° Le indennità da corrispondersi alla Casa R. sono: Indennità Bene armato ed arredi; Indennità medicinali (*R. Decreto* 21 *agosto* 1853, *a pag.* 373 *del Gior. M*, 1.*a parte*; *e R. Decreto* 10 *febbraio* 1855, *a pag.* 267 *del Gior. M. succitato*) - Assegno per spese diverse (*Vedi l'a-linea* 4 *dell'art.* 3).

4° Colle truppe sedentanee dell'ex-Esercito delle Due Sicilie venne formata la *Casa R. Invalidi e Compagnie Veterani di Napoli*, il cui ordina-

Digitized by Google

mento, l'amministrazione e la contabilità sono rette colle norme tutte, con cui sono regolate quelle della Real Casa Invalidi e Compagnie Veterani d'Asti.

Composizione e forza dello Stato Maggiore e delle Compagnie (*R. Decreto* 13 *ottobre* 1861, *a pag.* 725 *del Gior. M.*)

5° Instituzione dell'Ospizio R. degli Invalidi nella residenza del Poggio Imperiale presso Firenze (*R. Decreto* 25 *luglio* 1861, *a pag.* 542 *del Gior. M.*)

Art. 11.

Corpo dei Carabinieri Reali.

Riorganizzazione del Corpo. – Instituzione di un Comitato dell'arma. – Stabilimento di 14 Legioni, di cui tredici territoriali, annoverate nella medesima i Carabinieri di Napoli, di Sardegna e di Sicilia, ed una di Allievi. – Specchio numerico e forza di ciascuna Legione (*R. Decreto* 24 *gennaio* 1861, *a pag.* 73 *del Gior. M.*, *Supplemento N.* 4. – *R. Decreti* 12 *giugno*; 25 *luglio*; 4 *agosto*; 13 *ottobre* 1861, *a pag.* 422, 577, 580 *e* 733 *del Gior. M.*)

1° Le paghe, piazze di foraggio ed altri vantaggi assegnati agli Uffiziali, Sott'uffiziali, Carabinieri ed Allievi sono stabiliti dalla (*Tabella annessa al R. Decreto* 28 *novembre* 1858, *a pag.* 1241 *del Gior. M.*, *e R. Decreto* 15 *marzo* 1860, *a pag.* 271 *del Gior. M.*)

Pel modo di regolare l'indennità di rappresentanza (*Vedi l'art.* 3).

Aumento della paga dei Sott'uffiziali (*Vedi l'art.* 3).

2° Pelle gratificazioni per arresto di disertori e di renitenti (*Vedi l'art.* 245).

Art. 12.

Corpo dei Volontarii Italiani.

Instituzione del Corpo dei Volontarii (*R. Decreto* 11 *novembre* 1860, *a pag.* 1194 *del Gior. M.*)

Quadri e composizione del Corpo (*R. Decreto* 11 *aprile* 1861, *a pag.* 219 *del Gior. M.*)

Instituzione di un Comando superiore, e creazione di una quarta Divisione del Corpo, e di un terzo Squadrone Guide (*R. Decreto* 20 *ottobre* 1861, *a pag.* 744 *del Gior. M.*)

Digitized by Google

Art. 13.

Corpo d'Amministrazione.

L'antico Battaglione venne trasformato in Corpo d'amministrazione (*R. Decreto* 29 *febb.* 1860, *pag.* 184 *del Gior. M.*)

Quadro di composizione e della forza del Corpo (*R. Decreto* 6 *settembre* 1860, *a pag.* 961 *del Gior. M.*)

1° Le competenze pel medesimo, in danaro ed in natura, sono quelle stabilite per l'Arma di Fanteria di linea.

2° Al Comandante del Corpo competono L. 400 annue per spese di rappresentanza (*R. Decr.* 14 *dicembre* 1856, *a pag.* 1435 *del Gior. M.*; 29 *febb.* 1860 *suddetto*; *e R. Decreto* 15 *marzo* 1860, *a pag.* 271 *del Gior. M.*)

Pel modo di regolare l'indennità di rappresentanza (*Vedi l'art.* 3).

Aumento del prestito ai Sott'ufficiali (*Vedi l'art.* 3).

Il deconto della Bassa-forza venne aumentato di 1 cent. al giorno (*Circolare Min.* 6 *febb.* 1859, *N.* 3).

Art. 14.

Compagnia Guardie del Corpo di S. M.

La Compagnia fu riorganizzata con (*R. Decreto* 22 *febbraio* 1852, *a pag.* 31 *del Gior. M.*, 1.*a parte*).

1° La paga annua stabilita per ciascun grado e classe degli individui addetti alla Compagnia, meno per la Bassa-forza, è stabilita dalla (*Tabella annessa al R. Decreto suddetto; e R. Decreto* 15 *marzo* 1860, *a pag.* 271 *del Gior. M.*)

La paga della Bassa-forza è stabilita e calcolata a giornate dietro il (*R. Decreto del* 1° *maggio* 1853, *a pag.* 121 *Gior. M.*, 1.*a parte*).

2° Gli assegni e le indennità dovute annualmente alla Compagnia sono determinate dal (*R. Decreto* 22 *febbraio* 1852 *suaccennato*) ed in aggiunta dal (*R. Decreto* 1° *maggio* 1853, *pure suaccennato*).

Art. 15.

Compagnia Guardie R. del Palazzo.

La Compagnia fu riorganizzata con (*R. Decreto* 22 *febbraio* 1852, *pag.* 34 *del Gior. M.*, 1.*a parte*).

Aumento al quadro graduale numerico della Compagnia Guardie R. del Palazzo (*R. Decreto* 22 *settembre* 1860, *a pag.* 1018 *del Gior. M.*)

Digitized by Google

1° La paga stabilita per ciascun grado degl'individui addetti alla Compagnia è stabilita dalla (*Tabella annessa al suddetto R. Decreto* 22 *febbraio* 1852; *e R. Decreto* 15 *marzo* 1860, *a pag.* 271 *del Gior. M.*)

L'aumento di paga ai Sott' uffiziali fatto con R. Decreto 20 novembre 1859, inserto a pag. 2791 del Giornale Militare, è pure applicabile alla Compagnia nel ragguaglio di cent. 20 al Brigadiere maggiore, ai Brigadieri e Sotto-Brigadieri aventi i distintivi da Furiere, e di cent. 10 ai Tamburini e Guardie aventi i distintivi e grado di Sergente (*Disp. Min.* 11 *dicembre* 1859, *N.* 5167, *Div. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sez.*)

2° Le indennità ed assegni annui stabiliti per la Compagnia sono determinati dal (*R. Decreto succitato* 22 *febbraio* 1852), ed in aggiunta dal (*R. Decreto* 1° *maggio* 1853, *a pag.* 121 *del Gior. M.*, 1.*a parte*).

Le dette indennità ed assegni furono variati e determinati come segue:

A Centes. 12 caduna giornata l'indennità per le spese di letti e legna;

A Lire 800 annue per le spese di culto e pel servizio sanitario;

A Lire 400 annue per spese d'ufficio e cancelleria;

A Lire 150 annue per manutenzione *Bene Armato* (*Disp. Min.* 12 *novembre* 1861, *N.* 12242, *Divis. Contabilità dei Corpi, Sez.* 2*a*).

Art. 16.

Reclusione Militare.

La Reclusione militare venne riorganizzata con (*R. Decreto* 11 *settembre* 1853) e annessovi Regolamento (*a pag.* 377-379 *del Gior. M.*, 1.*a parte*, 1853).

Variazioni al quadro ed alla forza della Reclusione militare (*R. Decreto* 17 *novembre* 1860, *a pag.* 1215 *del Gior. M.*).

Aumento al quadro di un Maggiore relatore (*R. Decreto* 8 *settembre* 1861, *a pag.* 650 *del Gior. M.*)

1° Le paghe e vantaggi assegnati al Personale e l'indennità di rappresentanza al Comandante, sono determinate come dalla (*Tabella annessa al R. Decreto* 17 *novembre* 1860, *pag.* 1215 *del Gior. M.*; *e R. Decreto* 8 *settembre* 1861, *a pag.* 650 *del Gior. M.*)

Pel modo di regolare l'indennità di rappresentanza pel Comandante del Corpo (*Vedi l'alinea* 2 *dell'art.* 3).

2° Le indennità ed assegni stabiliti per la Reclusione sono regolati dietro il (§ 379 *del Regolamento suddetto*).

Art. 17.

Comandi militari di Circondario.

I Comandi militari di Circondario vennero riordinati (*R. Decreto* 28 *novembre* 1858, *a pag.* 1255 *del Gior. M.*; 27 *novembre e* 18 *dicembre* 1859, *a pag.*

801, 831 *e* 832 *del Gior. M.* – *R. Decreto* 10 *gennaio*; 4 *aprile*; 2 *e* 26 *maggio*; 9 *giugno* 1861, *a pag.* 17, 18, 199, 293, 364 *e* 392 *del Gior. M.*)

Le paghe e vantaggi assegnati agli Uffiziali superiori ed inferiori, ed ai Guardarmi degli Stati Maggiori dei Comandi militari, sono stabiliti dalle (*Tabelle annesse al suddetto Decreto* 18 *dicembre* 1859, *a pag.* 832 *del Gior. M.*; 15 *marzo* 1860, *a pag.* 271; *e* 18 *agosto* 1861, *pag.* 638 *del Gior. M.*)

Assegnamenti in combustibili per alcuni Comandi militari (*Tabella annessa al R Decreto* 8 *febbraio* 1852, *a pag.* 7 *del Gior. M.*, 1.*a parte*).

Indennità di cancelleria ed assegnazioni di combustibili ai Comandi militari dei Circondarii, Forti e Distretti dell'Emilia e Toscana (*R. Decreto* 6 *e* 20 *gennaio* 1861, *a pag.* 8 *e* 37 *del Gior. M.*; *e pag.* 122).

Indennità di cancelleria per l'ufficio del Comandante della Cittadella di Alessandria (*R. Decreto* 20 *gennaio* 1861, *pag.* 36 *del Gior. M.*).

Indennità medesima ai Comandanti militari del Circondario nelle Marche, nell'Umbria e di Vergato nell'Emilia (*R. Decreto* 14 *aprile* 1861, *a pag.* 238 *del Gior. M.*).

Indennità medesima ai Comandi militari nelle provincie dell'ex-Reame delle Due Sicilie (*R. Decreto* 14 *aprile* 1861, *a pag.* 240 *del Gior. M.*)

Modificazioni all'attuale divisa del Personale dello Stato Maggiore delle Piazze, *a pag.* 1210 *del Gior. M.* 1855.

Disposizioni per la successione al Comando delle Provincie e Piazze nei casi di assenza temporanea dei Comandanti (*Gior. M.* 1857, *pag.* 542). *Vedi l'art.* 87 *pel trattamento.*

Art. 18.

Comandi Generali delle Divisioni militari territoriali.

I Comandi Generali delle Divisioni militari furono instituiti ed organizzati col (*R. Decreto* 18 *novembre* 1848, *a pag.* 438 *della Raccolta*; 21 *ottobre* 1850, *pag.* 327 *Gior. M*, 2° *semestre* – 5 *luglio e* 17 *settembre* 1859, *a pag.* 565 *e* 654 *del Gior. M.*; 25 *marzo* 1860, *a pag.* 308 *del Gior. M.*; *e* 4 *aprile* 1861, *pag.* 199 *del Gior. M.*)

Circoscrizione delle Divisioni militari coll'indicazione delle Provincie e Circondari dipendenti (*R. Decreti* 27 *novembre* 1859, *a pag.* 801 *del Gior. M.*; 6 *giugno* 1860, *e* 17 *detto a pag.* 626 *e* 650 *del Gior. M.*; 4 *aprile*; 26 *maggio*; 9 *giugno* 1861, *a pag.* 203, 364 *e* 387 *del Gior. M.*)

Personale addetto agli Stati Maggiori delle Divisioni militari (*R. Decreto* 18 *dicembre* 1859, *a pag.* 830 *del Gior. M.*)

1° Le paghe, le razioni di foraggio, l'alloggio e le indennità per spese di rappresentanza e di cancelleria sono determinate dall'(*Art.* 1° *del R. De-*

Digitized by Google

creto 21 *ottobre* 1850, *a pag.* 327 *del Gior. M.* 2° *semestre; dalla Tabella N.* 1 *annessa al R. Decreto* 25 *marzo* 1852, *a pag.* 189 *del Gior. M.*, 1.*a parte*; *dal R. Decreto* 18 *dicembre* 1859, *a pag.* 830 *del Gior. M.; dal R. Decreto* 15 *marzo* 1860, *a pag.* 271 *del Gior. M.; e* 14 *aprile* 1861, *a pag.* 236 *del Gior. M.*)

2° Ogniqualvolta che, per vacanza del titolare, il Comando generale d'una Divisione militare territoriale spetti ad un Maggiore Generale che ivi sia di residenza, tale Maggiore Generale, sempre quando per R. Decreto non sia diversamente stabilito, oltre alla paga, indennità di rappresentanza e cancelleria e razioni di foraggio che già gli siano assegnate, avrà ragione altresì, durante l'esercizio del mentovato Comando, alla metà dello assegnamento di rappresentanza e di cancelleria stabilito pel Comandante Generale della Divisione.

Quando il Comandante di una Sotto-Divisione militare sia nello stesso tempo Comandante di Brigata, l'indennità di rappresentanza e cancelleria da L. 3200 sarà ridotta a L. 1400, godendo già di L. 1800 come Comandante di Brigata (§ 1° *e* 2° *delle Avvertenze in calce alla Tabella N°* 18 *del R. Decreto* 15 *marzo* 1860 *precitato*).

Gli assegnamenti come sopra concessi ai Maggiori Generali di Brigata incaricati del comando di una Divisione o Sotto-Divisione militare, sono estranei alla contabilità dei Corpi, e sono pagati dal Corpo di Stato Maggiore incaricato delle competenze dei Comandanti Generali delle Divisioni e Sotto-Divisioni militari a tenore dell'Istruzione inserta a pag. 475 del Gior. Mil. 1860 (*Gior. M.* 2.*a parte* 1852, *pag.* 78).

(Vedi, per maggiori spiegazioni, le avvertenze in calce alla Tabella, *a pag.* 237 *del Gior. M.* 1861).

3° Uffiziali comandati, *in soprannumero*, presso lo Stato Maggiore di un Comando Generale di Divisione militare (*Vedi l'art.* 85).

Art. 19.

Casa Militare del Re e dei RR. PP.

La Casa Militare del Re e dei RR. Principi fu riordinata con (*R. Decreto* 31 *marzo* 1851, *a pag.* 177 *del Gior. M.*, 1.*a parte*).

1° Gli Aiutanti di campo ed Uffiziali d'ordinanza del Re; gli Aiutanti di campo ed Uffiziali d'ordinanza dei RR. Principi, godono della paga e delle razioni di foraggio stabilite pel grado loro nella Cavalleria.

I Capitani ed i Luogotenenti godono sempre della paga di 1.a classe del grado loro (§ 16 *delle Disposizioni generali annesse al R. Decreto* 25 *marzo* 1852, *a pag.* 195 *del Gior. M.*, 1.*a parte; e R. Decreto* 15 *marzo* 1860, *a pag.* 271 *del Gior. M.*) *Vedi pure l'art.* 59.

Art. 20.

Corpo Sanitario militare.

Il Corpo Sanitario militare venne riordinato con (*R. Decreto* 30 *ottobre* 1850, *a pag.* 249 *del Gior. M.*, 2° *semestre*).

Il Consiglio superiore di sanità militare venne riordinato con (*R. Decreto* 9 *giugno* 1853, *a pag.* 141 *del Gior. M.*, 1.*a parte*).

Instituzione della carica d'Ispettore aggiunto presso il Consiglio Superiore sanitario militare per la veterinaria (*Gior. M* 1858, *pag.* 403).

Riordinamento del Corpo militare sanitario; ferme rimanendo le disposizioni dei Regii Decreti 30 ottobre 1850 e 9 giugno 1853 suddette, in quanto non siano modificate, derogate, o contrarie al presente (*R. Decreto* 10 *ottobre* 1855, *a pag.* 1882 *del Gior. M.*)

Aumento di due Ispettori di medicina e chirurgia presso il Consiglio Superiore militare di sanità (*R. Decreto* 2 *maggio* 1860, *a pag.* 449 *del Gior. M.*)

Nomina di un Medico-Capo presso ogni Dipartimento militare (*R. Decreto* 26 *maggio* 1861, *pag.* 367 *del Gior. M.*)

Il servizio farmaceutico militare fu organizzato con (*R. Decreto* 26 *giugno* 1853, *a pag.* 296 *del Gior. M.*, 1.*a parte*). – Ampliazione del relativo quadro (*R. Decreto* 10 *ottobre* 1855, *a pag.* 1882 *del Gior. M.*)

Gerarchia ed assimilazione ai gradi militari del Personale farmaceutico militare (*R. Decreto* 26 *maggio* 1861, *a pag.* 370 *del Gior. M.*)

1° Le paghe assegnate agli Ufficiali del Corpo Sanitario militare, sono determinate dal (*R. Decreto* 15 *marzo* 1860, *a pag.* 271 *del Gior. M.*)

Le paghe ed indennità di trasferta al Personale del Consiglio superiore di sanità militare, sono determinate dall'(*Art.* 20 *del R. Decreto* 9 *giugno* 1853 *suddetto*).

Le paghe e vantaggi assegnati al Personale farmaceutico militare, sono determinate dal (*R. Decreto* 26 *maggio* 1861, *a pag.* 370 *del Gior. M.*)

Art. 21.

Corpo Veterinario Militare.

Il Corpo Veterinario militare venne instituito e formato coi Veterinari addetti ai diversi Reggimenti, Corpi o Stabilimenti militari di Cavalleria.

Composizione del Corpo (*R. Decreto* 27 *giugno* 1861, *a pag.* 469 *del Gior. M.*)

Digitized by Google

Regolamento ed altre disposizioni pel Corpo (*Gior. M.* 1861, *pag.* 555).

1° Paghe assegnate ai diversi Personali del Corpo (*Tabella annessa al precitato R. Decreto*).

Ruolo, e modo di corrispondere le competenze del Veterinario Ispettore e di Veterinari-Capi (*Gior. M.* 1861, *pag.* 641).

Art. 22.

Scuole Militari di Fanteria.

La Scuola Militare di Fanteria di *Ivrea* venne instituita con (*R. Decreto* 6 *maggio* 1850, *a pag.* 303 *del Gior. M.*, 1° *semestre* 1850).

Il Personale permanente fu riordinato con (*R. Decreto* 23 *marzo* 1852, *a pag.* 165 *del Gior. M.*, 1.*a parte*).

Il detto Personale venne diminuito con (*R. Decreto* 1° *maggio* 1853, *a pag.* 67 *del Gior. M.*, 1.*a parte*).

Il numero dei Soldati da comandarsi per ogni Reggimento di Fanteria presso la Scuola, da tre, come fu prescritto colla Disposizione *inserta a pag.* 201 *del Gior. M.*, 2.*a parte* 1852, è recato a quattro (*Gior. M.*, *pag.* 889 *del* 1854).

Regio Decreto per l'istituzione di una Scuola speciale pei Sott'uffiziali presso la Scuola Militare di Fanteria (*Gior. M.* 1855, *a pag.* 1686; *e pag.* 1981 *per l'attuazione della medesima*).

Nuova composizione del Personale permanente della Scuola Militare di Fanteria (*R. Decreto, a pag.* 1979 *del Gior. M.* 1855).

Modificazione al quadro del Personale permanente della Scuola Militare di Fanteria (*R. Decreto* 17 *ottobre* 1856, *a pag.* 1045 *del Gior M.*)

Riunione dei Corsi speciali dei Sott'uffiziali di Fanteria e Cavalleria presso la Scuola Militare di Fanteria (*Gior. M.* 1856, *pag.* 1050).

Riunione alla Casa R. Invalidi d'Asti dell'istruzione degli Allievi tamburini (*R. Decreto* 17 *ottobre* 1856, *pag.* 1042 *del Gior. M.*, *ed Istruzione pel di lui eseguimento*, *a pag.* 1047).

Instituzione di un Corso speciale suppletivo alla R. Militare Accademia per fornire Uffiziali alla Fanteria (*R. Decreto e Regolamento* 13 *marzo* 1860, *inserto nel Supplemento N.* 3 *del Gior. M.*)

1° Gli Uffiziali, i Sott'uffiziali e Soldati della Scuola di Fanteria hanno la paga ed i vantaggi del grado rispettivo nell'Arma, cui appartengono.

Al Comandante della Scuola compete l'indennità annua, a titolo di rappresentanza, di L. 600 (*R. Decreto* 25 *marzo* 1852, *a pag.* 189 *del Gior. M.*, 1.*a parte; e* 15 *marzo* 1860, *a pag.* 271 *del Gior. M.*)

Digitized by Google

L'Uffiziale destinato alle funzioni di Uffiziale d'amministrazione ha ragione, oltre la paga, ad un annuo assegnamento stabilito dalla (*Tabella N.* 15 *del R. Decreto* 15 *marzo* 1860 *predetto*).

Il deconto della Bassa-forza venne aumentato di un centesimo al giorno (*Circolare Min.* 6 *febb.* 1859, *N.* 3).

Aumento al prestito dei Sott'uffiziali (*Vedi l'art.* 3).

Pel modo di regolare l'indennità di rappresentanza del Comandante della Scuola (*Vedi l'art.* 3).

2° Le indennità e gli assegni alla Scuola sono: Bene armato ed arredi; Infermeria Uomini; Scuole (*Tabella annessa al R. Decreto* 23 *marzo* 1852, *a pag.* 172 *del Gior. M.*, 1.*a parte*); Pella Mensa Uffiziali, *vedi l'art.* 3°, *alinea* 3°.

Pel conteggio dell' indennità *Bene armato ed arredi*, ed *Infermeria Uomini* (*Vedi l'alinea* 3° *dell'art.* 3°).

Assegno per spese diverse (*Vedi l'alinea* 4° *dell'art.* 3°).

Oltre le indennità e gli assegni suddetti, si corrispondono fino alla concorrente di L. 500 annue per spese di culto; ma tale somma non si corrisponde nel modo stabilito dalla suddetta tabella, ma solo nel limite della spesa strettamente necessaria e dietro apposite disposizioni del Ministero. (*Gior. M.*, 2.*a parte* 1852, *a pag.* 109).

3° Instituzione di *una Scuola Militare di Fanteria in Modena*, ad identico scopo di quella già stabilita in Ivrea.

Quadro graduale numerico della medesima.

Paghe e vantaggi assegnati al Personale (*R. Decreto* 9 *maggio* 1860, *a pag.* 485 *del Gior. M.*)

Art. 23.

Scuola Militare di Cavalleria.

La Scuola Militare di Cavalleria fu instituita con (*R. Decreto* 20 *novembre* 1849, *a pag.* 239 *del Gior. M.*, 2° *semestre*).

Riordinamento del Personale permanente (*R. Decreto* 23 *marzo* 1852, *a pag.* 167 *del Gior. M.*, 1.*a parte*).

Variazioni all'ordinamento della Scuola Militare di Cavalleria (*Gior. M.*, *pag.* 1563 *del* 1856).

Relazione e R. Decreto per l'instituzione di una Scuola speciale dei Sott'uffiziali presso la Scuola Militare di Cavalleria (*Gior. M.* 1855, *pag.* 1686, *e pag.* 1981 *per l'attuazione della medesima*).

La detta Scuola fu riunita a quella presso la Scuola Militare di Fanteria (*Gior. M.* 1856, *pag.* 1050).

Digitized by Google

Modificazioni al quadro permanente della Scuola Militare di Cavalleria (*R. Decreto* 17 *ottobre* 1856, *a pag.* 1045 *del Gior. M.*)

Riordinamento della Scuola Militare di Cavalleria (*R. Decreto* 2 *maggio* 1860, *a pag.* 443 *del Gior. M.; e Disposizione Min., a pag.* 468 *del Giornale stesso*).

Aumento del Personale permanente (*R. Decreto* 27 *giugno* 1861, *a pag.* 467 *del Gior. M.*)

Riunione alla Casa R. Invalidi d'Asti dell'istruzione degli Allievi trombettieri (*R. Decreto* 17 *ottobre* 1856, *pag.* 1042 *del Gior. M., ed Istruzione pel di lui eseguimento, a pag.* 1047).

Instituzione di un Corso speciale suppletivo alla R. Militare Accademia per fornire Uffiziali alla Cavalleria (*R. Decreto e Regolamento* 13 *e* 14 *marzo* 1860, *inserti nel Supplemento N.* 3 *del Gior. M.*)

1° Gli Uffiziali, i Sott' uffiziali e Soldati della Scuola di Cavalleria hanno la paga ed i vantaggi del grado rispettivo nell'Arma, cui appartengono.

Al Comandante della Scuola competono L. 600 annue a titolo di rappresentanza (*R. Decreto* 25 *marzo* 1852, *a pag.* 189 *del Gior. M.*, 1.*a parte; e* 15 *marzo* 1860, *a pag.* 271 *del Gior. M.*)

Il deconto alla Bassa-forza venne aumentato di un centesimo al giorno (*Circolare Min.* 6 *febb.* 1859, *N.* 3).

Aumento al prestito dei Sott'uffiziali (*Vedi l'art.* 3).

Pel modo di regolare l'indennità di rappresentanza del Comandante della Scuola (*Vedi l'art.* 3).

Razione di foraggio agli Allievi del Corso suppletivo (*R. Decreto* 19 *settembre* 1860, *a pag.* 1001 *del Gior. M.*)

2° Le indennità e gli assegni alla Scuola di Cavalleria sono: Bene armato ed arredi; Infermeria Uomini; Ferratura cavalli; Infermeria cavalli e manutenzione di scuderia; Scuole; Scuderia ed Infermeria cavalli (*Tabella annessa al R. Decreto* 23 *marzo* 1852, *a pag.* 172 *del Gior. M.*, 1.*a parte*; *e Gior. M.* 1856, *pag.* 1423); Pella Mensa Uffiziali, *vedi l'art.* 3 *a-lin.* 3.

Pel conteggio dell'indennità *Bene armato ed arredi* ed *Infermeria Uomini* (*Vedi l'alinea* 3 *dell'art.* 3).

Assegno per spese diverse (*Vedi l'alinea* 4 *dell'art.* 3).

Oltre le indennità e gli assegni suddetti si corrispondono sino alla concorrente di L. 500 per le spese di culto religioso; e di L. 2,500 per le gratificazioni a concedersi alle persone più meritevoli nel disimpegno delle proprie incumbenze. Tali somme però non vogliono essere corrisposte nel modo stabilito dalla suddetta Tabella, come gli altri assegni; ma solo nel limite della spesa strettamente necessaria e dietro apposite disposizioni del Ministero (*Gior. M.* 1853, *a pag.* 109, 2.*a parte*).

Digitized by Google

Art. 24.

Accademia Militare.

La R. Militare Accademia fu riorganizzata coi Sovrani provvedimenti (4 *maggio* 1839, *a pag.* 475 *della Raccolta di tale anno*).

Gli studi presso l'Accademia Militare sono diretti al solo scopo di fornire Uffiziali per l'Artiglieria e pel Genio (*R. Decreto e Regolamento* 13 *marzo* 1860, *inserto nel Supplemento N° 3 del Gior. M.*)

Modificazioni al quadro della R. Militare Accademia (*Legge* 19 *luglio* 1857, *a pag.* 394 *del Gior. M.*)

Quadro del Personale pel governo, pel culto, pell'amministrazione, per l'insegnamento e pel servizio sanitario della R. M. Accademia (*R. Decreto* 6 *aprile* 1858, *a pag.* 559 *del Gior. M.*).

Instituzione della carica di Relatore e Capo del Personale interno (*R. Decreto* 26 *agosto* 1860, *a pag.* 933 *del Gior. M.*)

Soppressione dei Palafrenieri per la Scuola di Cavallerizza (*Gior. M.* 1856, *pag.* 1393).

Instituzione del Personale inferiore effettivo permanente presso la R. Militare Accademia (*Gior. M.* 1858, *pag.* 609).

1° Specchio delle paghe e vantaggi speciali al Personale superiore della R. Militare Accademia (*R. Decreto* 6 *aprile suddetto, e* 15 *marzo* 1860, *a pag.* 271 *del Gior. M.*)

Soprassoldo mensuale equivalente al quinto dello stipendio rispettivo ai Membri del Corpo insegnante, da corrispondersi sintantochè il corso degli studi nell'Accademia sarà regolato in modo che si compiano due classi in un anno (*R. Decreto* 31 *maggio* 1860, *a pag.* 536 *del Gior. M.*)

Paghe e vantaggi al Personale inferiore effettivo (*Gior. M.* 1858, *pag.* 609).

Aumento al prestito dei Sott'uffiziali (*Vedi l'art.* 3).

2° Gli assegnamenti fissati alla R. Milit. Accademia sono L. 161,866,60 all'anno, di cui L. 45,000 sono ripartite in mezze pensioni ed in pensioni gratuite (*Legge* 19 *luglio* 1857 *suddetta*).

Gli assegnamenti fatti pella Scuola di Cavallerizza sono: Indennità per manutenzione Bene armato ed arredi diversi; Indennità per la manutenzione e rinnovazione delle bardature cavalli; Indennità per la manutenzione della ferratura cavalli; Indennità per l'Infermeria cavalli, e per le varie manutenzioni di scuderia (*Tabella annessa al R. Decreto* 15 *febbraio* 1852, *a pag.* 25 *del Gior. M.*, 1.*a parte detto anno*).

Nuova denominazione delle masse della R. Militare Accademia, e riparto delle pensioni fra le medesime (*Gior. M.* 1857, *pag.* 808).

Instituzione di una 7ª massa per le paghe dei Personali superiore ed inferiore (*Gior. M.* 1858, *pag.* 609).

Digitized by Google

Art. 25.

Collegi Militari.

Instituzione del *Collegio Militare d'Asti*, nello scopo di fornire un sufficiente numero di Allievi idonei ad essere ammessi nella R. Militare Accademia (*Legge* 19 *luglio* 1857, *a pag.* 394 *del Gior. M.*) ed alle Scuole Militari di Fanteria e Cavalleria (*Gior. M.* 1860, *pag.* 817).

Ordinamento del Collegio in esecuzione della suddetta Legge, e quadro del Personale pel governo, pel culto, e per l'amministrazione del Collegio (*R. Decreto* 12 *ottobre* 1857, *a pag.* 633 *del Gior. M.*)

Disposizioni per l'ordinamento del Collegio Militare (*R. Decreto* 12 *ottobre suddetto*).

Regolamento per l'ammissione, per gli studi, e per gli esami nel Collegio (*pag.* 901 *del Gior. M.* 1858; *e pag.* 817 *del Gior. M.* 1860).

Modificazioni di alcune disposizioni circa l'uscita degli Allievi dal Collegio (*R. Decreto* 26 *settembre* 1858, *a pag.* 899 *del Gior. M.*)

1° Specchio delle paghe e vantaggi assegnati al Personale del Collegio (*R. Decreto* 12 *ottobre* 1857 *suddetto*; *e* 15 *marzo* 1860, *a pag.* 271 *del Gior. M.*)

Il deconto della Bassa-forza è di centesimi 15 al giorno in analogia alla Nota a pag. 609 del Giornale Militare 1858 (*Disposizione Min.* 17 *giugno* 1858, *N°* 2118, *Div. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sez.*)

Aumento al prestito dei Sott'uffiziali (*Vedi l'art.* 3).

2° Gli assegnamenti al Collegio Militare sono L. 152,000 annue; di cui L. 42,000 sono ripartite in mezze pensioni ed in pensioni gratuite (*Legge* 19 *luglio* 1857 *suddetta*).

Indennità *Bene armato ed arredi*, L. 0,0070 al giorno – Indennità *bufalo e corame* per gli Allievi L. 0,0030 (*Disp. Min.* 17 *giugno* 1858, *N°* 2118, *Div. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sez.*)

3° La contabilità del Collegio Militare, è eguale a quella della R. Militare Accademia (*Gior. M.* 1857, *pag.* 808).

Instituzione di una 7.ª massa per le paghe dei diversi Personali in analogia alla Nota a pag. 609 del Giornale Militare 1858 (*Disp. M.* 15 *giugno* 1858, *N°* 2088, *Div. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sez.*)

4° Instituzione *in Milano di un Collegio Militare*, diretto a fornire Allievi idonei all'ammissione nella R. M. Accademia, od alle Scuole Militari di Fanteria e Cavalleria.

Sono applicate a tale Istituto di educazione e d'istruzione secondaria militare le norme stabilite pel Collegio Militare d'Asti, con cui ha comune lo scopo (*R. Decreto* 26 *agosto* 1859, *a pag.* 616 *del Gior. M.*; *e Decreto Min.*, *a pag.* 817 *del Gior. M.* 1860).

Digitized by Google

5° Instituzione di *un Collegio Militare di Parma*, già Scuola Militare di Fanteria in Colorno.

Sono comuni al detto Collegio le norme stabilite come sopra per quelli d'Asti e di Milano (*R. Decreto* 1 *agosto* 1860, *a pag.* 881 *del Gior. M.*)

6° Riordinamento, in conformità degli altri Collegi Militari, del R. Liceo militare di Firenze, il quale assunse la denominazione di *Collegio militare di Firenze*, a cui sono applicabili in tutto le norme suddette che regolano gli altri Collegi (*R. Decreto* 11 *settembre* 1860, *a pag.* 1011 *del Gior. M.*)

7° Riordinamento, in conformità degli altri Collegi Militari del R. Collegio Militare esistente in Napoli, il quale assunse la denominazione di *Collegio Militare di Napoli*, a cui sono applicabili le norme suddette, che regolano gli altri Collegi (*R. Decreto* 2 *maggio* 1861, *a pag.* 353 *del Gior. M.*)

Art. 26.

Istituti di Figli di Militari.

Instituzione del *Battaglione di Figli di Militari in Racconigi*, mantenuti ed istruiti a spese dello Stato (*Legge* 19 *luglio* 1857, *a pag.* 394 *del Gior. M.*)

Ordinamento del Battaglione in esecuzione della suddetta Legge; e quadro del Personale addettovi (*R. Decreto* 23 *dicembre* 1857, *a pag.* 869 *del Gior. M.*)

Norme per l'ammissione degli Allievi nel Battaglione (*Gior. M.* 1857, *pag.* 687).

1° Paghe e vantaggi al Personale del Battaglione (*R. Decreto* 4 *dicembre* 1858, *a pag.* 1271 *del Gior. M.*; *e* 15 *marzo* 1860, *a pag.* 271 *del Gior. M.*)

Aumento al prestito dei Sott'uffiziali (*Vedi l'art.* 3).

2° Gli assegnamenti al Battaglione sono L. 15,000 annue per sopperire alle spese per le Scuole, pel servizio religioso, sanitario, e L. 20,000 annue per sovvenzione alla massa d'economia pelle varie spese a di lei carico cioè: soprassoldi al Personale militare, salarii ai famigli; spese di cancelleria ed altre (*Tabella annessa al R. Decreto suddetto* 4 *dicembre* 1858).

Indennità di manutenzione pel Bene armato ed arredi, e per lo Spedale; Indennità di manutenzione degli oggetti letterecci (§ 9 *dell'Istruzione citata qui sotto*) come i Reggimenti di Fanteria.

3° Istruzione sull'amministrazione e contabilità del Battaglione (*Gior. M.* 1857, *pag.* 881).

4° Riordinamento, in conformità del Battaglione di figli di militari in Racconigi, del Battaglione di Allievi militari in Maddaloni, il quale prese la denominazione di *Battaglione di Figli di militari in Maddaloni.*

Sono applicabili ad esso Battaglione le norme in vigore presso quello in Racconigi per l'amministrazione, per la contabilità, per l'istruzione e pel servizio interno (*R. Decreto* 20 *ottobre* 1861, *a pag.* 742 *del Gior. M.*)

Digitized by Google

5° Riordinamento dell'*Istituto Militare Garibaldi* stabilito in Palermo, in conformità del Battaglione di figli di militari in Racconigi, conservando la sua primitiva denominazione.

Sono applicabili al detto Istituto le disposizioni per l'amministrazione, per la contabilità, per l'istruzione, per la divisa e pel servizio interno, che sono in vigore presso il Battaglione di figli di militari in Racconigi (*R. Decreto* 3 *novembre* 1861, *a pag.* 781 *del Gior. M.*)

Art. 27.

Depositi Cavalli-stalloni.

I Depositi Cavalli-stalloni vennero riorganizzati con (*R. Decreto* 11 *agosto* 1860, *a pag.* 899 *del Gior. M.*)

Istruzione pell'eseguimento di tale R. Decreto, e norme d'amministrazione (*Gior. M.* 1860, *pag.* 879 *e* 1123).

Variazioni al quadro dei Depositi stalloni, e determinazione di alcune norme relative ai Guarda-stalloni e Palafrenieri (*R. Decreto* 17 *marzo* 1856, *a pag.* 273 *del Gior. M.*)

Instituzione di un Deposito Cavalli-stalloni nelle Provincie della Lombardia (*R. Decreto* 19 *novembre* 1859, *a pag.* 776 *del Gior. M.*), due nell'Emilia, tre nella Toscana, uno in Sardegna (*R. Decreto* 24 *novembre* 1860, *a pag.* 1249 *del Gior. M.*)

Sede delle stazioni Cavalli-stalloni nelle Provincie antiche e nuove (*Gior. M.* 1860, *pag.* 224).

1° Le paghe degli Uffiziali sono eguali a quelle dell'Arma di Cavalleria (*R. Decreto* 11 *agosto* 1860, *a pag.* 899 *del Gior. M.*; *e Tabella a pag.* 981 *del Gior. stesso*).

Le paghe della Bassa-forza sono stabilite come dalla Tabella anzidetta.

L'alta paga di deposito fu stabilita colla (*Tabella annessa al R. Viglietto* 18 *dicembre* 1832, *a pag.* 368 *della Raccolta di tale anno*) pei Sott'uffiziali e Palafrenieri.

L'alta paga di stazione ai Palafrenieri fu stabilita colla (*succit. Tabella*).

2° Gli assegnamenti al Deposito stalloni sono i seguenti:

Indennità arnesi di scuderia in ragione di L. 0, 0650 ciascuna giornata;

Indennità ferratura cavalli, in ragione di L. 0, 0500 ciascuna giornata;

Indennità infermeria cavalli e manutenzione di scuderia, a L. 0, 0550 ciascuna giornata.

3° Il Regolamento relativo ai Guarda-stalloni nelle diverse stazioni, non che la paga loro assegnata, ed il Regolamento per le monte furono inserti (*a pag.* 292 *e* 299 *della Raccolta* 1833).

Digitized by Google

4° Somma di L. 15,000 stabilita per le spese di primo stabilimento per ogni nuovo Deposito da formarsi (*R. Decreto* 6 *ottobre* 1860, *pag.* 1083 *del Gior. M.*)

ART. 28.

R. Tanca di Paulilatino.

Instituzione del Personale superiore della R. Tanca di Paulilatino.

1° Paghe e vantaggi del suddetto Personale (*R. Decreto* 28 *marzo* 1857, *a pag.* 214 *del Gior. M.*)

2° Regolamento pel Personale; ed Istruzione pella contabilità della R. Tanca, approvati con (*R. Decreto* 6 *febbraio* 1859, *a pag.* 125 *del Gior. M.*)

DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTI I MILITARI.

ART. 29.

La Legge sullo stato degli Uffiziali del 25 maggio 1852, è inserta a (*pag.* 369 *del Gior. M.*, 1.*a parte*).

§ 1. L'avanzamento dell'Esercito è regolato dalla Legge 13 novembre 1853, inserta a (*pag.* 626 *del Gior. M.*, 1.*a parte*).

Modificazioni alle regole d'avanzamento al grado di Tenente nella Fanteria e nella Cavalleria (*Legge* 30 *marzo* 1856, *a pag.* 573 *del Gior. M.*).

Gli articoli 14 e 15 delle dette Leggi sull'avanzamento furono modificati dalla Legge 29 gennaio 1854 (o *pag.* 36 *del Gior. M. di tale anno*, e successiva, *a pag.* 616 *del Gior. M.* 1855).

§ 2. Il Regolamento per l'esecuzione delle suddette Leggi sull'avanzamento fu approvato con (*R. Decreto* 5 *giugno* 1854, *a pag.* 313 *del Gior. M.*, *e pag.* 1280 *del* 1855.)

1° Modificazioni al Regolamento in data 5 giugno 1854 suddetto (*R. Decreto* 30 *marzo* 1856, *a pag.* 574 *del Gior. M.*)

2° Calcolo del tempo di ditenzione dei Militari circa l'avanzamento (*Gior. M.* 1856, *pag.* 701).

3° Determinazione intorno al compenso fra alcuni turni al grado di Sottotenente (*R. Decreto* 22 *ottobre* 1856, *a pag.* 1053 *del Gior. M.*)

§ 3. Le giubilazioni per l'Armata di terra sono regolate dalla Legge 27 giugno 1850, inserta (*a pag.* 389 *del Gior. M.*, 1° *semestre*).

Norme per accertare il diritto a pensioni (*R. Decreto* 15 *agosto* 1852, *a pag.* 433 *del Gior. M.*, 1.*a parte* – *Istruzione per l'eseguimento del medesimo*,

Digitized by Google

a pag. 229 *del Gior. M.*, 1.*a parte* 1853 - *R. Decreto* 21 *agosto* 1853, *a pag.* 449, 1.*a parte* - *Gior. M.* 1855, *pag.* 13 *e* 481 - 1856, *pag.* 257, 1079 *e* 1425 - *Supplemento N.* 5 *del Gior. M.* 1860).

ART. 30.

Reclutamento dell'Esercito.

Il Reclutamento dell'Esercito è regolato dalla Legge 20 marzo 1854 (*inserta a pag.* 161 *del Gior. M.*)

Modificazioni all'art. 160 della Legge sul Reclutamento dell'Esercito (*Legge* 12 *giugno* 1857, *a pag.* 335 *del Gior. M.*)

Altre modificazioni alla Legge sul Reclutamento (*Legge* 13 *luglio* 1857, *a pag.* 379 *del Gior. M.*)

§ 1. Il Regolamento per l'esecuzione di detta Legge fu emanato con (*R. Decreto* 31 *marzo* 1855.

Appendice al Regolamento sul Reclutamento dell'Esercito, approvata con (*R. Decreto* 14 *luglio* 1856, *a pag.* 896 *del Gior. M.*)

Spiegazioni sulla detta Appendice (*Gior. M.* 1856, *pag.* 915).

Indice alfabetico-analitico del Regolamento sul Reclutamento dell'Esercito (*Gior. M.* 1856, *pag.* 972).

Seconda Appendice al suddetto Regolamento (*R. Decreto* 29 *agosto* 1857, *a pag.* 585 *del Gior. M.*)

ART. 31.

Indennità di via.

L'indennità di via competente agli Uffiziali isolati in marcia per servizio è calcolata in base alla tariffa N. 16, annessa al R. Decreto 25 marzo 1852, a pag. 230 del Giornale Militare, 1ª parte, nel ragguaglio di chilometri 25 per ogni giornata o soggiorno, allorchè viaggiano sulle strade ordinarie (*R. Decreto* 15 *settembre* 1859, *a pag.* 651 *del Gior. M.*; *e Tabella a pag.* 1047 *del Gior. M.* 1860).

1° Per gli Uffiziali, che sono trasportati sulle ferrovie, si corrisponderanno gli assegnamenti stabiliti nella Tabella annessa al R. Decreto 24 dicembre 1854, a pag. 1039 del Gior. M. (*R. Decreto anzicitato*). *Vedi gli art.* 91 *e* 293.

2° Le posizioni, in cui compete agli Uffiziali l'indennità di via, sono determinate dall'(*Art.* 75 *del Regolamento* 9 *agosto* 1836, *a pag.* 351 *della Raccolta*, *e dal Disp. Min.* 7 *novembre* 1850, *pag.* 368 *del Gior. M.*, 2° *semestre di detta annata, e dalla successiva Disposizione inserta a pag.* 38,

Digitized by Google

2.*a parte* 1853 *del Gior. M*, *e per ultimo dal Giornale Mil.* 1860, *pag.* 1239), e furono svolte nei singoli articoli successivi della presente.

3° Le posizioni, in cui compete l'indennità ai Sott'uffiziali, Caporali e Soldati (che furono svolte nei successivi articoli della presente), sono determinate dalla (*Disposizione inserta a pag.* 39 *del Gior. M.*, 2 *a parte* 1851) e dall' (*Art.* 3 *del R. Decreto* 29 *gennaio* 1850, *a pag.* 53 *del Gior. M.*, 2° *semestre*).

4° L'indennità di via nelle *diverse posizioni*, in cui compete a tenore dei Regolamenti, sarà corrisposta alla Bassa-forza nel ragguaglio delle tappe o giornate che i Militari isolati in marcia dovranno effettivamente impiegare nel recarsi da un luogo all'altro, assegnando per ciascuna giornata, compresi i soggiorni, sia che viaggino sulle strade ordinarie, o siano trasportati sulle ferrovie, una somma fissa nelle proporzioni seguenti:

Per i Soldati L. 1. - Pei Caporali L. 1, 25. - Pei Sergenti L. 1, 80. - Pei Furieri L. 2. - Pei Furieri Maggiori L. 2, 50.

Con questo trattamento, comune per tutte le Armi e Corpi, i Militari non avranno diritto ad altre competenze di marcia, tranne l'alloggio per quelli che muovono per servizio, ed il trasporto sulle ferrovie ove possano questi approfittare (*R. Decreto* 15 *settembre*, *e* 20 *novembre* 1859, *a pag.* 651 *e* 793 *del Gior. M.*)

a) L'art. 1° del R. Decreto 15 settembre suddetto stabilendo il nuovo sistema pel calcolo delle indennità dovute ai Sott'uffiziali, Caporali e Soldati nelle diverse posizioni, *senza alcuna restrinzione*, vuolsi perciò intendere applicabile anche pel pagamento delle indennità di via a quelli che *vanno in licenza*, o ne *ritornano*, ai quali si assegnerà perciò il trasporto sulle ferrovie, ognora che la strada a percorrersi ne presenti la possibilità;

b) Per abilitare gli Ufficii d'Intendenza militare a rilasciare le richieste pei posti sulle ferrovie ai Sott' uffiziali, Caporali e Soldati partenti in licenza, come altresì per segnare l'indennità di via loro spettante, si dovranno presentare ai detti Ufficii i viglietti di licenza;

c) Gli Ufficii d'Intendenza militare avvertiranno di segnare sempre sui detti viglietti l'itinerario per semplice norma del calcolo dell'indennità di via;

d) Queste disposizioni non sono applicabili alle piccole licenze, per le quali continua lo speciale trattamento per esse stabilito;

e) Le indennità si dovranno pagare nella loro totalità, anche nei pochi casi, in cui per l'addietro si dovevano pagare da uno all'altro Capo-luogo di provincia, essendo venuto meno il bisogno, per cui era stata consigliata questa misura;

f) Nelle variazioni si dovrà indicare sempre il numero di giornate, o tappe, che servirono di base al pagamento delle indennità di via, non ommettendo, per quelli che vanno in licenza, di indicare il luogo dove si recano;

Digitized by Google

g) Pel calcolo della somma dovuta per indennità di via si continuerà ad aver per base, nel determinare le tappe, il Mandamento in cui l'individuo si reca in licenza, o va in congedo illimitato (*Circolare Min.* 30 *settembre* 1859, *a pag.* 652 *del Gior. M.*)

5° La stanza delle truppe in Sanpierdarena essendo succursale della Divisione di Genova, non ha perciò la truppa diritto a veruna indennità o soprassoldo di marcia nelle mosse, che per qualunque motivo faccia da Genova a Sanpierdarena, e viceversa (*Gior. M.* 1857, *a pag.* 256).

6° La massima di computare l'indennità di via dal Mandamento, di cui alla lettera *g*) dell'antecedente a-linea 4, deve essere osservata nel caso anche in cui il Militare si trovasse di guarnigione in un Comune non Capo-luogo di Mandamento, come a cagion d'esempio: Pel Militare, che parte da Sanpierdarena, o che vi è diretto, vuolsi calcolare la distanza su Rivarolo, che ne è Capo-luogo di Mandamento.

a) Formano tuttavia eccezione alla detta massima i luoghi fortificati, come sarebbero i Forti di Bard, Exilles ecc., la cui distanza sarà calcolata dal Forte medesimo pei militari che ne partono, e fino al Forte stesso per quelli che vi sono diretti, ancorchè non Capo-luogo di Mandamento (*Gior. Mil.* 1857, *pag.* 256).

7° L'eccezione, di cui alla lettera *a*) dell'a-linea precedente, vuolsi intendere applicabile unicamente ai Militari che partono da Forti, o vi sono diretti, e non già a quelli che da altra stanza vengono mandati in licenza nella periferia dei Forti stessi; come a cagion d'esempio: il Militare che da Alessandria parta in licenza per recarsi in un luogo compreso nella periferia del Comune di Exilles, avrà ragione all'indennità di via sino a Susa, che è Capo-luogo di Mandamento di tale Comune (*Decisione Min.* 1 *maggio* 1858, *Divis. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sez.*)

8° L'indennità di via è dovuta fino alla frontiera ai Sott'ufficiali, Caporali e Soldati che vanno in licenza all'estero e non al Capo-luogo di Mandamento (*Gior. M.*, 1° *semestre* 1850, *pag.* 374), non essendo in questo caso applicabile la Nota a pag. 256 del Gior. M. 1857 succitata e la Circolare 30 settembre 1859 anzidetta, le quali non derogarono la disposiz. a pag. 374, 1° semestre 1850 predetta (*Decis. Min.* 4 *maggio* 1858, *Div. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sez*)

9° L'indennità di via vuole essere corrisposta fino al paese che dà nome al Capo-luogo di Mandamento, anche nel caso che la sede della Giudicatura sia stabilita in altra località del Mandamento (*Disp. Min.* 1 *luglio* 1858, *N.* 2312, *Div. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sez.*)

10. Militare in marcia sulle strade ordinarie con indennità di via che va e ritorna nello stesso giorno (*Vedi a-linea* 12 *dell'art.* 102).

11. Indennità di via agli individui reduci al Corpo nel luogo ove si

presentano per riceverla (*Vedi l'a-linea* 10 *dell'art.* 102; *e* § 4 *lett. e) dell'art.* 151).

12. Il pagamento dell'indennità di via ai Militari lontani dal proprio Corpo viene fatto dai Comandi militari di Circondario colle norme stabilite dall'istruzione e dalla pedissequa Tabella (*a pag.* 1047 *del Gior. M.* 1860).

Art. 32.

Soprassoldi.

I soprassoldi varii competenti ai Militari in marcia per servizio riuniti in Corpo, Distaccamenti o Drappelli (svolti nei relativi articoli successivi della presente), sono determinati come segue:

1° Il soprassoldo di marcia, dalla (*Tabella annessa al R. Decreto* 25 *marzo* 1852, *a pag.* 228 *del Gior. M.*, 1.*a parte*).

2° Il soprassoldo ai Militari comandati nell'interesse dell'ordine e sicurezza pubblica; ai distaccati nei diversi villaggi della Sardegna; ai comandati per la repressione del contrabbando dall' (*Art.* 1° *delle Disposizioni generali che fanno seguito al R. Decreto* 25 *marzo* 1852, *a pag.* 191 *del Gior. M.*, 1.*a parte*) - *Vedi gli articoli relativi di questa.*

3° Il soprassoldo dei Militari comandati per la riscossione dei tributi in Sardegna, dalla (*Dispos. inserta a pag.* 328, 2.*a parte* 1852). *Vedi gli articoli relativi di questa.*

4° Il soprassoldo d'accantonamento dal (*R. Decreto* 15 *marzo* 1860, *a pag.* 265 *del Gior. M.*)

5° Vuolsi ritenere in massima che la truppa non può in alcun caso godere simultaneamente di due soprassoldi per due distinte posizioni, e che il soprassoldo maggiore esclude sempre il minore. (*Gior. M.* 1860, *a pag.* 1095).

6° Il soprassoldo di marcia non è dovuto allorchè la truppa, che muove, gode già di altri assegnamenti (*Gior. M.* 1860, *pag.* 1095).

Art. 33.

Ritenuta e sovratassa - Tassa personale e mobiliare.

La ritenuta e sovratassa sullo stipendio ed i maggiori assegnamenti degli Uffiziali è determinata dalla (*Legge* 28 *maggio* 1852, *a pag.* 365 *del Gior. M.*, 1.*a parte*).

Non sono considerati qual parte dello stipendio dell'Uffiziale, e quindi non soggetti alla ritenuta e sovratassa, cioè: L'indennità di rappresentanza

e di cancelleria; L'indennità d'alloggio; L'indennità per razioni foraggio; L'indennità per legna ad Uffiziali distaccati nelle diverse località; L'indennità per maggior costo di vitto ad alcuni Impiegati nel Forte di Fenestrelle; Il soprassoldo sulle decorazioni; Il soprassoldo di cui godono gli Uffiziali addetti alle Batterie a cavallo d'Artiglieria; L'indennità annua per rappresentanza, trasferte, e cancelleria assegnata agli Uffiziali del Corpo dei Carabinieri Reali (*Art.* 5 *dell'Istruzione inserta a pag.* 350 *del Gior. M.*, 2.*a parte* 1853).

1° Non sono soggette alla ritenuta e sovratassa le gratificazioni che sotto qualunque titolo siano concesse agli Uffiziali ed altri (*Disp. Min.* 9 *aprile* 1860, *N.* 1544, *Div. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sez.*)

2° I soprassoldi speciali stabiliti dal R. Decreto 15 marzo 1860, a pag. 271 del Gior. M. pegli *Aiutanti Maggiori, Direttori dei conti, Uffiziali pagatori, Uffiziali d'amministrazione, di massa e di matricola*, essendo assegnati per *un determinato servizio*, vogliono, in applicazione della lettera *b*) dell'art. 4 dell'Istruzione precitata, essere sottoposti alla ritenuta e sovratassa (*Nota inserta a pag.* 49 *del Gior. M.* 1861).

3° I soprassoldi accordati agli Uffiziali comandati presso il Ministero della guerra non vanno soggetti alla ritenuta e sovratassa, giacchè non sono stabiliti in modo fisso da alcuna disposizione di massima, ma sono concessioni temporaree fatte volta per volta dal Ministero e quindi non possono comprendersi fra gli assegnamenti aventi carattere di supplemento di stipendio (*Disp. M.* 21 *maggio* 1861, *N.* 4744, *Div. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sezione*).

§ 1. L'applicazione della Legge 28 aprile 1853 sulla tassa personale e mobiliare ai Militari fu determinata (*a pag.* 25 *del Gior. M.* 1854).

Norme per l'applicazione medesima (*pag.* 1035 *del Gior. M.* 1854).

Pagamento della Tassa personale e mobiliare; Norme da seguirsi per effettuarlo (*Circolare a pag.* 174 *del Gior. M.* 1855).

Art. 34.

Pagamento del diritto di pedaggio.

Ogni Individuo isolato appartenente alla Milizia, sia che viaggi per ordine superiore, o no, e qualunque sia il grado di cui è rivestito, dovrà indistintamente pagare il dritto di pedaggio stabilito dalle rispettive Tariffe, tanto lungo le strade, quanto sui ponti e porti delle R. Finanze.

Nel caso in cui il Militare viaggiasse realmente per servizio, potrà egli, sulla presentazione della quitanza, conseguire il rimborso dell'esposto per pedaggio (*Raccolta Atti del Governo* 1835, *pag.* 5).

Digitized by Google

Art. 35.

Giustizia Militare.

Instituzione di un Tribunale Supremo di guerra, e di Tribunali permanenti delle Divisioni territoriali (*Art.* 296, 299, 300, 275, 279, 280, 283 *del Codice penale militare, approvato con Legge* 1 *ottobre* 1859, *inserti questa e quello nel Gior. M., N.* 13 *supplementario di detto anno*; *R. Decreto* 22 *marzo e* 12 *aprile* 1860, *a pag.* 299 *e* 367 *del Gior. M.*)

Regolamento circa il Tribunale Supremo di guerra (*R. Decreto* 2 *maggio* 1860, *a pag.* 401 *del Gior. M.*)

Divisa del Personale militare giudiziario (*R. Decreto* 29 *febb.* 1860, *a pag.* 176 *del Gior. M.*)

Instituzione di un Tribunale militare territoriale ad Ancona (*R. Decreto* 10 *gennaio* 1861, *a pag.* 17 *del Gior. M.*)

Instituzione di un Tribunale militare in Napoli e Palermo (*R. Decreto* 10 *febb. e* 17 *marzo* 1861). *Vedi Disp. a pag.* 249 *del Gior. M.*

Instituzione di Tribunali militari permanenti nelle varie Divisioni militari territoriali (*R. Decreto* 18 *agosto* 1861, *a pag.* 612 *del Gior. M.*)

1° Quadro graduale numerico del Personale addetto al Pubblico Ministero presso il Tribunale Supremo di guerra ed alla Segreteria del medesimo.

Specchio graduale numerico del Personale civile addetto ai Tribunali militari territoriali, non che degli Uffiziali istruttori e Sostituiti istruttori presso i medesimi (*R. Decreto* 27 *novembre* 1859, *a pag.* 798 *del Gior. M.*)

Nuovo quadro del Personale giudiziario militare (*R. Decreto* 10 *febbraio* 1861, *a pag.* 85 *del Gior. M.*)

Nuovo quadro del Personale addetto al Tribunale Supremo di guerra, ai Tribunali militari ecc. (*R. Decreto* 18 *agosto* 1861, *a pag.* 609 *del G. M.*)

2° Specchi degli stipendi, indennità e spese d'ufficio assegnati al Personale militare giudiziario (*R. Decreto* 27 *novembre* 1859, *a pag.* 798 *del Gior. M.*; 17 *ottobre* 1860, *a pag.* 1107 *del Gior. M.*; 27 *gennaio* 1861, *p.* 77; 7 *febb.* 1861, *pag.* 83; 10 *febb.* 1861, *pag.* 85; *Nota* 29 *giugno* 1861, *a pag.* 472 *del Gior. M.*; 18 *agosto* 1861, *a pag.* 609 *del Gior. M.*; 20 *ottobre, a pag.* 745 *del Gior. M.*)

3° Gli Uffiziali, i quali vengono nominati Istruttori presso i Tribunali militari giusta il disposto dell'art. 279 del Codice Penale militare, debbono cessare di far parte del Reggimento cui prima appartenevano, conservandone la divisa; e debbono ricevere le loro paghe sui fondi appositamente stanziati alla Categoria *Giustizia Militare* nel bilancio della guerra (*Gior. M.* 1860, *pag.* 210).

4° I Tribunali militari territoriali e le Commissioni d'inchiesta consteranno generalmente di Uffiziali in servizio effettivo nello Stato Magg. delle Piazze.

Digitized by Google

E perciò nelle piazze, in cui risiede un Tribunale militare, lo Stato Maggiore ora detto potrà essere aumentato di quel numero di Uffiziali superiori e Capitani, che sia necessario per la composizione dei Tribunali e delle Commissioni summentovate (*R. Decreto* 9 *aprile* 1860, *a pag.* 345 *del Gior. M.*)

CAPO 2.°

Militari nuovi avuti.

UFFIZIALI.

Art. 36.

L'Uffiziale di *nuova nomina* riceve le sue competenze dal giorno del R. Decreto di nomina, non avendo egli ragione alle alte paghe o soprassoldi, di cui godesse il Reggimento al quale è assegnato, se non dal dì in cui lo raggiunse (*Art.* 94 *dell'Istruzione* 30 *luglio* 1834).

a) Egli ha ragione all'indennità di via durante la marcia per raggiungere il Corpo (*Gior. M.* 1860, *pag.* 1239).

b) Tale Nota a pag. 1239 del Gior. M. 1860 non eliminò, come non potea eliminare, il principio sancito in massima dal R. Decreto 24 dicembre 1854, a pag. 1039 del Gior. M., che cioè l'Uffiziale che sia in marcia con diritto all'indennità di via, deve, quando vi sia l'opportunità, valersi della ferrovia, ed in tal caso deve l'Uffiziale nuovo promosso godere, come qualunque altro, del soprassoldo di ferrovia e non della continuazione dell'indennità di via ordinaria (*Disp. Min.* 5 *ottobre* 1861, *N.* 10726, *Divisione Contab. dei Corpi*, 2.*a Sez.*).

c) Ai Sottotenenti di nuova nomina i quali trovandosi non in condizione di compiutamente provvedersi del primo corredo, ne facciano dimanda, potrà essere fatta, senza che occorra la preventiva autorizzazione del Ministero, un'anticipazione non maggiore di L. 300.

Saranno esclusi da ogni anticipazione quelli che ricevessero a tale titolo una speciale indennità dal Governo.

Le dimande di anticipazione saranno fatte dai nuovi promossi nel primo mese di nomina, al Comandante del Corpo, in cui saranno destinati, nè potranno essere soddisfatte prima del loro arrivo al Corpo.

Digitized by Google

Le somme anticipate dovranno essere impiegate all'uso per cui vennero concesse, ed i Comandanti dei Corpi devono essere severissimi nel reprimere gli abusi.

Le somme anticipate saranno scontate mediante ritenenza sugli averi, in ragione di L. 25 al mese (*Gior. M.* 1861, *a pag.* 136).

1° Gode l'Uffiziale di nuova nomina di 20 giorni di dilazione prima di raggiungere il suo Corpo computandi dal dì del Dispaccio Ministeriale di nomina (*ultimo a-linea della Dispos. inserta a pag.* 49 *del Gior. M*, 1° *semestre* 1850).

2° Se eccede i 20 giorni senza giustificata causa di malattia, perde tutte le sue competenze non solamente per l'eccedenza, ma ancora per i 20 giorni della prima dilazione (*Art.* 94 *dell'Istruzione* 30 *luglio* 1834, *ed articoli* 11 *e* 13 *del R. Decreto* 29 *gennaio* 1850, *pag.* 52 *del Gior. M.*, 1° *semestre* 1850).

3° Se ottiene una proroga ai 20 giorni per inferma salute, ha diritto, durante la proroga, alla metà paga; se per affari privati, perde l'intiera paga, la quale però nell'uno e nell'altro caso gli è dovuta pei primi 20 giorni di dilazione.

Le razioni di foraggio spettangli per intiero e per la dilazione e per le proroghe, qualunque siane il motivo (*Dispos. a pag.* 29 *della Raccolta* 1843, *confermata a pag.* 52 *del Gior. M*, 1° *semestre* 1850, *ultimo a-linea dell'art.* 2° *del R. Decreto* 29 *gennaio* 1850.

4° Se fosse decorato della medaglia, non perde mai il soprassoldo, nè pei 20 giorni di dilazione, nè pell'eccedenza, nè per le proroghe (*Art.* 13 *del suddetto R. Decreto*).

5° Gli Uffiziali di nuova nomina nel corso dell'anno non ponno ottenere licenze ordinarie (*Circolare Ministeriale* 7 *dicembre* 1857, *a pag.* 835 *del Gior. M. di detto anno*); *Vedi pure il* § 3 *dell'art.* 132.

6° Gli Uffiziali, che avessero ecceduto i 20 giorni, come all'a-linea 2ª di questo articolo, avranno però ragione di ripetere le razioni di foraggio che fossero loro assegnate nel nuovo grado, durante l'eccedenza, e la proroga, giacchè per qualunque motivo possa un Uffiziale andar privo della paga, non deve mai essere escluso dal godimento delle razioni di foraggio che, secondo il proprio grado, gli competono, salvo che ciò sia esplicitamente in talun caso dichiarato dal Ministero (*Gior. M.* 1853, 2.*a parte*, *pag.* 55).

7° Se alla scadenza dei 20 giorni, non raggiunge il Corpo e passa in altra posizione che non sia di servizio, non ha diritto a ripetere la paga pei 20 giorni (*Decis. Min.* 2 *ottobre* 1855, *Div. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sez.*).

8° L'Uffiziale avuto da Sott'uffiziale, o da altri di Bassa-forza, se trovasi assente dal Corpo, riceve, dal giorno stabilito dal R. Decreto relativo alla sua promozione, il trattamento determinato pell'Uffiziale nella posizione in cui si troverà il nuovo avuto al momento della promozione:

Digitized by Google

A cagion d'esempio: se fosse all'Ospedale, riceve, durante il tempo del ricovero successivo alla di lui promozione, il soldo d'Ospedale fissato pel-l'Uffiziale; cioè la paga sotto deduzione di L. 1,50 al giorno; (se il nuovo avuto fosse allo Spedale per malattia sifilitica, vedi in tal caso l'art. 183) (*Decis. Min.* 23 *giugno* 1856, *Div. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sez.*).

E così dicasi pelle *altre posizioni d'assenza* all'atto della promozione.

9° L'Uffiziale avuto da Sott'uffiziale o da altri di Bassa-forza, il quale per ritardato avviso del Decreto di promozione abbia continuato a ricevere le competenze come individuo di Bassa-forza, oltre il giorno fissato dal Decreto per la decorrenza delle paghe di Uffiziale, riceverà queste a datare da detto giorno, e dovrà andar soggetto alla ritenenza delle giornate di paga ricevute, come individuo di Bassa-forza, successivamente alla promozione; niun caso facendosi delle competenze in natura prelevate a di lui favore per tale lasso di tempo (*Dispaccio M.* 21 *ottobre* 1860, *N.* 6577, *Div. Contabilità dei Corpi*, 2.*a Sez.*).

Art. 37.

Gli Uffiziali *avuti* da altro Corpo *collo stesso grado*, anche con paga maggiore, ricevono le loro paghe dal giorno del Regio Decreto, che autorizza il passaggio (*Art.* 97 *dell'Istruzione* 30 *luglio* 1834).

1° Devono raggiungere il Corpo entro 8 giorni a far tempo dal ricevuto avviso; se però hanno a percorrere oltre 8 tappe, dovranno recarsi al loro posto entro un numero di giorni ragguagliato a quello di dette tappe (*Gior. M.*, 1° *semestre* 1850, *pag.* 49, *e Gior. M.* 1861, *pag.* 527).

2° Si buonifica loro l'indennità di via, se non l'avessero ricevuta dal Corpo perdente (*Dispos. a pag.* 115 *del Gior. M.*, 1° *semestre* 1850).

Art. 38.

Gli Uffiziali avuti da altro Corpo *con aumento di grado* hanno ragione alla paga dal giorno fissato nel R. Decreto (*Art.* 97 *dell'Istruzione* 30 *luglio* 1834; *e pag.* 603 *della Raccolta* 1843).

1° Hanno ragione all'indennità di via durante la marcia per raggiungere il Corpo (*Gior. M.* 1860, *pag.* 1239). *Vedi per spiegazioni la lettera* B *dell'art.* 36.

2° Devono, come gli Uffiziali scambiati di Corpo collo stesso grado, raggiungere il Corpo entro 8 giorni, a far tempo dal ricevuto avviso; se però avranno a percorrere oltre 8 tappe, dovranno recarsi al loro posto entro un numero di giorni ragguagliato a quello di dette tappe (*Gior. M.*, 1° *semestre* 1850, *pag.* 49; *e Gior. M.* 1861, *a pag.* 527).

3° Quelli, a cui fosse affidato il comando di una frazione di Corpo, di un Distaccamento od un'incumbenza amministrativa, potranno dal Coman-

Digitized by Google

dante del Corpo perdente essere trattenuti per un tempo non maggiore di giorni 12, nel qual caso i giorni 8, o le tappe maggiori, come sopra è detto, decorreranno da quello del rilascio del foglio di via.

Ove i bisogni del servizio richiedano un più lungo tempo di ritardo, il Comandante del Corpo ne dimanderà l'autorizzazione al Ministero (*Gior. M.*, 1° *semestre* 1850, *pag.* 49, *e Gior. M.* 1861, *a pag.* 527).

4° Eccedendo sì gli uni che gli altri gli 8 giorni, oppure il numero maggiore di tappe, perdono la paga per l'eccedenza.

5° Pegli Uffiziali avuti da altro Corpo, i quali abbiano ricevuto cavalli *in dono, di favore*, o *d'agevolezza* (*Vedi l'alinea* 5 *dell'art.* 247).

§ 1° Trattamento, *in marcia*, dei cavalli degli Uffiziali, che passano da un Corpo all'altro, come *promossi a grado maggiore* (*Vedi l'art.* 371).

Art. 39.

Gli Uffiziali *avuti* come *promossi a grado maggiore*, od anche *per dislocazione*, essendo *in permesso*, se non si recano immediatamente al posto loro senza giustificata causa di malattia, andranno soggetti alla perdita d'ogni loro paga e vantaggi pel tempo dell'indugio (*Art.* 13 *del R. Decreto* 20 *gennaio* 1850), fatta ragione delle tappe che avranno a percorrere dal dì successivo a quello dell'avviso ricevuto (*Art.* 45 *del Regolamento* 29 *gennaio* 1850).

1° Gli Uffiziali avuti da altri Corpi per semplice dislocazione, se sono assenti dal Corpo per permesso, per ricovero nello Spedale, o per altri motivi che non siano di servizio, ricevono dal Corpo perdente la paga a tutto il giorno antecedente al Dispaccio che ne autorizzò il passaggio; mentre presso il Corpo ricevente sono presi in paga dal dì del Dispaccio stesso (*Disp. Min.* 18 *maggio* 1856, *N°* 3205, *Div. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sez.*).

Art. 40.

Gli Uffiziali *avuti* dalla *disponibilità* o dall'*aspettativa* ricevono le loro paghe dal dì stabilito dal Decreto della riammessione loro in servizio effettivo; oppure dalla data del medesimo se non venne fissata esplicitamente la decorrenza delle paghe stesse.

1° Si buonifica loro l'indennità di via, qualora non l'abbiano ricevuta al Capoluogo di Provincia a tenore del (§ 224 *del Regolamento* 6 *agosto* 1836, *confermato dalla Disposizione inserta a pag.* 248 *del Gior. M.*, 2° *semestre* 1849).

2° Hanno ragione a 20 giorni di dilazione computandi dalla data del Dispaccio Ministeriale, che loro annunziò la riammessione in servizio effettivo (*Gior. M.*, 1° *semestre* 1850, *pag.* 49).

3° Per l'eccedenza e le proroghe ai 20 giorni, sono trattati come è detto agli a-linea 2°, 3°, 4°, 6° e 7° dell'art. 36.

Digitized by Google

4° Non ponno ottenere licenze ordinarie nel corso dell'anno, in cui vengono chiamati in attività (*Vedi la lettera d*), § 3° *dell'art.* 132).

5° Gli Uffiziali richiamati dall'aspettativa, che senza causa di malattia o senza autorizzazione non si rechino entro il prescritto termine di 20 giorni alla loro destinazione, devono andar privi di qualunque competenza, anche nel caso che abbiano chiesto *il cambio di Corpo, il ritiro, la continuazione dell'aspettativa* o *la dimissione*, non potendo tali domande giustificare l'indebito ritardo.

Nel caso poi che gli Uffiziali dopo il richiamo dall'aspettativa e prima della scadenza dei 20 giorni fossero autorizzati ad attendere l'esito delle inoltrate domande senza raggiungere la nuova destinazione avuta, continueranno ad essere considerati *in aspettativa* rispetto alle competenze; giacchè la loro domanda non può essere altrimenti considerata che quale una revoca della posizione in servizio loro data (*Disp. Min.* 23 *settembre* 1861, *N°* 10230, *Div. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sez.*).

6° I Capitani di 1.a classe richiamati dall'aspettativa in attività di servizio devono considerarsi come Capitani di 2.a classe, e godere della paga fissata per questa categoria finchè loro spetti di transitare a maggior classe (*Disp. a pag.* 326 *del Gior. M.*, 2 *semestre* 1850).

§ 1. Uffiziale nuovo avuto, che sia soggetto a ritenenze per debiti verso privati a seguito di sequestro (*Vedi l'a-linea* 6 *dell'art.* 247).

§ 2. L'Uffiziale avuto nei Reggimenti Ussari di Piacenza, o Guide, sia in seguito a nuova nomina o promozione, o come proveniente da altro Corpo, sempre che ciò avvenga per ordine del Ministero e indipendentemente dalla volontà dell'Uffiziale, ha ragione, in compenso delle maggiori spese di divisa, ad un'indennità-vestiario:

Di L. 800 se avuto nel Reggimento Ussari di Piacenza;

Di L. 500 se avuto in quello delle Guide.

1° L'Uffiziale poi che da questi due Corpi viene fatto passare d'autorità e per qualsiasi considerazione in altro Reggimento, e che continui in servizio attivo, ha ragione ad un'indennità di L. 300.

2° Non spettano tali indennità all'Uffiziale che fa detti passaggi a seguito di sua domanda e per motivi di particolare convenienza.

3° All'occorrenza del pagamento delle indennità sovrastabilite, nei casi in cui possano competere a tenore delle precitate disposizioni, se ne deve rassegnare volta per volta la proposta per l'approvazione al Ministero (*Dispacci Ministeriali* 22 *febbraio e* 5 *agosto* 1861, *N°* 1682 *e* 7887, *Div. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sez.*).

Militari nuovi avuti.

SOTT'UFFIZIALI, CAPORALI, E SOLDATI.

ART. 41.

Gli individui avuti *nuovi di recluta* hanno ragione alla paga, non che alle altre competenze dal giorno del loro arruolamento, allorchè sono assentati presso il Corpo (*Art.* 106 *dell'Istruzione* 30 *luglio* 1834).

1° Allorchè sono arruolati presso altro Corpo od Ufficio d'Intendenza militare, e che devono impiegare uno o più giorni di marcia per raggiungere il Reggimento, per conto del quale furono arruolati, ricevono il deconto e l'indennità di via durante la marcia come Militari che viaggiano isolati per servizio, e la paga intiera loro compete dal dì successivo a quello del loro arrivo (*Decis. Min.* 7 *luglio* 1854, *Div. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sez.*).

2° Norme e spiegazioni sugli arruolamenti volontarii (*Gior. M.* 1860, *a pag.* 108 *e* 399).

A modificazione della Nota N. 24, *a pag.* 108 *del Gior. M.* 1860, venne determinato che i Consigli d'Amministrazione dei varii Corpi (eccettuati però quelli dei Carabinieri Reali e del Reggimento Guide), abbiano facoltà d'ammettere al volontario arruolamento anche quei giovani, i quali risultino non sapere nè leggere nè scrivere, sempre quando però riuniscano nel rimanente tutte le condizioni richieste dal § 784 del Regolamento sul reclutamento dell'Esercito (*Nota a pag.* 360 *del Gior. M.* 1861).

3° I volontari presso il Corpo d'Amministrazione come Infermieri militari, ed i Capi musica saranno ammessi all'arruolamento colla condizione che, se a capo di due mesi vengano riconosciuti incapaci di soddisfare alle esigenze del loro speciale servizio, saranno senza più licenziati con foglio ed indennità di via (§ 802 *del Regolamento sul Reclutamento dell'Esercito* 31 *marzo* 1855).

4° Non potranno essere direttamente arruolati presso i Corpi, volontari in qualità di Armaiuoli, Maniscalchi, Tamburini, Allievi tamburini, Allievi trombettieri ed Allievi musicanti, dovendo questi essere tratti dagli speciali Stabilimenti, in cui attesero al loro tirocinio (§ 805 *del Regolamento*). Questo divieto non s'intende però applicabile ai Tamburini maggiori, ai Trombettieri maggiori, purchè abbiano la capacità a tal fine richiesta e riuniscano tutti i requisiti per l'arruolamento volontario (§ *medesimo*, *e NB. a pag.* 246 *del detto Regolamento*).

Digitized by Google

5° Gli Allievi tamburini, Trombettieri e gli Alunni della Scuola di musica, possono a modo d'esperimento essere arruolati presso la Scuola di musica della Casa Reale Invalidi d'Asti; ma se durante l'esperimento lasciassero arguire la non riuscita, saranno rimandati alle case loro con foglio ed indennità di via (§ 814 *e seguenti del suddetto Regolamento, e Gior. M.* 1856, *pag.* 1047).

Vedi, pella loro assegnazione ad un Corpo e pell'assegno di 1° corredo, *l'a-linea* 6° *dell'art.* 43; e pel cambio di Corpo, *il* § 1°, *art.* 256.

Vedi, pegli allievi che si rendono defenti, *il* § 10 *dell'art.* 400.

6° Gli arruolamenti volontari dei Soldati nel Corpo d'Amministrazione non dovranno in massima essere effettuati, fuorchè dopo l'esperimento di mesi due come Infermieri, o come Operaio provvisorio (*Art.* 5° *dell'Istruzione* 29 *dicembre* 1856 *per l'eseguimento del R. Decreto* 14 *detto*, *inserta a pag.* 1 *del Gior. M.* 1857).

Gli Infermieri ed Operai *in esperimento per essere arruolati volontariamente*, di cui sopra, non avranno competenze militari durante l'esperimento, epperciò rimarranno estranei alla contabilità del Corpo (§ 12 *delle Norme per l'impianto della Contabilità del Corpo d'Amministrazione, inserte a pag.* 19 *del Gior. M.* 1857).

Vedi, pell'assegno di 1° corredo, allorchè dopo l'esperimento vengono arruolati, *l'a-linea* 2° *dell' art.* 43.

Art. 42.

Tutti gli Uomini di leva, che fanno parte del Contingente nel giorno in cui sono chiamati al Capoluogo di Circondario per l'assento, ricevono per cura dell'Uffiziale delegato alla leva incaricato della contabilità della medesima, una razione di pane, non che il soldo di Fanteria di linea di centesimi 40, semprechè dopo l'assento facciano ritorno alle case loro (§ 233 *del Regolamento sul Reclutamento* 31 *marzo* 1855, *e Nota* 18 *febbraio* 1856, *a pag.* 197 *del Gior. M.*) *Vedi l'art.* 57.

Avvenendo il caso che dopo l'assento siano diretti ai rispettivi Corpi senza far ritorno alle case loro, in tal caso riceveranno l'indennità di via, come è detto al seguito di questo articolo, anche pel giorno dell' assento (*Disp. M.* 12 *febbraio* 1861, *N°* 1320, *Div. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sez.*).

1° Ai Soldati di nuova leva in marcia per raggiungere il rispettivo Corpo è corrisposta l'indennità di via stabilita, pei Soldati incorporati, dal (*R. Decreto* 15 *settembre* 1859). *Vedi l'alinea* 4° *dell'art.* 31, a vece del soldo speciale stabilito dal Regolamento sul Reclutamento (*R. Decreto* 31 *ottobre* 1860, *a pag.* 1166 *del Gior. M.*, *riprodotto a pag.* 769 *del Gior. M.* 1861).

a) Tale indennità è dovuta sia ai Soldati di nuova leva della 1.a Categoria, che a quelli di 2.a, e sarà regolata colle norme stabilite per le indennità di via (*Vedi l'alinea* 4° *e seguenti dell'art.* 31).

Digitized by Google

b) Il pagamento della medesima sarà effettuato dai Comandi militari di Circondario per conto dei Corpi, cui saranno assegnati i Soldati di nuova leva, sotto l'osservanza delle norme additate dall'(*Istruzione* 30 *settembre* 1860, *a pag.* 1047 *del Gior. M*).

c) Alla partenza dei Soldati di nuova leva, il Comandante militare rimetterà al Comandante d'ogni Drappello l'ammontare della indennità di via dovuta sino a tutto il giorno dell'arrivo al Corpo, assieme ad un elenco nominativo del Drappello, il quale terrà luogo del foglio di prestito prescritto dal 4° alinea del § 267 del Regolamento sul Reclutamento.

L'indennità di via a quelli che partano isolati, sarà loro pagata individualmente per tutta la marcia.

d) Il pagamento delle indennità di via ai Soldati di nuova leva, che viaggiano in Drappello, sarà fatto dal Comandante del Drappello in ogni giorno o prima della partenza, o subito dopo l'arrivo alla tappa, a tenore del § 283 del Regolamento sul Reclutamento.

e) I Soldati di nuova leva indrappellati, che durante la marcia cadano ammalati, e siano ricoverati negli Spedali, dovranno essere soddisfatti di indennità di via a tutto il giorno soltanto del loro ricovero nello Spedale. Alla loro uscita ne saranno provvisti secondo le norme stabilite pei pagamenti delle indennità di via ai militari isolati.

f) Gli individui, cui saranno pagate le indennità di via, dovranno dai Comandi militari essere compresi negli elenchi N. 3, prescritti dall'art. 7 della precitata Istruzione 30 settembre 1860.

g) Le somme, che sopravanzassero ai Comandanti dei Drappelli in seguito a variazioni avvenute in marcia, saranno consegnate all'Amministrazione del Corpo cui sono assegnati gli individui, la quale se ne darà debito nel foglio generale delle competenze, assieme alle somme che la verificazione dell'elenco N. 3 anzidetto dimostrasse essersi pagate in più del dovuto (*Istruzione* 31 *ottobre* 1860, *a pag.* 1167 *del Gior. M., riprodotta a pag.* 748 *del Gior. M.* 1861).

h) Per gli Uffiziali, Sott'uffiziali ed altri destinati in accompagnamento dei Soldati di leva (*Vedi gli art.* 55 *e* 98).

2° Il Surrogato assentato, dopo che sia stata risolta una prima surrogazione dell'Inscritto per inabilità dell'assentato in di lui vece, dovrà raggiungere il Corpo cui fu destinato, a proprie spese, non avendo ragione all'indennità di via (§ 679 *del Regolamento sul Reclutamento*).

3° I nuovi di leva della Sardegna sono dal dì dell'assento posti in sussistenza presso i Depositi alle stanze nell'Isola, insino a che siano diretti a destinazione, e devono da tal giorno essere considerati come incorporati, costituiti veri Soldati e soggetti alle discipline militari, mentre hanno diritto alle competenze stabilite dai Regolamenti in vigore.

Digitized by Google

a) Siccome la loro assegnazione individuale ad un'Arma piuttosto che ad un'altra, come subordinata alla rispettiva attitudine, male si potrebbe subito presentire, così tutti indistintamente gli Inscritti di leva della Sardegna saranno fatti compartecipi del prestito, e degli altri vantaggi, sì in natura che in contanti, devoluti ai Soldati di Fanteria, tranne il deconto che sarà secondo l'Arma a cui l'Inscritto verrà assegnato (*Istruzione inserta a pag.* 395 *del Gior. M.* 1853, 2.*a parte*).

b) *Il prestito e vantaggi di semplice Soldato di Fanteria*, da corrispondersi agl'Individui nuovi di leva in Sardegna durante la sussistenza, a tenore della lettera *c*) del Dispaccio posto in capo all'Istruzione citata nel precedente periodo, vogliono essere continuati lungo il viaggio e a tutto il giorno dell'arrivo ai Corpi, cui furono assegnati, *per conto sempre del Deposito, presso cui furono aggregati in sussistenza* (*Disp. Min.* 25 *marzo* 1857, *N.* 1309, *Div. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sez*).

4° Soldati di leva riconosciuti inabili al servizio dopo il loro arrivo al Corpo, che sono provvisti di congedo di rimando, o rimandati come *rivedibili* alla prima leva ventura (*Vedi il* § 5 *dell'art.* 397).

Art 43.

I nuovi Soldati avuti per Recluta o per leva, hanno ragione, a titolo di assegnamento di 1° corredo, alle somme seguenti:

L. 150 se arruolati nei Corpi di Fanteria, Bersaglieri e Zappatori del Genio;

L. 200 se arruolati nei Reggimenti di Cavalleria, Artiglieria e Treno; (*R. Decreto* 25 *agosto* 1861, *a pag.* 626 *del Gior. M.*).

L. 125 se arruolati nel Corpo dei Carabinieri nella qualità d'Allievi sia a piedi che a cavallo;

L. 200 se arruolati come Carabinieri a piedi;

L. 450 se arruolati come Carabinieri a cavallo;

Il Carabiniere dell'arma a piedi, che passa in quella a cavallo, riceve L. 250 di supplemento di primo assegno.

L'Allievo Carabiniere allorchè passa Carabiniere effettivo riceve il supplemento d'assegno di primo corredo di L. 75 se a piedi, e di L. 325 se a cavallo (*Disposizioni generali pedisseque al R. Decreto* 28 *novembre* 1858, *a pag.* 1241 *del Gior. M.*; *e R. Decreto* 25 *agosto* 1861, *a pag.* 626 *del Gior. M.*).

1° Tale assegnamento è accordato pure ai renitenti alla leva, agli ommessi, od altrimenti arruolati per disposizione di rigore ed al surrogato di fratello; esclusi così i surrogati sotto qualunque altra denominazione che di fratello, e gli scambi di numero (§ 11 *delle Dispos. Gen. che fanno seguito al R. Decreto* 25 *marzo* 1852, *a pag.* 189 *del Gior. M.*, 1.*a parte*).

a) L'assegnamento di primo corredo vuole pure essere corrisposto agli Individui di 2.a Categoria delle Classi di Leva, allorchè vengono assegnati

Digitized by Google

ad un Corpo (*in applicazione dell'art.* 5° *della Nota inserta a pag.* 197 *del Gior. M.* 1856).

2° Tale assegnamento è pure concesso agli Individui che vengono arruolati nel Corpo d'Amministrazione (*Art.* 6 *del R. Decreto* 13 *ottobre* 1851, *a pag.* 573 *del Gior. M.*, 1*a parte*).

3° Tale assegnamento non è devoluto ai Volontari arruolantisi nei Moschettieri della Reclusione militare (§ 44 *del Regolamento annesso al R. Decreto* 11 *settembre* 1853, *a pag.* 377 *del Gior. M.* 1.*a parte, e* § 1° *delle Avvertenze poste in calce alla Tabella annessa al R. Decreto* 17 *novembre* 1860, *a pag.* 1215 *del Gior. M.*)

4° Col R. Decreto 25 agosto 1861, *a pag.* 626 *del Gior. M.*, venne implicitamente sancito il principio, che cioè l'assegno di primo corredo è concesso agli individui ascritti al R. Servizio, per porgere loro il mezzo di sopperire alle spese occorrevoli a fornirli del militare corredo.

Da siffatto principio ne deriva la naturale logica conseguenza, che non spetta, in massima, tale assegno a quegli individui, che dopo di essere stati ascritti al R. Servizio, ne vengano licenziati per qualsiasi motivo senza aver ricevuto alcun oggetto di militare corredo (*Disp. M.* 29 *ottobre* 1861, *N.* 11615, *Div. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sez.*).

5° Ai Soldati-allievi degli Istituti di figli di Militari vuole essere corrisposto l'assegno di primo corredo nell'atto della loro ammessione, onde porre l'Amministrazione di detti Istituti in grado di fare le spese occorrenti pel corredo loro, e non nella circostanza del loro assento nei Corpi per la ferma d'anni 8.

a) Avvenendo il caso previsto dagli articoli 36 e 41 del R. Decreto 23 dicembre 1857, *pag.* 869 *del Gior. M.*, cioè che un Soldato-allievo sia rimandato alla sua famiglia, l'assegno di primo corredo sarà restituito *integralmente* al Governo, e soddisfatto il debito che per avventura risultasse sulla Massa di deconto dell'Allievo medesimo (*Disp. Min.* 30 *gennaio* 1858, *N.* 321, *Div. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sez.*) *Vedi*, pell'Allievo che si rende defunto, *il* § 9 *dell'art.* 400).

6° L'assegnamento di primo corredo non deve corrispondersi ai giovani che vengono provvisoriamente ammessi *Allievi tamburini*, o *Trombettieri* ed *Alunni della Scuola di musica* presso la Casa R. Invalidi d'Asti, nell'atto dell'ammissione loro (*Vedi articolo* 41, *a-linea* 5ª); ma allora solamente che dopo aver compiuto il 17° anno di età verranno arruolati (*Gior. M.* 1854, *pag.* 587; *e* § 820 *del Regolamento sul Reclutamento dell'Esercito*).

a) Epoca stabilita per l'assegnazione ai Corpi di Allievi tamburini e trombettieri della Scuola presso la Casa R. Invalidi d'Asti (*Gior. M.* 1858, *pag.* 396).

Digitized by Google

b) Trattamento durante la marcia allorchè dalla Casa R. Invalidi d'Asti passano effettivi in un Corpo (*Vedi* § 1° *dell'art.* 256).

7° L'assegno di primo corredo essendo concesso per corrispettivo del vestiario ai nuovi arruolati, vuole in massima esser loro sempre corrisposto per intiero, qualunque sia la ferma che contraggono (*Disp. M.* 22 *luglio* 1860, *N.* 4124, *Div. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sez.*).

8° Individui già artisti borghesi *a cottimo* presso la R. fabbrica d'armi, arruolati nel 1° regg. d'artiglieria. (*Vedi*, per l'assegno di primo corredo ai medesimi, *l'art.* 106, § 1°).

§ 1° Gl'Individui dei Carabinieri Reali che vengano a transitare in altri Corpi prima di aver compiuto 35 mesi di servizio, devono restituire il gaggio (*assegno di primo corredo*) in proporzione del servizio non prestato in detta Arma sui primi 35 mesi (*Tabella annessa al R. Decreto* 28 *novembre* 1858, *a pag.* 1241 *del Gior. M.*).

Tali Individui hanno perciò ragione a ricevere dal Corpo, cui fanno transito, l'intero assegno di primo corredo (*Disp. Min.* 4 *febbraio* 1857, *N.* 452, *Div. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sez.*).

§ 2° L'assegno di primo corredo viene corrisposto ai nuovi arruolati per porgere loro i mezzi di essere provvisti del militare corredo, senza che possa tenersi a calcolo per siffatta competenza il più o meno lungo servizio che siano destinati a prestare nella classe della Bassa-forza.

Laonde la *nomina* a Sottotenenti di semplici Soldati non può avere, rispetto all'assegno di primo corredo, effetto diverso da quello della promozione; e non potrebbesi equamente mettere a loro carico la differenza effettivamente esistente tra la nomina e la promozione, giacchè, se sono classificati nella prima di queste categorie, ciò è solamente dovuto alla circostanza che la promozione implicando la preesistenza di un grado nel promosso, non possono i predetti individui, semplici soldati, essere denominati *come promossi* dal momento che non hanno alcun grado.

In conseguenza non devono andar soggetti alla restituzione dell'assegno di primo corredo i Soldati nominati Sottotenenti, come non lo vanno i graduati di Bassa-forza promossi Uffiziali (*Dispaccio Min.* 6 *luglio* 1859, *N.* 2843, *Div. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sezione, per applicazione dell'art.* 48 *dell'Appendice all'Istruzione per la compilazione dei fogli nominativi delle competenze* 20 *maggio* 1836).

Art. 44.

Gli Individui avuti come usciti dalla Reclusione militare, hanno il deconto dal dì d'uscita, e la paga intiera dal dì successivo a quello del loro arrivo al Corpo; giacchè devono, per la marcia, ricevere l'indennità di via a termini del (§ 303 *dell'Istruzione* 4 *aprile* 1846, *e della Disposiz. inserta a pa-*

gina 381 *del Gior. M.*, 2° *semestre* 1850; *e* 39, 2.*a parte* 1851; *e* § 276 *del Regolamento annesso al R. Decreto* 11 *settembre* 1853, *a pag.* 377 *del Gior. M.*, 1.*a parte; e Gior. M.*, 2.*a parte* 1853, *a pag.* 368). *Vedi pure l'art.* 233.

ART. 45.

Gli Individui giunti di congedo illimitato ricevono il decouto dal giorno d'arrivo, e la paga intiera dal giorno successivo, giacchè loro spetta l'indennità di via per raggiungere il Corpo, la quale loro si buonifica qualora non siagli stata corrisposta al Capoluogo di Provincia. (§ 4° *delle Avvertenze in calce alla Tabella, a pag.* 1047 *del Gior. M.* 1860). *Vedi*, pei promossi durante la permanenza sotto le armi, *l'art.* 272.

Gli Ufficii d'Intendenza militare devono assolutamente astenersi dal somministrare ai Militari in congedo illimitato per qualsiasi titolo, che siano richiamati in servizio, i mezzi di trasporto per ritornare al Corpo, salvo ne sia fatta richiesta dal Comandante militare della Provincia (*Gior. M.* 1858, *pag.* 1173).

Quando Individui in congedo illimitato sono chiamati per punizione sotto le armi, o che, chiamati ordinariamente, abbiano smarrito il foglio di congedo illimitato, o che ne presentino al Corpo uno per dupplicata; o che chiamati sotto le Insegne indugiassero di recarvisi senza legittimo impedimento, non hanno ragione all'indennità di via, e loro si addebita se l'avessero ricevuta in marcia. – In tali casi hanno ragione alla paga intiera dal dì d'arrivo (*Esempio pratico del Modello dei fogli delle competenze, approvato con Disp. M.* 14 *aprile* 1851, § 5, 10, 11 *del Ruolo, ed art.* 135 *del Regolamento di Contab.* 21 *luglio* 1840, *pag.* 407 *della Raccolta, e* § 12, *lett. f) delle Avvertenze in calce alla Tabella a pag.* 1047 *del Gior. M.* 1860).

a) Gl'Individui in servizio di punizione hanno ragione all'indennità di via per ripatriare dopo aver prestato tale servizio, a tenore del Circolare 16 marzo 1835, N. 1795, della soppressa Generale Azienda di Guerra, applicata nell'esempio pratico del Modello dei fogli nominativi delle competenze, approvato con Dispaccio Ministeriale 14 aprile 1851, § 3°, N. 7 del Ruolo (*Disp. M.* 13 *giugno* 1858, *N.* 2065, *Div. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sez.*).

§ 2° I Militari in congedo illimitato trasgressori alla rassegna annuale incorrono la pena di un servizio di punizione di un mese (*Gior. M.* 1853, *pag.* 248, 2 *a parte*).

Durante tale servizio di punizione, comunque lo prestino, o presso il rispettivo Corpo, o presso un altro cui fossero aggregati in sussistenza d'ordine Ministeriale, e qualunque siano l'Arma, il grado, il Corpo, debbonsi avere esclusivamente la competenza uniforme *di Soldato di Fanteria di linea*, formandone apposito paragrafo sui fogli nominativi delle competenze da intitolarsi: *Individui chiamati sotto le armi per punizione* (*Nota in-*

Digitized by Google

serta a pag. 449 *del Gior. M.* 1854; *art.* 1195 *del Regolamento sul Reclutamento dell'Esercito; e Gior. M.* 1860, *pag.* 1320).

§ 3° Gli Individui, che sono in licenza straordinaria di 6 *mesi* od *un anno* a seguito di rassegna (*Vedi l'a-linea* 1 *dell'art.* 152) non mutano di posizione pel fatto della loro chiamata a nuova visita, sia che questa succeda alla scadenza o non della licenza straordinaria.

Venne quindi determinato che ai medesimi siano corrisposte le competenze *del Soldato di Fanteria*, meno il deconto, a qualunque Arma o Corpo appartengano, durante il tempo della chiamata, e l'indennità di via per la marcia, sia per l'andata, che pel ritorno in patria.

a) Il conteggio di tali competenze, comunque siano dessi richiamati o presso il rispettivo Corpo, o presso un altro, vorrà essere fatto colle norme accennate nel paragrafo precedente per quei che sono chiamati sotto le armi in servizio di punizione (*Disp. M.* 13 *ottobre* 1858, *N.* 3368, *Div. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sez.*, *e* § 15 *delle Avvertenze in calce alla Tabella a pag.* 1017 *del Gior. M.* 1860).

b) Gli Individui in licenza straordinaria di 6 *mesi* od *un anno*, non ponno alla scadenza della medesima ottenere dagli Ufficii d'Intendenza militare mezzi di trasporto per ritornare al Corpo, salvo che ne sia fatta richiesta dal Comandante militare del Circondario (*Gior. M.* 1858, *pag.* 1173).

c) Se alla scadenza della licenza, o durante la medesima venissero *eccezionalmente* ricoverati negli Spedali, non mutano neppure per tal fatto la loro posizione, e devono continuare ad essere considerati, in quanto *al trattamento*, come *in congedo illimitato* a tenore della (*Nota a pag.* 1088 *del Gior. M.* 1856). Per conseguenza non hanno ragione al deconto durante il ricovero nello Spedale, e la marcia: competenze queste, a cui non hanno diritto se non dal giorno d'arrivo al Corpo, mentre da tal giorno solamente mutano di posizione (*Decis. M.* 8 *dicembre* 1858, *Div. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sez.*).

Art. 46.

I Militari avuti da un altro Corpo vengono incorporati e ricevono il deconto dal dì di partenza dal Corpo che lasciano, cioè pei giorni di marcia, e la paga intiera dal giorno successivo a quello del loro arrivo (*Art.* 27 *dell'Istruzione* 20 *dicembre* 1851, *inserta a pag.* 691 *del Gior. M.*, 1.*a parte*; *e pag.* 80 *del Gior. M.*, 2.*a parte* 1852).

I medesimi sono soddisfatti dal Corpo perdente d'indennità di via, la quale loro viene buonificata se non fosse stata corrisposta dal Corpo perdente (*Vedi l'art.* 256).

1° Per gli Allievi Carabinieri, Allievi tamburini o trombettieri, ed Allievi di musica della Casa R. Invalidi d'Asti, avuti effettivi in un Corpo (*Vedi*

Digitized by Google

il § 1° *dell' articolo* 256). Per l' assegno di primo corredo, *vedi il* § 3° *dell'articolo* 256.

2° Individui avuti da altri Corpi, mentre ne sono assenti per licenza, per ricovero nello Spedale, o per qualunque altro motivo che non sia di servizio (*Vedi l'art.* 268).

ART. 47.

Gl' Individui avuti da altri Corpi nei Carabinieri Reali, saranno incorporati come semplici Carabinieri (*Vedi l'a-linea* 1° *dell'art.* 256), ed inscritti sui Ruoli a datare dal giorno di partenza dal Corpo di cui prima facevano parte.

La Legione dei Carabinieri che li riceve buonificherà loro dopo l'arrivo, accreditandolo sui rispettivi conti di massa, l'importo delle giornate di deconto *durante la marcia*, da computarsi dal giorno di partenza a tutto quello dell'arrivo *inclusivamente*; e stanzierà tale importo in bonificazione nella livranza trimestrale.

I nuovi avuti saranno ammessi in paga dal giorno successivo all'arrivo, dovendo giungere soddisfatti d' indennità di via; e qualora non abbiano questa ricevuta in marcia, loro sarà bonificata dalla Legione dei Carabinieri nel modo istesso che pelle giornate di deconto anzidette (*Gior. M.* 1858, *pag.* 265). *Vedi pure l'art.* 259.

ART. 48.

Gli avuti dai Soldati-allievi degli Istituti di Figli di Militari ricevono la paga dal dì successivo a quello del loro arrivo al Corpo, a cui furono destinati, il quale conteggia l' indennità di via che loro compete per la marcia, e che deve essere stata anticipata dal Battaglione per conto del Corpo stesso.

Il deconto loro compete dal giorno, in cui vengono assentati dal Comandante dell' Istituto per conto dei Corpi (*Art.* 38 *del R. Decreto* 23 *dicembre* 1857, *a pag.* 869 *del Gior. M.*).

I Corpi non corrisponderanno agli avuti dai Soldati-allievi l'assegno di primo corredo, ricevendolo dessi all'epoca della loro ammessione presso l'Istituto (*Vedi l'a-linea* 5° *dell'art.* 43).

ART. 49.

Gli Individui avuti nuovi per surrogazione:

1° Se surrogati al Corpo, debbono, prima di essere accettati definitivamente, ed assentati, starsi in esperimento per qualche giorno, e godono durante tal tempo delle competenze militari, tranne il deconto (*Gior. M.*

Digitized by Google

1853, *pag.* 295 2.*a parte*; *e* § 754 *del Regolamento sul Reclutamento dell'Esercito*).

2° Se surrogati alla Leva per qualunque motivo, ricevono tutte le competenze militari del Soldato, poichè essi sono tali dal dì del loro assento, sebbene possano ancora essere sottoposti a rassegna e venir congedati nei primi tre mesi di servizio, giusta l'art. 140 della Legge sul Reclutamento dell' Esercito 20 marzo 1854, *inserta a pag.* 161 *del Gior. M.; e* § 323 *del Regolamento suddetto.* (*Vedi*, pel congedo, *il* § 15 *dell'art.* 397).

3° Ai surrogati alla Leva devono essere distribuiti quei capi di corredo, di cui si provvedono i Soldati di Leva al loro arrivo al Corpo a tenore delle Circolari, *a pag.* 348 *del Gior. M.* 1851, 2.*a parte*; come pure vuole essere loro accreditata la somma di L. 100 sul prezzo della surrogazione, che, qual fondo di primo corredo, deve essere computata sul loro conto di massa, a tenore dell' art. 142 della precitata Legge (*Disp. M.* 3 *dicembre* 1854, *Divis. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sez.*, *N°* 6149; *e* § 713 *del Regolamento sul Reclutamento* 31 *marzo* 1855 *e Gior. M.* 1856, *pag.* 1038).

Tale somma di L. 100 non venne variata, pella circostanza dell' aumento arrecato all' assegno di primo corredo ai nuovi arruolati dal R. Decreto 25 agosto 1861, *a pag.* 624 *del Gior. M.* (*Circolare a pag.* 652 *del Gior. M.* 1861). *Vedi pure il* § 5, *ed il* 15 *dell'art.* 397, pel congedo.

4° Somme dovute sul prezzo della surrogazione al Surrogato ordinario, che si rende disertore (*Vedi l'art.* 246).

Art. 50.

I nuovi avuti, da Soldati-allievi degli Istituti di Figli di Militari, ricevono dal dì del loro arruolamento le competenze stabilite dal (*R. Decreto* 23 *dicembre* 1857, *a pag.* 869 *del Gior. M. di detto anno*).

1° Quelli, che prima di essere arruolati siano trattenuti in sussistenza presso gli Istituti, hanno ragione a dette competenze dal giorno, in cui comincierà la sussistenza, in applicazione della massima sancita dalla Nota, *a pag.* 295 *del Gior. M.*, 2.*a parte* 1853 (*Decis. M.* 20 *maggio* 1858, *Div. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sez.*).

2° Assegnamento di primo corredo ai Soldati-allievi (*Vedi l'a-linea* 5° *dell'art.* 43).

3° Ammessione nei diversi Corpi dei Soldati-allievi. (*Vedi gli art.* 48 *e* 266).

4° Soldati-allievi, che si rendono defunti. (*Vedi* § 9 *dell'art.* 400).

5° Licenze ai Soldati-allievi (*Vedi l'art.* 160).

Digitized by Google

CAPO 3°

Militari comandati o distaccati per qualsiasi servizio fuori della loro stanza.

UFFIZIALI.

ART. 51.

Gli Uffiziali comandati nell'interesse dell'ordine e sicurezza pubblica hanno ragione, oltre la paga, al soprassoldo giornaliero in ragione di L. 3 se Uffiziali superiori; e di L. 2 se Capitani od Uffiziali subalterni (*Gior. M.. 2° semestre* 1850, *pag.* 34; *e art.* 1° *delle Dispos. Gen. che fanno seguito al R. Decreto* 25 *marzo* 1852, *a pag.* 191 *del Gior. M.*, 1.*a parte*).

1° Tale soprassoldo è bensì corrisposto dai Corpi agli Uffiziali, ma non conteggiato nel foglio nominativo delle competenze, dovendosi chiederne il rimborso con atto deliberativo dai Consigli d' Amministrazione da trasmettersi al Ministero della Guerra, che promove tale rimborso da quello dell'Interno, sul bilancio del quale cade la spesa (*Gior. M.* 1850 *succitato, e pag.* 22 *del Gior. M.* 1854).

a) A tale dimanda di rimborso vuole essere unita la dichiara dell' Autorità politica della Provincia , ove la Truppa è comandata (*Gior. M.* 2.*a parte* 1852, *pag.* 66).

b) I Corpi devono mandare al Ministero una Nota negativa alla scadenza d'ogni anno, se non sono in credito di alcune somme per tale servizio, a vece della dimanda di rimborso (*Gior. M., pag.* 176 *del* 1856).

2° La durata di tale soprassoldo non deve eccedere il periodo di giorni trenta, trascorsi i quali, cessar deve il medesimo per tutto il tempo, per cui si prolungasse oltre i trenta giorni un simile servizio (*Gior. M., pag.* 274 *del* 1854).

3° Occorrendo che un Uffiziale sia diretto dall'ordinaria residenza del proprio Corpo ad un dato luogo per ivi raggiungere un Reggimento, Compagnia o Distaccamento comandati nell' interesse dell'ordine pubblico, ha ragione all'indennità di via dal luogo di partenza a quello di destinazione; ed al soprassoldo stabilito per la Truppa comandata per ordine pubblico dal dì successivo al di lui arrivo presso la Truppa stessa (*Disp. M.* 11 *gennaio* 1854, *N.* 94, *Div. Contab. dei Corpi*).

4° *Vedi*, per l'Aiutante Maggiore in 1° comandato per tale servizio, *l'art.* 76.

Digitized by Google

ART. 52.

Gli Uffiziali comandati colla Truppa distaccata per scortare gli Agenti preposti nella riscossione dei tributi, hanno ragione allo stesso soprassoldo, di cui è caso all'art. precedente (*Gior. M.*, 2.*a parte* 1852, *a pag.* 328).

1° Il rimborso di questo soprassoldo viene chiesto al Ministero delle Finanze colle norme pure accennate nel precedente articolo, meno per la durata, la quale non è per questo limitata (*Gior. M.*, 2.*a parte* 1852, *pag.* 328 *detto)*.

2° Malgrado che la disposizione *a pag.* 328 *del Gior. M.*, 2.*a parte* 1852, di cui nel precedente a-linea, sia di data posteriore al R. Decreto 25 marzo 1852, vuolsi nullameno ritenere siccome pienamente applicabile ai Militari comandati per detto servizio il disposto del § 1° delle Disposizioni generali che fanno seguito al precitato R. Decreto, e competere loro il soprassoldo pei distaccati nell'interesse dell'ordine e sicurezza pubblica (*Disp. M.* 8 *aprile* 1856, *N.* 2278, *Div. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sez.*)

ART. 53.

I Capitani ed Uffiziali subalterni (esclusi però i Maggiori ed altri Uffiziali superiori) comandati per la repressione del contrabbando sulle frontiere, hanno ragione al soprassoldo di L. 2 al giorno (*Gior. M.*, 1° *semestre* 1850 *pag.* 294; *e art.* 1° *delle Dispos. M. che fanno seguito al R. Decreto* 25 *marzo* 1852, *a pag.* 191 *del Gior. M.*, 1.*a parte* 1852; *e Decis. M. in data* 21 *novembre* 1854, *Div. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sez.*).

a) Il rimborso di questo soprassoldo viene chiesto al Ministero delle Finanze colle norme stesse accennate all'art. 51, meno per la durata che non è fissata, e per la dichiara dell'Autorità politica della Provincia, che non è prescritta; bastando che alla dimanda di rimborso venga unita la richiesta pella destinazione della Truppa.

ART. 54.

Gli Uffiziali distaccati nei diversi villaggi della Sardegna hanno ragione al soprassoldo giornaliero in ragione di L. 1, qualunque sia il loro grado (*Art.* 1° *delle Dispos. Gen. succitate del* 1852).

1° Tale soprassoldo è pure dovuto agli Uffiziali distaccati a Cuglieri (*Gior. M.*, 2.*a parte* 1853, *pag.* 164).

Il medesimo è pure dovuto agli Uffiziali distaccati ad Isili, sebbene Capoluogo di Provincia (*Gior. M.* 1857, *pag.* 286).

2° Simile soprassoldo viene conteggiato nel foglio nominativo delle competenze.

3° Il detto soprassoldo, dovendo a termine della Disposizione *inserta a pag.* 57 *del Gior. M.*, 2° *semestre* 1850, confermata dall' art. 12 del R.

Digitized by Google

4° La loro missione è limitata ad un anno (*R. Decreto* 7 *luglio* 1861, *a pag.* 513 *del Gior. M.)*

5° Loro spetta la bonificazione delle 30 giornate di foraggio, qualora, per circostanze indipendenti dalla loro volontà, cessino prima della scadenza dell' anno da tali funzioni; e ciò per facilitargli la vendita del cavallo (*Decis. M.* 1° *luglio* 1855, *Div. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sez.*).

6° Le razioni di foraggio degli Aiutanti di campo, sia di Fanteria che di Cavalleria, presso gli Uffiziali Generali Ispettori, vogliono essere corrisposte come *di marcia*, pei giorni impiegati in marcia tra l' una e l'altra stanza dei diversi Corpi da ispettare; mentre pei giorni di fermata nelle stanze stesse per l'ispezione devonsi corrispondere le razioni di foraggio *di stazione*, non potendosi i cavalli loro considerare in marcia per tali giorni.

a) Siffatto trattamento vuole essere applicato non solo ai cavalli degli Aiutanti di campo presso i Generali Ispettori, ma a qualunque altro Uffiziale comandato per tale servizio presso un Uffiziale Generale, allorchè questi muove per ispezioni, o per qualunque altro servizio affidatogli, dall'ordinaria sua stanza (*Disp. M.* 31 *marzo* 1856, *Div. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sez.*).

7° Agli Aiutanti di campo, allorchè viaggiano coi rispettivi Generali sulle ferrovie, a vece del posto di 2.a classe loro competente a tenore della (*Tabella annessa al R. Decreto* 24 *dicembre* 1854, *a pag.* 1039 *del Gior. M.*) sarà fatto somministrare un posto di 1.a classe per non disgiungerli dai Generali durante il viaggio (*Disp. M.* 20 *aprile* 1856, *N.* 2570, *Div. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sez. e lettera c*) *delle Avvertenze della Nota, a pag.* 757 *del Gior. M.* 1858).

8° Foraggio ai cavalli degli Aiutanti di campo, che viaggiano sulle ferrovie (*Vedi l'a-linea* 6 *dell'art.* 91).

ART. 57.

Gli Uffiziali comandati alla Leva quali Uffiziali delegati, sempre che debbano traslocarsi, hanno diritto, oltre la paga e vantaggi ordinarii, ad una alta paga equivalente al soprassoldo di marcia del rispettivo grado a computarsi dal dì della partenza dal Corpo, sino e compreso inclusivamente quello del ritorno; ed all'alloggio militare (*R. Decreto* 27 *giugno* 1851, *a pag.* 332 *del Gior. M.*, 1.*a parte; e* § 63 *del Regolamento sul Reclutamento* 31 *marzo* 1855).

§ 1° Il montare del soldo, che per cura dei Comandi militari si paga agli Inscritti pel giorno d'assento al Capo-luogo del Circondario, sarà contabilizzato sullo stato prescritto dalla Nota 8 gennaio 1858, *a pag.* 8 *del Gior. M.*; ma il relativo importo sarà compreso nel rendiconto trimestrale, mo-

dello N. 5 dell' (*Istruzione* 30 *settembre* 1860, *a pag.* 1047 *del Gior. M.*) ed in conseguenza le somme occorrenti per detta spesa saranno comprese nel prospetto modello N. 1 della precitata Istruzione, e conteggiate sul registro di cassa modello N. 2 dell'Istruzione stessa.

Siccome però siffatte spese non possono essere contabilizzate dai Corpi, perciò il Quartier-Mastro ne verrà rimborsato dal Ministero per via di appositi mandati (§ 10 *dell'Istruzione* 31 *ottobre* 1860, *a pag.* 1167 *del Gior. M.*).

1° Pei Soldati di confidenza degli Uffiziali comandati alla Leva fuori dell'ordinaria loro stanza (*Vedi l'a-linea* 1° *dell'art.* 99).

ART. 58.

Gli Uffiziali del Corpo di Stato Maggiore comandati per servizi estranei a quelli dell'Arma loro, e che quindi non debbano godere degli assegnamenti particolari loro fatti dai Regolamenti speciali del Corpo, di cui è cenno all'art. 76, § 228 del Regolamento 9 agosto 1836, e dalla Tabella N. 2, annessa al *R. Decreto* 25 *marzo* 1852, *pag.* 191 *del Gior. M.* 1.*a parte*), devono ricevere il trattamento, di cui, in parità di circostanze, sarebbero ammessi a godere gli Uffiziali di qualsiasi altr'Arma (*Gior. M.*, 1° *semestre* 1850, *pag.* 281, *e pag.* 230 *del Gior. M.* 1852, 1.*a parte per l'indennità di via*).

1° Eguale trattamento è pure dovuto agli Uffiziali del Genio comandati per servizi estranei all'Arma loro.

2° Gli Uffiziali del Corpo di Stato Maggiore hanno ragione ad avere presso di loro Soldati di confidenza tratti dal Corpo del Treno (*Gior. M.* 1° *semestre* 1849, *pag.* 219).

Pel trattamento di detti Soldati (*Vedi l'a-linea* 1° *dell'art.* 100).

Gli Uffiziali non andranno soggetti ad alcuna ritenenza a favore del Governo per detti Soldati di confidenza (*Art.* 4° *del R. Decreto* 15 *marzo* 1860, *a pag.* 271 *del Gior. M.*).

ART. 59.

Gli Uffiziali destinati ad Aiutanti di campo, ed Uffiziali d'ordinanza del Re; Aiutanti di campo ed Uffiziali d'ordinanza dei RR. PP., a qualunque Arma appartengano, loro competono la paga e le razioni foraggio stabilite pel grado rispettivo nella Cavalleria.

I Capitani ed i Luogotenenti godono sempre della paga di 1.a classe del grado loro (*Art.* 5°, § 16 *delle Dispos. Gen. che fanno seguito al R. Decreto* 25 *marzo* 1852, *pag.* 191 *del Gior. M.*, 1.*a parte*).

I predetti Uffiziali hanno diritto ad avere presso di loro un Soldato di confidenza (*Gior. M.* 1° *semestre* 1849, *pag.* 433).

Pel trattamento di detti Soldati (*Vedi l'a-linea* 2° *dell'art.* 100).

Digitized by Google

ART. 60.

Gli Uffiziali di sanità ed i Veterinari, chiamati agli esami in Torino, hanno diritto all' indennità di via per l' andata e ritorno, ed al soprassoldo di marcia di L. 2 al giorno pei dì della fermata *(Raccolta* 1844, *pag.* 260, *e Gior. M.* 1850, 1° *semestre, pag.* 383*)*.

ART. 61.

I Medici militari, comandati a prestare la loro assistenza ai Consigli di Leva, non hanno ragione ad alcuna alta paga se nel luogo di stanza del Corpo o Stabilimento, a cui sono addetti; se devono trasferirsi fuori della ordinaria residenza, loro sono dovuti, per andata e ritorno, l'indennità di via ordinaria, per tener luogo di spese di trasferta, ed il soprassoldo di marcia da computarsi quest'ultimo dal giorno di partenza, fino a quello del ritorno inclusivamente (§ 366 *del Regolamento sul Reclutamento* 31 *marzo* 1855*)*.

Hanno inoltre ragione ad una lira al giorno a titolo d'indennità d'alloggio (*Gior. M.* 1858, *pag.* 1175).

§ 1. I Veterinari militari chiamati a qualche visita o perizia pei cavalli di R. Truppa da riformarsi, vendersi od abbattersi (*Vedi l'art.* 385).

§ 2. A ciascun Medico o Chirurgo borghese, chiamato come perito innanzi ai Consigli di Leva, sarà corrisposta, per ogni vacazione di ore sei, l'indennità di L. 12, se nei Capiluoghi di Divisione o Sotto-Divisione militare e di L. 10, se nei Capiluoghi di Circondario.

Tali indennità saranno aumentate o diminuite di L. 2 per ogni ora impiegata in più od in meno delle ore sei; ma la diminuzione sarà regolata in modo che il perito non riceva mai meno di L. 6 se in un Capoluogo di Divisione o Sotto-Divisione militare, e di L. 5 se in altri luoghi, per ogni perizia.

1° A ciascun Medico o Chirurgo borghese, chiamato come perito innanzi ai Comandi delle Divisioni o Sotto-Divisioni militari territoriali, ai Comandi militari dipendenti, oppure nanti i Consigli d' Amministrazione dei Corpi, od al Comandante del Corpo dove non siavi Consiglio d'Amministrazione, sarà corrisposta per ogni vacazione di ore tre, compresa la relazione, l' indennità di L. 6 se nei Capiluoghi delle Divisioni o Sotto-Divisioni militari; e di L. 5 in altri luoghi.

Queste indennità saranno aumentate di L. 2 per ogni ora impiegata in più delle ore tre.

2° Qualora il Medico o Chirurgo borghese, per assistere alla perizia, abbia dovuto trasferirsi dall' uno all' altro Comune, gli sarà inoltre corrisposta la indennità di cent. 40 per ogni chilometro percorso, sia per l'andata che pel ritorno; ma avvenendo il caso che la totale distanza sia

Digitized by Google

minore di chilometri 25, gli sarà corrisposta l'indennità di via per chilometri 25.

Ove la trasferta fosse effettuata in luoghi non traversati da ferrovie, o da altri mezzi periodici di trasporto, ovvero che il perito avesse dovuto pernottare fuori della sua residenza, non gli sarà corrisposta l'indennità di trasferta, ma sarà rifatto della totale spesa occorsa, e l' Autorità, che avrà richiesta la perizia, ne indicherà l'ammontare (*R. Decreto* 27 *gennaio, pag.* 165 *del Gior. M.* 1856, *riprodotto a pag.* 767 *del Gior. M.* 1861).

3° Il pagamento delle indennità stabilite dal precitato R. Decreto, per le assistenze prestate dai Medici e Chirurghi borghesi come periti appo i Consigli di Leva, sarà fatto dai Comandi militari, che nella qualità di Uffiziali delegati alla Leva già sono incaricati del pagamento delle competenze agli inscritti (§§ 63 *e* 274 *del Regolamento sul Reclutamento*).

a) Per compiere tali pagamenti essi si varranno dei fondi che hanno a disposizione, o che si procureranno inviando il prospetto N° 1 prescritto dalla (*Istruzione* 30 *settembre* 1860, *a pag.* 1047 *del Gior. M.*)

b) Le indennità saranno pagate in base al riepilogo modello N° 38 del Regolamento sul Reclutamento, mediante ricevuta; e lo ammontare sì delle indennità di perizia, che delle indennità di trasferta, ove ne sia il caso, sarà compreso in calce dello stato nominativo delle competenze pagate agl'Inscritti (*Mod. N° 27 del suddetto Regolamento, il quale fu appositamente modificato*).

c) Lo stato prementovato, colle relative ricevute, sarà unito al rendiconto trimestrale del Comando, e l' ammontare dovrà essere in conseguenza conteggiato sul registro di cassa, Mod. N° 1 della precitata Istruzione 30 settembre 1860 e nello stesso trimestre in cui è fatta la spesa.

d) Quando le visite e perizie dei Medici e Chirurghi borghesi abbiano per iscopo di accertare nei Militari il diritto a pensione di ritiro o di riforma, al congedo per rimando, o seguano comunque per altri motivi estranei alla Leva, i pagamenti delle indennità saranno eseguiti dai Corpi se le perizie hanno luogo presso i medesimi, o dai Comandi militari, per conto dei Corpi, quando le rassegne siano passate presso i Comandi militari, o negli spedali lontani dalla sede dei Corpi.

e) I Comandi militari comprenderanno le somme pagate nell'elenco Mod. N° 3, prescritto dall'anzidetta Istruzione 30 settembre 1860.

I Corpi si procureranno il rimborso della spesa fatta direttamente, o per loro conto dai Comandi militari, facendone articolo di bonificazione nel foglio generale delle competenze, cui saranno unite le quitanze.

f) Quando nella stessa rassegna vi siano individui di più Corpi, il pagamento sarà fatto dal Corpo, presso cui si eseguisce la rassegna, ov-

Digitized by Google

vero dal Comando militare per conto del Corpo che abbia maggior numero di individui sottoposti a rassegna, ed a numero pari, il più anziano, senza che in nessun caso occorra dividere la spesa cogli altri Corpi.

g) Si avverte che queste indennità competono solamente per le perizie e visite relative a servizio di Leva, e per le rassegne che sono superiormente ordinate nello scopo anzimentovato, e che perciò sarebbero reietti dai rendiconti dei Comandi i pagamenti che venissero fatti per qualunque altro motivo (*Istruzione inserta a pag.* 768 *del Gior. M.* 1861).

ART. 62.

Gli Uffiziali allievi presso la Scuola d'applicazione del Corpo di Stato Maggiore, godono della paga e vantaggi dell'Arma rispettiva, a cui appartengono; e di L. 300 annue per compensarli delle maggiori spese, a cui sono soggetti (*Regolamento sul riordinamento del Corpo di Stato Maggiore, a pag.* 7 *del Gior. M.* 1861, *Supplemento N°* 4).

a) Godono gli Uffiziali Allievi, appartenenti ai Corpi, per l'andata a Torino e pel ritorno al rispettivo Corpo, dell'indennità di via (*Gior. M.* 1853, 2.*a parte, pag.* 21).

b) Allorchè fossero destinati ai lavori geodetici, ponno, sempre che ne emani l'autorizzazione, ricevere l'indennità giornaliera, portata dalla Tabella annessa al (*R. Decreto* 25 *marzo* 1852, *pag.* 191 *del Gior. M.* 1.*a parte* 1852). Non perdono, durante tali lavori, l'indennità per maggiori spese di L. 300 annue per loro stabilita come sopra (*Decis. M.* 26 *gennaio* 1856, *Divis. Contab. dei Corpi,* 2.*a Sez.*).

1° Le norme, con cui vogliono essere fatte le proposizioni per l'ammessione alla Scuola suddetta, sono determinate dall' (*Art.* 29 *e seguenti del Regolamento predetto*).

2° Gli Uffiziali in aspettativa non sono esclusi da tali proposizioni (*Gior. M.* 1851, 2.*a parte, pag.* 298).

3° Trattamento dei Soldati di confidenza durante il tempo per cui gli Uffiziali sono comandati ai lavori geodetici (*Vedi l'a-linea* 1, *art.* 100).

4° Soldati di confidenza degli Uffiziali ammessi alla Scuola presso il Corpo di Stato Maggiore (*Vedi l'a-linea* 5 *dell'art.* 100).

ART. 63.

Gli Uffiziali, in occasione di cambio di Guarnigione, hanno ragione al soprassoldo di marcia, fissato a L. 3 per ogni Uffiziale superiore, ed a L. 2 pei Capitani ed Uffiziali subalterni, computando dal dì di partenza a tutto quello d'arrivo.

Tale soprassoldo è pure devoluto anche nel caso che la marcia non sia che di un sol giorno.

1° Oltre al soprassoldo, di cui sopra, l'Aiutante Maggiore in 1° nei Reggimenti di Fanteria di linea ed in quello dei Zappatori del Genio gode, se col Reggimento, della retribuzione giornaliera di L. 6 al giorno, a titolo d'indennità di trasferta (*Tabella N.* 15 *annessa al R. Decreto* 25 *marzo* 1852, *pag.* 191 *del Gior. M.*, 1.*a parte*, *e pag.* 51 *della* 2.*a parte*).

2° Siffatta retribuzione essendo concessa non al grado, ma a titolo di compenso delle maggiori spese, che deve necessariamente incontrare l'Aiutante Maggiore in 1° pell' incumbenza di dover precedere il Reggimento nelle marcie, vuole quindi la medesima essere pure concessa a quell'Uffiziale che, in mancanza dell'Aiutante Maggiore in 1°, fosse destinato ad esercitarne provvisoriamente le incumbenze (*Disp. M.* 15 *ottobre* 1858, *N.* 3402, *Div. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sez.*).

3° Quest'ultima disposizione essendo informata al principio stabilito dalla predetta Tabella, che cioè, l'indennità di L. 6 al giorno è dovuta solamente all'Aiutante Maggiore in 1° nei Reggimenti di Fanteria di linea e dei Zappatori del Genio, non è in alcun modo applicabile agli Aiutanti Maggiori contabili dei Battaglioni di Bersaglieri (*Decis. M.* 22 *febbraio* 1859, *Div. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sez.*).

Art. 64.

Gli Uffiziali distaccati nei Forti di Genova, eccettuati quelli di S. Martino, S. Giuliano, e S. Tecla, hanno ragione alla somma di L. 2 al mese per ciascuno pel trasporto dei viveri loro occorrenti.

Il computo di tale somma sarà sempre fatto a mese intiero; e qualora un Uffiziale stia distaccato per oltre quindici giorni, sarà tal tempo calcolato pure per un mese.

I Corpi comprenderanno l' ammontare di tali somme in una delle colonne in bianco del foglio nominativo delle competenze (*Disp. M.* 17 *settembre* 1858, *N.* 3121, *Div. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sez.*).

Art. 65.

Gli Uffiziali Generali, sebbene in marcia per servizio, non hanno l'indennità di via che nelle occasioni in cui siano in marcia con un Corpo di truppa, e non altrimenti; oppure siano per a tempo dislocati dal luogo dell'ordinaria loro residenza, per recarsi ad assumere altrove il comando momentaneo di un Corpo di truppe; e ciò per l'andata e ritorno (*Art.* 70 *del Regolam.* 9 *agosto* 1836).

Non è però necessario che gli Uffiziali Generali viaggino sempre per tappa colle Truppe per aver ragione all indennità di via; ma basta che essendo desse dislocate, l'Uffiziale Generale, che ne ha il comando, si mova dalle stanze in cui esse erano, per recarsi a quelle altre stanze che loro sono

Digitized by Google

state assegnate, e vi giunga nel termine stabilito (*Dispos. M.* 8 *dicembre* 1838, *a pag.* 759 *della Raccolta*).

Tale indennità non verrà loro assegnata dove si tratti di occasioni diverse da quelle suaccennate, benchè fossero eglino in viaggio sì per effetto di speciali missioni, sì per altre cause dipendenti dal servizio, durante le quali, se la specialità delle circostanze lo farà ravvisare necessario, loro saranno fatti particolari assegni di risarcimento (*Art.* 71 *del suddetto Regolamento*).

I suddetti due articoli, tenuto conto delle varianti arrecatevi dal Regio Decreto 24 dicembre 1854, *pag.* 1039 *del Gior. M.*, circa l'obbligo di marciare per mezzo delle ferrovie, furono confermati dalla (*Dispos. a pag.* 1270 *del Gior. M.* 1855).

1° Aiutanti di campo, che viaggiano sulle ferrovie coi rispettivi Uffiziali Generali (*Vedi l'a-linea* 7 *dell'art.* 56).

2° Uffiziali Generali in marcia durante il tragitto di mare – Trattamento loro dovuto. (*Vedi l'a-linea* 6 *dell'art.* 291).

ART. 66.

L'Uffiziale, che parte con Truppa per recarsi in Distaccamento, ha ragione allo stesso soprassoldo, di cui all'articolo 63 (*Tabella N.* 15 *citata all'articolo medesimo*).

1° Uffiziale in marcia con Truppa, che è obbligato dalle esigenze del servizio a raddoppiare la tappa ordinaria in uno stesso giorno (*Vedi l'alinea* 1 *dell'art.* 102).

ART. 67.

L'Uffiziale destinato a far parte di un Distaccamento, e che parte isolatamente per raggiungerlo, ha diritto all'indennità di via pell'andata; ed anche per il ritorno se viaggia pure isolato (§ 6°, *art.* 75 *del Regolam.* 9 *agosto* 1836, *pag.* 351 *della Raccolta*).

§ 1° Uffiziale in Distaccamento, che viene richiamato al Corpo per essere sottoposto agli arresti (*Vedi il* § 1° *dell'art.* 222).

ART. 68.

Le disposizioni degli articoli 63, 64, 66 e 67 antecedenti sono pure applicabili agli Uffiziali *in aspettativa*, autorizzati a prestar servizio presso un Corpo, i quali godranno bensì della paga semplice d'aspettativa, ma hanno ragione, in caso di mossa del Corpo, od allorchè in marcia isolati per servizio, ai soprassoldi ed indennità di via, di cui godono gli altri Uffiziali nelle posizioni anzidette; oltre all'indennità di via per raggiungere il Corpo dall'aspettativa (*Gior. M.* 1853, *pag.* 41 *e* 110 *della* 2.*a parte*).

Art. 69.

L'Uffiziale comandato per qualunque servizio, e che partendo isolato debba ricevere l'indennità di via, ha diritto alla medesima per 25 chilometri, se la distanza a percorrere sarà minore (*Art.* 6 *del R. Decreto* 27 *gennaio* 1851, *pag.* 73 *del Gior. M.*, 1.*a parte*).

1° L'indennità di via pegli Uffiziali dovendo essere ragguagliata *per giornata* di 25 chilometri giusta il *R. Decreto* 15 *settembre* 1859, *a pag.* 793 *del Giornale Militare*, la somma a corrispondersi per ogni giorno non deve mai eccedere la quota d'indennità per loro stabilita nel suaccennato ragguaglio; ne deve per altra parte la somma stessa essere inferiore a detta quota qualunque sia la distanza a percorrere, come sopra è detto, (*Disp. M.* 27 *luglio* 1860, *N.* 4245, *Div. Contab. dei Corpi*, 2ª *Sez*).

2° Computo dell'indennità di via in ordine alle distanze - Guarnigioni non Capiluoghi di Mandamento - Forti - Guarnigione di Sanpierdarena (*Vedi l'alinea* 5° *e seguenti dell'art.* 31).

Art. 70.

L'Uffiziale incaricato di una particolare missione per ordine speciale del Ministero della Guerra, o compiuta la medesima ritornando al Corpo, qualora non vengagli fatto altro assegno qualunque per risarcimento delle spese, ha diritto, oltre la paga e vantaggi ordinarii, all'indennità di via per l'andata e ritorno (2° *a-linea del* § 223 *dell'art.* 75 *del Regolamento* 9 *agosto* 1836, *e* § 2° *delle Avvertenze in calce alla Tabella a pag.* 1047 *del Gior. M.* 1860).

1° Trattamento del Soldato di confidenza dell'Uffiziale incaricato di una particolare missione all'Estero (*Vedi a-linea* 9 *dell'art.* 100).

Art. 71.

L'Uffiziale comandato dal Ministero della Guerra ad un ufficio qualunque di R. servizio; e compiuto il medesimo ritornando al Corpo, sì veramente che nell'un caso e nell'altro non siagli conceduto altro speciale trattamento, ha diritto, oltre la paga e vantaggi ordinarii, all'indennità di via per l'andata e ritorno (5° *a-linea del* § 223 *dell'art.* 75 *del Regolamento* 9 *agosto* 1836).

Art. 72.

Pei soggiorni dell'Uffiziale comandato temporariamente fuori dell'ordinaria sua residenza *con indennità di via*, vuolsi intendere non solo i giorni in cui egli deve soffermarsi in marcia, ma quelli altresì che deve passare nella provvisoria destinazione, i quali dovranno però essere limitati ai *soli tre*

Digitized by Google

primi, pei quali spetterà all'Uffiziale la continuazione dell'indennità di via in ragione di 25 chilometri per ogni soggiorno; mentre occorrendo un maggior soggiorno, il Ministero, secondo la specialità dei casi, si riservò di provvedere *volta per volta*, rispetto a quei risarcimenti, che crederà opportuno di concedere pei giorni di fermata eccedenti i tre primi.

a) Nel computo dei tre primi giorni suddetti non vuolsi comprendere quello d'arrivo alla provvisoria destinazione, come neppure quello di partenza per restituirsi all'ordinaria stanza, giacchè in tali giorni l'Uffiziale riceve l'indennità di via per la distanza a percorrere.

b) E ciò vuolsi avere presente nell'applicazione dell'art. 6° del *R. Decreto* 27 *gennaio* 1851, *pag.* 73 *del Gior. M.*, 1.*a parte* (*Dispos. a pag.* 1642 *del Gior. M.* 1855).

c) Simile Disposizione vuole pure essere in tutto applicata, allorchè l'Uffiziale, comandato *temporariamente* fuori dell'ordinaria sua residenza, per essere in drappello, abbia ragione pella marcia all'ordinario soprassoldo di marcia (*Disp. M.* 24 *aprile* 1858, *N°* 1415, *Div. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sez.*).

Art. 73.

Gli Uffiziali del Corpo del Treno d'Armata, ancorchè comandati per far eseguire il servizio dei trasporti, hanno essi pure ragione al soprassoldo di marcia come gli altri Uffiziali, sebbene partano alla mattina e facciano ritorno alla sera alla loro stanza; avendo cessato di essere in vigore la Disposizione speciale, *inserta a pag.* 73 *del Gior. M.* 1850, 1° *semestre*, dopo la promulgazione del (*R. Decreto* 25 *marzo* 1852, *a pag.* 189 *del Gior. M.*, 1.*a parte*), il quale non fa eccezione al riguardo.

Art. 74.

Gli Uffiziali comandati annualmente presso le Scuole Militari di Fanteria continuano a godere della paga e dei vantaggi assegnati al loro grado nella Fanteria (*Art.* 8° *R. Decreto* 6 *maggio* 1850, *pag.* 303 *del Gior. M.*, 1° *semestre*); godono, pell'andata e ritorno, degli assegnamenti di marcia.

Ponno condurre il loro Soldato di confidenza (*Art.* 11 *della Circolare*, *pag.* 321 *del Gior. M.*, 1° *semestre* 1850). *Vedi*, pel trattamento di questi, *l'art.* 103.

Art. 75.

Gli Uffiziali comandati presso la Scuola Militare di Cavalleria dovranno avere non meno di due cavalli, e potranno condur seco loro il rispettivo Uomo di confidenza. (*Vedi*, pel trattamento dell'Uomo di confidenza, *l'art.* 104).

Godono della paga e vantaggi, di cui trovansi provvisti (*Art.* 4, 5, 8 *del*

R. Decreto 20 *novembre* 1849, *pag.* 239, 2° *semestre del Gior. M.*); godono, pell'andata e ritorno, degli assegnamenti di marcia.

ART. 76.

L'Aiutante Maggiore in 1° dei Reggimenti di Fanteria e dei Zappatori del Genio comandato nell'interesse dell'ordine e sicurezza pubblica, o pei servizi, di cui agli art. 52 e 53, oltre il trattamento, di cui è caso all'art. 51 a carico del Ministero dell'Interno, ha pur ragione *per la marcia* all' indennità di L. 6 al giorno, stabilita dalla Tabella N. 15 annessa al (*R. Decreto* 25 *marzo* 1852, *pag.* 189 *del Gior. M.*, 1.*a parte*).

Tale indennità è a carico del Bilancio della guerra, e vuole dai Corpi essere conteggiata nei fogli nominativi delle competenze (*Decis. M.* 20 *ottobre* 1854, *Div. Contab. dei Corpi, Sez.* 2.*a*).

ART. 77.

L'Uffiziale comandato in marcia col Reggimento o con Truppa, che per qualunque causa indipendente dalla sua volontà è costretto a soffermarsi, ha diritto al soprassoldo di marcia sino a tutto il giorno d' arrivo a destinazione (*Gior. M.*, 1° *semestre* 1850, *pag.* 115) - Se soffermasi per malattia, *Vedi l'art.* 170.

ART. 78.

Gli Uffiziali a Presidio od in Guernigione, che prendono parte alle fazioni campali, godono dell'ordinario soprassoldo di marcia ogni qual volta debbano pernottare fuori della loro residenza (*Gior. M.* 1851, *pag.* 331 *e* 340, 2.*a parte*).

1° Non spetta tale soprassoldo a quelli che non prendano parte alle fazioni (*Decis. M.* 19 *ottobre* 1854, *Div. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sez.*).

Le suddette disposizioni furono confermate dal Ministero (*Disp. M.* 9 *novembre* 1856, *N.°* 6815, *Div. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sez.*)

2° L' indennità di marcia per l'Aiutante Maggiore in 1° dei Reggimenti di Fanteria, e dei Zappatori del Genio, in L. 6, stabilita dalla Tabella N. 15 del (*R. Decreto* 25 *marzo* 1852, *pag.* 189 *del Gior. M.*), spettagli in occasione delle fazioni campali, che danno ragione al soprassoldo di marcia come sopra; giacchè i giorni delle esercitazioni campali non si possono in tali casi altrimenti considerare dietro le continue mosse cui va soggetta la Truppa che prende parte alle medesime, se non come una serie di dislocazioni successive (*Decis. M.* 14 *dicembre* 1854, *Div. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sez.*)

Digitized by Google

ART. 79.

Le missioni per rassegne annuali, per rassegne di riforma e simili, cui possono essere delegati gli Uffiziali Generali a tenore dei Regolamenti in vigore, e che si eseguiscono sempre nella periferia delle Divisioni militari territoriali ed ordinariamente in un sol giorno, non si possono considerare tanto speciali da potersi invocare l'eccezionale risarcimento, cui, per tener luogo dell'indennità di via in quei casi in cui non è dovuta ai prefati Uffiziali Generali, allude il § 216 del Regolamento 9 agosto 1836 *(Disp. M. 29 maggio 1855, N.° 4109, Div. Contab. dei Corpi, 2.a Sez.)*

ART. 80.

Gli Uffiziali del Genio, destinati alla Piazza di Genova, godono durante la loro effettiva permanenza colà di una giornaliera piazza di foraggio, oltre alle ordinarie loro competenze, con che però le trasferte ad essi occorrenti per R. servizio, che tra l'andata ed il ritorno non eccedano le ore sei di cammino, siano a totale loro carico, e così senza ragione ad ulteriore indennità (*Disp. 10 maggio 1837, pag. 228 della Raccolta, e Regio Viglietto 31 marzo 1838, pag. 314 della Raccolta; e R. Viglietto 29 dicembre 1832, pag. 386 della Raccolta.*)

1° Agli Uffiziali, Aiutanti ed aspiranti Aiutanti del Genio militare, che siano destinati in una delle Piazze di Napoli e di Palermo sia presso il Comando Superiore in Napoli, sia presso le Direzioni e Sotto-Direzioni del Genio, è dovuto il seguente soprassoldo giornaliero per sopperire alle spese, cui devono soggiacere:

a) Agli Uffiziali del Genio, che pel proprio grado non sono provvisti di razione di foraggio, un soprassoldo giornaliero di L. 1, corrispondente appunto all'indennità che si accorda agli Uffiziali per le razioni di foraggio non prelevate in natura.

b) Agli Aiutanti ed aspiranti Aiutanti del Genio il soprassoldo di L. 0,50 al giorno (*R. Decreto 26 agosto 1861, a pag. 639 del Gior. M.*).

ART. 81.

Gli Uffiziali subalterni, proposti per essere destinati al Personale di *governo, d'istruzione, e d'amministrazione* degli Istituti di Figli di Militari, prima di farvi definitivo passaggio, vi saranno comandati in esperimento, durante il quale, oltre la continuazione della paga dal Corpo rispettivo, avranno ragione ai vantaggi a carico degli Istituti, corrispondenti alle funzioni di cui sono incaricati (*R. Decreto 4 dicembre 1858, a pag. 1271 del Gior. M.*).

Il soprassoldo, compreso in detti vantaggi, viene corrisposto a carico della Massa d'economia degli Istituti, e quindi non è conteggiato nel

foglio nominativo delle competenze (*Tabella annessa al predetto R. Decreto*).

Il soprassoldo medesimo vuol essere conteggiato *a giornata*, in ragione di L. 1,644 per quello di L, 600 all'anno; L. 1,096 per quello di L. 400; e di L. 0,986 per quello di L. 360; ed essere regolato, in quanto alla corrisponsione nelle diverse posizioni degli Uffiziali, nel modo stesso con cui si regola la paga in dette posizioni (*Disp. M.* 8 *giugno* 1858, *N°* 2005, *Div. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sez.*).

ART. 82.

L'Uffiziale, che venga dai Corpi destinato Repetitore Maestro, od Assistente Maestro in un Collegio Militare, continua a far parte dell'Arma rispettiva, ed a ricevere dal Corpo le competenze del proprio grado; e gode sulla Categoria del Bilancio della Guerra, relativa a quell'Istituto, un *annuo assegnamento* non maggiore di L. 360 (*R. Decreto* 20 *novembre* 1857, *pag.* 728 *del Gior. M.*).

L'Uffiziale comandato temporariamente, ed a mo' d'esperimento, presso un Collegio Militare, continuerà a ricevere le paghe dal rispettivo Corpo; e dall'Istituto gli sarà corrisposto un soprassoldo da determinarsi (*Art.* 18 *del R. Decreto* 12 *ottobre* 1857, *pag.* 633 *del Gior. M.* 1857).

ART. 83.

Gli Ispettori sanitari militari, oltre allo stipendio loro assegnato, ogni qual volta, secondo l'ordine del Ministero della Guerra, debbano recarsi fuori della Capitale per l'adempimento delle loro incumbenze, avranno ragione all'indennità di trasferta di cent. 20 per ogni chilometro di distanza percorsa, così nell'andata come nel ritorno; più L. 6 al giorno, dal dì della partenza fino a quello del ritorno a Torino (*Art.* 21 *del R. Decreto* 9 *giugno* 1853, *pag.* 141 *del Gior. M.*, 1.*a parte*).

1° Eguale trattamento è pure dovuto agli Ispettori nel Corpo Veterinario allorchè movono per l'adempimento delle rispettive incumbenze (*Regolamento* 31 *luglio* 1861, *a pag.* 555 *del Gior. M.*)

ART. 84.

Gli Uffiziali comandati per la restituzione o ricevimento d'armi dalle Regie Sale d'Armi, hanno ragione all'indennità di via per andata e ritorno, e pei *tre primi giorni* di fermata nel luogo, dove furono comandati; ed al trattamento di ferrovia, se si serviranno delle strade ferrate.

a) L'indennità e trattamento suddetti dovranno essere applicati alla Categoria *Bene armato* ed *arredi* del Corpo, che ha nel suo interesse delegato gli Uffiziali (*Gior. M.* 1855, *pag.* 1616).

b) L'indennità e trattamento suddetti non saranno per conseguenza conteggiati nei fogli nominativi delle competenze.

Digitized by Google

c) I Corpi richiederanno agli Uffici d'Intendenza militare, per detti Uffiziali, non solo il foglio di via, ma ben anche, occorrendo, la richiesta pel trasporto sulle ferrovie, senza la quale non si farebbe luogo alla riduzione della metà del prezzo del posto, alla quale ha ragione ogni Militare comandato per qualunque servizio.

Il trasporto essendo pure a carico della predetta *Categoria*, l'importo quindi della metà del prezzo del posto, che il Ministero rimborsa, dietro la suddetta richiesta, all'Amministrazione delle strade ferrate, deve essere dedotto dai Corpi nella parte 3ª del foglio generale delle competenze con applicazione alla predetta Categoria *Bene armato ed arredi* (*Disp. M.* 1 *agosto* 1858, *N°* 2631, *Div. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sez.*).

d) Pel soggiorno, maggiore di giorni 3, che occorresse di dover fare nel luogo ove sono comandati, il Ministero provvederà *volta per volta* rispetto a quei risarcimenti, che crederà opportuno di accordare secondo la specialità dei casi (*Gior. M.* 1855, *pag.* 1642).

ART. 85.

Gli Uffiziali di Fanteria, comandati presso gli Stati Maggiori delle Divisioni militari, e che siano in soprannumero alle piante di detti Stati Maggiori, non hanno diritto alla razione di foraggio, se prima non ne ottengono speciale concessione dal Ministero; dovendosi la simile razione intendere, in massima, devoluta soltanto a quegli Uffiziali che fanno parte effettiva delle piante anzidette (*Disp. M.* 5 *febbraio* 1857, *N°* 480, *Div. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sez.*).

ART. 86.

L'Uffiziale comandato presso lo Stabilimento balneario d'Acqui, qual semplice Comandante della Truppa, distaccatavi per fornirvi una guardia giornaliera, non gode del soprassoldo fissato dall'art. 408 del Regolamento sanitario 4 giugno 1833, *pag.* 502 *della Raccolta*, e confermato dall'art. 1°, § 4° delle Disposizioni generali che fanno seguito al (*R. Decreto* 25 *marzo* 1852, *pag.* 191, *parte* 1.*a del Gior. M.*), pell'Uffiziale che, oltre al comando del Distaccamento, era pure incaricato della direzione dello Stabilimento militare, a tenore degli articoli 406 e 407 del detto Regolamento; incarico questo che viene in ora affidato ad un Uffiziale del Corpo d'Amministrazione, comandatovi espressamente presso lo Stabilimento dallo Spedale militare di Alessandria (*Art.* 8 *e* 21 *del Regolamento annesso al R. Decreto* 10 *giugno* 1852, *pag.* 389 *del Gior. M.*, 1.*a parte*).

ART. 87.

L'Uffiziale comandato ad esercitare le incumbenze di un altro, o ne faccia le veci, non può mai aver ragione alcuna a beneficio o soldo maggiore di

Digitized by Google

quello assegnato al proprio grado, salvo il caso, in cui il Ministero, per ispeciale disposizione, gli conceda qualche particolare assegnamento (*pag.* 672 *della Raccolta* 1838).

a) Pei Comandanti di Brigata, che sono destinati a reggere il comando di una Divisione o Sotto-Divisione militare, *vedi l'a-linea* 2° *dell'articolo* 18.

b) Gli Uffiziali che, a tenore della Disposizione inserta *a pag.* 542 *del Gior. M.* 1857, siano destinati a reggere un Comando militare, non hanno ragione a beneficio o soldo maggiore di quello del loro grado.

Sulle rappresentanze dei Comandanti Generali delle Divisioni militari il Ministero si è riservato di accordare loro quei risarcimenti, che crederà opportuni per compensarli di quelle maggiori spese che fossero per incontrare in tali circostanze (*Disp. M.* 4 *settembre* 1858, *N°* 3056, *Div. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sez.*).

c) Specialità pell'Uffiziale incaricato di esercitare provvisoriamente le incumbenze d'Aiutante Maggiore in 1° nei Reggimenti di Fanteria di linea, ed in quello dei Zappatori del Genio nell'occasione di mosse del Reggimento (*Vedi l'a-linea* 2 *dell'art.* 63).

Art. 88.

L'Uffiziale comandato in rimonta ha ragione, oltre alla paga e vantaggi ordinarii, al soprassoldo di marcia dal dì di partenza fino a tutto quello del ritorno; cioè anche pei giorni di soggiorno nel luogo della rimonta (*Decis. M.* 7 *marzo* 1855, *Div. Cont. dei Corpi*, 1.*a Sez.*) - *Vedi a-linea* 2 *dell'art.* 293 *se viaggia sulle ferrovie.*

Art. 89.

L'Uffiziale comandato *come Membro* presso una Commissione d'inchiesta, un Consiglio di disciplina, un Tribunale militare, ha ragione alla continuazione della paga e delle competenze ordinarie, ed inoltre all'indennità di via per l'andata e ritorno, al soprassoldo di marcia dal dì del suo arrivo nel luogo dove siede il Consiglio, la Commissione, l'Autorità militare giudiziaria, a tutto quello precedente la partenza. (*Dispos. a pag.* 367 *del Gior. M.*, 2.*a parte* 1851; *pag.* 408, 1.*a parte* 1852, *e* § 2° *lettera d*) *delle Avvertenze in calce alla Tabella a pag.* 1047 *del Gior. M.* 1860).

§ 1. L'Uffiziale citato a comparire, *come testimonio*, presso un Magistrato o Tribunale civile, ha ragione alla continuazione della paga e delle competenze ordinarie; ma non gli si corrisponde dal Corpo veruna indennità per simili trasferte, avendo egli ragione ad uno speciale assegnamento, che gli si paga dagli Agenti demaniali del luogo, in cui si reca, sulla produzione dell'ordinanza del Tribunale che lo ha chiamato, cioè: per

ogni chilometro sulla ferrovia L. 0,04 – sulla strada ordinaria L. 0,07 – per ogni giornata di marcia L. 1 – per ogni soggiorno nel luogo dove fu chiamato, e per ogni soggiorno forzato in marcia L, 1,50. Ove occorra il tragitto di mare, riceverà dai detti Agenti demaniali l'importo del prezzo di un posto di 2.a classe sui piroscafi postali (*Articoli della Legge* 17 *dicembre, pag.* 1010 *del Gior. M.* 1854).

1° Se l'Uffiziale è citato a comparire nel luogo stesso, dove si trova di presidio, il Comandante del Corpo ha la facoltà di concedergli senza altro l'autorizzazione di presentarsi.

2° Se l'Uffiziale deve trasferirsi fuori del presidio, il Comandante del Corpo deve promovere l'autorizzazione dal Comandante generale della Divisione, ove risiede l'Uffiziale citato, il quale Comandante Generale è pure autorizzato di concederla (*Gior. M.* 1855, *pag.* 1113, 1786).

3° Se fosse citato, essendo all'estero, ha ragione allo stesso trattamento di cui sopra, anche per la strada a percorrere fuori Stato (*Decis. M.* 6 *settembre* 1855, *Divis. Contab. dei Corpi,* 2.a *Sez.*).

4° Norme per la citazione d'Uffiziali in materia civile (*Gior. M.* 1857, *pag.* 237).

§ 2. L'Uffiziale chiamato, *come testimonio* o *come inquisito*, presso una Commissione d'inchiesta, un Consiglio di disciplina, o Tribunale militare, ha ragione all'indennità di via tanto per l'andata che pel ritorno.

L'Uffiziale chiamato, *come inquisito*, nanti un Magistrato o Tribunale civile, avrà lo stesso trattamento, non essendo in tal caso applicabile la Legge 17 dicembre 1854 succitata.

L'Uffiziale però che si trovasse in istato d'arresto al momento in cui viene citato come inquisito, o che vi venisse posto durante il procedimento, avrà in tal caso il trattamento stabilito per simile posizione (*Disp. nel Gior. M.* 2° *semestre* 1849, *pag.* 133 – 2° *semestre* 1850, *pag.* 368, 2.a *parte* 1855, *pag.* 38, *e* § 2°, *lettera e) delle Avvertenze in calce alla Tabella a pag.* 1047 *del Gior. M.* 1860).

Art. 90.

L'Uffiziale in marcia per servizio cessa d'aver diritto all'indennità di via, ai soprassoldi, ed all'indennità di trasferta di L. 6 l'Aiutante maggiore in 1° nei Reggimenti di Fanteria e dei Zappatori del Genio durante il tragitto di mare, dovendo per questo godere degli assegnamenti speciali di bordo, accennati dall'art. 291.

Se giunto nel luogo dello sbarco fosse trattenuto in quarantena, avrà ragione, oltre alla paga, alla continuazione dell'indennità di mensa di bordo durante la quarantena (*Decis. M.* 27 *settembre* 1855, *Divis. Contab. dei Corpi,* 2.a *Sez.*).

Digitized by Google

ART. 91.

L'Uffiziale, isolato in marcia per servizio con indennità di via, deve, ogni qual volta vi sia l'opportunità, valersi delle ferrovie; e gli sarà corrisposto, pel tratto di cammino che dovrà percorrere sulle ferrovie, gli assegnamenti speciali appositamente stabiliti (*R. Decreto* 24 *dicembre* 1854, *pag.* 1039 *del Gior. M. di tale anno; e R. Decreto* 15 *settembre* 1859, *a pag.* 651 *del Gior. M.).*

1° Tali assegnamenti sono:

Per gli Uffiziali Generali - un posto nei vagoni di 1.a classe.

Per gli Uffiziali Superiori - un posto nei vagoni di 1.a classe, ed il soprassoldo giornaliero in L. 3, stabilito dalla Tabella annessa al (*R. Decreto* 25 *marzo* 1852, *pag.* 189 *del Gior. M.*, 1.*a parte*).

Pei Capitani ed Uffiziali subalterni - un posto nei vagoni di 2.a classe, ed il soprassoldo giornaliero, stabilito dalla Tabella suddetta, in L. 2.

2° Il soprassoldo giornaliero sarà dovuto solamente per un giorno, qualunque sia il numero dei chilometri che si debbano percorrere sulle ferrovie.

Il soprassoldo giornaliero non deve essere corrisposto che una sola volta in un giorno, anche nel caso che gli Uffiziali vadano ad adempiere il servizio per cui sono comandati, e facciano ritorno nella stessa giornata alla loro stanza (*Dispos. M.* 17 *maggio* 1856, *N°* 3158, *Div. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sez.*).

3° Gli Uffiziali sulle ferrovie hanno ragione al trasporto materiale del bagaglio nel seguente ragguaglio:

a) Se si tratterà di *semplice trasferta*, in ragione di 25 chilogrammi per ogni Uffiziale di qualunque grado.

b) Se sarà questione di *traslocazione definitiva*, in ragione delle competenze determinate colla Tabella annessa al (*R. Decreto* 27 *gennaio* 1851, *pag.* 73 *del Gior. M.*, 1.*a parte* (*Vedi art.* 292); (*Gior. M.* 1858, *pag.* 757).

4° Per la riduzione del prezzo del biglietto, se viaggiano nei posti di 2.a e 3.a classe, e per le norme per il rilascio delle richieste (*Vedi l'art.* 293).

5° Oltre ai suddetti assegnamenti, hanno diritto altresì al rimborso della spesa, che incontreranno pel trasporto sulle ferrovie dei loro cavalli, fino al numero corrispondente al quantitativo delle razioni di foraggio loro assegnate rispettivamente, purchè sia fatta di essi cavalli specifica menzione nei fogli di via.

Al qual fine gli Uffiziali avranno cura di ritirare dagli Ufficii delle strade ferrate apposita ricevuta della somma pagata pel trasporto dei loro cavalli, e sulla produzione di esse ricevute unite ai fogli di via, o dichiara apposita, otterranno il rimborso di tale somma (*Gior. M.* 1855, *pag.* 479).

6° Aiutanti di campo che viaggiano sulle ferrovie coi rispettivi Uffiziali Generali (*Vedi l'a-linea* 7 *dell'art.* 56).

7° I cavalli degli Uffiziali trasferiti sulle ferrovie devono godere della razione *di stazione*; mentre non avendo dessi la fatica del viaggio, ed il peso del cavaliere da sostenere, non è il caso di corrispondere loro il maggiore assegnamento *di marcia*, stabilito pei cavalli realmente in marcia sulle strade ordinarie per riconosciuto bisogno di un più abbondante sostentamento (*Disp. M.* 27 *agosto* 1857, *Div. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sez.*, *N°* 3860).

8° Allorchè un Uffiziale subalterno viaggia al seguito di un Uffiziale Superiore *in missione*, vuole essergli corrisposto sulla ferrovia il posto eguale a quello dell'Uffiziale Superiore per non disgiungerlo da quest'ultimo durante il viaggio, come è detto al 6° a-linea precedente per gli Aiutanti di campo (*Disp. M.* 7 *gennaio* 1858, *N°* 58, *Divis. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sez.*, *e lettera c*) *delle Avvertenze, che fanno seguito alla Nota a pag.* 757 *del Gior. M.* 1858).

9° Trasporto sulle ferrovie degli Uffiziali dei Carabinieri Reali, e dei loro cavalli – Casi in cui la spesa è a carico del Governo, o degli Individui (*R. Decreto* 23 *dicembre* 1857, *pag.* 847 *del Gior. M*).

10. Uffiziale, comandato in rimonta, sulle ferrovie (*Vedi l'a-linea* 2 *dell'art.* 293).

11. Uffiziale citato a comparire nanti i Tribunali militari, Tribunali e Magistrati civili, che viaggia sulle ferrovie (*Vedi l'art.* 89).

12. Gli Uffiziali in marcia per effetto di promozione hanno pure ragione al trasporto sulle ferrovie per sè, e pei loro cavalli (*Gior. M.* 1860, *pag.* 1239).

13. Posti nei convogli diretti ad Uffiziali viaggianti sulle ferrovie Lombarde e dell'Italia centrale (*Vedi l'a-linea* 5° *dell'art.* 293).

Art. 92.

Il trattamento degli Uffiziali, che vanno dai Corpi ad accompagnare i loro figli come Allievi presso le Scuole della Casa Reale Invalidi, o presso gli Istituti di Figli di Militari, è eguale a quello accennato all' (*Art.* 130).

Art. 93.

L'Uffiziale del Corpo del Treno d'Armata comandato presso la R. Militare Accademia per la Scuola di Cavallerizza, oltre alle ordinarie competenze, godrà dell'alloggio presso lo Stabilimento (*Gior. M.* 1856, *pag.* 1393).

Digitized by Google

Militari comandati o distaccati per qualsiasi servizio fuori della loro stanza.

SOTT'UFFIZIALI, CAPORALI E SOLDATI.

ART. 94.

Gli Individui di Bassa-forza comandati nell' interesse dell'ordine e sicurezza pubblica, oltre alla paga e le militari competenze ordinarie, hanno ragione al soprassoldo, ragguagliato per ogni giorno a centesimi 25 pei Sott'uffiziali, ed a centesimi 15 pei Caporali e Soldati (*Gior. M.*, 2° *semestre* 1850, *pag.* 34; *e art.* 1° *delle Dispos. Gen. che fanno seguito al R. Decreto* 25 *marzo* 1852, *pag.* 191 *del Gior. M.*, 1.*a parte*).

1° In quanto al pagamento, alla durata, ed al rimborso di tale soprassoldo, si applicano le norme stesse che per gli Uffiziali (*Vedi l'art.* 51).

2° Occorrendo che uno o più Individui siano dall'ordinaria residenza del loro Corpo diretti non indrappellati in un dato luogo per ivi raggiungere un Reggimento, Compagnia o Distaccamento, comandati nell'interesse dell'ordine pubblico, vuolsi loro corrispondere l'indennità di via dal luogo di partenza a quello di destinazione, ed il soprassoldo stabilito per la Truppa comandata per ordine pubblico, dal dì successivo al loro arrivo presso la Truppa stessa (*Disp. M.* 11 *gennaio* 1854, *N.* 94, *Div. Contab. dei Corpi*).

3° *Vedi*, pelle competenze in natura, *gli articoli* 315 § 1°; 328; 340 e 346.

§ 1° Gli Individui comandati in rinforzo dell'arma dei Carabinieri Reali, prestando un servizio, che non può venir considerato altrimenti che per interesse dell'ordine e sicurezza pubblica, hanno perciò ragione al soprassoldo stabilito per quest'ultimo servizio, da corrispondersi colle norme suaccennate (*Disp. M.* 9 *agosto* 1860, *N.* 4670, *Divis. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sez.*).

ART. 95.

I Comandati per scortare gli Agenti preposti alla riscossione dei tributi, hanno ragione al soprassoldo stabilito per la Truppa comandata per ordine pubblico, come nell'articolo precedente (*Gior. M.* 1852, 2.*a parte*, *pag.* 328).

Conferma della Disposizione contenuta in questo articolo (*Vedi l'a-linea* 2° *dell'art.* 52).

In quanto al pagamento ed al rimborso di tale soprassoldo a carico del Ministero delle Finanze, saranno osservate le norme segnate per quello dei Comandati nell'interesse dell'ordine e sicurezza pubblica (*Gior. M. suaccennato* 1852, 2.*a parte, pag.* 328), meno la durata, che per questo non è limitata.

§ 1. Agli Individui di Bassa-forza della Legione dei Carabinieri Reali in Sardegna, comandati di scorta per l'esazione dei tributi nell'Isola, viene corrisposta, *senza distinzione di grado,* l'indennità di L. 2 al giorno allorchè sono comandati *di semplice scorta pelle esazioni*; e di L. 2,40 allorchè fungono le funzioni *di Soldati compulsori.*

Tali indennità sono pagate direttamente ai Carabinieri dagli Agenti contabili delle Finanze, e rimangono *estranee* alla contabilità del Corpo.

Oltre alle suddette indennità, loro viene abbuonata dal Corpo, ognorachè abbiano a pernottare fuori della rispettiva residenza, la stabilita indennità di pernottazione, da conteggiarsi nel modo determinato per gli altri casi, in cui dessa è dovuta (*Gior. M.* 1857, *pag.* 807).

Per l'applicazione del suddetto trattamento, venne emanata dal Ministero delle Finanze un'apposita Circolare (*inserta a pag.* 228 *del Gior. M.* 1858).

ART. 96.

I Comandati per la repressione del contrabbando hanno ragione al soprassoldo ragguagliato per ogni giorno: a cent. 75 pei Furieri o Sergenti; a cent. 60 pei Caporali; a cent. 40 pei Soldati (*Art.* 1° *delle Dispos. Gen. che fanno seguito al R. Decreto* 25 *marzo* 1852, *pag.* 191 *del Gior. M.*, 1.*a parte*).

Il rimborso di questo soprassoldo a carico del Ministero delle Finanze viene chiesto colle norme segnate per quello ai Comandati, di cui nei due antecedenti articoli; meno che per questo la durata non venne circoscritta ad un mese, come pei comandati per ordine e sicurezza pubblica, e non è necessaria la dichiara dell'Autorità politica della Provincia; mentre vuole soltanto essere unita alla dimanda di rimborso la richiesta di rinforzo della Truppa.

ART. 97.

I comandati in Distaccamento nei diversi villaggi della Sardegna, hanno ragione al soprassoldo di cent. 15 al giorno, siano dessi Sott'uffiziali, Caporali o Soldati (*Art.* 1° *delle Dispos. Gen. che fanno seguito al R. Decreto* 25 *marzo* 1852, *pag.* 191 *del Gior. M.*, 1.*a parte*).

1° Eguale soprassoldo è pure dovuto ai comandati in Distaccamento a Cuglieri; stante che questo luogo, abbenchè dia il nome alla Provincia, non è ascritto nel novero delle Città (*Gior. M.* 1853, 2.*a parte, pag.* 164).

Il soprassoldo medesimo venne pure stabilito per la Truppa distaccata ad Isili, sebbene Capoluogo di Provincia (*Gior. M.* 1857, *pag.* 286).

2° Simile soprassoldo viene conteggiato nel foglio nominativo delle competenze.

3° Il medesimo non spetta agli Individui isolati pel giorno d'arrivo presso il Distaccamento, allorchè vi giungono soddisfatti d'indennità di via (*Decis. M.* 16 *ottobre* 1855, *Div. Contab. dei Corpi*, 2 *a Sez.*).

4° Modo di computare il soprassoldo di Distaccamento in ordine alla decorrenza, la durata, e la marcia (*Vedi l'a-linea* 3 *dell'art.* 54).

ART. 98.

Ai Sott'uffiziali ed altri Individui di Bassa-forza, che siano comandati in accompagnamento di Soldati di nuova Leva diretti ai Corpi, sarà corrisposta pei giorni di marcia e di soggiorno, sia per l'andata che pel ritorno, l'indennità di via stabilita pel rispettivo grado dal (*R. Decreto* 15 *settembre e* 20 *novembre* 1859, *a pag.* 651 *e* 793 *del Gior. M.*; *R. Decreto* 31 *ottobre* 1860, *a pag.* 1166 *del Gior. M*, *riprodotto a pag.* 769 *del Gior. M.* 1861).

Essi debbono in massima essere soddisfatti di indennità di via dai Corpi per l'andata e per il ritorno; tuttavia accadendo che non avessero ricevuto quanto loro spetta, i Comandanti militari provvederanno essi stessi per conto dei Corpi al relativo pagamento (*Istruzione* 31 *ottobre* 1860, *a pag.* 1167 *del Gior. M.*; *riprodotta a pag.* 770 *del Gior. M.* 1861).

1° Eguale trattamento è pure dovuto ai Soldati di confidenza che seguitano gli Uffiziali comandati ad un tale servizio (*R. Decreto ed Istruzione suddetti*).

§ 1° Somme per indennità di via ai Soldati di Leva diretti ai Corpi da consegnarsi ai Comandanti dei Drappelli (*Vedi l'art.* 42, *alinea* 1°).

ART. 99.

I Sott'uffiziali e Caporali, destinati presso gli Uffiziali delegati alla Leva pei lavori di scritturazione, hanno diritto all'indennità di via.

Tale trattamento dovrà essere regolato sul numero delle giornate percorse in detta posizione compreso il dì della partenza e del ritorno (*Nota a pag.* 58 *e* 769 *del Gior. M.* 1861).

a) Il trattamento stesso vuolsi intendere *comune*, sia agli individui di Bassa-forza che sono comandati per l'anzidetto servizio nella stanza del rispettivo Corpo, che a quelli che movono dalla stanza stessa (*Dispaccio M. del* 1 *dicembre* 1861, *N.* 13223, *Div. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sez.*)

1° Eguale trattamento è pure dovuto agli Uomini di confidenza degli Uffiziali delegati alla Leva, allorchè devono allontanarsi dalla stanza del loro Corpo (*Gior. M.* 1861, *pag.* 769).

ART. 100.

I Soldati comandati quali Uomini di confidenza presso gli Aiutanti di campo degli Uffiziali Generali hanno ragione alla paga ed altre competenze ordinarie, non che all'indennità di via per raggiungere la destinazione degli Uffiziali cui sono addetti, e pel ritorno al Corpo.

1° I Soldati del Treno comandati (*a termine del* § 4 *delle Disp. Gen. che fanno seguito al R. Decreto* 24 *dicembre* 1849, *pag.* 303 *del Gior. M*, 2° *semestre* 1849, quali Uomini di confidenza presso gli Uffiziali del Corpo di Stato Maggiore;

Se nell'ordinaria residenza dell'Uffiziale ricevono le ordinarie loro competenze, e L. 12 mensili dagli Uffiziali stessi (*Gior. M.*, 1° *semestre* 1849, *pag.* 433).

Il pane in contanti al prezzo che viene annualmente stabilito dal Ministero (*R. Decreto* 28 *gennaio* 1859, *a pag.* 116 *del Gior. M.*)

a) Se destinati a seguire gli Uffiziali *comandati ai lavori di campagna*, oltre il prestito e deconto, e le L. 12 mensili dagli Uffiziali, riceveranno per la razione pane cent. 15, e 25 per soprassoldo di marcia, in tutto centesimi 40. Tale assegnamento è dovuto per le giornate di presenza in tale posizione dal dì, in cui il Soldato di confidenza parte dall'ordinaria residenza per accompagnare gli Uffiziali ai lavori di campagna, sino a tutto il giorno del ritorno nella residenza stessa, od in altra, ove l'Uffiziale fosse destinato ad altro servizio.

Per ordinaria residenza dell'Uffiziale s'intende il luogo ove prestò continuo servizio, e dal quale ei si diparte per recarsi ai lavori di campagna.

Tale assegnamento non sarà corrisposto ognorachè l'individuo si trovi allo Spedale od in permesso (*Vedi gli art.* 158 *e* 187).

b) Cesserà durante il tempo, per cui gode del suddetto assegnamento, all'Uomo di confidenza la ragione al letto ed alla legna, in vista che il di lui alloggio colla somministranza del fuoco, lume e letto trovasi in quello provveduto dai Municipii all'Uffiziale di Stato Maggiore, *a termine del Regolamento* 9 *agosto* 1836, § 170, e non avrà diritto per la marcia all'indennità di via (*Gior. M.*, *pag.* 206 e 350 *della* 2.*a parte* 1852).

c) Tale trattamento è pure devoluto agli Uomini di confidenza degli Uffiziali di altri Corpi ammessi alla Scuola d'applicazione presso il Corpo di Stato Maggiore durante il tempo, per cui questi Uffiziali saranno comandati ai lavori geodetici, e siano autorizzati a condurre seco loro i Soldati di confidenza (*Gior. M.* 1856, *pag.* 873).

2° I Soldati del Treno comandati presso gli Uffiziali componenti la Casa Militare del Re e dei RR. PP. quali Uomini di confidenza, riceveranno gli stessi trattamenti, *di cui nell'alinea precedente*, allorchè gli Uffiziali sono

Digitized by Google

nell'ordinaria loro residenza, o quando devono rimanere assenti dalla Capitale per motivo di servizio (*Disposizioni varie succitate*).

3° I Soldati del Treno comandati quali Uomini di confidenza presso gli Uffiziali Generali ed altri a disposizione del Ministero, sono assimilati pure, pel trattamento, a quello degli Uffiziali di Stato Maggiore:

a) Sia nell' ordinaria residenza degli Uffiziali Generali (*Gior. M*, 1° *semestre* 1850, *pag.* 25).

b) Sia pel tempo in cui gli Uffiziali Generali devono rimanere assenti dalla Capitale per motivi di servizio (*Art.* 7 *della Dispos.*, *pag.* 208 *del Gior. M.*, 2.*a parte* 1852).

4° I Soldati comandati per due mesi in qualità di Uomini di confidenza presso quegli Uffiziali che, posti in aspettativa per qualunque motivo hanno ragione a conservare piazze di foraggio, perceveranno tutte le competenze dovute loro come se fossero presenti al Corpo. – Hanno l'indennità di via per l'andata e ritorno come in marcia isolati (*Gior. M.*, 2° *semestre* 1849, *pag.* 161, *e Gior. M.* 1855, *pag.* 2061).

5° Gli Uffiziali dei Corpi ammessi alla Scuola d'applicazione presso il Corpo di Stato Maggiore, non potranno, durante il tempo del corso teorico, avere ciascuno un Soldato di confidenza; ma bensì un solo per due Uffiziali; e questo sarà tolto sempre da uno dei Reggimenti stanziati in Torino, dormirà in quartiere, e rimarrà sotto la vigilanza del rispettivo Corpo, e soggetto alle stesse regole che si osservano per gli altri Soldati di confidenza.

Norme per la destinazione di Soldati ad un tale servizio (*Gior. M.* 1857, *pag.* 679).

a) Tale disposizione non è però applicabile agli Uffiziali di Cavalleria, che siano applicati o comandati presso il Corpo predetto, i quali necessariamente hanno bisogno dei loro attendenti pel governo dei cavalli rispettivi.

Questi attendenti dovranno tuttavia rimanere aggregati, ed essere sotto l'immediata sorveglianza del Reggimento di Cavalleria stanziato in Torino, nella guisa stessa che se l'Uffiziale, al cui servizio sono i medesimi addetti, appartenesse al Reggimento stesso (*Gior. M.* 1857, *pag.* 688).

6° I Soldati di confidenza comandati per accompagnare gli Uffiziali in licenza, saranno considerati come in licenza ordinaria, e sono pareggiati agli altri pel trattamento (§ 7 *dell'art.* 2 *del R. Decreto* 25 *marzo* 1852, *pag.* 191 *del Gior. M.* 1ª *parte* – *Art.* 138 *e* 151, § 5).

7° Soldati di confidenza, che seguitano gli Uffiziali delegati alla Leva, allorchè devono allontanarsi dalla stanza del rispettivo Corpo (*Vedi l'alinea* 1 *dell'art.* 99).

8° I Soldati di confidenza, che a tenore dell'ultimo alinea dell'art. 21

Digitized by Google

del Regolamento 29 gennaio 1850, seguitano gli Uffiziali *in licenza per funzioni politiche*, vogliono essere considerati *come comandati in quanto alle competenze*, e per disposizione del Comando militare aggregati ad un Corpo nel luogo ove gli Uffiziali attendono a tali funzioni (*Gior. M.* 1857, *pag.* 71).

9° I Soldati di confidenza, che seguitano gli Uffiziali in missione speciale *all'estero*, hanno ragione alla semplice paga; e vogliono quindi essere esclusi da ogni competenza in natura; giacchè il loro mantenimento deve essere compreso nelle spese relative alla missione (*Disp. M.* 17 *febbraio* 1857, *N.* 745, *Div. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sez.*).

10. Soldati di confidenza, che seguitano gli Uffiziali comandati in accompagnamento di Soldati di nuova Leva (*Vedi l'alinea* 1 *dell'art.* 98).

11. I Soldati di confidenza, che gli Uffiziali dei diversi Corpi si conducono seco loro allorchè sono comandati per un servizio fuori dell'ordinaria loro stanza, meno quello di applicato a qualche Ufficio o Divisione militare, sono aggregati in sussistenza ad un Corpo, e considerati come Comandati in quanto alle competenze.

12. Soldati di confidenza, che seguitano gli Uffiziali comandati presso le Scuole militari di Fanteria e Cavalleria (*Vedi gli art.* 103 *e* 104).

Art. 101.

In occasione di cambio di guarnigione, i Sott'uffiziali hanno diritto, se di Corpi di *Fanteria*, *Cavalleria*, *Artiglieria*, *Zappatori del Genio*, a cent. 20; i Caporali e Soldati, a cent. 10; se del *Corpo del Treno*, i Sott'uffiziali, a cent. 35; i Caporali e Soldati, a cent. 25 *di soprassoldo di marcia*, anche per una sola giornata di marcia (*Tabella N.* 15 *annessa al R. Decreto* 25 *marzo* 1852, *a pag.* 191 *del Gior. M.*, 1.*a parte*).

Il soprassoldo di marcia venne confermato nel suddetto ragguaglio dall' (*Art.* 2° *delle Avvertenze in calce alla Tabella annessa al R. Decreto* 20 *novembre* 1859, *a pag.* 791 *del Gior. M.*)

1° Il soprassoldo di marcia non deve essere continuato oltre il giorno d'arrivo a destinazione, anche nel caso che la Truppa non sia subito acquartierata e rimanga alcuni giorni sul piede d'accantonamento, senza una speciale autorizzazione del Ministero (*Decis. M.* 24 *luglio* 1858, *Div. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sez.*)

Art. 102.

I Comandati in marcia per un Distaccamento, oppure per raggiungere dal Corpo un Distaccamento o viceversa, ed anche per recarsi da un Distaccamento all'altro, o da un Corpo cui siano in sussistenza, a quello cui appartengono, hanno ragione: se indrappellati, al soprassoldo di marcia,

Digitized by Google

come nell'articolo precedente; se isolati, all'indennità di via (*Art.* 5 *e* 7 *della Dispos. inserta a pag.* 39 *del Gior. M.* 1851, 2.*a parte*); in quest'ultimo caso hanno ragione a nessun'altra competenza tranne *al deconto* (*Dispos. M.* 28 *settembre* 1854, *Div. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sez.*).

1° Spetta al Comandante del Corpo il definire se pel numero dei partenti debbonsi questi riunire in Drappelli, oppure considerarsi marciare isolatamente (*Gior. M., pag.* 105, 2 *a parte* 1853). *Vedi*, pei soggiorni, *l'art.* 129.

a) Allorchè le esigenze del servizio vogliono che i Drappelli comandati in marcia raddoppino la tappa ordinaria in un sol giorno, il Ministero si è riservato di accordare, sulle rappresentanze del Comandante del Corpo, quei risarcimenti che saranno da lui ravvisati sufficienti a compensare i Drappelli della maggior fatica e disagio che dovettero sostenere, non avendo il Ministero stesso creduto opportuno di stabilire apposito trattamento per siffatti casi, d'altronde assai rari (*Disp. M.* 26 *giugno* 1856, *N.* 4057, *Div. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sez.*).

2° L'indennità di via è corrisposta nel ragguaglio delle tappe o giornate di marcia (*Vedi l'alinea* 4 *dell'art.* 31).

3° I Guardarmi, essendo dal § 4 della lettera A del Regolamento per l'esecuzione delle Leggi sull'avanzamento dell'Esercito (*pag.* 317 *del Gior. M.* 1854) dichiarati come aventi un impiego superiore a qualunque altro, nel grado di Sott'uffiziale, hanno diritto, allorchè sono comandati in marcia per servizio, all'indennità di via *massima* per la Bassa-forza, cioè a quella stabilita pel Furiere maggiore (*Disp. M.* 28 *settembe* 1854, *Div. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sez.*).

4° I Tamburini e Trombettieri maggiori, e i Capi-musica, hanno ragione, allorchè sono comandati in marcia o col Reggimento o indrappellati, oppure isolati, al soprassoldo od all'indennità di via stabiliti pei Furieri, ai quali sono assimilati dal § 5 del Regolamento per l'esecuzione delle Leggi sull'avanzamento dell'Esercito (*pag.* 317 *del Gior. M.* 1854).

5° I Capi operai hanno ragione al soprassoldo ed all'indennità di via stabilita pei Soldati (§ 3° *delle Avvertenze in calce alla Tabella annessa al R. Decreto* 20 *novembre* 1850, *a pag.* 791 *del Gior. M.*).

6° Il Caporale promosso Sergente, e che, destinato ad una Compagnia distaccata, debba muovere per raggiungerla, ha ragione all'indennità di via da Sergente (*Decis. M.* 24 *ottobre* 1854, *Div. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sez.*); e così dicasi degli altri che venissero promossi ad altro grado, per cui fosse assegnata maggiore indennità, cioè di Sergente promosso a Furiere, di Furiere a Furiere maggiore, ecc.

a) Gli alinea 3°, 4°, 5° e 6° del presente vogliono, in quanto all'assimilazione, pure essere applicate ai titolari, allorchè sono inbarcati e viaggiano sulle ferrovie (*Vedi gli art.* 126 *e* 127).

Digitized by Google

b) Caporale promosso Sergente mentre trovasi in licenza; Indennità di via pel ritorno al Corpo (*Vedi l'alinea* 11, § 4°, *art.* 151).

7° L'individuo comandato in marcia, isolato per servizio, che percorra un itinerario diverso da quello fissatogli nel foglio di via, non ha ragione che all'indennità di via pelle tappe assegnate nel foglio stesso, ancorchè avesse percorsa una distanza maggiore nell'arbitrario itinerario da lui scelto (*Decis. M.* 28 *settembre* 1855, *Div. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sez.*).

8° Gl'Individui comandati in marcia, che eccedano le tappe dell'itinerario loro fissate nel foglio di via, non debbono andar esclusi da alcuna delle competenze di marcia, le quali si corrispondono per somministrare i mezzi di sussistenza ai Militari disgiunti dal rispettivo Corpo; ma essere unicamente esclusi nel giorno d'arrivo al Corpo da qualsiasi competenza ordinaria, tranne il letto, quindi a mo' d'esempio: il Militare che avesse dovuto giungere il 10, e sia invece giunto il 12, avrà ragione alla paga intiera a decorrere dal 13, e sarà escluso dal deconto a cominciare dall'11 (*Nota a pag.* 117 *Gior. M.*, 2ª *parte* 1851; *e Disp. M.* 25 *maggio* 1858, *N.* 1740, *Div. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sez.*).

9° La stanza della Truppa in Sanpierdarena essendo succursale della guarnigione di Genova, la detta Truppa non ha diritto a veruna indennità o soprassoldo di marcia nelle mosse, che per qualunque motivo faccia da Genova a Sanpierdarena o viceversa (*Gior. M.* 1857, *pag.* 256).

10. Il Militare reduce al Corpo stanziato nel luogo, ove si presenta per ricevere l'indennità di via pel ritorno, deve questa ripetere dalla propria Compagnia; mentre dai Comandi militari devesi, in massima, corrispondere l'indennità di via a quei Militari che, in marcia con diritto alla medesima, non ponno riceverne la relativa somma dai Corpi rispettivi per esserne lontani (*Disp. M.* 8 *maggio* 1857, *N.* 2119, *Div. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sez.*).

11. Norme per regolare il cómputo dell'indennità di via (*Vedi l'a-linea* 4 *e seguenti dell'art.* 31).

12. L'indennità di via dovendo essere ragguagliata *per giornata*, giusta il *R. Decreto* 15 *settembre* 1859, *a pag.* 793 *del Gior. M.*, la somma a corrispondersi per ogni giorno non deve mai eccedere la quota di indennità di via per ciascun Militare stabilita nel suddetto ragguaglio, nè deve per altra parte la somma stessa essere inferiore a detta quota, qualunque sia la distanza a percorrere (*Disp. M.* 27 *luglio* 1860, *N.* 4245, *Div. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sez*).

Art. 103.

I Sott'uffiziali, Caporali e Soldati comandati presso le Scuole Militari di Fanteria per l'istruzione, ed i Soldati comandativi *quali uomini di confidenza* degli Uffiziali, godono della paga e vantaggi assegnati al loro grado e

qualità nella Fanteria (*Art.* 8 *del R. Decreto inserto a pag.* 303 *Gior. M.*, 1° *semestre* 1850).

Ricevono per l'andata e ritorno, se riuniti in Drappello, il soprassoldo di marcia fissato dalla (*Tabella N.* 15 *annessa al R. Decreto* 25 *marzo* 1852, *pag.* 191 *del Gior. M.* 1.*a parte*).

E se isolati, l'indennità di via colle norme additate all'(*Alinea* 4 *dell'art.* 31).

ART. 104.

I Sott'uffiziali, Caporali e Soldati presso la Scuola Militare di Cavalleria per l'istruzione, ed i soldati comandativi *quali uomini di confidenza* degli Uffiziali, godono della paga e vantaggi loro ordinarii; e gli Individui comandativi per l'istruzione conducono seco loro un cavallo, per ciascuno, di buon servizio del proprio Reggimento (*R. Decreto inserto a pag.* 239 *del Gior. M.*, 2° *semestre* 1849).

Per l'andata e ritorno, ricevono il trattamento stesso, di cui all'articolo precedente.

1° Razioni di foraggio pei cavalli dei Reggimenti di Cavalleggeri comandati presso la Scuola Militare di Cavalleria (*Vedi* § 1° *dell'art.* 372).

ART. 105.

I Sott'uffiziali, Caporali e Soldati, a presidio od in guarnigione, comandati per le fazioni campali, hanno ragione al soprassoldo di marcia ogni qual volta devono fare un pasto fuori del quartiere (*Gior. M.*, 2.*a parte* 1851, *pag.* 331 *e* 340).

Tale soprassoldo non è dovuto a quelli che non vi prendono parte (*Decis. M.* 19 *ottobre* 1854, *Div. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sez.*).

Le disposizioni, di cui nei due precedenti periodi, furono confermate dal Ministero (*Disp. M.* 9 *novembre* 1856, *N.* 6815, *Div. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sez.*).

ART. 106.

Gli armaiuoli e morsari militari comandati presso le Fabbriche d'armi dai Corpi di Fanteria e Cavalleria, ricevono la paga, il deconto, e gli assegnamenti in natura che loro competerebbero al Corpo da cui provengono; oltre la paga d'artisti di seconda classe, quelli che fossero comandati per insufficiente perizia ed istruzione nell'arte loro; e la paga di artisti di prima, se comandati per mancanza di lavoro nel corpo, a cui sono ascritti, ovvero per aspettarvi un altro posto d'armaiuolo stante la soppressione del proprio.

1° Se comandati per attivare in qualche circostanza i lavori delle Fabbriche d'armi verranno trattati omninamente come gli operai borghesi.

Digitized by Google

Cioè non saranno retribuiti di paga, nè di altri assegnamenti militari, e verranno invece pagati a cottimo del pari che gli altri operai borghesi esterni, a cui saranno pareggiati (*Gior. M., pag.* 305, 2.*a parte* 1853).

§ 1° Gli individui che, già artisti borghesi a cottimo presso presso le Regie Fabbriche d'armi, siano arruolati per ragione di Leva nel Reggimento Operai d'Artiglieria, e continuino nella qualità di artisti armaiuoli, a ricevere il trattamento, a cottimo che già loro si corrispondeva prima del seguito arruolamento saranno in base alla predetta disposizione esclusi da qualsiasi competenza militare, compreso l'assegno di 1° corredo, il quale sarà loro abbuonato allora solamente che siano obbligati a vestire la divisa militare (*Disp.* 10 *ottobre* 1860, § 6260, *Div. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sez*).

Art. 107.

Il passaggio dei Sott'uffiziali, Caporali e Soldati da altri Corpi nel Corpo di Amministrazione, quando venga autorizzato dal Ministero in seguito *a dimanda degli Individui*, non sarà definitivo se non dopo *l'esperimento di mesi due* presso gli Spedali militari per gli Infermieri; e presso i panificii per gli Operai delle Sussistenze (*Art.* 5° *dell'Istruzione* 29 *dicembre* 1856 *per l'eseguimento del R. Decreto* 14 *detto, inserta a pag.* 1 *del Gior. M.* 1857).

Durante i due mesi d'esperimento, le competenze loro dovute saranno corrisposte e conteggiate nel modo seguente:

a) Gli Individui destinati a far passaggio nelle Compagnie Infermieri saranno, rispetto alle competenze ed alla contabilità, considerati durante l'esperimento *come effettivi*, e riceveranno le competenze loro, a seconda del grado rispettivo, dalle Compagnie Infermieri, che le corrisponderanno per loro conto; ma continueranno a vestire la divisa dei rispettivi Corpi, presso i quali saranno considerati in forza sino a che, riconosciuti idonei, siano passati definitivamente al Corpo d'Amministrazione.

L'Ospedale, presso il quale prestano servizio, somministrerà loro per proprio conto il letto ed una giornaliera razione di viveri, colla sostituzione del pane da munizione al pane bianco (*Art.* 22 *dell'Istruzione anzicitata, riferentesi all'art.* 29 *dell'Istruzione* 28 *marzo* 1856, *pag.* 465 *del Gior. M. di detto anno*).

b) Gli individui destinati a far passaggio nelle Compagnie Operai delle Sussistenze militari saranno, rispetto alle competenze ed alla contabilità, considerati *quali operai di* 3.*a classe* durante l'esperimento.

Simili competenze saranno corrisposte e conteggiate dalle Compagnie Operai, e gli Individui in esperimento continueranno a vestire la divisa dei Corpi rispettivi, presso i quali saranno considerati in forza sino a che, riconosciuti idonei, siano passati definitivamente alle Compagnie suddette (*Art.* 29 *dell'Istruzione* 28 *marzo* 1856 *succitata; dichiarata in vigore in*

Digitized by Google

ciò che non fu derogato da quella del 29 *dicembre* 1856 *anzidetta dell'art.* 61 *di quest'ultima*).

§ 1. Gli Individui d'altri Corpi della Guarnigione, che, a tenore dell'art. 25 dell'Istruzione 29 dicembre 1856 predetta, venissero comandati presso gli Spedali, continueranno a ricevere le paghe loro direttamente dai Corpi rispettivi; ma siccome ricevono dall'Ospedale le razioni viveri ed il letto, così saranno esclusi sul foglio delle competenze dalla razione di pane, e dalla piazza di letto (§ 13 *delle Norme per l'impianto della contabilità del Corpo d'Amministrazione, inserte a pag.* 19 *del Gior. M.* 1857).

§ 2. Gli Individui del Corpo d'Amministrazione comandati presso gli Istituti di Figli di Militari pel servizio dello Spedale hanno ragione:

a) Agli stessi vantaggi, che loro sono concessi negli Spedali militari; epperciò viene ai medesimi distribuita una giornaliera razione di viveri da prelevarsi sulla totalità dell'ordinario degli Allievi, se pel tenue numero dei ricoverati nello Spedale non riesca fattibile di prelevarla su quello degli ammalati.

b) Nella razione di viveri per gli Infermieri vi sarà compreso mezzo litro di vino da provvedersi coi fondi della Massa d'ospedale, e sussidiariamente con quelli della Massa d'economia degli Istituti di Figli di Militari.

c) Il soprassoldo stabilito dallo specchio che fa seguito al (*R. Decreto* 4 *dicembre* 1858, *pag.* 1271 *del Gior. M.*) pel Personale temporaneo degli Istituti, non è dovuto agli Infermieri, godendo essi invece della razione viveri (*Gior. M.* 1858, *pag.* 471 *e Tabella annessa al predetto R. Decreto*).

Art. 108.

Trattamento e servizio dei Distaccamenti od Individui del Treno d'Armata, comandati per servizi amministrativi dipendenti dagli Uffici d'Intendenza militare (*Gior. M.* 1854, *pag.* 194) - *Vedi*, per le licenze, *l'art.* 157).

Art. 109.

I Sott'ufficiali, Caporali e Moschettieri della Reclusione militare, essendo comandati in marcia per trasferirsi per servizio da un luogo all'altro, non hanno diritto a soprassoldo di marcia, nè ad indennità di via, ma continuano ad avere intiere le competenze loro, in paga e pane, ed hanno ragione altresì all'alloggio militare (§ 52, *lettera e*) *del Regolamento annesso al R. Decreto* 11 *settembre* 1853, *pag*, 377 *del Gior. M.*, 1.*a parte di detta annata, e* § 2° *delle Avvertenze in calce alla Tabella annessa al R. Decreto* 17 *novembre* 1860, *a pag.* 1215 *del Gior. M.*)

Digitized by Google

ART. 110.

I Militari destinati a passare nella Compagnia Moschettieri della Reclusione militare, devono starvi comandati, prima del definitivo loro passaggio, ad un esperimento di tre mesi (§ 45 *del Regolamento suaccennato*).

a) Gli Uomini, destinati *in esperimento*, saranno dai Corpi considerati *come comandati* durante l'esperimento, ed in conseguenza conservati in forza, e non cancellati dai ruoli, se non se dopo che siano ammessi a far definitivamente parte dei Moschettieri.

b) I Corpi corrisponderanno ai suddetti Individui l'indennità di via per la marcia secondo le consuete norme stabilite, e tante giornate di deconto quante sono quelle di marcia e di soggiorno, compresa quella d'arrivo.

c) Durante l'esperimento non saranno ai medesimi corrisposte dai rispettivi Corpi alcune competenze, mentre pel detto tempo la Reclusione militare loro corrisponde, *per proprio conto*, la paga da Moschettiere effettivo a datare dal giorno successivo a quello dell'arrivo presso la medesima.

d) Detti Individui saranno dalla Compagnia Moschettieri inscritti in calce al ruolo annuale, ed in apposito paragrafo sul foglio nominativo delle competenze intitolato: *Individui in esperimento* (*Gior. M.* 1857, *pag.* 447 *e* § 5° *delle Disposizioni generali in calce alla Tabella annessa al R. Decreto* 17 *novembre* 1860, *a pag.* 1215 *del Gior. M.*)

e) Qualora taluni di detti Individui, accelerando la marcia, giungesse presso la Compagnia Moschettieri prima del giorno fissato dal foglio di via, non andrà per tale circostanza soggetto ad alcuna ritenenza riguardo *alle giornate di deconto* corrispostegli dal proprio Corpo, nel ragguaglio delle tappe a percorrere, come sopra è detto, ed entrerà in paga presso la Compagnia suddetta dal giorno successivo all'arrivo; e ciò in analogia a quanto è stabilito in ordine all'indennità di via dall'ultimo a-linea della Disposizione *inserta a pag.* 39 *del Gior. M.*, 2 *a parte* 1851 (*Disp. Min.* 28 *novembre* 1857, *N.* 5021, *Div. Contab. dei Corpi*, 2 *a Sez.*)

1° Se l'Individuo appartiene ai Carabinieri Reali, godendo pure delle paghe da Moschettiere durante l'esperimento, devono quindi cessargli qualsiasi alta paga e soprassoldo speciale all'Arma, di cui godesse nei Carabinieri (*Disp. Min.* 11 *ottobre* 1856, *N.* 4339, *Div. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sez*).

ART. 111.

I Palafrenieri del Deposito-Stalloni, allorchè muovono quali comandati nelle diverse stazioni per la monta, hanno l'alta paga di stazione, di cent. 50 al giorno, oltre quella di Deposito, a cominciare dal giorno della partenza fino a tutto il giorno del ritorno loro al Deposito rispettivo (*Art.* 21 *del R. Viglietto* 18 *dicembre* 1832, *pag.* 368 *della Raccolta di tale anno*).

Digitized by Google

ART. 112.

Gli Uomini di Leva ascritti alla 2.a categoria stabilita dall'articolo 69 della Legge sul Reclutamento dell'Esercito (*inserta a pag.* 161 *del Gior. M.* 1854), *comandati per l'istruzione a campi provvisorii*, ricevono il trattamento fissato dalle Disposizioni, che emanansi annualmente dal Ministero.

ART. 113.

Gli Uomini di Bassa-forza comandati in accompagnamento di convogli di polvere, saranno esclusi dal prestito e dalle competenze in natura, ed avranno invece ragione:

a) *Per l'andata*, all'indennità per ogni giornata di marcia in ragione di L. 3, 50 al Sott'uffiziale, L. 3 al Caporale, e L. 2, 50 al Soldato; ragguagliando ogni giornata in ragione di chilometri 25, e ogni chilometro a cent. 14 pei Sergenti, cent. 12 pei Caporali, e cent. 10 pei Soldati, in base alla Nota *a pag.* 583 *del Gior. M.* 1858. E ciò per applicazione anche a questo caso del (*R. Decreto* 15 *settembre* 1859, *a pag.* 651 *del Gior. M.*)

Siccome non sarebbe possibile alla partenza il precisare preventivamente il numero delle giornate di marcia, giacchè gli uomini non potendo mai abbandonare il convoglio, devono seguire la marcia di questo senza determinate tappe, come è detto qui sotto; così al momento della partenza dovrà essere corrisposta agli individui l'indennità di via in ragione del numero delle *giornate di marcia o tappe ordinarie*, che siano stabilite lungo il tratto di cammino, che deve percorrere il convoglio; salvo poi a bonificare loro l'importo di quelle giornate, che avessero dovuto impiegare in più delle tappe ordinarie al loro ritorno al Corpo (*Disp. Minist.* 9 *aprile* 1860, *N.* 1548, *Div. Contab. dei Corpi*, 2.a *Sez.*; *e* § 8 *delle Avvertenze in calce alla Tabella a pag.* 1017 *del Gior. M.* 1860).

Ogni soggiorno forzato sarà ragguagliato, nel computo dell'indennità di via, ad una giornata di marcia.

b) *Pel ritorno* all'indennità di via *ordinaria*, od al trattamento sulle ferrovie, stabiliti pei Militari isolati in marcia, da corrispondersi secondo le norme che regolano siffatte competenze.

c) L'indennità, *per l'andata*, sarà corrisposta dal Corpo, e conteggiata nella colonna *Bonificazioni varie* dei fogli nominativi delle competenze.

d) *Pel ritorno*, l'indennità ordinaria sarà invece corrisposta dai Comandi militari, siccome è prescritto per tutte le altre indennità di via, che si corrispondono ai Militari isolati dai detti Comandi.

Occorrendo però il caso che taluno dei suddetti Individui ritornasse al Corpo senza aver ricevuto questa indennità in marcia, gliene verrà fatta la bonificazione dal Corpo secondo le norme prescritte per simili casi.

Digitized by Google

e) Gl'Individui comandati come sopra, saranno consegnati in variazione e muniti nel luogo della partenza del relativo foglio di via *senza però indicarvi le tappe.*

f) Giunti al luogo di destinazione, gli Individui suddetti si presenteranno al Comando militare, se ve ne ha, od in caso contrario a quello del Circondario prossimiore sul cammino che devono percorrere per restituirsi al Corpo, e vi esibiranno il foglio di via per l'occorrente vidimazione pel ritorno e pel pagamento dell'indennità di via.

g) Gli Uffici d'Intendenza militare, ai quali verrà pure presentato il foglio di via, avvertiranno di segnare sul detto foglio le tappe pel ritorno, e faranno, ben inteso, profittare gli Individui dei tronchi di ferrovia, che si troveranno lungo il cammino a percorrersi dai detti Individui, i quali in tal caso godranno del trattamento di ferrovia come alla lettera *b*) precitata *(Gior. M.* 1858, *pag.* 583*)*.

h) Gli Individui comandati pel suddetto servizio, che venissero pure incaricati nel ritorno di accompagnare polveri, godranno in tal caso del trattamento stabilito alla lettera *a*), a vece di quello accennato dalla lettera *d*) (*Disp. Min.* 15 *luglio* 1858, *N.* 2455, *Div. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sez.)*

i) Qualora gli Individui comandati in accompagnamento di convogli di polvere, si facciano, *nell'andata*, viaggiare *eccezionalmente* sulle ferrovie, non avranno ragione al trattamento speciale, di cui alla lettera *a*) precedente; ma bensì a quello *ordinario* determinato pegli uomini comandati per servizio sulle ferrovie; e ciò sul riflesso che viaggiando sulle ferrovie cessa per loro la maggiore fatica, e viene scemata la risponsabilità, che consigliarono a stabilire il suddetto speciale trattamento per le strade ordinarie.

Qualora però allo scalo della ferrovia dovessero, per rendersi alla loro destinazione, percorrere qualche tronco di strada ordinaria, sarà loro corrisposto il suddetto speciale trattamento, in ragione delle tappe o giornate di marcia, che dovranno percorrere su tali tronchi di strada ordinaria (*Disp. Min.* 23 *gennaio* 1859, *N.* 219, *Div. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sez)*.

Art. 114.

Veterani del Genio, allorchè comandati in marcia per servizio, ricevono l'indennità di via, cessa l'aumento sul prestito loro fatto per pane e legna in contanti (§ 2 *della Disp. a pag.* 207 *del Gior. M*, 2.*a parte* 1852). *Vedi gli art.* 298 *e* 325.

Art. 115.

I Sott'ufficiali, Caporali e Soldati delle Case R. Invalidi e delle Compagnie Veterani, comandati presso il Ministero della Guerra o presso gli Uffici dipendenti dal medesimo per far servizio da ordinanza, casermiere

o portinaio, godono delle competenze stabilite dalla (*Tabella annessa al R. Decreto* 23 *giugno* 1861, *a pag.* 451 *del Gior. M.*).

Allorchè, cessando da tali servizi, vengono rimandati al rispettivo Corpo, o venendo traslocati da un Ufficio all'altro, vogliono essere muniti di foglio di via, ed assumono naturalmente la posizione del Soldato isolato in marcia per servizio, ed hanno ragione all'indennità di via (*Gior. M.* 1852, 2.*a parte, pag.* 241, *e Decis. Min.* 17 *settembre* 1855, *Div. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sez.*)

§ 1° I Sott'uffiziali, Caporali e Soldati Veterani dell'Arma d'Artiglieria e del Genio, non che i Sott'uffiziali, Caporali e Soldati di qualunque altro Corpo, che siano comandati presso un Ufficio dipendente dal Ministero della Guerra, godranno pure delle competenze, come sopra stabilite dalla (*Tabella e R. Decreto predetti*).

Art. 116.

I Soldati dei diversi Corpi di Cavalleria, comandati presso la Scuola Veterinaria quali Allievi di mascalcia, oltre le ordinarie loro competenze, godono a carico della Massa *Scuderie* ed *Infermerie cavalli*, del soprassoldo di cent. 50 al giorno (*Gior. M.*, 2° *semestre* 1849, *pag.* 52, 2.*a parte* 1851; *pag.* 421; *e pag.* 4, 2.*a parte* 1852; *e Gior. M.* 1853, 1.*a parte, pag.* 467).

Art. 117.

I Sott'uffiziali, Caporali e Soldati, comandati presso lo Stabilimento balneario d'Acqui, semplicemente per fornirvi una Guardia giornaliera, non godono del soprassoldo fissato *dall'art.* 1, § 4 *delle Dispos. Gen. che fanno seguito al R. Decreto* 25 *marzo* 1852, *pag.* 191 *del Gior. M.*, 1 *a parte)* per quelli che formavano il Distaccamento per la direzione dello Stabilimento militare, la quale è ora affidata al Personale delle Compagnie Infermieri del Corpo d'Amministrazione (*Art.* 8 *e* 21 *del Regolamento annesso al R. Decreto* 10 *giugno* 1852, *pag.* 389 *del Gior. M.*, 1.*a parte)*.

Art. 118.

I Sott'uffiziali che intendono passare nel Corpo delle Sussistenze militari, sono ammessi presso i relativi Magazzini per starvi comandati per tre mesi in esperimento prima del definitivo loro passaggio, e godono durante tal tempo del loro soldo e competenze dal Corpo di cui fanno parte, senza essere rimpiazzati nel medesimo (*Gior. M.* 1855, *pag.* 12 *e* 695). *Vedi pure l'art.* 277.

Art. 119.

Gl'Individui di Bassa-forza dei Corpi dell'Esercito, proposti per essere destinati al Personale di governo, d'istruzione e d'amministrazione degli Istituti di

Digitized by Google

Figli di Militari, prima di farvi definitivo passaggio, vi saranno comandati in esperimento; durante il quale, oltre la paga continuata loro dal Corpo rispettivo, avranno ragione ai vantaggi a carico degli Istituti, corrispondenti alle funzioni, di cui sono incaricati (*Art. 4° del R. Decreto 4 dicembre* 1858, *a pag.* 1271 *del Gior. M.*)

Il soprassoldo compreso in detti vantaggi sarà corrisposto a carico della Massa d'economia dell'Istituto, e quindi non è conteggiato nei fogli nominativi delle competenze (*Tabella annessa al suddetto R. Decreto*).

a) I medesimi dovendo giungere presso gli Istituti soddisfatti degli assegnamenti di marcia pel giorno d'arrivo, non hanno ragione ai vantaggi suddetti che dal giorno successivo (*Decis. Min.* 20 *maggio* 1858, *Div. Contab. dei Corpi*, 2 *a Sez*).

b) Il soprassoldo suddetto vuole essere conteggiato a giornate in ragione di mill. 493 caduna per quello di L. 180 annue; mill. 395 per quello di L. 144; mill. 296 per quello di L. 108; mill. 164 per quello di L. 60; mill. 132 per quello di L. 48; e mill. 082 per quello di L. 30.

c) Il medesimo deve essere regolato, in quanto alla corrisponsione nelle diverse posizioni delle Bassa-forza, nel modo istesso con cui è regolata la paga in dette posizioni (*Disp. Min.* 8 *giugno* 1858, *N.* 2005, *Div. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sez.*)

1° Individui del Corpo d'Amministrazione comandati presso gli Istituti di Figli di Militari pel servizio dello Spedale (*Vedi il* § 2° *dell'art.* 107).

Art. 120.

I Sott'uffiziali, Caporali e Soldati, comandati in esperimento presso le Carceri penitenziarie o centrali, o presso le Carceri preventive, ossia giudiziarie (*Vedi l'art.* 269).

Art. 121.

I Veterani e gli Aggiunti Veterani d'Artiglieria comandati in distaccamento nelle varie Fortezze secondarie dello Stato, hanno ragione, durante le giornate loro di presenza nelle Fortezze stesse, al soprassoldo giornaliero:

Di cent. 50, se Sott'uffiziali;

Di cent. 30, se Caporali o Cannonieri (§ 11 *del R. Decreto* 21 *giugno* 1855, *a pag.* 1360 *del Gior M.*)

Art. 122.

Gli Individui, che dai diversi Corpi sono destinati a far passaggio nel Personale inferiore permanente della R. Militare Accademia, devono prima della definitiva loro ammessione starsi comandati *in esperimento per tre mesi* presso l'Accademia stessa.

Digitized by Google

In quanto alle competenze per la marcia dai Corpi per rendersi presso l'Accademia, saranno applicate le norme generali stabilite per qualunque altro passaggio da un Corpo all'altro (*Vedi art.* 256).

Durante l'esperimento riceveranno le competenze stabilite pel Personale inferiore effettivo dell'Accademia, cioè:

a) Le competenze militari assegnate al rispettivo grado o qualità nella Fanteria, qualunque sia il Corpo od Arma, da cui provengano;

b) A vece delle razioni di pane e di legna sarà a ciascun Individuo assegnata la stabilita corrispondente indennità in danaro;

c) Il deconto sarà di cent. 15 al giorno;

d) Simili competenze saranno conteggiate dall'Accademia Militare, che le corrisponde per proprio conto; ed i Corpi, cui gli Individui in esperimento appartengono, si limiteranno a conservare sui rispettivi ruoli gli Individui stessi, e loro non corrisponderanno alcuna competenza (*Gior. M.* 1858, *pag.* 609).

Dal Ministero venne dichiarato che il disposto della Nota *a pag.* 1320 *del Gior. M.* 1861 circa al conteggio del deconto degli aggregati da farsi dal Corpo, cui gli Individui appartengono, non è applicabile a quelli che sono *in esperimento* presso l'Accademia Militare, i quali continuano a ricevere dall'Accademia ogni qualsiasi competenza compreso il deconto, come sopra è detto (*Disp. Min.* 26 *giugno* 1861, *N.* 6231, *Dis. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sezione*).

1° Eguali norme sono applicabili al Personale inferiore dei Collegi Militari (*Disp. Min.* 24 *luglio* 1858, *N.* 3541. *Div. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sezione*).

Art. 123.

I Sott'uffiziali del Battaglione di Figli di Militari, incaricati di accompagnare gli Allievi presso i Corpi, cui questi fanno passaggio, hanno ragione all'indennità di via per l'andata e ritorno (*Gior. M.* 1851, 2.*a parte*, *a pag.* 306).

Art. 124.

I Sott'uffiziali, Caporali e Soldati comandati in rimonta, oltre alle ordinarie loro competenze, hanno diritto al soprassoldo di marcia stabilito dalla *Tabella N.* 15 *annessa al R. Decreto* 25 *marzo* 1852, *a pag.* 189 *del Gior. M.* 1.*a parte*) dal giorno di partenza fino a tutto quello del ritorno inclusivamente; anche, nel caso in cui durante i soggiorni nel luogo della rimonta venissero posti in sussistenza ad un Corpo (*Decis. Min.* 7 *marzo* 1855, *Div. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sez.*)

1° Tale trattamento non varia punto, allorchè gli Uomini comandati in rimonta si fanno viaggiare sulle ferrovie, sebbene abbiano in tal caso

Digitized by Google

il trasporto gratuito (*Disp. Min.* 17 *luglio* 1856, *N.* 4503, *Div. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sez.*)

§ 1° La posizione del Militare lasciato in custodia di un cavallo caduto ammalato in marcia, è quella del Militare isolato in marcia per servizio, e quindi deve ricevere il trattamento stabilito per tale posizione; cioè indennità di via pei giorni, per cui sarà obbligato di soffermarvisi (§ 14 *delle Avvertenze in calce alla Tabella, a pag.* 1047 *del Gior. M.* 1860).

ART. 125.

1. Sott'uffiziali, Caporali e Soldati, comandati a comparire quali testimoni nanti una Commissione d'inchiesta, un Consiglio di disciplina, presso un Tribunale militare, presso un Magistrato o Tribunale civile, cessano dal giorno di partenza dall'aver ragione al prestito, alle razioni pane e legna, ed alle piazze-letto, e ricevono l'indennità di via siccome gli isolati in marcia per servizio.

a) Se il Sott'uffiziale, Caporale e Soldato deve comparire nel luogo stesso dove si trova di presidio, i Comandanti dei Corpi concedono loro senz'altro l'autorizzazione di presentarsi.

b) Se devono, per comparire, trasferirsi fuori del presidio, sono pure i Comandanti dei Corpi autorizzati a concedere loro l'opportuna permissione d'assenza (*Gior. M.* 1855, *pag.* 1113, *e pag.* 1786).

In quest'ultimo caso, saranno provvisti di foglio di via, e non di viglietto di permesso (*Gior. M.* 1849, *pag.* 135, 2° *semestre, confermato dalla Decis. M.* 21 *settembre* 1855, *Div. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sez.*).

c) Ove nel luogo, in cui si recano, siavi Truppa, devono essere posti in sussistenza presso la medesima, ed in caso diverso, loro sarà continuata dal Comando militare l'indennità di via per i soggiorni (*non essendo applicabile a tale posizione quanto è detto pei soggiorni all'art.* 129), a decorrere dal giorno dopo il loro arrivo, e sino a tutto il giorno precedente la partenza; mentre dal giorno di partenza, loro vuole essere corrisposta l'indennità di via, in ragione delle tappe, che devono percorrere per restituirsi al loro Corpo, siano dessi o non posti in sussistenza durante il soggiorno nel luogo dell'esame.

d) Hanno pure, durante il soggiorno medesimo, se non sono posti in sussistenza, diritto all'alloggio militare.

1° Eguale trattamento ricevono pure i Sott'uffiziali, Caporali e Soldati, chiamati *come inquisiti* nanti la Commissione, i Consigli, Tribunali militari, Magistrato o Tribunale civile suddetti.

Qualora però venissero messi in istato d'arresto, avranno il trattamento stabilito per la posizione, in cui saranno passati (*Gior. M.*, *pag.* 135, 2° *semestre* 1849; *pag.* 368, 2° *semestre* 1850, *pag.* 39, 2.*a parte* 1851; *pag.* 21

Digitized by Google

del 1853, 2.*a parte*; *e per ultimo gli articoli della Legge* 17 *dicembre* 1854, *inserti per estratto nel Gior. M.* 1854, *pag.* 1010; *e* § 5° *delle Avvertenze in calce alla Tabella, a pag.* 1047 *del Gior. M.* 1860).

2° Norme per la citazione di Militari in materia civile (*Gior. M.* 1857, *pag.* 237).

3° I Militari, *in congedo illimitato*, che siano citati a comparire per conto proprio, o come testimoni nanti i Magistrati o Tribunali civili, non hanno ragione alcuna al trattamento accennato nei periodi antecedenti, il quale è dovuto, in massima, ai Militari che si trovano in servizio effettivo.

4° E così dicasi per quelli che si trovano in permesso di *sei mesi* od *un anno a seguito di rassegna di rimando*, i quali sono assimilati a quelli che sono in congedo illimitato, dalla Disposizione *inserta a pag.* 1088 *del Gior. M.* 1856 (*Disp. M.* 22 *febbraio* 1858, *N.* 589, *Div. Contab. dei Corpi*, 2*a Sez.*).

§ 1° I Sott'uffiziali, Brigadieri e Carabinieri, che siano citati a comparire per qualsiasi motivo nanti un Tribunale civile o militare, Commissione d'inchiesta, o Consiglio di disciplina, non potendo ricevere l'indennità di via stabilita pegli Individui di Bassa-forza degli altri Corpi comandati per simile servizio, giacchè la paga loro ordinaria è maggiore di detta indennità, sono loro continuate le ordinarie competenze; ed inoltre viene loro corrisposta l'indennità di pernottazione stabilita dal Regolamento speciale del Corpo dei Carabinieri Reali (*Gior. M.* 1860, *pag.* 1192).

Art. 126.

I Sott'uffiziali, Caporali e Soldati in marcia per servizio, riuniti in Corpo, Drappelli od isolati, allorchè sono imbarcati sui Piroscafi postali, legni della Marina militare o mercantile noleggiati, non avranno ragione, durante l'imbarco, agli assegnamenti speciali alle Truppe in marcia, e loro compete:

Trasporto gratuito nei posti di 3a classe sui Piroscafi postali; razione viveri di bordo; piccolo prestito di bordo, ragguagliato (*senza distinzione d'Arma a tenore dell'art.* 3° *del R. Decreto* 18 *luglio* 1851, *a pag.* 401 *del Gior. M.* 1.*a parte*), a L. 1, pei Furieri maggiori; cent. 50, pei Furieri; cent. 30, pei Sergenti; 10 pei Caporali ed inferiori (§ 8 *delle Dispos. che fanno seguito al R. Decreto* 25 *marzo* 1852, *a pag.* 191 *del Gior. M.*, 1.*a parte*, *e Tabella annessa al R. Decreto* 1° *giugno* 1853, *a pag.* 133 *del Gior. M.*, 1.*a parte*). *Vedi* per i Guardarmi, Tamburini maggiori, Trombettieri maggiori, Capi-musica, Capi-operai, e pei Militari promossi in questa posizione, *riguardo all'assimilazione dei gradi, gli a-linea* 3° 4° 5° 6° dell'art. 102.

Il piccolo prestito di bordo, nel suddetto ragguaglio, venne confermato

dal (§ 2° *delle Avvertenze in calce alla Tabella annessa al R. Decreto* 20 *novembre* 1859, *a pag.* 791 *del Gior. M.*).

Composizione della razione viveri per la Truppa di passaggio, e prigionieri di guerra a bordo dei Bastimenti dello Stato (*Gior. M.* 1856, *pag.* 1372). *Vedi pure l'art.* 301.

1° Se giunti nel luogo dello sbarco fossero trattenuti in quarantena, saranno considerati in sussistenza al Corpo o Distaccamento prossimiore, ed avranno ragione, durante la sussistenza, a tutte le loro competenze, *meno il letto* (*Decis. M.* 27 *settembre* 1855, *Divis. Contab. dei Corpi*, 2ª *Sez.*).

2° Le giornate, che la Truppa in marcia è costretta di passare in attesa d'imbarco, non potendo essere altrimenti considerate che *quali di marcia*, vuolsi perciò continuare per le medesime il relativo trattamento, cioè il soprassoldo di marcia se trattasi di Corpi o Drappelli; e l'indennità di via se di Militari isolati (*Disp. M.* 3 *settembre* 1861, *N.* 9272, *Divis. Contab. dei Corpi*, 2.a *Sez.*).

3° Il trattamento di bordo deve essere corrisposto per una giornata ancorchè la Truppa debba fare sul mare un tragitto di poche ore; mentre il R. Decreto 1 giugno 1853 succitato, nello stabilire il suddetto trattamento, non fece restrizione alcuna in quanto al tempo minore di una giornata (*Disp. M.* 5 *febbraio* 1859, *N.* 394, *Divis. Contab. dei Corpi*, 2.a *Sez.*).

Vedi pure, pel trasporto sul mare, *l'art.* 354.

Art. 127.

Il Sott'uffiziale, Caporale e Soldato in marcia per servizio, con indennità di via, deve, ogni qual volta vi sia l'opportunità, valersi delle ferrovie.

Avrà in tal caso ragione ad un posto nei vagoni di 3ª classe, che gli sarà fatto provvedere dall'Ufficio d'Intendenza militare, per mezzo di apposita richiesta, e ad un'indennità in luogo del prestito e competenze in natura, ragguagliata a L. 2,50 pei Furieri maggiori; L. 2 pei Furieri; L. 1,80 pei Sergenti; L. 1,25 pei Caporali; L. 1 pei Soldati al giorno; *Vedi*, per i Guardarmi, Tamburini maggiori, Capi-musica, Capi-operai, e pei Militari promossi in questa posizione, *riguardo all'assimilazione dei gradi, gli a-linea* 3° 4° 5° *e* 6° *dell'art.* 102.

Tale indennità sarà loro corrisposta *per una sola giornata* qualunque sia il numero dei chilometri, che devono percorrere sulle ferrovie. Saranno perciò esclusi gli Individui, pel giorno in cui profittano della ferrovia, dal prestito e dalle competenze in natura.

1° I suddetti assegnamenti, devono essere pure applicati ai Sott'uffiziali, Caporali e Soldati che si recano in licenza o ne ritornino (*R. Decreto* 24 *dicembre* 1854, *a pag.* 1039 *del Gior. M.* 1854; *e Nota a pag.* 125 *del Gior. Milit.* 1856; *e R. Decreto* 15 *settembre e* 20 *novembre* 1859, *a pag.* 651 *e* 791 *del Gior. M.*).

Digitized by Google

Individui in licenza senza diritto a competenza, e che abbisognino di mezzi per far ritorno al Corpo, rispetto al trasporto sulla ferrovia (*Vedi l'a-linea* 9 *dell'art.* 161).

2° Soldati di nuova Leva in marcia per raggiungere i loro Corpi; Sott'uffiziali ed altri di Bassa-forza in loro accompagnamento (*Vedi gli art.* 42 *e* 98).

3° L'indennità di via ai Militari in marcia sulle ferrovie vuole essere corrisposta una sola volta in un giorno, anche nel caso che gli Individui comandati per servizio vadino e ritornino in un sol giorno alla loro stanza, qualunque sia la distanza che percorrano (*Disp. M.* 17 *maggio* 1856, *Div. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sez.*, *N.* 3158).

4° Gli Individui in marcia con diritto all'indennità di via, che per mancanza di coincidenza tra l'una e l'altra linea di strada ferrata, o per difetto di posti, o per altra causa giustificata dovessero soffermarsi, avranno diritto per tale soggiorno all'indennità di via (§ 13 *delle Avvertenze in calce alla Tabella a pag.* 1047 *del Gior. Milit.* 1860.)

5° Cavalli di Truppa trasportati sulle ferrovie – Loro trattamento eguale a quello dei cavalli degli Uffiziali (*Vedi l'a-linea* 7 *dell'art.* 91).

6° Individui accommiatati in congedo illimitato, sulle ferrovie (*Vedi l'a-linea* 1° *dell'art.* 353).

7° Individui, che percorrono simultaneamente tronchi di strada ferrata, e tratti di strada ordinaria (*Vedi l'a-linea* 12 *dell'art.* 102).

8° Individui in rimonta, che si fanno viaggiare sulle ferrovie (*Vedi l'a-linea* 1° *dell'art.* 121).

9° Trasporto dei Carabinieri sulle ferrovie - Casi, in cui la spesa del loro trasporto è a carico del Governo, o degli Individui (*R. Decreto* 23 *dicembre* 1857, *a pag.* 847 *del Gior. M. di tale anno*).

10. Militari che, costituitisi volontariamente da disertori, vengono diretti ai rispettivi Corpi sulle ferrovie (*Vedi l'art.* 212).

11. Spiegazioni e modificazioni alle formalità per conseguire i mezzi di trasporto sulle ferrovie (*Vedi l'a-linea* 2° *dell'art.* 353).

12. Trasporto sulle ferrovie delle famiglie della Bassa-forza nelle circostanze di movimenti di Truppa in Corpi, Drappelli, od isolati (*Vedi l'a-linea* 3° *dell'art.* 353).

13. Militari comandati in accompagnamento di convogli di polvere sulle ferrovie (*Vedi l'art.* 113).

14. Militari mandati in uno Spedale fuori del presidio del rispettivo Corpo per mezzo delle ferrovie (*Vedi l'art.* 181).

Art. 128.

Il Sott'uffiziale, Caporale e Soldato, che accelerando la marcia giunge al Corpo prima del giorno stabilito dal foglio di via, avrà ragione alla paga

Digitized by Google

ed alle altre competenze dal giorno dell'arrivo se non è provvisto d'indennità di via, e dal giorno successivo se con indennità di via, pel fatto del conseguimento della quale non andrà soggetto ad alcuna ritenenza (*Art. 7 della Dispos. inserta a pag.* 39, 2.*a parte del Gior. M.* 1851).

ART. 129.

I Sott'uffiziali, Caporali e Soldati in marcia con indennità di via o soprassoldo di marcia hanno, pei *soggiorni*, il trattamento, di cui all'art. 72.

ART. 130.

I Militari in attività di servizio, che ottengono dai Comandanti dei rispettivi Corpi la facoltà di accompagnare i loro figli, ammessi come Allievi nelle Scuole stabilite presso la *Casa Reale Invalidi d'Asti*, o presso gli *Istituti di Figli di Militari*, non avranno ragione alcuna, sia nell'andata che nel ritorno, all'indennità di via o soprassoldo di marcia, come neppure al trasporto sulle ferrovie; ma saranno loro continuate semplicemente le ordinarie competenze.

a) Saranno muniti di una semplice dichiarazione del Comandante del Corpo constatante la loro posizione, a vece del foglio di via, o viglietto di permesso.

b) Simili indennità, soprassoldo, e trasporto sulle ferrovie, non saranno parimenti corrisposti ai loro figli ammessi Allievi come sopra.

c) Sulle rappresentanze di Comandanti dei Corpi, il Ministero si è riservato di concedere sulla Massa di economia, o sui fondi per le spese segrete, *nei casi affatto eccezionali*, quei sussidii, che per particolari contingenze di famiglia, ben circonstanziate dai predetti Comandanti, saranno ravvisati necessarii a compensarli delle spese incontrate.

d) Rimane derogato l'art. 4° della Disposizione *inserta a pag.* 62 *del Gior. M.*, 2 *settembre* 1850, per quanto concerne l'indennità di via (*Gior. M.* 1857, *pag.* 290).

ART. 131.

Gli Individui comandati dai diversi Corpi presso i Depositi Stalloni per farvi servizio da Palafreniere, oltre alle ordinarie competenze dai rispettivi Corpi, ricevono dal Deposito stesso, che per tale oggetto li inscrive sul proprio foglio delle competenze, un'alta paga di cent. 40 al giorno, onde supplire alle maggiori spese del vitto (*Disp. M.* 18 *ottobre* 1856, *N.* 6440, *Div. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sez*).

a) Pegli Individui destinati a far passaggio presso i Depositi-Stalloni come Palafrenieri effettivi (*Vedi l'art.* 262).

§ 1° Il Sott'uffiziale, il Caporale ed i Soldati del Corpo del Treno d'Armata comandati presso la Regia Militare Accademia, per farvi servizio da Pala-

Digitized by Google

freniere nella Scuola di Cavallerizza, godranno unicamente delle loro competenze ordinarie (*Gior. M.* 1856, *pag.* 1393).

§ 2° Gli Uomini dell'Arma a cavallo, comandati presso la Regia Tanca di Paulilatino, continuano a godere di tutte indistintamente le competenze dal rispettivo Corpo, *tranne la piazza letto* - Se non che le razioni di pane e di legna vengono prelevate in cortanti, ed il relativo ammontare viene dal Consiglio, assieme al prestito, rimborsato trimestralmente alla Regia Tanca.

Godono inoltre, a carico della Tanca, del giornaliero soprassoldo di centesimi 40 pel Sott'uffiziale - Centesimi 25 pel Caporale - Centesimi 15 pei Soldati.

Nella stagione delle monte, il detto soprassoldo è portato a centesimi 50 indistintamente per tutti quelli, che siano comandati nelle diverse stazioni lontane dallo Stabilimento (*Disp. M.* 28 *ottobre* 1858, *N.* 3504, *Divis. Contab. dei Corpi*, 2.a *Sez.*, *ed art.* 4, § 46 *del Regolamento approvato con R. Decreto* 6 *febbraio* 1859, *a pag.* 125 *del G. M.*).

CAPO 4°

Militari in licenza.

UFFIZIALI.

Licenze ordinarie.

ART. 132.

Le licenze ordinarie sono concesse dal Ministero della Guerra per gli Uffiziali Generali, pei Comandanti dei Corpi, e pei Comandanti delle Piazze; e per gli altri Uffiziali dai Comandanti Generali delle rispettive Divisioni militari dietro l'elenco generale, che deve essere loro annualmente rassegnato in duplice originale (*Art.* 4 *e* 5 *del Regolamento* 29 *gennaio* 1850, *a pag.* 49, 1° *semestre del Gior. M.*; *e art.* 29 *delle Istruzioni* 20 *dicembre* 1851, *a pag.* 703 *del Gior. M.* 1ª *parte*).

Facoltà ai Comandanti Generali di Dipartimento di concedere licenze ordinarie (*Istruzione a pag.* 445 *del Gior. M.* 1861.

Il Comitato dell'Arma dei Carabinieri Reali ha la facoltà di concedere le licenze ordinarie agli Uffiziali dell'Arma; con che però questi non possano approfittarne senza previo il consenso del Comandante Generale del Dipartimento militare (*Gior. M.* 1861, *pag.* 832).

§ 1° Le licenze ordinarie sono accordate in ciascun anno agli Uffiziali pella durata cioè:

Agli Uffiziali Generali e Superiori, ed ai Capitani, di giorni 60.

Agli Uffiziali subalterni, di giorni 40.

Digitized by Google

Siffatte licenze possono essere concesse a ciascun Uffiziale od in una sola volta per l'intera durata oradetta, ovvero in due periodi distinti, ciascuno dei quali non potrà oltrepassare la metà della durata stessa, giacchè il tempo non goduto in un periodo non potrà andare in aggiunta dell'altro.

Similmente, il tempo non goduto in un anno non potrà recarsi in aumento della licenza dell'anno successivo (*Circolare* 7 *dicembre* 1857, *N.* 87, *a pag.* 835 *del Gior. M.* 1857).

a) I Tenenti promossi Capitani, mentre godono od hanno già goduto della loro licenza ordinaria, potranno ottenere, dopochè saranno stati riconosciuti al Corpo nel nuovo loro grado, che la durata di detta licenza sia recata a 60 giorni, siccome è fissata pel grado di Capitano (*Art.* 10 *del Regolamento*).

§ 2° Il tempo utile per le licenze ordinarie si intenderà aver principio col 1° *novembre* di ciascun anno, e terminare, cioè:

Con tutto luglio successivo, per gli Uffiziali dei Reggimenti di Fanteria, Cavalleria, Artiglieria da Campagna e da Piazza, Zappatori del Genio, Bersaglieri, e del Treno d'Armata;

Con tutto ottobre, per tutti gli altri Uffiziali.

Però gli Uffiziali delle Scuole Militari di Fanteria e di Cavalleria non possano godere della licenza ordinaria se non dopo terminato il corso dell'istruzione affidata alla rispettiva Scuola (*Circolare* 7 *dicembre* 1857, *N.* 87, *a pag.* 835 *del Gior. M.* 1857).

§ 3° Non possono godere della licenza ordinaria, salvo una speciale disposizione del Ministero, gli Uffiziali, che:

a) Siano comandati quali Allievi presso la Scuola d'applicazione, ovvero applicati presso il Corpo di Stato Maggiore;

b) Siano comandati per loro istruzione presso le Scuole Militari di Fanteria e Cavalleria;

c) Siano addetti alla Scuola complementare;

d) Siano stati promossi Uffiziali, *nel corso dell'anno*, dagli Allievi della R. Militare Accademia, ovvero siano stati, *nel corso dell'anno*, richiamati dall'aspettativa (*Vedi lettera h*) *seguente per maggiori spiegazioni*),

e) Gli Uffiziali dei Corpi di Fanteria stanziati in Sardegna (*Circolare M.* 7 *dicembre* 1857, *a pag.* 835 *del Gior. M.* 1857).

Tale disposizione d'esclusione non è però applicabile agli Uffiziali, che stanziati in Sardegna abbiano a recarsi in licenza ordinaria nell'Isola stessa (*Disp. M.* 11 *febbraio* 1858, *N.* 377, *Ufficio di Gabinetto*).

f) I Medici militari, che si troveranno addetti al servizio sanitario presso li Forti, Spedali succursali, Corpi o Distaccamenti in posizione isolata, ove non siavi un altro Uffiziale militare di sanità (*Art.* 22 *del R. Decreto* 30

ottobre 1850 *pel riordinamento del Corpo sanitario, a pag.* 249 *del Gior. M.*, 2° *semestre* 1850).

g) Gli Uffiziali, che non abbiano così in servizio, come fuori, una condotta per ogni verso lodevole; e quelli, di cui l'esclusione fosse riconosciuta dai Comandanti delle Divisioni militari conveniente negli interessi del servizio e della disciplina (*Art.* 6 *del Regolamento* 29 *gennaio* 1850).

h) Le parole, *corso dell'anno*, che s'incontrano nella lettera *d*) suddetta, non debbono altrimenti intendersi se non se nel senso che cioè: un Uffiziale nuovo, od avuto dall'aspettativa, debba stare almeno un anno senza prendere la licenza ordinaria (*Disp. M.* 12 *febbraio* 1857, *N.* 1041, *Div. Personale*; *e* 17 *detto, N.* 747, *Div. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sez.*).

§ 4° Gli Uffiziali in licenza ordinaria non vanno soggetti ad alcuna ritenenza sulle loro paghe (*Art.* 2 *del R. Decreto* 29 *gennaio* 1850).

Gli Aiutanti Maggiori in 1°, i Direttori dei Conti, gli Uffiziali di matricola, d'amministrazione e simili, continuano pure a godere del soprassoldo stabilito per tali speciali cariche, durante le licenze (*Disp. M.* 11 *ottobre* 1860, *N.* 6301, *Div. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sez.*).

§ 5° Gli Uffiziali in licenza ordinaria non possono ottenere proroghe se non per motivi di salute, per infermità o morte di un o dei genitori o della moglie (*Art.* 32 *del Regolamento* 29 *gennaio* 1850).

1° Le proroghe per motivi di salute non saranno maggiori di un mese; e gli Uffiziali durante le medesime, come pure durante il tempo, in cui caduti ammalati, spedissero fedi di malattia, di 15 in 15 giorni prima e dopo le proroghe, hanno ragione alla metà paga fino alla durata di tre mesi; in capo ai quali se la malattia si protraesse, dovrassene informare il Ministero della Guerra (*Art.* 33 *del Regolamento suddetto*).

Per il tempo eccedente i tre mesi, spetta al Ministero di determinare intorno al trattamento da corrispondersi (*Disp. M.* 17 *dicembre* 1859, *N.* 5299, *Div. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sez.*).

a) I Militari in licenza, che dimorino in Città o luogo, dove si trovino Uffiziali di sanità militare, devono presentare fedi di malattia rilasciate da uno di detti Uffiziali; e quindi le fedi, che in tali casi fossero firmate da altri, saranno considerate come non avvenute.

Gli Uffiziali di sanità militare, che in virtù della presente Disposizione ne fossero richiesti, non potranno mai ricusare nei casi sovraindicati di rilasciare la loro attestazione sullo stato di salute del Militare richiedente, e ciò ben inteso senza retribuzione di sorta, dovendosi questa considerare come incumbenza inerente all'ufficio loro.

I Comandanti militari dovranno vegliare a che, sotto specie di malattia, non si prolunghino abusivamente le licenze dei Militari; e perciò ove per

Digitized by Google

avventura venissero a riconoscere che alcun Uffiziale di sanità avesse rilasciata con soverchia facilità simili attestazioni, ne informeranno il Ministero (*Gior. M.* 1858, *pag.* 695).

b) A maggiore spiegazione della predetta Disposizione venne determinato quanto segue:

Qualunque Militare in licenza, cui, *in conformità della suddetta Disposizione*, occorra il rilascio di una fede di malattia, dovrà rivolgerne apposita dimanda al Comandante militare del Circondario in cui dimora, il quale delegherà per l'occorrente visita un Uffiziale sanitario militare.

Questi alla sua volta, eseguita la visita, ne farà conoscere il risultato allo stesso Comandante per mezzo di apposita dichiara, che gli trasmetterà in piego suggellato.

Il Comandante militare, accertato con tal mezzo dell'esistenza o non della malattia, ove questa sia riconosciuta vera e tale da rendere impossibile la partenza del Militare, trasmetterà la predetta dichiara al Corpo, cui il medesimo appartiene; e nel caso, in cui la malattia sia riconosciuta non esistere, ovvero di non sufficiente gravità, provvederà perchè, spirata la licenza, abbia il Militare a raggiungere il proprio Corpo (*Gior. M.* 1858, *pag.* 812).

c) Quest'ultima disposizione essendo stata dettata come semplice spiegazione a quella *inserta a pag.* 695 suaccennata, non ha per nulla variato l'obbligo da questa imposto ai Militari, in licenza nei luoghi dove esistono Uffiziali militari sanitari, di farsi rilasciare dai medesimi le fedi in caso di malattia, e molto meno poi esteso tale obbligo a quelli che siano in licenza in luoghi, dove non siano Uffiziali sanitari militari (*Disp. M.* 10 *novembre* 1858, *N.* 3741, *Div. Contab. dei Corpi*, 2 *a Sez.*).

2° Se le proroghe alle licenze ordinarie sono concesse per morte od infermità gravissima di uno dei genitori, o della moglie, constatata con dichiarazione del Comandante militare, avranno la durata di un mese, e gli Uffiziali perderanno durante la proroga l'intiera paga, come in licenza straordinaria per affari privati (*Art.* 36 *del Regolamento*).

Licenze straordinarie agli Uffiziali.

ART. 133.

Le licenze straordinarie degli Uffiziali sono concesse dal Ministero della Guerra a quelli che hanno esaurito la licenza ordinaria, o che non sono ammessibili alla medesima, come dal § 3° dell'articolo antecedente (*Art.* 15 *del Regolamento* 29 *gennaio* 1850).

a) Nei casi urgentissimi, in cui non si abbia tempo ad invocare la prescritta autorizzazione del Ministero, i Comandanti Divisionali hanno

facoltà di concedere licenze straordinarie non eccedenti i giorni 20, informandone ad un tempo il Ministero, perchè approvi l'operato, e conceda anche, ove occorra, la proroga, di cui l'Uffiziale abbisognasse (*Art.* 17 *del Regolamento*).

Facoltà ai Comandanti Generali di Dipartimento di concedere licenze straordinarie (*Istruzione a pag.* 445 *del Gior. M.* 1861).

Il Comitato dell'Arma dei Carabinieri R. ha la facoltà di concedere le licenze straordinarie agli Uffiziali dell'Arma; con che però questi non ne possano approfittare senza previo consenso del Comandante Generale del Dipartimento militare (*Gior. M.* 1861, *pag* 832).

b) Il Comandante della Divisione militare di Sardegna ha facoltà di concedere agli Uffiziali, colà di guarnigione, nei casi urgenti, licenze straordinarie non maggiori di due mesi, informandone ad un tempo il Ministero (*Art.* 18 *del Regolamento; e Gior. M.* 1856, *pag.* 1087).

c) Gli Uffiziali alle Terme d'acqui ponno ottenere, nei casi affatto eccezionali, licenze straordinarie per salute dal Comandante generale della Divisione militare di Alessandria (*Gior. M.*, 2° *semestre* 1850, *pag.* 5).

d) I Medici militari, che si troveranno addetti al servizio sanitario presso li Forti, Spedali succursali, Corpi o Distaccamenti, potranno ottenere licenze straordinarie di pochi giorni per urgenti affari di famiglia, semprechè vi sia l'opportunità di farli rimpiazzare durante l'assenza da altro Medico militare (*Art.* 22 *del R. Decreto* 30 *ottobre* 1850, *pel riordinamento del Corpo sanitario, a pag.* 249 *del Gior. M.*, 2° *semestre* 1850).

§ 1° La durata delle licenze straodinarie agli Uffiziali è limitata a tre mesi, qualunque sia il motivo per cui viene concessa; non computato in tale durata il tempo che avessero per avventura ottenuto a titolo di licenza ordinaria (*Art.* 19 *del Regolamento*).

§ 2° Le licenze straordinarie sono concesse per motivi di salute, o per affari privati (*Art.* 15 *del Regolamento*).

§ 3° Gli Uffiziali in licenza straordinaria per motivi di salute; cioè:

Se per ferite od infermità contratte in servizio, non vanno soggetti ad alcuna ritenenza sulle loro paghe;

Se per infermità non provenienti dal servizio, andranno soggetti alla ritenenza della metà paga.

a) Gli Uffiziali in licenza straordinaria per affari privati andranno soggetti alla perdita della paga intiera (*Art.* 2 *del R. Decreto* 29 *gennaio* 1850).

§ 4° Gli Uffiziali in licenza straordinaria ponno ottener proroghe nei modi indicati al § 5° dell'articolo antecedente per le licenze ordinarie; e godono dello stesso trattamento durante le proroghe, *accennato dal detto* § 5° 2.a *Sez.*). *dell'art. antecedente.* (*Decis. M.* 25 *novembre* 1855, *Div. Contab. dei Corpi,*

§ 5° Se però le proroghe alle licenze straordinarie per ferite od infermità

Digitized by Google

contratte in servizio fossero concesse per le ferite od infermità stesse, l'Uffiziale godrà, durante le proroghe, la paga intiera, come ne gode durante la primitiva licenza (*Decis. M.* 1 *febbraio* 1856, *Div. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sez.*).

Piccole licenze degli Uffiziali.

ART. 134.

Le piccole licenze di tre giorni ponno essere concesse agliUffiziali dai Comandanti dei Corpi o Stabilimenti militari, e dagli Uffiziali Superiori Comandanti dei Distaccamenti.

I Comandanti locali d'Artiglieria, ed i Direttori del Genio sono considerati come Uffiziali Superiori Comandanti di Distaccamento.

Ponno pure concederle i Comandanti di quei Distaccamenti, la cui durata sia maggiore di mesi tre (*Art.* 22 *del Regolamento*).

I Comandanti di Divisione e delle Piazze potranno fissare il numero delle piccole licenze, che i Comandanti di Corpo abbiano facoltà di accordare contemporaneamente (*Art.* 23 *suddetto*).

§ 1° Simili licenze sono vietate per gli Uffiziali in occasione di cambi di guarnigione o di mossa qualunque di Corpo (*Art.* 25 *del Regolamento*).

§ 2° Gli Uffiziali in piccola licenza di giorni tre non vanno soggetti ad alcuna ritenenza (*Art.* 6° *del R. Decreto* 29 *gennaio* 1850).

§ 3° I viglietti di piccola licenza non è necessario siano vidimati dell'Autorità militare o civile del luogo, ove l'Uffiziale si reca in licenza (*Gior. M.*, 2.*a parte*, *pag.* 175) - *Vedi pure il* 3° *a-linea dell'art.* 142.

§ 4° I Comandanti di Brigata e di Corpo non ponno muoversi dal loro posto, anche *in piccole licenze*, senza previa autorizzazione del Ministero, salvo in casi urgentissimi, per cui il Comandante Generale della Divisione o Sotto-Divisione militare ne faccia loro facoltà, dandone tosto avviso al Ministero (*Gior. M.* 1858, *pag.* 470).

Licenze per funzioni politiche agli Uffiziali.

ART. 135.

Gli Uffiziali Elettori, Membri del Parlamento, o Membri dei Consigli Divisionali, ponno ottenere licenze per ragioni di funzioni politiche secondo le norme divisate dagli (*Art.* 26, 27, 28, 29 *e* 30 *del Regolamento*).

a) L'articolo 27 del Regolamento per le licenze, nel prescrivere che *le licenze per funzioni potitiche* siano regolate in guisa, che il Militare possa trovarsi alla sede del Collegio Elettorale, in cui risulta inscritto, *tre giorni prima della convocazione del Collegio stesso, e ne riparta tre giorni dopo le ope-*

Digitized by Google

razioni elettorali, non ha stabilita, nè poteva stabilire una determinata durata per siffatte licenze.

Da ciò non puossi altrimenti inferire che si è voluto lasciare ai Comandanti dei Corpi la facoltà di stabilire tale durata volta per volta in quei limiti, che le circostanze di tempo e di distanza, che essi soli ponno apprezzare, siano per essere creduti necessarii per lasciare al Militare tutta la latitudine di esercitare liberamente i suoi diritti elettorali (*Decis. M.* 23 *febbraio* 1858, *Div. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sez.*).

§ 1° Durante siffatte licenze godranno della paga intiera (*Art.* 6° *del R. Decreto* 29 *gennaio* 1850).

Disposizioni comuni a tutte le licenze degli Uffiziali.

ART. 136.

Le proroghe per funzioni politiche sono concesse tanto alle licenze ordinarie e straordinarie, quanto alle piccole licenze, ed alle licenze per funzioni politiche, cioè:

1° Allorchè gli Uffiziali si trovano in licenza ordinaria o straordinaria, e sono chiamati a prender parte alle operazioni dei Collegi elettorali, o dei Consigli Divisionali, sono considerati continuare nella stessa licenza già ottenuta: ove però affine di prender parte a tali operazioni avessero uopo di una proroga, e la impetrassero per la via gerarchica, tale proroga sarebbe considerata come licenza per funzioni politiche, e gli Uffiziali godrebbero durante la medesima di tutte le loro competenze (*Art.* 31 *del Regol.*).

2° Gli Uffiziali, che durante la loro licenza ordinaria, o straordinaria, o per funzioni politiche, sono chiamati a sedere nel Parlamento, potranno impetrare un'altra apposita licenza per via gerarchica: in tal caso saranno considerati come in licenza per ragioni di funzioni politiche, a far tempo dalla data della concessione, e godranno dell'intiera paga (*Art.* 31 *del Regolamento*).

ART. 137.

Gli Uffiziali in licenza qualunque, od in proroga di licenza, che eccedano e questa e quella senza giustificata causa di malattia, andranno soggetti alla perdita della paga durante l'eccedenza.

1° Non va però soggetta alla perdita oradetta l'alta paga ai decorati dell'Ordine Militare di Savoia, ed il soprassoldo annesso alla medaglia pel valore militare (*Art.* 13 *del R. Decreto* 29 *gennaio* 1850), come neppure le razioni di foraggio (*Vedi l'art.* 359).

ART. 138.

Gli Uffiziali, cui sono assegnate razioni di foraggio, continueranno a goderne mentre sono in licenza (*Art.* 11 *del R. Decreto suddetto - Vedi l'art.* 359).

Digitized by Google

I medesimi ponno condurre seco loro l'uomo di confidenza (*Art.* 21 *del Regolamento*), il quale sarà trattato come è detto agli (*a-linea* 6° *e* 8° *dell'art.* 100; *e* § 5° *dell'art.* 151).

ART. 139.

Rispetto agli Uffiziali, che siano per dimandare licenze per recarsi all'estero, al Ministero è riservato di promovere speciali disposizioni, sia in ordine alla durata delle licenze medesime, sia in ordine alla paga e vantaggi di detti Uffiziali (*Art.* 12 *del R. Decreto predetto*).

Consegna del passaporto da farsi dagli Uffiziali, in licenza all'estero, al loro ritorno al Corpo (*Vedi l'alinea* 5 *dell'art.* 142).

ART. 140.

L'Uffiziale, che abbia ottenuta una licenza dal Ministero, e non se ne valga entro 20 giorni dalla data della concessione, perde il diritto a godere della concessione fattagli; ed ove egli tuttavia ne abbisogni, dovrà impetrarne un'altra (*Art.* 39 *del Regolamento*).

ART. 141.

I Comandanti dei Corpi sono in facoltà di accordare agli Uffiziali in licenza, senza perdita di paga, *acconti-paghe*, semprechè ben inteso tali acconti non siano maggiori della paga loro dovuta per il tempo già trascorso in permesso; mentre l'esempio pratico al N. 25 d'ordine del Modello N. 3 annesso al Regolamento 15 dicembre 1852 sulle attribuzioni del Quartier-Mastro per l'Armata, *a pag.* 521 *del Gior. M.*, 1.*a parte* 1852, fu appunto stabilito per norma di conteggio di simili acconti, i quali nulla hanno di comune colle anticipazioni, cui accenna l'art. 110 del Regolamento di contabilità 21 luglio 1840 (*Disp. Min.* 29 *aprile* 1858, *N.* 1459, *Div. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sez.*)

ART. 142.

Gli Uffiziali, che partono in licenza qualunque, devono essere muniti di un viglietto a stampa, il quale loro sarà rilasciato mediante una retribuzione a favore della Massa di musica; ragguagliata a cent. 25 per le piccole licenze, ed a cent. 50 per le altre.

Sono eccettuati da tale disposizione gli Uffiziali Generali ed i Comandanti di Corpo o Stabilimento (*Art.* 40 *del Regolamento*).

1° Per quei Corpi, dove non esiste la Massa-musica, tale retribuzione sarà versata alla Massa d'economia.

Gli Uffiziali, che appartengono ad un Corpo o Stabilimento militare, dove non sia istituita la Massa-musica, nè quella d'Economia, pagheranno tale retribuzione, cioè:

Quelli delle Guardie del Corpo di S. M. alla Massa d'ordinario, che farà fronte alla spesa degli stampati occorrenti.

Quelli addetti agli Spedali militari a profitto degli Stabilimenti, che dovranno parimenti far fronte alla spesa come sopra.

Per gli Uffiziali poi, che appartengono ad un Corpo o Stabilimento qualunque, che non abbia un'amministrazione propria, gli stampati per viglietti di licenza vorranno essere provveduti per cura del Superiore, da cui dipendono, il quale ne sarà risarcito dagli Uffiziali, che li ricevono (*pag.* 271 *del Gior. M.*, 1° *semestre* 1850).

2° La vidimazione del viglietto di licenza da parte dei Funzionari amministrativi prescritta dall' (*Art.* 54 *del Regolamento*) non è più necessaria (*Art.* 29 *delle Istruzioni Ministeriali per l'eseguimento del R. Decreto* 13 *dicembre* 1850, *inserte a pag.* 687 *del Gior M.*, 1.*a parte* 1851).

3° Gli Uffiziali devono riportare il viglietto vidimato dal Comando militare del Circondario, ove si recarono in licenza (*Art.* 42 *del Regolamento*); ad eccezione del viglietto per le piccole licenze (*come è detto al* § 3° *dell'art.* 134).

4° Gli Uffiziali, che smarriscono il viglietto di licenza, non potranno ottenere le paghe di licenza se non se dietro l'autorizzazione del Ministero (*Art.* 61 *del Regolamento*).

5° Gli Uffiziali, *in licenza all'estero*, devono al loro ritorno consegnare al Corpo, col viglietto di permesso, il passaporto, il quale vuole essere annesso agli Stati cinquinali delle variazioni, quale documento atto ad accertare la giustezza e la regolarità delle variazioni.

Se la durata del passaporto non è scaduta, viene questo restituito al titolare (*Gior. M.* 1857, *pag.* 340).

Art. 143.

L'Uffiziale, il cui Corpo ha cangiato di stanza mentre egli era in licenza, dovrà al termine di essa recarsi alla nuova stanza del Corpo. Se il Corpo non vi sarà ancor giunto, egli si presenterà al Comandante militare e si rimarrà ivi comandato (*Art.* 60 *del Regolamento*).

a) Se l'Uffiziale dovesse, alla scadenza del permesso, raggiungere, *anche per la via di mare*, la nuova stanza del Corpo, spetta al Ministero di determinare se debba o non essergli fatta ragione del trasporto gratuito durante il tragitto di mare (*Disp. M.* 17 *dicembre* 1861, *N.* 13929, *Div. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sez*).

Art. 144.

L'Uffiziale, che essendo in licenza, viene *ricoverato in uno Spedale*, deve essere considerato come presente al Corpo; ed il tempo trascorso nello Spedale non è computato nella sua licenza, mentre godrà, durante il ricovero,

Digitized by Google

della paga intiera, sotto deduzione, ben inteso, della fissata retribuzione a favore dello Spedale.

Uscendo dallo Spedale, può continuare a godere della porzione di licenza, che ancor gli rimaneva al momento del suo ingresso; ovvero ottenere una licenza per motivi di salute o di convalescenza, nel qual caso s'intenderà cessata affatto la licenza primitiva; ovvero finalmente recarsi al Corpo, godendo, per la marcia, l'intiera paga, come durante il ricovero (*Art.* 59 *del Regolamento*).

ART. 145.

Qualsiasi licenza temporanea s'intenderà decorrere dal giorno della partenza successivo a quello, in cui fu vidimato il viglietto del Comandante della Piazza (*Gior. M.*, 2.*a parte* 1851, *a pag.* 127).

1° Nel computo del tempo trascorso in licenza tutti i mesi sono calcolati di giorni 30; ma quando la licenza sia concessa per un numero determinato di giorni, e non a mesi, il giorno 30 mancante al mese di febbraio, e negli anni non bisestili anche il giorno 29, non ponno produrre eccedenza (*Art.* 57 *del Regolamento, e Decis. M.* 22 *settembre* 1854, *Div. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sez.*)

2° Il giorno d'arrivo al Corpo non è computato nella licenza, epperciò non forma eccedenza (*Art.* 57 *del Regolamento*).

ART. 146.

Gli Uffiziali che, essendo in licenza, sono richiamati al Corpo, ovvero promossi a grado maggiore, o dislocati ad altro Corpo, e non si recano immediatamente al posto loro senza giustificata causa di malattia, andranno soggetti alla perdita dell'intiera paga durante il tempo dell'indugio (*Art.* 13 *del R. Decreto* 29 *gennaio* 1850), fatta ragione delle tappe che avranno a percorrere dal dì successivo a quello dell'avviso ricevuto (*Art.* 45 *del Regolamento per le licenze*).

a) Modo, che devono tenere i Corpi per le paghe, allorchè gli Uffiziali *in permesso sono dislocati di Corpo* (*Vedi l'art.* 39).

§ 1° L'Uffiziale *in licenza*, che venga chiamato ad altra destinazione, la quale non sia quella del proprio Corpo, anche *come comandato*, deve raggiungere tale destinazione *qual reduce di permesso.*

Durante la marcia avrà soltanto ragione alla continuazione delle paghe di licenza, pei giorni soli però che non eccedano la durata della licenza (*Disp. Min.* 7 *marzo* 1857, *N.* 1009, *Div. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sez.*).

In quanto all'indennità di via, od altro assegnamento qualunque durante la marcia, è riservato al Ministero di determinare se vi abbia o non ragione (*Disp. M.* 17 *dicembre* 1861, *N.* 13929, *Div. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sez.*).

ART. 147.

L'Uffiziale che fosse impedito di restituirsi al Corpo all'epoca determinata, purchè presenti una dichiarazione dell'Autorità militare o civile del luogo, da cui consti dell'impedimento e della di lui durata, avrà ragione, pelle giornate di oltrepassata licenza, alle medesime competenze che gli erano attribuite durante la licenza stessa (*Gior. M. a pag.* 104, 2.*a parte* 1853).

ART. 148.

Per gli Uffiziali in licenza, che secondo i casi perdono l'intiera paga o porzione di essa a benefizio dell'Erario, la ritenuta e sovratassa stabilita dalla Legge 28 maggio 1852 deve essere operata soltanto sulla porzione della paga, che viene ai medesimi corrisposta (*Art.* 7 *dell'Istruzione inserta a pag.* 351 *del Giorn. M.*, 2.*a parte* 1853).

ART. 149.

Rispetto alle licenze dei Cappellani e degli Uffiziali di sanità, vogliono essere osservate le norme stesse, che sono stabilite per gli Uffiziali dei gradi, cui sono rispettivamente assimilati (*Art.* 46 *del Regolamento* 29 *gennaio* 1850).

a) I Cappellani continueranno però ad essere esenti, mentre sono in licenza autorizzata, da ogni ritenenza di paga (*Art.* 10 *del R. Decreto* 29 *gennaio* 1850).

b) Dovranno farsi surrogare durante la licenza, nell'esercizio del loro ministero, da un Sacerdote di aggradimento del Colonnello o Comandante (*Art.* 46 *del Regolamento suddetto*).

c) La suddetta prescrizione, di applicare cioè rispetto alle licenze dei Cappellani, le norme stesse che sono stabilite per gli altri Uffiziali, non puossi ritenere applicabile *alle paghe*, dal momento che è stabilito dall'art. 10 del R. Decreto 29 gennaio 1850, che *i Cappellani continueranno ad essere esenti da ogni ritenenza di paga mentre sono in licenza autorizzata*, senza alcuna distinzione di *ordinaria*, o *straordinaria*, o di *proroghe*.

Pel Cappellano, non venendo meno nell'uno e nell'altro caso l'obbligo di farsi rappresentare a proprie spese da un altro Sacerdote durante l'assenza, ne consegue che, di qualunque natura sia la licenza *autorizzata* o *le proroghe*, ha ragione alla paga intiera durante le medesime (*Decis. M.* 14 *dicembre* 1857, *Div. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sez.*)

§ 1° Gli Aiutanti Maggiori, i Direttori dei Conti, gli Uffiziali d'amministrazione, di massa, di matricola ecc. continuano ad avere ragione ai soprassoldi stabiliti pelle rispettive cariche dal R. Decreto 15 marzo 1860, durante le licenze di qualsiasi genere, comprese le straordinarie, durante le quali debbano andar privi della paga (*Dispaccio Min.* 11 *ottobre* 1860, *N.* 6304, *Div. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sez.*)

ART. 150.

L'Uffiziale che viene dimissionato, durante la licenza, o dopo la medesima senza raggiungere più il proprio Corpo, ha ragione alla bonificazione delle paghe di licenza, le quali saranno dal Corpo conteggiate nel foglio nominativo delle competenze, nel computo seguente:

1° Se la licenza non è compiuta, tali paghe saranno corrisposte a tutto il giorno antecedente al Dispaccio, che annunzia la demissione.

2° Se la licenza è ultimata, saranno corrisposte per tutto il tempo della medesima (*Decis. Min. 4 marzo* 1855, *Div. Contab. dei Corpi, 2.a Sez.*)

3° L'Uffiziale posto in aspettativa, o che chiama di esserlo alla scadenza del permesso (*Vedi l'a-linea* 19 *dell'art.* 390).

Militari in licenza.

SOTT'UFFIZIALI, CAPORALI E SOLDATI.

Licenze ordinarie.

ART. 151.

I Comandanti di tutti i Corpi dell'Armata di terra hanno facoltà di concedere licenze ordinarie in qualunque epoca dell'anno ai Sott'uffiziali, Caporali e Soldati dei rispettivi Corpi, i quali abbiano compiuto il primo anno di servizio a far tempo dal giorno del loro arrivo sotto le armi.

Il numero delle licenze ordinarie, che si potranno concedere contemporaneamente ai Sott'uffiziali, Caporali e Soldati di ciascun Corpo sarà fissato annualmente dal Ministro della Guerra dietro relazione a S. M.

Detto numero potrà inoltre essere ampliato o ristretto nel corso dell'anno, secondo che le contingenze del servizio siano per richiedere (*Art.* 12 *del Regolamento* 29 *gennaio* 1850).

Per regolare il computo delle licenze ordinarie d'uno in altr'anno, vuolsi avere presente, che lo scopo del Regolamento sulle licenze quello si è che non si accordi più d'una licenza ordinaria nell'anno, senza preoccuparsi se un anno intiero sia trascorso dall'ultima ottenuta; mentre altrimenti seguendo un computo diverso, mai potrebbe il Militare, cui per la distanza a percorrere è forza concedere una lunga licenza, approfittare delle quattro licenze, alle quali può aspirare nel corso dei 5 anni del suo servizio sotto le armi.

Quindi, a cagion d'esempio: l'Individuo che sia reduce di licenza in aprile di un anno, non osta al Regolamento che possa conseguire quella

dell'anno successivo prima di aprile (*Disp. Min.* 21 *gennaio* 1858, *Divis. Reclutamento*, 3.*a Sez.*)

a) Norme per la concessione delle licenze ordinarie ai Militari di Sardegna, i quali si propongono recarsi in quell'Isola (*Gior. M.* 1856, *a pag.* 1474).

Tali Norme furono rammemorate (*Gior. M.* 1857, *pag.* 724).

Applicazione delle medesime in ordine al computo ed al conteggio delle competenze per gli Individui che vanno in licenza dalla Terraferma in Sardegna, e da questa in Terraferma (*Vedi l'a-linea* 2 *dell'art.* 162).

b) Gli Individui del Corpo d'Amministrazione potranno godere in ogni epoca dell'anno delle licenze secondo stabiliscono i Regolamenti, ed a quelli delle Compagnie Infermieri e Sussistenze, distaccati presso gli Spedali e Panificii, potranno essere concesse licenze ordinarie non eccedenti li giorni 40, semprecchè le esigenze del servizio dei rispettivi Stabilimenti siano per consentirlo, nè occorra durante la loro assenza di farli surrogare con Infermieri od Operai provvisorii.

Le licenze da accordarsi ai detti Individui distaccati presso gli Spedali e Panificii saranno concesse per gli Infermieri dai Direttori degli Spedali, e per gli Operai delle Sussistenze dal Capo del rispettivo Ufficio d'Intendenza militare sulla proposta del Direttore del Panificio (*Art.* 11 *dell'Istruzione* 29 *dicembre* 1856, *a pag.* 1 *del Gior. M.* 1857; *e Disp. Min.* 29 *luglio* 1858, *N.* 7034, *Div. Reclutamento*).

§ 1° La durata delle licenze ordinarie non può eccedere i tre mesi (*Art.* 12 *suddetto*).

a) Vuole però la medesima essere regolata in modo che l'indennità di via, che si corrisponde ai Sott'uffiziali, Caporali e Soldati (*Vedi il* § 4 *di questo articolo*), sia in totale minore di 1|3 dell'ammontare del prestito, che loro si ritiene durante la licenza (*Gior. M.* 1852, 2.*a parte, pag.* 15 *e* 39; 1854, *pag.* 5 *e* 96).

Vennero rammemorate ai Corpi ed agli Ufficii d'Intendenza militare le disposizioni anzidette relative all'economia a favore dell'Erario equivalente ad 1|3 del prestito come sopra (*Gior. M.* 1857, *pag.* 324).

Venne prescritta l'instituzione presso gli Uffioii d'Intendenza militare di un Registro per le licenze *ordinarie* per servire di base al controllo della suddetta economia (*Gior. M.* 1858, *pag.* 219 *e* 253).

b) Nel computo dell'economia predetta vuolsi comprendere, per gli Uomini del Corpo d'Amministrazione comandati presso gli Spedali e Panificii delle Sussistenze militari, l'ammontare della razione viveri pei primi, edel soprassoldo di lavoro pei secondi, che loro non si corrispondono durante la licenza;

Chè se poi, malgrado siffatto computo, non si potesse ottenere intiera-

Digitized by Google

mente la prescritta economia perchè troppo breve la durata della licenza, ciò non puossi equamente mettere a carico dell' Individuo, ed assoggettarlo alla perdita dell' indennità di via, mentre un tal fatto è indipendente dalla sua volontà, ed unicamente attribuibile alla specialità del di lui servizio, che non permise di concedergli una licenza di maggiore durata (*Disp. M.* 15 *aprile* 1858, *N°* 1325, *Div. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sez.*).

c) Proroghe alle licenze ordinarie prima della scadenza dei tre mesi (*Vedi* § 9 *del presente articolo*).

§ 2° Le licenze ordinarie non ponno essere concesse ai Sott'uffiziali, Caporali e Soldati comandati temporaneamente presso le Scuole Militari di Fanteria e Cavalleria durante il corso d'istruzione, il quale principia nella prima quindicina di novembre di ciascun anno, e finisce a tutto il mese di agosto dell'anno seguente (*Gior. M.* 1852, *pag.* 349, 2.*a parte*).

1° Durante le licenze ordinarie, che fossero concesse agli Individui del Personale temporaneo, non devesi corrispondere il trattamento fissato pel Personale permanente (*a-linea* 6, § 7 *di quest'art.*); ma bensì l'indennità di via per l'andata e ritorno, ed il solo deconto durante le licenze, come se partissero in licenza dai rispettivi Corpi (*Disp. M.* 15 *ottobre* 1856, *N°* 6403, *Div. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sez.*).

§ 3° Le licenze ordinarie sono vietate:

a) Ai Sott'uffiziali, Caporali e Soldati dei Corpi di Fanteria, che sono di presidio in Sardegna (*Gior. M.*, 2.*a parte* 1851, *pag.* 198 - *Art.* 2 *delle Istruzioni inserte a pag.* 687 *del Gior. M.*, 1.*a parte di tale anno*; - *confermate a pag.* 1087 *del Gior. M.* 1856).

b) Ai Soldati di 2.a e 3.a classe del Corpo dei Cacciatori Franchi (*Gior. M.*, 2° *semestre* 1850, *pag.* 53).

c) Agli Alunni di musica presso la Casa Reale Invalidi d'Asti (*Art.* 14 *del R. Decreto* 30 *marzo* 1852, *a pag.* 233 *del Gior. M.*, 1.*a parte*).

d) Agli Allievi tamburini e trombettieri presso la predetta Casa Reale (*Gior. M.* 1859, 2° *semestre*, *a pag.* 228).

§ 4° I Sott'uffiziali, Caporali e Soldati, partenti in licenza ordinaria, hanno ragione all'indennità di via ed al trasporto sulla ferrovia (*Vedi l'alinea* 4 *dell'art.* 31), ed andranno soggetti, durante la licenza, compresi i giorni della partenza e dell'arrivo, alla ritenenza dell'intiero prestito.

Tale indennità e mezzo di trasporto saranno loro corrisposti anche pel ritorno al Corpo, ove la licenza accordata sia maggiore di giorni 12 (*Art.* 3 *del R. Decreto* 29 *gennaio* 1850 *e relative spiegazioni*, *a pag.* 184 *del Gior. M.*, 2.*a parte* 1851).

L' indennità di via vuole essere computata e corrisposta colle norme seguenti:

a) Gli Ufficii dei Comandi militari non debbono far pagare, pel ritorno

al Corpo di Militari in licenza, la stessa somma ricevuta alla partenza dal Corpo, senza prima accertarsi che corrisponda alla quantità delle tappe o giornate di marcia costituenti la distanza a percorrere per la strada più breve, cosicchè i Corpi e gli Ufficii dei Comandi, controllandosi a vicenda, si possa più facilmente ottenere la voluta esattezza nelle indennità di via a corrispondersi.

b) Qualora dagli Ufficii dei Comandi militari si riconosca che l'intiera indennità di via non fu corrisposta, o che una parte di essa venne abbuonata in più od in meno del dovuto, alla partenza del Corpo, devono gli Ufficii stessi *rigorosamente* astenersi dall'operare buonificazioni o deduzioni a tale riguardo, e limitarsi a dichiarare a tergo dei viglietti di licenza o dei fogli di via i rilevati errori, i richiami e le asserzioni, che i reduci di licenza ed i Militari isolati loro faranno in proposito.

c) Il computo dell'indennità di via vuole essere regolato sulle tappe dal luogo di partenza a quello del Mandamento, ove il Militare si reca in licenza (*Art.* 3° *del R. Decreto* 27 *gennaio* 1851, *a pag.* 73 *del Gior. M.* 1.*a parte; e Circolare a pag.* 652 *del Gior. M.* 1859).

d) Le suaccennate avvertenze vorranno essere strettamente osservate; mentre devono gli Ufficii d'Intendenza militare averli presenti nella verifica delle variazioni cinquinali, ritenendo in massima che ogni inosservanza alle medesime dovrà formare oggetto d'osservazione da parte loro ai Consigli d'Amministrazione (*Gior. M.* 1857, *pag.* 186).

e) Il Militare reduce al Corpo nel luogo, ove si presenta per ricevere l'indennità di via spettantegli pel ritorno, deve ripeterla dalla propria Compagnia; mentre gli Ufficii dei Comandi militari devono, in massima, corrispondere l'indennità di via a quei Militari che, in marcia con diritto alla medesima, non ponno riceverne la relativa somma dai Corpi rispettivi per esserne lontani (*Disp. M.* 8 *maggio* 1857, *N*° 2119, *Div. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sez.*).

f) Computo dell' indennità di via circa il calcolo delle distanze - Guarnigioni non Capi-luoghi di Mandamento (*Vedi l'a-linea* 4 *e seguenti dell'art.* 31).

Tale indennità non sarà corrisposta pel ritorno:

1° Qualora il permesso ottenuto non sia maggiore di 12 giorni (*Art.* 3 *del R. Decreto, e* 13 *del Regolamento*).

2° Qualora ottenuta una licenza ordinaria maggiore di giorni 12 il titolare faccia ritorno prima del giorno 13 *volontariamente* (*Gior. M.* 1° *semestre* 1850, *pag.* 354; *e* § 12 *lettera b*) *delle Avvertenze in calce alla Tabella a pag.* 1047 *del Gior. M.* 1860).

Detta disposizione, *a pag.* 354 *del Gior. M.* 1° *semestre* 1850, non è applicabile a quei Militari, che *per ragioni di servizio*, vengono richiamati

di licenza al Corpo prima *del giorno* 13 di loro assenza, mentre in tal caso il ritorno loro non è spontaneo, ma comandato, e quindi compete loro l'indennità di via pel ritorno (*Disp. M.* 3 *maggio* 1856, *N°* 2866, *Div. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sez.*).

3° Qualora ecceda il permesso senza giustificata causa (*Gior. M.* 2 *semestre* 1850, *pag.* 88; *e* § 12 *lettera c*) *delle Avvertenze in calce alla Tabella a pag.* 1047 *del Gior. M.* 1860).

4° Qualora riporti il viglietto con vidimazione, che non sia quella dell'Autorità del luogo, ove ha dichiarato volersi recare in licenza (*Art.* 3 *della Dispos. inserta a pag.* 182 *del Gior. M.*, 2.*a parte* 1851, *e* § 12 *lettera e*) *delle Avvertenze in calce alla Tabella a pag.* 1047 *del Gior. M.* 1860) o quella dell'Autorità del Capo-luogo di Mandamento di detto luogo (*Vedi l'a-linea* 6 *seguente*).

5° Qualora smarrisca il viglietto di permesso prima di aver adempiute le formalità prescritte e prima di aver ricevuto tale indennità (*Gior. M.* 1851, 2.*a parte*, *pag.* 35 *e* 47, *a modificazione dell'art.* 13 *ultimo a-linea del Regolamento* 29 *gennaio* 1850; *e* § 12 *lettera d*) *delle Avvertenze in calce alla Tabella a pag.* 1047 *del Gior. M.* 1860).

6° Qualora riporti il viglietto non vidimato dall'Autorità militare locale se vi è (*Art.* 48 *del Regolamento*); od in difetto dal Sindaco (*Gior. M.* 2.*a parte* 1851, *pag.* 144 - *Art.* 13 *del Regolamento*).

a) Se però il Militare riporta il viglietto di licenza vidimato dall'Autorità locale *del Mandamento* anzichè da quella *del Comune*, in cui ha dichiarato volersi recare in licenza, non andrà per tal fatto escluso dall'indennità di via, e dalle paghe di permesso; mentre non puossi considerare aver contravvenuto al prescritto della Nota *inserta a pag.* 182 *del Gior. M.* 2.*a parte* 1851, non concorrendo in ciò la circostanza di aver voluto percevere un'indennità di via maggiore, dal momento che questa gli dovette appunto venir corrisposta fino al Capo-luogo di Mandamento a tenore della *Nota inserta a pag.* 256 *del Gior. M.* 1857, e della *Circolare a pag.* 652 *del Gior. M.* 1859. (*Disp. M.* 15 *gennaio* 1858, *N°* 173, *Div. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sez.*).

b) Per le suddette ragioni non va soggetto alla perdita dell'indennità di via pel ritorno il Militare, che riporti il viglietto con vidimazione dell'Autorità di un Comune posto nella periferia del Mandamento di quello, in cui ha dichiarato volersi recare in licenza (*Disp. M.* 13 *novembre* 1858, *N°* 3769, *Div. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sez.*).

Nei tre casi accennati dagli a-linea 4, 5, 6 precedenti, perde pure la paga di permesso, come è detto al § 2° dell'art. 163.

7° Qualora lo riporti senza il bollo prescritto dal 3° a linea dell'art. 48 del Regolamento 29 gennaio 1850: però in tal caso i Comandanti dei Corpi,

Digitized by Google

prima di sottoporre l'Individuo alla privazione dell' indennità di via, dovranno mandare il viglietto di permesso all'Autorità militare o civile che lo vidimò, perchè venga munito del bollo mancante alla vidimazione (*Gior. M. 2.a parte* 1853, *pag.* 284).

a) Se la licenza non è compiutamente ultimata, non devono gli Ufficii dei Comandi militari indicare sui viglietti che l' indennità di via che si corrisponde, deve essere soggetta a ritenenza, ancorchè per avventura si potesse supporre che dal momento in cui si presenta il Militare per riceverla, non vi fosse più il tempo sufficiente per raggiungere il Corpo senza oltrepassare la licenza, spettando al Consiglio d' Amministrazione del Corpo, e sussidiariamente al Funzionario militare che verificherà le variazioni, di statuire sul merito di tale ritenenza (*Gior. M. 2.a parte* 1851, *pag.* 148).

8° L' indennità di via vuole essere regolata in modo, che tra l' andata ed il ritorno sia in totale minore di 1/3 dell'ammontare del prestito, che si ritiene ai Militari in licenza (*Vedi* § 1° *di questo articolo).*

9° Indennità di via ai Militari, che vanno in licenza all'estero (*Vedi l'alinea* 8 *dell'art.* 31).

10. Individui, che smarriscono il viglietto di permesso (*Vedi il* § 3 *dell'art.* 163).

11. Il Caporale promosso Sergente mentre trovasi in licenza ha ragione, pel ritorno al Corpo all'indennità di via da Sergente (*Decis. M.* 24 *ottobre* 1854, *Div. Contab. dei Corpi,* 2.a *Sez.*)

§ 5° I Soldati di confidenza, che accompagnano gli Uffiziali in licenza (*Art.* 21 *del Regolamento*), sono considerati come in licenza ordinaria, e pareggiati agli altri Individui in quanto al trattamento (§ 7 *dell'art.* 2° *del R. Decreto* 25 *marzo* 1852, *a pag.* 192 *del Gior. M.,* 1.a *parte, a deroga del* 2° *alinea dell'art.* 5 *del R. Decreto* 29 *gennaio* 1850, *e art.* 21 *del Regolamento annessovi*).

1° Tale trattamento non è però applicabile agli Uomini di confidenza degli Uffiziali, che vanno in licenza per funzioni politiche (*Vedi a-linea* 8 *dell'art.* 100).

§ 6° Tutte le norme accennate nei 5 primi §§ di quest'articolo sono applicabili ai Sott'uffiziali e Caporali dello Stato Maggiore delle Case R. e delle Compagnie Veterani rispetto alle licenze temporanee (*Art.* 11 *R. Decreto* 30 *marzo* 1852, *inserto a pag.* 233 *Gior. M.,* 1.a *parte, e art.* 20 *del Regolamento annesso al R. Decreto*).

§ 7° Le suddette norme non sono applicabili:

1° Ai Sott'uffiziali, Caporali e Soldati delle Guardie Reali del Palazzo, dei Carabinieri Reali, ai Veterani d'Artiglieria, ai Sott'uffiziali e Soldati addetti all'Accademia Militare, ed ai Collegi Militari, i quali ponno ottenere

in qualunque epoca dell'anno dai Comandanti dei rispettivi Corpi e Stabilimenti licenze di 40 giorni a titolo d'ordinario.

Essi non hanno ragione all'indennità di via, ma non vanno soggetti ad alcuna ritenenza durante la licenza sulle loro paghe, che godranno intiere (*Art. 4 del R. Decreto, e 14 del Regolamento 29 gennaio 1850, e § 10 delle Avvertenze in calce alla Tabella, a pag. 1047 del Gior. M. 1860*).

a) Ai Sott'uffiziali, Caporali e Soldati addetti agli Istituti di Figli di Militari, sia come effettivi, che come comandati, i quali non riceveranno l'indennità di via per andata e ritorno di permesso; ma godranno della continuazione della paga durante la licenza (*Disp. M. 8 giugno 1858, N. 2005, Div. Contab. dei Corpi, 2.a Sez.*). *Vedi*, pel soprassoldo, di cui godono dagli Istituti, durante le licenze, *la lettera c*) *dell'art.* 119.

2° Ai Sott'uffiziali del Corpo dei Cacciatori Franchi, i quali ponno ottenere in qualunque epoca dell'anno licenze ordinarie di giorni 40, e non godono dell'indennità di via; ma non vanno soggetti, durante la licenza, ad alcuna ritenenza sulle loro paghe (*Art. 4 del R. Decreto, e 14 del Regolamento 29 gennaio 1850*).

Così pure ai Soldati di 1.a classe di tal Corpo, i quali sono bensì, per la concessione delle licenze, pareggiati ai Soldati degli altri Corpi; ma, a vece dell'indennità di via pell'andata e ritorno di licenza, godono, durante il permesso, dei 2|3 del prestito (*Gior. M., 2.a parte, pag. 165 del 1853*).

Sono vietate le licenze ordinarie pei Soldati di 2.a e 3.a classe dei Cacciatori Franchi (*Vedi il § 3, lettera b) del presente articolo*).

3° Ai Caporali e Veterani del Genio (*Art. 4 del R. Decreto, e 14 del Regol. 29 gennaio 1850*).

Essi perdono, durante le licenze, l'indennità in contanti di cent. 15 al giorno pel pane, e 3 per la legna, che loro si corrisponde allorchè sono presenti a termine della disposizione *inserta a pag. 206 del Gior. M., 2.a parte 1852* (*Art. 1°, § 2° della medesima – Vedi l'art. 298 e 325 di questa*).

4° Ai Depositi-Stalloni, di cui i Sott'uffiziali e Palafrenieri ponno ottenere in qualunque epoca dell'anno licenze ordinarie di giorni 40. – Essi non hanno ragione all'indennità di via pell'andata e ritorno, ma non vanno soggetti ad alcuna ritenenza sulle loro paghe, durante il permesso (*Art. 4° del R. Decreto, e 14 del Regolamento 29 gennaio 1850*).

Perdono però i Palafrenieri l'alta paga di stazione, essendo in permesso, stabilita dall'art. 21 del (*R. Decreto 18 dicembre 1832, a pag. 368 della Raccolta di tale anno*).

5° Ai Sott'uffiziali, Caporali e Moschettieri della Reclusione militare, i quali ponno ottenere licenze ordinarie in ogni epoca dell'anno, non godono in verun caso dell'indennità di via pell'andata, nè pel ritorno, ed

Digitized by Google

hanno ragione, durante la licenza, a 2/3 del prestito, che perdono durante il tempo, per cui eccedano le licenze, o durante le proroghe (§ 52, *lettera f) del Regolamento annesso al R. Decreto* 11 *settembre* 1853, *a pag.* 377 *del Gior. M.*, 1.*a parte*, *e* § 3 *delle Avvertenze della Tabella annessa al R. Decreto* 17 *novembre* 1860, *a pag.* 1215 *del Gior. M.*)

6° Al Personale permanente delle Scuole Militari di Fanteria e Cavalleria, il quale potrà ottenere licenze in ogni epoca dell'anno, e non andrà, durante le medesime, soggetto ad alcuna ritenenza di paga, non godendo dell'indennità di via pell'andata e pel ritorno (*Art.* 4 *del R. Decreto* 29 *gennaio* 1850, *e art.* 14 *dell'annessovi Regolamento; e Disp. a pag.* 349 *del Gior. M.* 1852, 2.*a parte*).

7° Gli Individui della Scuola Militare di Cavalleria, e per applicazione, gli altri tutti, perdono la paga di cui godono, durante il permesso, nei casi specificati al § 4° del presente articolo, in cui vengono privati della indennità di via pel ritorno al Corpo i Militari, cui spetti la medesima (*Gior. M.*, *pag.* 324, 2.*a parte del* 1852).

8° Licenze ordinarie al Personale temporaneo delle Scuole Militari di Fanteria e Cavalleria (*Vedi* § 2 *di questo articolo*).

§ 8° Le licenze, che sono accordate per consultare i parenti, e le non accennate dagli articoli 20 e 21 del Regolamento 29 gennaio 1850, devono essere considerate quali ordinarie (*Disp. Minist.* 29 *giugno* 1850, *N.* 8108, *Div. Operazioni M.*, *e Circolare* 2.*a serie* 1817 *dell'ex Azienda generale di guerra* 1850).

a) Fra queste licenze sono pure annoverate quelle ottenute dagli Individui per surrogare (*Decis. M.* 17 *luglio* 1855, *Divis. Contab. dei Corpi*, 2,*a Sez.*).

b) Gli Uomini di Leva che, senza raggiungere il Corpo, cui siano stati assegnati, ottengano un permesso per surrogare, una dilazione, od altro permesso qualunque, non hanno ragione ad alcuna competenza durante il permesso, o la dilazione (*Disp. M.* 21 *marzo* 1856, *N.* 1910, *Div. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sez.*).

§ 9. I Sott'uffiziali, Caporali e Soldati in licenza ordinaria ponno ottenere proroghe solamente per motivi di salute, per infermità o morte di uno dei genitori o della moglie (*Art.* 31 *e* 36 *del Regolamento* 29 *gennaio* 1850, *e analoga spiegazione*, *a pag.* 175 *del Gior. M.*).

a) A retta interpretazione di tali prescrizioni vuolsi avere presente che giusta l'art. 12 del Regolamento essendo in facoltà del Comandante del Corpo di accordare licenze ordinarie fino alla concorrenza di tre mesi, le prescrizioni stesse non sono applicabili che per riguardo alle proroghe richieste dopo esaurite intieramente le licenze di tre mesi; mentre per quelle dimandate prima della scadenza di tre mesi, potendo desse consi-

derarsi *come continuazione dell'ottenuta licenza*, non è necessario concorrono esclusivamente le circostanze *di motivi di salute, infermità o morte di uno dei genitori o della moglie*, specificate all'art. 36, e rimane pur sempre in facoltà dei Comandanti dei Corpi di accordarle, nel limite di tre mesi tra la primitiva licenza e la proroga, e dopochè i motivi, per cui s'invocano, siano ben accertati da Ordinato della Giunta Municipale. Nulla del resto è innovato circa le formalità per ottenere le dilazioni, di cui si tratta, richieste dall'art. 36, e dal Circolare 12 maggio 1850, *a pag.* 320 *del Gior. M.*, 1° *semestre* (*Gior. M.* 1856, *pag.* 785).

b) Per il ritorno al Corpo dopo siffatte proroghe, considerate come *continuazione della primitiva licenza*, gli Individui hanno diritto all'indennità di via (*Disp. M.* 16 *ottobre* 1856, *N.* 6412, *Div. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sez.*)

1° Le proroghe per motivi di salute, constatati mediante apposite fedi mediche, da rinnovarsi ogni 15 giorni, non ponno eccedere i trenta giorni. Durante le medesime, i Militari avranno ragione allo stesso trattamento spettantegli per le licenze straordinarie di convalescenza (*Art.* 34 *del Regolamento* 28 *gennaio* 1850).

Eccedendo i 30 giorni senza essere ricoverati in uno Spedale, perderanno il deconto, durante l'eccedenza, ma avranno sempre ragione all'indennità di via pel ritorno (*Art.* 7 *del R. Decreto* 29 *gennaio* 1850, *e spiegazioni relative, a pag.* 182 *del Gior. M.*, 2.*a parte* 1851).

2° Le fedi di malattia degli Individui in licenza, qualora non succeda il contemporaneo ricovero del Militare nello Spedale, non troncano la licenza che il titolare sta godendo, e servono solamente a giustificare la di lui assenza *dal giorno dopo la scadenza del permesso.*

Quindi, a cagion d'esempio: un Individuo, che partito il 1° gennaio in licenza per giorni 20 avesse mandata una fede in data 18 detto, valevole per giorni 15, e fosse ritornato al Corpo il 5 febbraio, non avrebbe ecceduta la licenza, nè la proroga derivante dalla detta fede di malattia, ed avrebbe diritto a 35 giornate di deconto, ed all'indennità di via pel ritorno; non potendosi ragionevolmente pretendere che le fedi si facciano, si spediscano, e giungano precisamente in quel giorno appunto, in cui scade la licenza; ma dovendosi apprezzare, nel fare questi calcoli, le circostanze in cui si trova il Militare in permesso, e lasciare un discreto limite di tempo per eseguire le formalità, che si richiedono per la spedizione delle fedi (*Disp. M.* 28 *marzo* 1856, *N.* 2014, *Div. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sez.*).

3° Il Militare, che essendo in licenza ne eccede la durata, deve naturalmente andar privo dell'indennità di via pel ritorno al Corpo (*Vedi art.* 161); ma se avviene che, trovandosi esso in eccedenza al permesso, mandi una fede regolare di malattia, *passa in tal caso in altra posizione*, ed ha

Digitized by Google

diritto al trattamento stabilito per la medesima, epperciò gli compete l'indennità di via pel ritorno al Corpo; e ciò sul riflesso che se manda una fede di malattia non è più in licenza *illegale*, ma in *proroga di licenza per malattia*, da computarsi simile proroga dal giorno successivo alla scadenza del primo permesso in analogia al computo, di cui è caso nell' a-linea precedente (*Disp. M.* 29 *marzo* 1856, *N.* 2058, *Div. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sez.*).

4° Il Militare in licenza, che cada ammalato *prima della scadenza* della medesima, non è tenuto ad inviare fedi di malattia; mentre la circostanza di malattia, che non sia susseguita dal di lui ricovero in uno Spedale, non cangia punto la di lui posizione di permesso, e quindi non è per nulla applicabile al medesimo il disposto dell'art. 34 del Regolamento 29 gennaio 1850, il quale accenna esplicitamente al Sott'uffiziale, Caporale e Soldato, che *allo spirare della licenza ottenuta*, non possa restituirsi al Corpo per ragione di malattia.

Premesso siffatto principio, ne deriva la naturale conseguenza che le fedi di malattia, che pervengono *abbondantemente* al Corpo prima della scadenza del permesso, devono, o considerarsi *come non avvenute*, se la durata delle fedi stesse non eccede quella della licenza, e se la spedizione loro è fatta troppo prematuramente; o computarsi dal *giorno dopo la scadenza del permesso*, se la durata loro eccede di molto quella del permesso stesso, come è detto al precedente a-linea 2 (*Disp. M.* 29 *gennaio* 1857, *N.* 387, *Div. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sez.*).

5° Le fedi di malattia devono essere rilasciate da Uffiziali di sanità militari, se ve ne sono, nella Città o luogo in cui i Militari si trovano in licenza (*Vedi il* § 5° *dell'art.* 132).

6° Se le proroghe sono concesse per morte od infermità gravissima di uno dei genitori o della moglie, attestate con dichiarazione del Sindaco e del Comandante locale dei Carabinieri Reali, i Sott'uffiziali, Caporali e Soldati sono trattati, durante le medesime, come in licenza straordinaria per affari privati, cioè: avranno il solo deconto, e non spetterà loro l'indennità di via pel ritorno (*Art.* 36 *del Regolamento, e Decis. M.* 28 *agosto* 1854, *Div. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sez.*).

7° Le proroghe suddette sono pure applicabili in tutto alle licenze non maggiori di giorni 12 (*Gior. M.* 2.*a parte* 1851, *pag.* 182, *e Decis. M. suddetta*).

§ 10. I giorni di licenza ordinaria accordati oltre l'epoca, in cui debbano essere chiuse le licenze ordinarie, vogliono essere considerati non di assenza illegale, ma di permesso straordinario, per cui gli Individui riceveranno durante simili giorni il trattamento stabilito per le licenze straordinarie (*Decis. M.* 3 *gennaio* 1855, *Div. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sez.*).

Digitized by Google

Licenze straordinarie ai Sott'uffiziali, Caporali e Soldati.

ART. 152.

I Sott'uffiziali, Caporali e Soldati (compresi quelli che non hanno compiuto il primo anno di servizio, esclusi dalle licenze ordinarie, a termine dell'articolo 12 del Regolamento 29 gennaio 1850, ponno ottenere licenze straordinarie per giorni 40 di convalescenza, o per affari privati nel caso solamente di morte di uno dei genitori o della moglie, certificata con dichiara del Sindaco, munita del bollo Comunale (*Art.* 20 *e* 21 *del Regolamento* 29 *gennaio* 1850).

1° Licenze *di* 3 *o* 6 *mesi*, ponno pure essere accordate straordinariamente ai Sott'uffiziali, Caporali e Soldati per convalescenza, dietro le rassegne di rimando, e sulle proposte degli Uffiziali rassegnatori (§ 1169 *del Regolamento sul Reclutamento dell'Esercito* 31 *marzo* 1855).

2° Tali licenze furono portate anche *ad un anno* (§ 4 *della Dispos. inserta a pag.* 973 *del Gior. M.* 1856).

a) Durante siffatte licenze di 6 *mesi* od *un anno* i titolari andranno esclusi da qualunque competenza, non altrimenti fossero *in congedo illimitato*, e riceveranno l'indennità di via per andata e ritorno (*Gior. M.* 1856, *pag.* 1088).

b) Per quelli, che devono percorrere la via di mare per approfittare di tali licenze, e che sono trattenuti in sussistenza in attesa d'imbarco (*Vedi l'alinea* 5° *dell'art.* 396).

c) Per quelli, che venissero ricoverati negli Spedali durante tali licenze (*Vedi l'alinea* 1° *dell'art.* 188).

d) Per quelli, che pretendessero ai mezzi di trasporto (*Vedi il* § 1° *dell'art.* 347).

e) Per quelli, che durante le simili licenze fossero citati a comparire nanti i Tribunali (*Vedi l'alinea* 4° *dell'art.* 125).

f) Per quelli, che fossero posti in sussistenza ad un Corpo per essere sottoposti a nuova rassegna (*Vedi il* § 3° *dell'art.* 45).

g) Per quelli richiamati al Corpo alla scadenza della licenza straordinaria (*Vedi lettera c*) *del* § 3° *dell'art.* 45).

3° Tali licenze ponno essere prorogate solamente dal Ministero della guerra (§ 1176 *del detto Regolamento*).

§ 1° Le licenze straordinarie sono concesse:

a) Se *per convalescenza*, dai Comandanti di Corpo o delle Piazze, previa però l'autorizzazione del Comandante generale della Divisione militare, a quegli Individui, che sono ricoverati negli Spedali (*Art.* 20 *del Regolamento*).

b) Ponno pure, nei casi affatto eccezionali, essere accordate ai Mili-

tari alle Terme d'Acqui dal Comandante generale della Divisione militare d'Alessandria (*Gior. M.*, 2° *semestre* 1850, *pag.* 5).

c) Se *per affari privati*, dal Comandante del Corpo (*Art.* 21 *del Regolamento*).

§ 2° Durante le licenze straordinarie per convalescenza godranno i titolari lo stesso trattamento stabilito per le licenze ordinarie (*Art.* 3° *del R. Decreto* 29 *gennaio* 1850).

1° Durante le licenze straordinarie per affari privati, godranno del semplice deconto, e non avranno alcun diritto all'indennità di via, sia per l'andata che pel ritorno (*Art.* 5° *del R. Decreto*).

2° Durante le licenze straordinarie che per *particolari circostanze di famiglia* venissero *eccezionalmente* accordate per la durata di 6 *mesi* od *un anno*, gli Individui riceveranno il trattamento snindicato per le licenze di 6 mesi od un anno concesse a seguito di rassegna di rimando (*Disp. M.* 22 *novembre* 1858, *N.* 3862, *Div. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sez.*).

§ 3° Le licenze straordinarie sono anche concesse, colle suddette norme, ai Soldati di 2.a e 3.a classe del Corpo dei Cacciatori Franchi (*Gior. M.*, 2° *semestre* 1850, *pag.* 53, *a conferma della massima già anteriormente stabilita nelle R. Determinazioni del* 14 *aprile* 1835).

§ 4° I Sott'uffiziali, Caporali e Soldati in licenza straordinaria ponno ottenere proroghe colle norme stesse, con cui sono regolate le proroghe alle licenze ordinarie (*Vedi il* § 9 *dell'art. precedente*).

§ 5° Gli Individui uscenti dalla Reclusione militare o dalle carceri per pena scontata, ponno ottenere licenze straordinarie per salute; e godranno, durante le medesime, del trattamento accennato dal § 2° del presente articolo; cioè del deconto, durante la licenza; e dell'indennità di via per andata in permesso, e per raggiungere il Corpo alla scadenza del medesimo (*Decis. M.* 2 *novembre* 1854, *Div. Cont. dei Corpi*, 2.*a Sez.*) - *Vedi pure gli art.* 233 *e* 234.

§ 6° I Sott'uffiziali e Moschettieri della Reclusione militare, durante le licenze straordinarie per salute o per affari, hanno lo stesso trattamento fissato per le licenze ordinarie (*Vedi il* 5° *a-linea del* § 7° *dell'art. precedente* - *Decis. M.* 5 *novembre* 1855, *Div. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sez.*).

§ 7° Quando, per urgenti affari particolari, alcuno degli Individui del Corpo d'Amministrazione distaccati presso gli Spedali o presso i panifici, abbisogni di un congedo *straordinario*, e che sia necessario per il regolare andamento del servizio di farlo surrogare; in tal caso i Direttori degli Spedali e gli Uffici d'Intendenza militare si rivolgeranno al Ministero per le opportune disposizioni (*Art.* 11 *dell'Istruzione* 29 *dicembre* 1856, *a pag.* 1 *del Gior. M.* 1857).

Digitized by Google

Piccole licenze ai Sott'uffiziali, Caporali e Soldati.

ART. 153.

I Sott'uffiziali, Caporali e Soldati ponno ottenere piccole licenze di 3 giorni (*Art.* 23 *del Regolamento* 29 *gennaio* 1850).

a) Simile disposizione è pure applicabile agli Individui del Corpo di Amministrazione (*Art.* 11 *dell'Istruzione* 29 *dicembre* 1856, *a pag.* 1 *del Gior. M.* 1857).

b) Tali piccole licenze ponno anche essere accordate agli Individui che non hanno compiuto il primo anno di servizio (*Gior. M.* 1852, *pag.* 175, *parte* 2.*a*).

§ 1° Durante siffatte licenze, i titolari non andranno privi della paga, ma bensì del pane, del letto e della legna (*Art.* 6° *e* 8° *del R. Decreto* 29 *gennaio* 1850, *e R. Decreto* 19 *settembre* 1861, *a pag.* 669 *del Gior. M.*).

§ 2° Le piccole licenze ponno essere prorogate colle norme stesse, con cui vengono prorogate le licenze ordinarie. *Vedi il* § 9 *dell'art.* 151 (*Gior. M.*, 2 *a parte* 1851, *pag.* 184).

a) Dietro siffatte proroghe, il Militare in licenza di 3 giorni, ha ragione all'indennità di via pel ritorno al Corpo, senza pregiudizio della paga intiera durante i tre giorni di licenza, qualora spedisca regolare fede di malattia, anche nel caso che, tra la piccola licenza e la proroga con fede di malattia, la sua assenza dal Corpo non sia maggiore di giorni 12, mentre non vuolsi in siffatto caso applicare il 4° a-linea dell'art. 13 del Regolamento 29 gennaio 1850. *Vedi il N.* 1° *del* § 4° *dell'art.* 151) e la Nota *inserta a pag.* 354 *del Gior. M.*, 1° *semestre* 1850 (*Vedi il N.* 2 *del* § 4° *anzidetto*), giacchè i giorni, cui si riferisce la fede di malattia, non vogliono essere considerati come di licenza minore di giorni 12 (*Decis. M.* 4 *novembre* 1854, *Div. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sez.*).

§ 3° I viglietti di piccola licenza non è necessario siano vidimati dall'Autorità militare o civile del luogo (*Gior. M.*, *pag.* 175, 2.*a parte* 1852) - *Vedi anche l'art.* 163.

§ 4° Le stesse norme, in quanto alle piccole licenze, sono applicabili agli Individui della Bassa-forza delle Compagnie Infermieri distaccati presso gli Spedali, e degli Individui in esperimento per farvi passaggio, i quali, durante le brevi licenze, a vece dell'ammontare delle razioni viveri loro assegnate, godranno della razione pane di munizione, a carico dello Stabilimento, siccome è stabilito per gli altri Sott'uffiziali e Soldati dell'Esercito (*Gior. M.* 2.*a parte* 1852, *pag.* 337; *art.* 11 *dell'Istruzione* 29 *dicembre* 1856 *inserta a pag.* 1 *del Gior. M.*, 1857, *e art.* 61 *della medesima, con cui sono dichiarate in vigore le antecedenti Disposizioni relative agli Infermieri che non furono derogate dalla detta Istruzione*).

Digitized by Google

a) Le simili norme sono pure applicabili agli Individui delle Compagnie delle Sussistenze militari comandati presso i varii panificii (*Art.* 11 *dell'Istruzione anzicitata*).

§ 5° Gli Alunni delle Scuole della Casa R. Invalidi d'Asti, essendo esclusi dalle licenze ordinarie, come è detto al § 3, lettera *c*) dell'art. 151, ponno ottenere per qualche speciale circostanza brevi licenze, durante le quali le loro competenze saranno devolute alla Massa d'economia del Corpo (*Art.* 14 *del R. Decreto* 30 *marzo* 1852, *a pag.* 233 *del Gior. M.*, 1.*a parte*).

Licenze per funzioni politiche alla Bassa-forza.

ART. 154.

I Sott'uffiziali, Caporali e Soldati elettori ponno ottenere licenze per ragione di funzioni politiche, secondo le norme divisate dagli (*Art.* 26, 27, 28, 29 *e* 30 *del Regolamento* 29 *gennaio* 1850).

a) Durata delle licenze per funzioni politiche (*Vedi l'art.* 135).

§ 1° Durante siffatte licenze godranno della paga intiera e non più del pane (*Art.* 6° *ed* 8° *del R. Decreto* 29 *gennaio* 1850, e *R. Decreto* 19 *settembre* 1861, *a pag.* 669 *del Gior. M.*).

E quindi non hanno ragione all'indennità di via nè pell'andata nè pel ritorno (§ 11 *delle Avvertenze in calce alla Tabella a pag.* 1047 *del Gior. M.* 1860).

§ 2° Tali norme sono pure applicabili agli Individui delle Compagnie Infermieri distaccati presso gli Spedali in licenza per funzioni politiche, i quali godranno della razione di pane, a vece dell'ammontare della razione viveri, loro assegnata, a carico dello Stabilimento a cui sono addetti (*Gior. M.*, 2.*a parte* 1852, *pag.* 337; *art.* 11 *dell'Istruzione* 29 *dicembre* 1856, *a pag.* 1 *del Gior. M.* 1857, *e art.* 61 *della medesima, che conserva in vigore le antecedenti Disposizioni relative agli Infermieri, che non furono derogate da detta Istruzione*).

Disposizioni comuni a tutte le licenze della Bassa-forza.

ART. 155.

Le proroghe per funzioni politiche alla Bassa-forza sono concesse a qualunque licenza, sia dessa ordinaria o straordinaria, di 12 o di 3 giorni, ovvero per funzioni politiche, cioè:

1° Il Sott'uffiziale, Caporale e Soldato che, durante la sua licenza ordinaria o straordinaria, è chiamato a prender parte alle operazioni dei Collegi elettorali o dei Consigli Divisionali, è considerato continuare nella stessa licenza già ottenuta. Ove però affine di prender parte a tali operazioni avesse d'uopo di una proroga, e la impetrasse per la via gerarchica,

tale proroga sarebbe considerata *come licenza per funzioni politiche*, e ne avrà il trattamento stabilito per queste, come all'art. precedente (*Art.* 31 *e* 37 *del Regolamento* 29 *gennaio* 1850).

2° Tali proroghe sono pure estese alle licenze non maggiori di giorni 12, ed alle piccole licenze di giorni 3 (*Gior. M.*, 2.*a parte* 1851, *pag.* 184).

Art. 156.

Individui di Bassa-forza, che vanno in licenza all'Estero (*Vedi l'a-linea* 8 *dell'art.* 31).

Art. 157.

I Sott'ufficiali, Caporali e Soldati del Treno d'Armata, comandati per servizi amministrativi dipendenti dal Ministero della guerra (*Vedi l'art.* 108), non possono ottenere licenze dal Comandante, cui sono soggetti, se prima non consti per iscritto del non dissento dell'Ufficio d'Intendenza militare (*Art.* 3° *della Dispos. inserta a pag.* 195 *del Gior. M.* 1854).

Art. 158.

Il Soldato del Treno d'Armata comandato a seguire l'Ufficiale del Corpo di Stato Maggiore ai lavori di campagna, qual uomo di confidenza (*Vedi lettera a) dell'a-linea* 1ª *dell'art.* 100) perde l'assegno, che gli vien fatto in tale circostanza di centesimi 40, se ottiene una licenza (§ 5° *della Dispos. inserta a pag.* 207 *del Gior. M.* 1852, 2.*a parte*).

Art. 159.

I Militari, i quali durante l'ottenuta licenza non terranno quella regolare condotta che in ogni tempo e luogo si addice, e si renderanno perciò immeritevoli di ulteriormente proseguirla, non saranno più semplicemente richiamati al Corpo, come prescrive l'art. 62 del Regolamento 29 gennaio 1850; ma vi saranno invece sempre tradotti per mezzo dell'Arma dei Carabinieri Reali (*Gior. M.* 1858, *pag.* 253).

a) In tale posizione essi non avranno ragione alcuna all'indennità di via pel ritorno, e riceveranno il trattamento stabilito pegli Individui posti in traduzione (*Vedi art.* 229).

Art. 160.

Il Soldato-allievo degli Istituti di Figli di Militari, qualunque sia la licenza, di cui abbisogni, non la riceve direttamente, ma è al padre, o a chi per esso, che vien fatta facoltà di condurre in licenza l'Allievo, il quale non può in alcun modo allontanarsi solo dagli Istituti medesimi.

Ciò premesso, non è dovuta all'Allievo l'indennità di via, come neppure il prestito durante la licenza, in analogia al prescritto della Nota *a pagina* 290 *del Gior. M.* 1857; giacchè in tal caso vuolsi considerare l'Allievo nella posizione di aver bisogno di nulla dall'Istituto pel fatto dell'essere

consegnato ai parenti, i quali colla facoltà ottenuta di averlo in licenza contraggono implicitamente l'obbligo di provvedere a tutto che può occorrergli durante l'assenza dall'Istituto (*Decis. M.* 13 *agosto* 1858, *Div. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sez.*)

ART. 161.

Il Sott'uffiziale, Caporale e Soldato che eccede la licenza e le proroghe ottenute, senza giustificata causa di malattia, andrà soggetto, pel tempo della eccedenza, alla perdita delle paghe e dell'indennità di via pel ritorno, che gli potesse competere (*Art.* 13 *del R. Decreto*, *e* 50-51 *del Regolamento* 29 *gennaio* 1850, *e* § 12, *lettera c*) *della Tabella a pag.* 1047 *del Gior. M.* 1860).

1° Non va soggetta, nei casi oradetti, ad alcuna ritenenza l'alta paga ai decorati dell'Ordino militare di Savoia, il soprassoldo annesso alla medaglia pel valore militare, ed il caposoldo d'anziano (*Art.* 13 *del R. Decreto suddetto*).

2° Il Sott'uffiziale, Caporale e Soldato che abbia ecceduta la licenza, come sopra, sarà arrestato dai Carabinieri Reali, e tradotto immediatamente al Corpo (*Art.* 50 *del Regolamento suddetto*).

a) Quello invece che, già dichiarato disertore per aver ecceduta la licenza, venisse arrestato dai Carabinieri Reali, dovrà essere senz'altro consegnato all'Autorità giudiziaria (*Vedi art.* 243). In tal caso esso non potrà aver ragione alla paga di licenza, se non sarà riammesso in servizio nello stesso Reggimento, e siagli cancellata l'annotazione di disertore (*Art.* 15 *dell'Appendice all'Istruzione pella compilazione dei fogli delle competenze* 20 *maggio* 1836; *e confermato dall'esempio pratico*, *N.* 66 *del modello dei detti fogli, approvato con Disp. Min.* 14 *maggio* 1851).

b) L'Individuo, *in licenza*, che *entri in uno Spedale*, e venga poscia dichiarato disertore, non ha *neppure* ragione alle giornate di deconto *durante il ricovero*, se non sarà riammesso in servizio nello stesso Reggimento, e non vengagli cancellata l'annotazione di disertore, come è detto nel periodo precedente *per le paghe di permesso* (*Decis. Min.* 28 *dicembre* 1857, *Div. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sez.*)

3° Individui, che già in eccedenza al permesso, entrano nello Spedale (*Vedi a-linea* 6 *dell'art.* 165).

4° Individui, che già in eccedenza al permesso, spedissero fedi di malattia (*Vedi a-linea* 3, § 9 *dell'art.* 151).

5° Computo delle fedi di malattia, che vengono spedite prima della scadenza del permesso (*Vedi a-linea* 2, § 9 *dell'art.* 151).

6° Il Militare, che cade ammalato prima della scadenza del permesso, non è tenuto ad inviare fedi di malattia (*Vedi l'alinea* 4, § 9 *dell'art.* 151).

Digitized by Google

7° Le fedi di malattia devono essere rilasciato da Uffiziali sanitari militari, se ve ne sono nella città o luogo, in cui i Militari si trovano in licenza (*Vedi il* § 5 *dell'art.* 132).

8° Gli Individui, che trovandosi in licenza senza diritto a competenze, abbisognino di mezzi per ritornare al Corpo, non devesi corrispondere un acconto eguale alla spesa dell'intiero viglietto, come era stabilito dalla *Nota a pag.* 661 *del Gior. M.* 1857, la quale vuolsi intendere implicitamente derogata dal (*R. Decreto* 15 *settembre* 1859, *a pag.* 651 *del Gior. M.*), ma rilasciare loro la richiesta per un posto sulla ferrovia, dichiarando sul loro foglio di via, che l'ammontare di tale posto (metà prezzo) deve essere addebitato all'Individuo (*Disp. Min.* 16 *novembre* 1860, *N.* 7406, *Div. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sez.*)

§ 1. Il Sott'uffiziale, Caporale e Soldato, che fosse impedito di restituirsi al Corpo all'epoca determinata, purchè presenti una dichiarazione dell'Autorità militare o civile del luogo, da cui consti dell'impedimento alla continuazione della marcia, o della durata dell'impedimento medesimo, avrà ragione pelle giornate d'oltrepassata licenza, e senza scapito dell'indennità di via che gli spettasse pel ritorno al Corpo, alle stesse competenze, che gli erano attribuite durante la licenza medesima (*Gior. M.*, *pag.* 104, 2.*a parte del* 1853).

§ 2. Qualsiasi licenza temporanea s'intenderà decorrere dal giorno della partenza successivo a quello, in cui viene vidimato il viglietto di licenza; laonde il giorno della partenza viene computato nella durata della licenza; ma non quello di arrivo, il quale perciò non può formare eccedenza (§ 2° *della Dispos. inserta a pag.* 127 *del Gior. M.*, 2.*a parte* 1851).

Devesi quindi ritenere, che il giorno d'arrivo, essendo considerato *giorno di presenza*, il Militare ha ragione a tutte le sue competenze, salvochè, ove egli abbia ricevuto l'indennità di via, dovrà naturalmente essere escluso dal prestito e pane (§ 6° *della Dispos. suddetta*).

Il § 6° della succitata Disposizione esclude bensì dal *semplice* prestito e pane *pel giorno d'arrivo* l'Individuo reduce di permesso con indennità di via; ma tale disposizione ammessibile nell'antico sistema, allorchè cioè la competenza di legna era conseguenza del numero delle piazze letto, non potrebbe più reggere col nuovo sistema, dietro il quale la legna formando esplicita parte delle competenze, viene conteggiata nel foglio nominativo delle competenze in apposita colonna; per cui l'Individuo, che ritorna al Corpo soddisfatto d'indennità di via, deve pel giorno d'arrivo, andar escluso non solo dal prestito e pane, ma ben anco dalla razione di legna (*Disp. Min.* 8 *gennaio* 1858, *N.* 75, *Div. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sez.*)

§ 3. Nel calcolare la durata della licenza vuolsi computare ogni mese pel numero di giorni, di cui realmente è composto; e non più di 30 giorni

Digitized by Google

indistintamente, come prescrive l'art. 57 del Regolamento 29 gennaio 1850, il quale devesi ritenere implicitamente derogato per l'effetto dell'art. 1° del *R. Decreto* 17 *marzo* 1851, *pag.* 121 *del Gior. M.*, 1.*a parte* (*Decis. Min.* 3 *ottobre* 1851, *Div. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sez.*)

ART. 162.

1 Sott'uffiziali, Caporali e Soldati, che si rechino o rientrino di qualunque licenza *per la via di mare*, godranno, se in licenza colla continuazione del prestito, a tenore dell'art. 151, § 7°, del trasporto gratuito nei posti di 3ª classe sui Piroscafi postali, delle razioni viveri di bordo, e del piccolo prestito di bordo; e se senza continuazione del prestito, del trasporto gratuito, come sopra, e delle razioni viveri di bordo (*Tabella annessa al R. Decreto* 1° *giugno* 1853, *inserta a pag.* 133 *del Gior. M.*, 1.*a parte*).

1° I Sott'uffiziali, Caporali e Soldati, che vanno o ritornano di licenza *per la via di mare*, saranno aggregati in sussistenza a Compagnie del proprio Corpo o a Truppa per quanto possibile dell'Arma loro, in attesa d'imbarco (*Art.* 49 *del Regolam. M.* 29 *gennaio* 1850; *e pag.* 175 *del Gior. M.*, 2.*a parte* 1852).

2° Per l'uniforme applicazione della Circolare 29 dicembre 1856, *inserta a pag.* 1474 *del Gior. M. di detto anno*, e rammemorata *a pag.* 724 *del Gior. M.* 1857, relativa alle licenze di Militari, che *vanno oltremare*, in ordine al calcolo e conteggio delle relative competenze, vennero emanate le seguenti disposizioni, a deroga di quanto era antecedentemente stabilito:

a) La durata della licenza dovendo essere computata dal giorno di partenza dal Corpo a quello del ritorno, debbono quindi essere computati nella durata stessa i giorni passati *in marcia*, *in sussistenza*, *in attesa di imbarco*, *ed a bordo*.

b) Le competenze durante la sussistenza in attesa d'imbarco saranno considerate estranee alla contabilità del Reggimento, a cui appartiene l'Individuo in licenza, e conteggiato dal Corpo, presso cui la sussistenza ha luogo a tenore della *Nota inserta a pag.* 902 *del Gior. M.* 1856, *e Nota a pag.* 1320 *del Gior. M.* 1860; avvertendo che in tali casi le competenze devono essere quelle dovute al grado ed Arma rispettivi.

c) I Corpi, cui gl'Individui appartengono, corrisponderanno per conto loro ai partenti, aventivi diritto, a norma del Regolamento, l'indennità di via sino al luogo dell'imbarco.

Pei tratti di strada da percorrere dopo lo sbarco per rendersi alle case loro, l'indennità di via sarà continuata dagli Uffici dei Comandi Militari in analogia alla *lettera c*) *dell'art.* 30 *dell'Istruzione* 20 *dicembre* 1851, *pag.* 687 *del Gior. M.* 1ª *parte*; colle norme, di cui all'alinea 4 e seguenti dell'art. 31.

d) I Corpi stessi si limiteranno a conteggiare le competenze di licenza dopo il ritorno degli Individui al Corpo, epperciò non è più il caso di tener conto nelle relative variazioni delle *date di sussistenza, imbarco, e sbarco.*

e) L'indennità di via pel ritorno al Corpo a quelli, che si troveranno in posizione di avervi diritto, verrà corrisposta colle norme stabilite alla precedente lettera *c*), o dal Corpo, presso cui gl'Individui sono in sussistenza, il quale ne conteggierà l'ammontare *come pelle competenze di sussistenza;* oppure dagli Uffici dei Comandi Militari; e tale indennità rimarrà pure estranea alla contabilità dei Corpi, cui appartengono gl'Individui.

f) Queste disposizioni saranno applicate alle licenze tutte degli Individui, che devono recarvisi per la via di mare, sia pell'andata che pel ritorno (*Gior. M.* 1857, *pag.* 793).

g) Avvenendo, che un Individuo in licenza oltremare ritorni al Corpo, ed abbia ecceduta la durata della licenza *per essere stato trattenuto in attesa d'imbarco*, o *sul mare* per effetto di cattivo tempo, non dovrà essere considerato, *per un fatto indipendente dalla sua volontà*, aver ecceduta la licenza (*Disp. Min.* 28 *dicembre* 1857, *N.* 5410, *Div. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sezione*).

Art. 163.

I Sott'uffiziali, Caporali e Soldati partenti in licenza ordinaria, straordinaria per funzioni politiche, od in piccola licenza, sono provvisti d'un viglietto, che devono riportare munito della firma dell'Autorità militare, o di quella del Sindaco (*Art.* 48 *del Regolamento* 29 *gennaio* 1850; *e pag.* 144 *del Gior. M.* 1851, 2.*a parte*).

La vidimazione però dei viglietti di piccola licenza non è necessaria (*Vedi il* § 3° *dell'art.* 153).

1° Pei viglietti delle licenze ordinarie, straordinarie, o per funzioni politiche, è fissata una retribuzione di cent. 50, e per quelli di piccola licenza, di cent. 10, a favore della Massa d'economia (*Art.* 421 *del Regolamento di contabilità* 1840, *confermato dall'art.* 48 *del Regolamento* 29 *gennaio* 1850).

§ 1. I viglietti di licenza saranno presentati agli Uffici d'Intendenza militare per essere questi abilitati a rilasciare le richieste per posti sulle ferrovie; come altresì per segnare l'indennità di via spettante ai partenti in licenza, e l'itinerario per semplice norma nel calcolo dell'indennità stessa; ma i Funzionarii non devono apporre sui detti viglietti alcuna vidimazione (*Circolare Min.* 20 *settembre* 1859, *a pag.* 652 *del Gior. M.*)

Simili viglietti, dopo il ritorno dei titolari, verranno consegnati cogli stati delle variazioni agli Uffici d'Intendenza militare, dai quali si esami-

Digitized by Google

neranno attentamento per vedere se la licenza fu goduta secondo i vigenti Regolamenti, se l'indennità di via fu debitamente corrisposta; se il viglietto fu spedito nelle forme e modi voluti; e se è munito delle prescritte firme; si ricercheranno insomma gli inconvenienti ed abusi relativi alle licenze, che potrebbero essere occorsi (*Art.* 29 *della* 2.*a parte delle Istruzioni* 20 *dicembre* 1851, *a pag.* 687 *del Gior. M. di tale anno*).

§ 2° Il Sott'uffiziale, Caporale e Soldato, cioè:

Che riporti il viglietto senza la vidimazione dell'Autorità militare locale, se vi è (*Art.* 48 *del Regolamento* 29 *gennaio* 1850, *e pag.* 47 *del Gior. M.*, 2.*a parte* 1851).

Che lo riporti senza quella del Sindaco del Comune o del Capoluogo di Mandamento, in difetto dell'Autorità militare (*Gior. M.* 2.*a, parte* 1851, *pag.* 144 *e* 47) - *Vedi pure il* § 4°, *a-linea* 6° *dell'art.* 151.

Che lo smarrisca prima d'aver adempiute le formalità prescritte (*Gior. M.*, 2.*a parte* 1851, *pag.* 35 *e* 47);

Non avrà ragione alla bonificazione delle paghe di licenza, se non dietro autorizzazione del Ministero (*Art.* 6 *del Regolamento* 29 *gennaio* 1850, *e modificazione al medesimo, a pag.* 271 *del Gior. M.*, 1° *semestre* 1850).

1° Non avrà neppure ragione a detta bonificazione il Militare, che riporti il suo viglietto con vidimazione che non sia quella dell'Autorità del luogo, dove ha dichiarato volersi recare in licenza (*Gior. M.*, 2.*a parte* 1851, *pag.* 182); o quella dell'Autorità del Capoluogo di Mandamento; o quella finalmente dell'Autorità di un Comune posto nella periferia del Mandamento (*Vedi* § 4°, *a-linea* 6° *dell'art.* 151).

2° Perde pure nei quattro casi suddetti l'indennità di via pel ritorno (*Vedi* § 4° *dell'art.* 151).

3° Le paghe di permesso sono: il deconto per quei che godono dell'indennità di via; oppure 2|3 del prestito, od il prestito intiero col deconto per quelli, che non godono dell'indennità; come ai §§ 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 151 (*Gior. M.*, 2.*a parte* 1851, *pag.* 47).

§ 3° Il Sott'ulliziale, Caporale e Soldato, che smarrisca il viglietto di permesso dopo di aver adempiute le formalità prescritte, non perde l'indennità di via nè il deconto, oppure le paghe di permesso, cui accennano le *Disposizioni a pag.* 35 *e* 47 *del Gior. M.*, 2.*a parte*, 1851 (*Disp. M.* 28 *marzo* 1856, *N.* 2013, *Div. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sez.*).

1° Non perdono neppure la paga durante le piccole licenze di *tre giorni* gli Individui, che ritornino al Corpo sprovvisti del relativo viglietto; giacchè non essendo tenuti a compiere alcuna formalità in ordine al detto viglietto, a termine della *Disposiz. inserta a pag.* 175 *del Gior. M.* 2.*a parte* 1852 (*Vedi* § 3° *dell'art.* 153), la loro posizione vuole essere considerata, *rispetto alla paga*, identica a quella degli Individui, che in licenza mag-

giore di *tre giorni* smarriscono il viglietto dopo di aver compiute le formalità prescritte (*Disp. M.* 30 *dicembre* 1856, *N.* 7713, *Div. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sez.*).

ART. 164.

Il Sott' uffiziale, Caporale e Soldato, il cui Corpo ha cangiato di presidio mentre egli era in licenza, dovrà al termine di essa recarsi alla nuova stanza del Corpo.

a) Se il Corpo non vi sarà ancora giunto, egli si presenterà al Comandante della Provincia, che lo aggregherà in sussistenza presso quel Reggimento o frazione di Truppe, che sia di stanza nel presidio: qualora non vi sia alcun Corpo o Distaccamento, vi rimarrà comandato (*Art.* 60 *del Regol.* 29 *gennaio* 1850).

1° Se il Sott'uffiziale, Caporale e Soldato per non essere stato avvertito del cambio di guarnigione del Reggimento cui appartiene, ritornasse di licenza all'antica stanza del medesimo, riceverà dall'antica stanza per raggiungere la nuova l'indennità di via ed il deconto, limitatamente al numero delle tappe, che dovrà percorrere dall'una all'altra stanza (*Disp. M.* 29 *dicembre* 1855, *Div. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sez.*, *N.* 8792).

§ 1° Individui, che mentre sono in licenza cambiano di Corpo (*Vedi l'art.* 268).

ART. 165.

Il Sott' uffiziale, Caporale e Soldato, che viene ricoverato in uno Spedale mentre trovasi in licenza, è considerato come se entrasse in uno Spedale essendo al Corpo, laonde uscendo dallo Spedale egli potrà:

1° Continuare a godere della porzione di licenza, che ancora gli rimaneva al momento del suo ingresso nel medesimo.

In tal caso non ha ragione all' indennità di via pel tratto di strada, che avesse a percorrere dal luogo dove esce dallo Spedale, a quello del suo domicilio, come non l'ha, prima di entrare nello Spedale, per tale tratto (*Disp. M.* 14 *agosto* 1858, *Div. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sez.*, *N.* 2820).

2° Ovvero ottenere una licenza per motivi di salute, o di convalescenza, nel qual caso s'intenderà cessata affatto la licenza primitiva.

3° Ovvero finalmente recarsi al Corpo; in tal caso sarà munito di foglio di via, e percevera l' indennità di via dall'Ufficio del Comandante militare del Circondario (*Art.* 59 *del Regolamento* 29 *gennaio* 1850).

4° Quest'ultimo a-linea è intieramente applicabile a quei Sott'uffiziali, Caporali e Soldati che, uscendo dallo Spedale, vengono messi in sussistenza ad un Corpo (*Gior. M.*, 2.° *semestre* 1850, *pag.* 82).

5° Le norme suddette sono intieramente applicabili alle piccole licenze (*Gior. M*, 2.*a parte* 1852, *pag.* 175) ed a qualunque altra in qualsiasi epoca dell'anno sia dessa accordata (*Decis. M.* 3 *gennaio* 1855 *Div. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sez.*).

Digitized by Google

6° Eguale trattamento è pure devoluto al Sott'uffiziale, Caporale e Soldato, che, essendo *in eccedenza al permesso*, entri in uno Spedale (*Disp. M.* 28 *marzo* 1856, *Div. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sez.*, *N.* 2058).

7° Pell'Individuo che, in licenza, entra in uno Spedale e poscia viene dichiarato disertore (*Vedi l'a-linea* 2° *dell'art.* 161).

8° Individui in licenza straordinaria *di* 6 *mesi* od *un anno* a seguito di rassegna, che siano ricoverati negli Spedali (*Vedi l'a-linea* 1.° *dell'art.* 188).

Art. 166.

I Musicanti ponno ricevere integralmente l'alta paga loro assegnata dal Consiglio d'Amministrazione durante le licenze, semprechè però non sia stato altrimenti convenuto (*Gior. M.*, *pag.* 22, *parte* 2.*a* 1853).

Art. 167.

Il soprassoldo stabilito dalla Tabella 4 annessa al *R. Decreto* 25 *marzo* 1852, *a pag.* 189 *del Gior. M.*, 1.*a parte*, *pei Bersaglieri destinati a far servizio da Trombettiere* nelle Compagnie del Corpo, è pure dovuto durante le licenze ordinarie e straordinarie (*Gior. M.* 1857, *pag.* 387).

Art. 168.

Gli Individui, che mentre si trovano in permesso, passano in congedo illimitato, hanno ragione a ricevere le paghe di permesso sino a tutto il giorno antecedente a quello, in cui ha luogo la relativa variazione; e non a quello del Dispaccio Ministeriale, che autorizza tale passaggio; mentre dal giorno, in cui ha luogo la variazione, può̀ssi solo intendere effettuato il passaggio (*Decis. M.* 22 *settembre* 1854, *Div. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sez.*).

Art. 169.

Individui in licenza, che sono richiamati al Corpo, *per ragione di servizio*, prima *del giorno* 13 della loro assenza (*Vedi il N.* 2, § 4 *dell'art.* 151).

CAPO 5°

Militari ammalati, o ricoverati negli Spedali e Manicomii.

UFFIZIALI.

Art. 170.

L'Uffiziale, che nella circostanza di partenza del proprio Corpo non possa seguirlo per causa di malattia, o che, seguendolo, ammali in marcia; sia che si faccia curare a proprie spese nel luogo, in cui è obbligato di soffermarsi, sia che per esservi colà un Ospedale militare venga in esso ri-

coverato, allorquando risanato si recherà al Corpo, avrà diritto all'indennità di via, come l'Uffiziale che viaggia isolato per effetto di servizio.

Tale diritto gli cesserà però qualora dopo la malattia non raggiunga tostamente il Corpo, ed approfitti, *sotto qualunque titolo*, di una dilazione a restituirvisi (*Gior. M.*, 2.*a parte* 1851, *pag.* 373).

ART. 171.

L'Uffiziale, che sia ammalato alla scadenza del suo permesso, può inviare fedi di malattia di 15 in 15 giorni estensibili a tre mesi, e riceverà per tal tempo la metà della paga (*Art.* 33 *del Regolamento* 29 *gennaio* 1850). *Vedi pure il* § 5° *dell'art.* 132.

Se viene ricoverato in uno Spedale essendo in permesso (*Vedi l'art.* 144).

ART. 172.

L'Uffiziale ricoverato in uno Spedale gode, durante il ricovero, dell'intiero suo stipendio, sotto deduzione a favore dello Stabilimento per ogni giornata, cioè: di L. 2, se Uffiziale superiore, o Capitano – L. 1. 50, se Uffiziale subalterno (*Art.* 17 *del Regolamento* 4 *giugno* 1833).

1° Se l'Uffiziale ricoverato trovasi nella Categoria d'aspettativa, la deduzione sarà ragguagliata a L. 1 per l'Uffiziale superiore e Capitano; a cent. 75 pel Subalterno (*Gior. M.*, 2° *semestre* 1850, *pag.* 9).

2° Oltre alle suddette ritenenze, gli Uffiziali, curati negli Spedali *per malattia sifilitica*, sottostaranno alla ritenenza di cent. 75 al giorno (*Art.* 17 *del Regolamento* 4 *giugno* 1833).

3° Il calcolo delle giornate d'Ospedale deve essere regolato a mese e non a giorno, come praticasi per la paga (*Esempio pratico del modello dei fogli di competenze del Sottotenente Debenedetti, adottato con Disp.* 14 *marzo* 1851 - *confermato dalla Dispos. a pag.* 165 *del Gior. M.* 1851, 2.*a parte; dall' art.* 4 *delle Dispos. inserte a pag.* 391, 2.*a parte* 1852 - *e per ultimo dal Disp. M., Div. Contab. dei Corpi,* 2 *a Sez.*, 21 *aprile* 1854).

4° L'Uffiziale, che entra in uno Spedale, deve essere pagato dal Corpo a tutto il giorno d'entrata, e considerato, per le paghe, presente dal giorno dopo l'uscita (*Circolare* 21 *luglio* 1851 *di* 1.*a Serie, N.* 2283; *e* 1422 *di* 2.*a Serie,* 22 *settembre, dell'ex-Azienda generale di guerra*).

5° Si conteggia però durante il ricovero, ancorchè l'Uffiziale non sia uscito alla fine del trimestre, le paghe sotto deduzione della stabilita retribuzione, a cominciare dal giorno successivo all'entrata fino ed inclusivamente a quello dell'uscita (*Art.* 63 *dell'Istruzione* 30 *luglio* 1834 *per la compilazione dei fogli delle competenze*).

Da ciò ne consegue che l'ammontare del soldo d'Ospedale vuole essere corrisposto agli Uffiziali ricoverati alle epoche stesse prescritte pel pagamento degli stipendi agli Uffiziali presenti, e coll'osservanza delle

Digitized by Google

norme prescritte per corrispondere le paghe ai comandati (*Disp. M.* 9 *marzo* 1860, *N.* 1019, *Div. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sez.*).

6° Uffiziali avuti da Sott'uffiziali, o da altri di Bassa-forza, *mentre sono allo Spedale*: Per la paga (*Vedi l'a-linea* 8° *dell'art.* 36): Per la cura venerea (*Vedi l'a-linea* 1° *dell'art.* 183).

§ 1° L'Uffiziale ricoverato negli Spedali dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, gode dell'intiera paga senza alcuna retribuzione allo Stabilimento (*Gior. M.*, 2° *semestre* 1849, *pag.* 96).

§ 2° Per quanto riguarda al soprassoldo sulle decorazioni durante il ricovero (*Vedi lettera c) dell'art.* 280, *e* § 3° *dell'art.* 180).

§ 3° L'Uffiziale, che parte dall'ordinaria stanza del proprio Corpo per entrare in uno Spedale lontano dalla stanza stessa, non ha ragione all'indennità di via pell'andata nè pel ritorno (*Decis. M.* 15 *dicembre* 1855, *Div. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sez.*).

ART. 173.

Gli Uffiziali del Corpo d' Intendenza militare ponno essere ricoverati nello Spedale militare mediante la ritenenza stabilita per gli Uffiziali dell'Armata attiva del grado, a cui sono assimilati.

a) I Commissarii del Genio, Contabili d'Artiglieria, quelli per l'Amministrazione della guerra, i Direttori delle Sussistenze militari, che ponno pure essere ricoverati, sottostanno alla giornaliera ritenenza di L. 2.

b) Pei Sotto-Commissarii del Genio, gli Aiutanti contabili, Vice-Direttori delle Sussistenze, Scrivani presso gli Uffici d' Intendenza militare, e di contabilità, e pei Commessi delle Sussistenze, la simile ritenenza sarà di L. 1, 50 al giorno (*Gior. M.* 1856, *pag.* 867).

ART. 174.

Gli Uffiziali sanitarii possono essere ricoverati negli Spedali; ma sono tenuti a pagare la stessa retribuzione fissata pel grado, cui sono assimilati (*Raccolta* 1844, *pag.* 264).

ART. 175.

Gli Uffiziali ditenuti in un Forte, in caso di malattia, devono farsi curare a loro proprie spese non altrimenti fossero presenti al Corpo, ed i Medici militari del presidio devono servirli ed assisterli gratuitamente. Ponno però, come gli altri Uffiziali, mediante la stabilita retribuzione, essere ricoverati nelle Infermerie militari, che vi siano stabilite (*Raccolta* 1843, *pag.* 563).

ART. 176.

Le stesse norme pel ricovero negli Spedali degli Uffiziali de
applicate a quelli componenti gli Stati Maggiori delle Piazze, secondo i gradi stabiliti *dai R. Decreti indicati all'art.* 17.

Digitized by Google

ART. 177.

La ritenuta e sovratassa, stabilita dalla Legge 28 maggio 1852, da erarsi agli Uffiziali tanto in attivo servizio che in aspettativa, a termini dell *Istruzione inserta a pag.* 351 *del Gior. M.*, 2.*a parte* 1853, deve essere calcolata sull'intiero stipendio, allorchè gli Uffiziali trovansi allo Spedale (*Art.* 6 *di detta Istruzione*).

ART. 178.

Uffiziale, che cambia di Corpo per semplice traslocazione, *essendo allo Spedale* (*Vedi l'a-linea* 1° *dell'art.* 39).

ART. 179.

L'Uffiziale ricoverato in un Manicomio continua ad essere compreso per l'intiera sua paga sul foglio nominativo delle competenze del Corpo, cui appartiene.

Il Comandante del Corpo stesso fa pagare su tale paga al Manicomio la pensione pattuita da lui, o dai parenti del ricoverato.

La somma eccedente viene dal Consiglio d'Amministrazione tenuta in serbo, per essere poi consegnata all'Uffiziale se risanato, oppure agli aventivi ragione (*Dispos. fatte in tal senso dall'ex-Azienda generale di guerra, confermate ed applicate con Disp. M.* 14 *luglio* 1860, *N.* 3871, *Div. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sez.*).

Militari ammalati o ricoverati negli Spedali e Manicomii.

SOTT'UFFIZIALI, CAPORALI E SOLDATI.

ART. 180.

I Sott'uffiziali, Caporali e Soldati ricoverati in uno Spedale militare o civile, nel luogo, o non, della residenza del loro Corpo, godono del semplice deconto durante il ricovero (*Art.* 64 *dell'Istruzione* 30 *giugno* 1834).

1° Oltre il deconto, i Sott'uffiziali godono del soldo d'Ospedale comune per tutte le Armi e Corpi, nel ragguaglio di centesimi 65 al giorno pel Furiere Maggiore; centesimi 50 pel Furiere; centesimi 40 pel Sergente.

2° Il soldo d'Ospedale è dovuto soltanto ai Sott'uffiziali dei Corpi, che vengono privati intieramente della paga o del prestito durante la loro permanenza negli Spedali; epperciò non compete ai Guardarmi, nè ai Sott'uffiziali dei Carabinieri R. e delle Guardie R. del Palazzo, nè ai Sott'uffiziali della Compagnia Moschettieri della Reclusione militare, continuando dessi a godere della loro paga o di una parte di essa, come è detto agli

Digitized by Google

art. 190, 191, 192 e 193 (*Tabella annessa al R. Decreto* 20 *novembre* 1859, *a pag.* 731 *del Gior. M.*).

3° Tale soldo d'Ospedale, di cui nei due a-linea precedenti, viene calcolato a giornata e non a mese (*Art.* 7 *del R. Decreto* 18 *luglio* 1851, *a pag.* 401 *del Gior. M.*, 1.*a parte*).

§ 1° Le giornate d'Ospedale vogliono essere computate dal dì successivo a quello d'entrata a tutto il giorno dell'uscita (*Circolari dell'Azienda generale di guerra* 21 *luglio* 1851, *N.* 2283 *di* 1.*a Serie*, *e* 22 *settembre N.* 1422 *di* 2.*a Serie*).

§ 2° I Musicanti ricoverati negli Spedali ricevono pel tempo del ricovero integralmente l'alta paga loro assegnata dal Consiglio d'Amministrazione, semprechè però non sia stato altrimenti convenuto (*Gior. M.*, 2.*a parte* 1853, *pag.* 22).

§ 3° Il soprassoldo sulle decorazioni spetta sempre al Militare ricoverato nello Spedale (*Art.* 15 *del R. Viglietto* 26 *marzo* 1833, *riprodotto a pag.* 7 *del Gior. M.*, 1° *semestre* 1849).

Esso viene calcolato a giornata in ragione di mill. 548 per ogni giornata della medaglia d'oro con L. 200 annue: mill. 274 se della medaglia d'oro con L. 100: mill. 274 se della medaglia d'argento con L. 100 annue – mill. 137 se di quest'ultima con L. 50 annue (*Art.* 7 *del R. Decreto* 18 *luglio* 1851, *pag.* 401 *del Gior. M.*, 1.*a parte*, *e Tabella annessavi. Vedi pure l'art.* 281).

§ 4° Il capo-soldo d'anziano di centesimi 5 al giorno, conservato dall'art. 7 del *R. Decreto* 17 *marzo* 1851, *pag.* 121 *del Gior.M.*, 1.*a parte*, a quei Sott'uffiziali, Caporali e Soldati, che se ne trovavano provvisti al 1° luglio 1851, e ripetutamente dall'*Art.* 6 *delle Dispos. Gen. che fanno seguito al R. Decreto* 25 *marzo* 1852, *pag.* 191, 1.*a parte del Gior. M.*, non verrà mai tolto pel fatto del ricovero nello Spedale (*Art.* 210 *dell'Istruzione pei fogli delle Competenze* 30 *luglio* 1834).

Viene il medesimo corrisposto, pel tempo del ricovero, dopo l'uscita del titolare.

§ 5° Il soprassoldo stabilito dalla *Tabella* 4 *annessa al R. Decreto* 25 *marzo* 1852, *a pag.* 189 *del Gior. M.*, 1.*a parte*), *pei Bersaglieri destinati a far servizio da Trombettiere* nelle Compagnie del Corpo, è pure dovuto durante il loro ricovero nello Spedale (*Gior. M.* 1857, *pag.* 387).

§ 6° La retribuzione da corrispondersi agli Spedali, sì militari che civili, è estranea alla contabilità dei Corpi, e viene direttamente pagata dal Ministero (*Gior. M.* 1861, *pag.* 165).

1° La retribuzione per ogni giornata di trattamento dei Sott'uffiziali e Soldati infermi è stabilita al seguente ragguaglio:

a) Centesimi 72 per ogni giornata d'ammalato, ognorachè il numero medio degli infermi oltrepasserà i 200 al giorno;

b) Centesimi 74 quando gli ammalati eccederanno i 100, ma il numero loro non oltrepasserà i 200;

c) Centesimi 80 ogniqualvolta gli ammalati oltrepasseranno i cinquanta, ma non eccederanno i 100 al giorno;

d) Centesimi 82 allorquando il quantitativo degli infermi non sarà maggiore di 50 al giorno (*R. Decreto* 15 *dicembre* 1860, *a pag.* 1297 *del Gior. M.*).

§ 7° La retribuzione per le Suore di carità chiamate in servizio presso gli Spedali è fissata ad annue L. 450 per caduna Suora (*R. Decreto* 20 *gennaio* 1861, *a pag.* 38 *del Gior. M.*)

ART. 181.

Il Sott'uffiziale, Caporale e Soldato, che debba essere ricoverato in uno Spedale lontano dalla stanza del proprio Corpo, o ne esca per raggiungere quest'ultima, riceverà l'indennità di via pel cammino, che devo percorrere (*Art.* 210 *del Regolamento* 4 *giugno* 1833, *pag.* 451 *della Raccolta* – *Art.* 82 *del Regolamento* 9 *agosto* 1836, *pag.* 317 *della Raccolta* – *e per applicazione del R. Decreto* 29 *gennaio* 1851, *Vedi la Dispos. a pag.* 39 *del Gior. M.*, 2.*a parte*).

a) Durante la marcia godrà della continuazione del deconto; ma cessa il soldo d'Ospedale ai Sott'uffiziali, di cui all'articolo precedente (*Art.* 82 *del Regolamento* 9 *agosto succitato* 1836, *e art.* 69, 77 *e* 78 *dell'Istruzione* 30 *luglio* 1834).

b) Allorchè il Sott'uffiziale, Caporale e Soldato viene inviato ad uno Spedale lontano dalla rispettiva stanza, od uscendone, viene diretto al rispettivo Corpo per mezzo delle ferrovie, ha il trattamento accennato nel § 2° di quest'articolo (*Decis. M.* 19 *giugno* 1858, *N.* 2150, *Div. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sez*).

§ 1° I Militari del presidio di Savigliano, che cadono ammalati, a vece di essere trasportati nello Spedale Divisionario di Torino, come per l'addietro, devono essere diretti per mezzo della ferrovia al Succursale, instituito nella città di Cuneo (*Gior. M.* 1856, *pag.* 193).

Essi sono pagati come nel seguente § 2°.

§ 2° I Militari del presidio di Voghera, che cadono ammalati, devono essere diretti per mezzo della ferrovia allo Spedale militare di Alessandria (*Disp. M.* 25 *marzo* 1858, *N.* 1240, *Div. Servizi Amministr.*, *Sez. Spedali*).

Dovendo i medesimi esser fatti partire per l'ultimo convoglio tanto nell'andata che pel ritorno al Corpo, non hanno ragione nel dì di marcia che al semplice trasporto sulla ferrovia, mentre *pel detto giorno di marcia* ricevono le loro competenze dal Corpo nell'andata; e sono pagati, nel ritorno al Corpo, dallo Spedale (*Disp. M.* 22 *aprile* 1858, *N.* 1406; *Div.*

Digitized by Google

Contab. dei Corpi, 2.a *Sez.; e* § 4° *lettera c) delle Avvertenze in calce alla Tabella a pag.* 1047 *del Gior. M.* 1860).

§ 3° I Militari del presidio di Vigevano, che cadono ammalati, sono diretti per mezzo della ferrovia allo Spedale militare di Novara, e ricevono pell'andata e ritorno lo stesso trattamento accennato nel § antecedente (*Disp. M.* 14 *ottobre* 1857, *N.* 4420, *Div. Contab. dei Corpi*, 2ª *Sez*).

ART. 182.

Il Sott'uffiziale, Caporale e Soldato che, ricoverato in uno Spedale militare o civile posto in paese dove non abbia stanza il proprio Corpo, se dopo essere risanato e prima di raggiungere quest'ultimo vien posto in sussistenza ad altro Corpo, riceve la sua paga intiera dal dì successivo all'uscita (essendo pagato dallo Spedale pel giorno dell'uscita, come è detto al § 1° dell'art. 180) durante la sussistenza; e pella marcia, allorchè vien mandato al proprio Corpo, il solo deconto e l'indennità di via (*Art.* 77 *dell'Istruzione* 30 *luglio* 1834, *e* 82 *del Regolamento* 9 *agosto* 1836, *pag.* 317 *della Raccolta*).

ART. 183.

Il Sott'uffiziale, Caporale e Soldato, ricoverato in uno Spedale per *malattia sifilitica*, va soggetto per la cura, sia dessa semplice o doppia, alla ritenenza di L. 5 a favore dello Stabilimento (*Disp. M.* 25 *giugno* 1851, *pag.* 178 *del Gior. M.*, 2.a *parte*).

1° Se il Sott'uffiziale, Caporale e Soldato venisse promosso Uffiziale mentre trovasi allo Spedale per malattia sifilitica, e continuasse a rimanervi dopo la promozione, dovrà pagare anche in tal caso L. 5 per la cura venerea, giacchè non sarebbe ragionevole il fargli pagare, *come Uffiziale*, una cura venerea, che è stabilita in L. 5 per la Bassa-forza, qualunque sia la durata della cura stessa, e che avrebbe ugualmente pagata qualora non fosse stato promosso (*Decis. M.* 23 *giugno* 1856, *Div. Contab. dei Corpi*, 2.a *Sez.*). Per la paga (*Vedi l'a-linea* 8 *dell'art.* 36).

ART. 184.

Il Sott'uffiziale, Caporale e Soldato, che ammali in marcia, ed in luogo in cui non esista Ospedale, ed il genere di malattia non permetta di trasportarlo allo Spedale prossimiore, sarà fatto ricoverare dall'Amministrazione Comunale del luogo, e curare a di lei spese mediante rimborso successivo dal Governo (*Art.* 189 *del Regolamento* 4 *giugno* 1833, *pag.* 451 *della Raccolta*).

a) Durante la cura il Militare avrà ragione al trattamento eguale a quello accennato negli articoli precedenti pei ricoverati negli Spedali (*Decis. M.* 16 *novembre* 1854, *Divis. Contab. dei Corpi*, 2.a *Sez.*).

Digitized by Google

ART. 185.

Il Sott'uffiziale, Caporale e Soldato, che ammalisi, essendo al prevosto od alle carceri in attesa di giudizio, viene ricoverato nello Spedale; ma non ha diritto a competenza di sorta durante il suo ricovero – Lo stesso intender deesi pel condannato alla Reclusione militare od alle carceri, che fosse, prima della traduzione al luogo di pena, ricoverato in uno Spedale (*Art.* 72 *dell'Istruzione* 30 *luglio* 1834).

ART. 186.

Il Sott'uffiziale, Caporale e Soldato, che si ammali in permesso (*Vedi l'art.* 165, *ed il* § 9° *dell'art.* 151).

ART. 187.

Il Soldato del Treno destinato a seguire l'Uffiziale del Corpo di Stato Maggiore, qual suo uomo di confidenza, ai lavori di campagna, perde l'assegnamento, che gli vien fatto in tale circostanza, di centes. 40 al giorno (*Vedi art.* 100), qualora sia ricoverato nello Spedale (§ 5° *della Disp. inserta a pag.* 207 *del Gior. M.*, 2.*a parte* 1852).

ART. 188.

I Sott'uffiziali, Caporali e Soldati ricoverati in uno Spedale mentre trovansi in marcia recandosi in congedo illimitato; ovvero dalle case loro ritornando presso le insegne, non hanno ragione al prestito, al deconto, nè ad altre competenze ordinarie, qualunque siasi il grado, o la qualità rispettiva (*Dispos. M.* 2 *giugno* 1834, *e art.* 70 *dell'Istruzione* 30 *luglio di detto anno*).

a) I medesimi, abbisognando di una breve convalescenza prima di proseguire la strada, saranno bensì posti in sussistenza ad un Corpo, come gli altri usciti da uno Spedale, ma non avranno pure, come convalescenti, diritto al deconto (*Art.* 79 *della succitata Istruzione, e Disp. M.* 9 *giugno* 1834).

b) I medesimi non ponno essere ricoverati nello Spedale, allorchè si trovano alle case loro in congedo illimitato (*Art.* 88 *delle Sovrane Determinazioni* 4 *giugno* 1833, *a pag.* 451 *della Raccolta*).

1° I Militari in licenza straordinaria di 6 *mesi* od *un anno a seguito di rassegna di rimando* (*Vedi il* 1° *a-linea dell'art.* 152) essendo assimilati a quelli, che sono in congedo illimitato, non hanno, come questi, ragione ad essere ricoverati negli Spedali a spese del Governo durante la licenza (*Decis. M.* 26 *febbraio* 1858, *Divis. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sez.*).

Allorchè fossero i medesimi *durante la licenza*, od *alla scadenza* di questa, chiamati a nuova visita, od *eccezionalmente* ricoverati in uno Spedale (*Vedi il* § 3° *dell'art.* 45).

Art. 189.

Il Sott'uffiziale, Caporale e Soldato il quale, ricoverato in uno Spedale, assentasi senza licenza dal medesimo, viene compreso pel soldo d'Ospedale sino a tutto il giorno dell'assenza.

Colui che, uscito dallo Spedale, assentasi senza licenza, perde ogni ragione alla paga del giorno, che seguì quello dell'uscita dallo Spedale (*Art.* 17 *dell'Appendice all'Istruzione dei fogli delle competenze in data* 20 *maggio* 1836).

Art. 190.

Il Guardarme, ricoverato in uno Spedale, ha ragione ad un terzo solamente della propria paga; ma gode dell'indennità d'alloggio e del pane.

Sottostà però, se *per malattia sifilitica*, alla stessa ritenzione di L. 5 come i Sott'uffiziali dei Corpi (*Disp. M.* 26 *giugno* 1836, *a pag.* 256 *della Raccolta, e per applicazione il Disp. M.* 25 *giugno* 1851, *a pag.* 178 *del Gior. M.*, 2. *parte*).

Art. 191.

Le Guardie Reali del Palazzo ricoverate negli Spedali devono sottostare alla ritenenza di cent. 80, per ogni giornata di ricovero, sulla loro paga, che avranno intiera pel tempo del ricovero stesso (*Gior. M.*, 2.*a parte*, 1853, *pag.* 29).

Si ritiene loro anche L. 5 per cura venerea, come agli altri Sott'uffiziali dell'Armata, se ricoverati come sifilitici (*Applicazione del Disp.* 25 *giugno* 1851 *succitato*).

Art. 192.

I Sott'uffiziali, Caporali e Moschettieri della Reclusione militare infermi sono ricoverati nello Spedale militare del luogo; e non vi essendo Spedale militare, nello Spedale stesso della Reclusione; e vanno nell'uno e nell'altro caso sottoposti, in benefizio dello Spedale, alla ritenenza giornaliera sulla paga loro di centes. 80 durante la loro malattia; e nel caso di morbo sifilitico, al pagamento inoltre della stabilita retribuzione di L. 5 (§ 52, *lettera d*) *del Regolamento annesso al R. Decreto* 11 *settembre* 1853, *a pag.* 377 *del Gior. M.*, 1.*a parte* 1853).

Godono del pane in contanti, a centes. 15 ogni razione, pel tempo del ricovero (§ 4 *delle Avvertenze della Tabella annessa al R. Decreto* 17 *novembre* 1860, *a pag.* 1215 *del Gior. M*).

1° Pei reclusi infermi, o ricoverati nello Spedale della Reclusione militare, è devoluta sul Bilancio della guerra la giornaliera retribuzione di centes. 70 alla massa d'Ospedale (§ 381 *del succitato Regolamento*).

2° I reclusi presso ciascun Deposito succursale o Distaccamento della

Digitized by Google

Reclusione militare, che devono essere ricoverati negli Spedali militari e nei medesimi curati, perdono ogni competenza dal dì successivo a quello dell'entrata, eccettuato il deconto, di cui loro sarà fatta ragione allorchè sortono dallo Spedale, o vi si rendono defunti (*Disp. inserta a pag. 40 del Gior. M.* 1854.)

a) Venne instituita presso il Deposito succursale della Reclusione militare nella Cittadella d'Alessandria una speciale Infermeria per la cura dei reclusi infermi, fatta eccezione soltanto di quelli affetti da malattie gravissime, da fratture, o simili, che esigono una lunga cura ed un'assidua assistenza, i quali continueranno ad essere avviati allo Spedale militare Divisionario a senso della *Disposizione a pag. 40 del Gior. M.* 1854 *succitata.*

b) I reclusi, che verranno ricoverati nella detta Infermeria saranno consegnati in variazione, e l'Amministrazione della Reclusione militare ripeterà per ogni giornata di trattamento e cura la retribuzione stessa, che si corrisponde per quelli, che sono ricoverati nello Spedale dello Stabilimento in Savona (*Gior. M.* 1858, *pag.* 266).

Art. 193.

I Carabinieri Reali ricoverati negli Spedali vanno pur essi soggetti, come i Moschettieri della Reclusione militare, e le Guardie Reali del Palazzo, alla ritenenza di cent. 80 sulle loro paghe, e di L. 5 pure se la malattia è sifilitica, come gli altri Militari di Bassa-forza (*Raccolta* 1835, *pag.* 146, *e per applicazione il Disp. Min.* 25 *giugno* 1851, *parte* 2.*a del Gior. M.*, *pag.* 178).

Art. 194.

I Sott'ufficiali e Palafrenieri del Deposito Stalloni, ricoverati negli Spedali, sono trattati, come è prescritto pei Sott'ufficiali e Soldati dei diversi Corpi (*Art.* 35 *del R. Viglietto* 18 *dicembre* 1832, *a pag.* 368 *della Raccolta*).

Godono però durante il ricovero l'alta paga di Deposito fissata dall'articolo 21 del suddetto R. Viglietto; e vanno esclusi dal prestito, dal pane, e dall'alta paga di stazione fissata dall'art. 21 anzidetto.

Uscendo dallo Spedale, a vece dell'indennità di via, ricevono dal giorno dopo l'uscita tutte le loro competenze, qualora per recarsi alla stanza loro abbiano a mettersi in marcia.

Art. 195.

Gli operai e giornalieri ordinarii in servizio presso i Magazzini dello Stato possono essere ricoverati negli Spedali militari, e godranno, durante il ricovero, del trattamento fissato per gli Individui di Bassa-forza dei Corpi.

Si ritengono sulla loro mercede 80 cent. al giorno, che saranno pagati alle Amministrazioni degli Spedali, quale retribuzione del loro ricovero (*Gior. M.* 1856, *pag.* 867).

Digitized by Google

ART. 196.

La retribuzione da pagarsi per ogni giornata di Spedale dagli Individui, che sebbene non aventi diritto al ricovero negli Spedali militari, tali che i *guardiani delle carceri penitenziarie*, *guardie forestali*, *guardie di pubblica sicurezza*, vi sono tuttavia ricettati per circostanze straordinarie ed ispeciali Disposizioni, è stabilita a cent. 85 (*Gior. M.* 1853, 2.*a parte*, *pag.* 29).

ART. 197.

Vengono pure ritenuti cent. 85 per ogni giornata di ricovero nello Spedale, sul soldo giornaliero alle Ordinanze fisse presso il Ministero della guerra ed Uffici dipendenti, presso l'Accademia Militare, ai Comandati presso gli Spedali militari come Portieri, alle Ordinanze presso i Ministeri ed Uffici estranei alla guerra.

L'Amministrazione dello Spedale, in cui sarà stato ricoverato qualcuno di detti Individui, trasmetterà trimestralmente all'Ufficio, al quale essi sono addetti, un conto nominativo del montare delle giornate di ricovero, mediante il quale l'Ufficio stesso farà spiccare un mandato di rimborso a favore di detta Amministrazione (*Istruzione annessa al R. Decreto* 30 *marzo* 1852, *art.* 7, *a pag.* 260 *del Gior. M.*, 1.*a parte*).

ART. 198.

Il Caporale e Veterano del Genio durante il tempo del ricovero nello Spedale perde il diritto all'indennità per il pane, e per la legna, per esso stabilita in contanti (§ 2°, *art.* 1° *della Dispos. inserta a pag.* 206 *del Gior. M.* 1852, 2.*a parte*), oltre alle perdite e ritenenze sulla paga, che sono prescritte per gli altri Militari di egual grado.

ART. 199.

Gli Uomini di Leva avviati ai rispettivi Corpi, se, cadendo ammalati in marcia, fossero fatti ricoverare negli Spedali (*Vedi l'alinea* 1, *art.* 42).

1° Gli Spedali riceveranno pel ricovero degli Uomini di Leva la stessa retribuzione convenuta per gli altri Militari ricoverati (§ 294 *del Regolamento sul Reclutamento*).

2° Durante il ricovero non spetta agli Uomini di Leva alcuna militare competenza, ed all'uscita loro riceveranno l'indennità di via (*Vedi l'alinea* 1 *dell'art.* 42).

3° Abbisognando gl'Inscritti ricoverandi di mezzi di trasporto (*Vedi l'art.* 349).

4° Per quelli, che si rendessero defunti prima di raggiungere il Corpo (*Vedi il* § 7 *dell'art.* 400).

Art. 200.

Trattandosi di chiarire l'esistenza o l'incurabilità di qualche malattia allegata da un Inscritto, il Consiglio di Leva potrà mandarlo per un tempo determinato in osservazione presso qualche Spedale militare, e non altrimenti (§ 392 *del Regolamento pel Reclutamento dell'Esercito del* 31 *marzo* 1855).

1° L'Inscritto posto in esperimento in uno Spedale militare sarà, occorrendo, provvisto di foglio ed indennità di via, ed a seconda dei casi, anche di mezzi di trasporto.

2° Riceverà trattamento pari a quello dei Militari ricoverati negli stessi Stabilimenti (§ 393 *del Regolamento suddetto, e* § 4 *delle Avvertenze in calce alla Tabella a pag.* 1047 *del Gior. M.* 1860).

Art. 201.

Individui, che transitano in altro Corpo mentre sono ricoverati nello Spedale (*Vedi l'alinea* 2 *dell'art.* 268).

Art. 202.

I Sott'uffiziali, Caporali e Soldati ricoverati in un Manicomio, hanno ragione al trattamento fissato pel ricovero loro nello Spedale, cioè al deconto, oltre il soldo d'Ospedale se Sott'uffiziali, di cui all'art. 180.

Tale trattamento però sarà loro dovuto per un anno solamente. Qualora il ricovero nei Manicomii sia per risultare maggiore di un anno, andranno esclusi da qualunque competenza per ogni eccedenza al periodo di tempo suddetto.

Simile trattamento si corrisponde loro dopo l'uscita, oppure dopo morte se decedono nello Stabilimento (*Raccolta* 1833, *pag.* 263; *e* 1847, *pag.* 806).

1° Allorchè in talun Sott'uffiziale, Caporale e Soldato, presente al Corpo, o ricoverato in qualsiasi Spedale, si manifestasse *mania furiosa*, per cui ne fosse necessario il pronto ricovero in un Manicomio, il Comandante del Corpo, od il Direttore dello Spedale, si rivolgerà direttamente alla Prefettura o Sotto-Prefettura più prossima fra quelle, in cui trovasi un Manicomio, inviandole una dichiarazione del Medico militare, sottoscritta da due persone presenti ed autenticata dallo stesso Comandante di Corpo o Direttore dello Spedale sì civile che militare; in tal dichiarazione si spiegheranno gli atti furiosi di mentecattaggine commessi dal ricoverando, siccome prescrive il Dispaccio Minist. del 16 novembre 1835 (*Gior. M.*, 1° *semestre* 1849, *pag.* 220).

2° Spettano ai ricoverandi i mezzi di trasporto, siano dessi maniaci-furiosi o non, anche su vetture sospese, od altre somministrazioni in natura non previste dai Regolamenti (*Gior. M.*, 2° *semestre* 1849, *pag.* 128).

3° Saranno i ricoverandi accompagnati ognora da un Sott'uffiziale, e qualora sia necessario, da un altro Individuo (*Gior. M.*, 1° *semestre* 1849,

pag. 220); e questi saranno naturalmente, in quanto al trattamento, considerati come comandati in marcia per servizio.

CAPO 6°

Militari ai Bagni.

UFFIZIALI.

ART. 203.

Gli Uffiziali ammessi ai Bagni termali d'Acqui sono considerati come ricoverati in uno Spedale; hanno perciò ragione all'intiero stipendio, ma sono soggetti per ogni giornata di permanenza nello Stabilimento balneario alla ritenenza di L. 3, se Uffiziali superiori; L. 2, 50, se Capitani; L. 2, se Uffiziali subalterni.

1° Per gli Uffiziali, che sono *in aspettativa*, la detta ritenenza è ridotta pei Capitani e per gli Uffiziali subalterni alla metà (*Art. 4° del R. Decreto 10 giugno 1852, inserto a pag. 389 del Gior. M., 1.a parte*).

2° Tale ritenenza deve calcolarsi come la paga in ragione di 30 giorni per ciascun mese (*Art. 4° del Regolamento annesso al R. Decreto suddetto*).

3° Gli Uffiziali, che partono dall'ordinaria stanza del rispettivo Corpo, per recarsi a godere dei Bagni termali, non hanno ragione all'indennità di via, pell'andata nè pel ritorno presso il loro Corpo (*Decis. Min. 5 dicembre 1855, Div. Contab. dei Corpi, 2.a Sez.; e § 3° delle Avvertenze in calce alla Tabella a pag. 1047 del Gior. M. 1860*).

§ 1° Gli Uffiziali ponno pure essere ammessi ai Bagni di Vinadio colle norme stesse che pei Bagni d'Acqui (*Gior. M. 1856, pag. 700*).

ART. 204.

Gli Uffiziali, ammalandosi ai Bagni di morbo acuto, ponno venir ricoverati nello Spedale colle norme istesse, di cui all'art. 172 (*Art. 21 del Regolamento annesso al succitato R. Decreto*).

ART. 205.

La ritenuta e sovratassa, stabilita dalla Legge 28 maggio 1852, da operarsi agli Uffiziali tanto in attivo servizio che in aspettativa, deve essere calcolata sull'intiero stipendio allorchè gli Uffiziali sono ai Bagni, dal momento che vengono considerati *come allo Spedale* (*Vedi art. 177*).

Art. 206.

Per ogni giornata di trattamento e cura degli Uffiziali ricoverati nello Stabilimento balneario, il Ministero di guerra farà corrispondere al medesimo sui fondi del Bilancio militare la retribuzione di L. 3, qualunque sia il grado loro (*Art. 2 del succitato R. Decreto*).

Art. 207.

Uffiziale comandato presso lo Stabilimento balneario d'Acqui qual Comandante del Drappello di Truppa, che deve fornirvi una guardia giornaliera (*Vedi l'art.* 86).

Art. 208.

Gli Uffiziali, ammessi a godere delle Terme d'Acqui, ponno ottenere, nei casi affatto eccezionali, licenze straordinarie per salute (*Vedi l'art.* 133).

Art. 209.

L'ammissione negli Stabilimenti termali di Terraferma è estesa anche a tutti gli Uffiziali dei Corpi stanziati in Sardegna, colle norme stesse stabilite pei Corpi di Terraferma (*Raccolta* 1847, *pag.* 339).

1° Le norme per l'ammissione ai Bagni sono determinate (*a pag.* 119 *del Gior. M.* 1° *semestre*, 1850, *e pag.* 688 *del* 1855).

Art. 210.

Uffiziale, che cambia di Corpo per semplice traslocazione, essendo ai Bagni (*Vedi a-linea* 2 *dell'art.* 39).

Militari ai Bagni.

SOTT'UFFIZIALI, CAPORALI E SOLDATI.

Art. 211.

I Sott'uffiziali, Caporali e Soldati ammessi ai Bagni d'Acqui, dietro le norme d'ammessione (*inserte a pag.* 119 *del Gior. M.*, 1° *semestre* 1850, *e pag.* 688 *del* 1855), sono considerati come se fossero ricoverati nello Spedale, in quanto alla posizione; epperciò hanno l'indennità di via per l'andata e ritorno, che riceveranno, quella dal Corpo rispettivo, e questa dall'Ufficio del Comando militare d'Acqui; godono del deconto pei giorni di marcia e per quelli di permanenza ai Bagni, il quale loro sarà abbuonato nel foglio nominativo delle competenze della rispettiva Compagnia.

Oltre il deconto, ricevono dall'Amministrazione dello Stabilimento, durante la permanenza ai Bagni, il soldo giornaliero stabilito dall'*art.* 2°,

Digitized by Google

§ 6° *delle Dispos. Gen., che fanno seguito al R. Decreto in data* 25 *marzo* 1852 (*inserto a pag.* 189 *del Gior. M.*, 1.*a parte*), pagabile come il prestito di cinque in cinque giorni, in ragione cioè:

Di centes. 40 per ciascun Furiere o Sergente, e per ciascun individuo a tali gradi assimilato, esclusi però i Capi-operai (*Vedi*, per l'assimilazione dei gradi, *l'art.* 102);

E di cent. 10 per ciascun individuo di grado inferiore a quello di Sergente, non che ai Capi-operai.

1° Tale soldo, che sarà affatto estraneo alla contabilità dei Corpi, verrà buonificato dal Ministero della Guerra all'Amministrazione del balneario Stabilimento, coi fondi assegnati alla rispettiva Categoria del Bilancio; unitamente alle giornate di retribuzione pel trattamento dei balneati, stabilita a L. 1 60 per i Sott'uffiziali, Caporali e Soldati (*Art.* 2, 4 *e* 5 *del R. Decreto* 10 *giugno* 1852, *a pag.* 389 *del Gior. M.*, 1.*a parte*; *e* 5° *dell'annessovi Regolamento*).

2° Durante la permanenza ai Bagni non compete ai Sott'uffiziali il soldo d'Ospedale, attesochè ricevono dallo Stabilimento il giornaliero soprassoldo suddetto (*Art.* 4°, § 13 *della Dispos. inserta a pag.* 189 *Gior. M.*, 2.*a parte* 1852).

Art. 212.

I Sott'uffiziali, Caporali e Soldati ammessi ai Bagni d'Acqui, ponno ottenere, nei casi affatto eccezionali, licenze straordinarie (*Vedi* § 1° *dell'art.* 152).

Art. 213.

Il Drappello comandato presso il balneario Stabilimento d'Acqui, per fornirvi una Guardia giornaliera, non gode di alcun soprassoldo (*Vedi l'articolo* 117).

Art. 214.

Gl'individui di Bassa-forza dei Carabinieri Reali, ammessi ai Bagni termali d'Acqui, saranno considerati come ricoverati in uno Spedale, epperciò soggetti alla ritenenza sulle loro paghe di centes. 80 al giorno, durante la permanenza presso lo Stabilimento.

Essi non hanno ragione al soldo giornaliero, che dall'Amministrazione dei Bagni vuol essere pagato agli altri Sott'uffiziali, Caporali e Soldati balneanti; ma riceveranno a vece dalla rispettiva Legione, e per cura del Comandante la luogotenenza della Provincia d'Acqui, quel soldo che dal Comandante della Legione verrà stabilito, onde siano in grado, durante la permanenza loro ai Bagni, di far fronte alle minute spese, che loro possano occorrere (*Art.* 6 *del Regolamento annesso al R. Decreto suddetto*).

Digitized by Google

ART. 215.

I Sott'uffiziali, Caporali e Soldati, ammessi ai Bagni termali di Vinadio, sono considerati come comandati, e ricevono intiere le loro competenze.

a) Spetta loro il soprassoldo di centes. 20 al giorno, a tenore dell'art. 411 del Regol. pel servizio sanitario 4 giugno 1833, *pag.* 502 *della Raccolta.*

b) Ai medesimi spetta l'indennità di via per l'andata e ritorno, e riceveranno quella dalla rispettiva Compagnia, e questa dal Comando militare (§ 8, 9 *e* 12, *art.* 4° *della Dispos. inserta a pag.* 188 *del Gior. M.*, 2.*a parte* 1852). *Vedi*, per la legna, *l'art.* 326.

c) I predetti Individui devono essere aggregati al Distaccamento comandato presso lo Stabilimento; ma per le competenze in contanti ed in natura, vogliono essere considerati come appartenenti al Corpo che somministra il Distaccamento, ad eccezione *del deconto*, il quale continuerà ad essere conteggiato dal Corpo, cui gli Individui sono effettivi (*Gior. M.* 1860, *pag.* 705 *e* 1320).

§ 1° Gli Individui ammessi alle Terme di Valdieri, devono essere considerati, rispetto alle competenze, come presenti al Corpo, e non andar soggetti ad alcuna ritenenza sul prestito durante la loro permanenza presso le suddette Terme (*Disp. M.* 26 *agosto* 1860, *N.* 5159, *Div. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sez.*).

ART. 216.

I Sott'uffiziali, Caporali e Soldati, ammessi ai Bagni d'Ischia devono, per le competenze, essere considerati non altrimenti se non come ricoverati in uno Spedale.

Riceveranno l'indennità di via pell'andata e ritorno, come quelli che sono ammessi ai Bagni d'Acqui; e durante la permanenza, il deconto; escluso il soldo d'Ospedale, se Sott'uffiziale, di cui all'art. 180 (*Dispos. fatte nel* 1861).

ART. 217.

L'ammissione negli Stabilimenti termali di Terraferma è estesa anche a tutti i Sott'uffiziali, Caporali e Soldati dei Corpi stanziati in Sardegna, colle norme stesse stabilite pei Corpi di Terraferma (*pag.* 119 *del Gior. M.*, 1° *semestre* 1850, *e pag.* 688 *del* 1855).

1° I Sott'uffiziali, Caporali e Soldati proposti per le bagnature possono aver imbarco sui Regii Piroscafi nel modo stesso, che tanto pel loro arrivo in Terraferma, come pel ritorno in Sardegna, l'ottengono gli altri Sott'uffiziali, Caporali e Soldati comandati per servizio; *Vedi art.* 126 (*Raccolta* 1847, *pag.* 839).

ART. 218.

Individui, che transitano in altro Corpo mentre sono ai Bagni (*Vedi l'a-linea* 2 *dell'art.* 268).

CAPO 7°

Militari ditenuti; in traduzione per mezzo dei Carabinieri Reali; scarcerati in seguito a sentenza; condannati; prigionieri di guerra.

UFFIZIALI.

Art. 219.

Gli Uffiziali ditenuti in attesa di giudizio hanno ragione, finchè rimangono in tale posizione, a metà della paga del rispettivo loro grado; e ciò sino al giorno inclusivamente, in cui verrà per loro emanata una definitiva decisione giudiziaria, esclusa ogni altra competenza (*Art.* 1° *della Dispos. inserta a pag.* 252 *Gior. M.*, 1° *semestre* 1849; *e confermata dall'art.* 3, § 9 *delle Dispos. G., che fanno seguito al R. Decreto* 25 *marzo* 1852, *pag.* 191 *del Gior. M.*, 1.*a parte* 1852).

1° Nel caso che il procedimento o giudizio non sia susseguito da condanna, gli Uffiziali avranno ragione al richiamo dell'altra metà della loro paga, per tutto il tempo, per cui rimasero ditenuti in attesa di giudizio (*Art.* 2° *della succitata Dispos. del* 1849).

2° Lo stipendio (*metà paga*) dell'Uffiziale, ditenuto in attesa di giudizio, vuole essere corrisposto mensilmente. A similitudine di quanto è prescritto pel pagamento delle pensioni ai giubilati ditenuti, dall'art. 20 del Regolamento approvato con *R. Decreto* 16 *marzo* 1850, *pag.* 165 *del Gior. M.*, 1° *semestre*, se l'individuo trovasi ditenuto nel luogo di stanza del Corpo, il Consiglio d'Amministrazione deve praticare gli opportuni incumbenti col Regio Fisco per sapere a chi debba essere rimesso il denaro dietro quitanza del titolare, e se sarà tradotto in altre carceri si osserveranno le stesse norme, valendosi, in quanto al pagamento, del Quartier-Mastro per l'Armata (*Disp. M.* 16 *settembre* 1856, *N.* 5918, *Div. Contab. dei Corpi*, 2 *a Sez*).

3° Uffiziale in attesa di giudizio, che si rende defunto (*Vedi* § 4° *dell'art.* 399).

4° Razioni di foraggio di alcuni Uffiziali durante la ditenzione in attesa di giudizio (*Vedi l'a-linea* 1° *dell'art.* 359).

Digitized by Google

§ 1° L'Uffiziale, in attesa di giudizio, che dopo pronunziata sentenza ricorre in appello alla Corte di Cassazione, cessa dal giorno della sentenza d'aver ragione al trattamento stabilito pell'Uffiziale *in attesa di giudizio.*

Qualora dal Magistrato di Cassazione emani decisione a di lui favore, essendo in tal caso ripristinato nella posizione *di attesa di giudizio*, ha nuovamente diritto al relativo trattamento, che gli sarà continuato sino all'esito dell'ulteriore procedimento; e gli verrà fatta la buonificazione dell'importo di tale trattamento, statogli sospeso dal dì della sentenza fino a quello della decisione della Corte di Cassazione (*Gior. M.* 1858, *pag.* 60).

§ 2° L'Uffiziale ditenuto in attesa di giudizio, che ottenga di essere sentito fuori carcere e sia rilasciato dal carcere durante l'istruzione del processo, ha ragione alla paga intiera durante la continuazione del processo, giacchè se è libero ha i doveri ed i diritti di un Uffiziale al servizio.

In quanto alla metà paga da lui non goduta durante i giorni di ditenzione, non può esservene quistione se non se dopo la definizione del giudizio (*Disp. M.* 17 *dicembre* 1861, *N.* 13922, *Div. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sez*)

Art. 220.

L'Uffiziale condannato ad una pena qualsiasi, non criminale o correzionale, e non eccedente i 6 mesi, incorre per tutto il tempo della pena nella sospensione dall'impiego, epperciò viene collocato in aspettativa, e riceverà (salvo ove occorra l'applicazione della rivocazione dall'impiego) sulla categoria-aspettativa, e non dal Corpo, la paga stabilita per la sospensione dall'impiego, cioè:

Se Capitano o di maggior grado, i due quinti della paga di cui godeva, non tenuto conto degli accessorii e delle indennità qualunque;

Se Luogotenente o Sottotenente, la metà della paga medesima;

Se l'Uffiziale godeva razioni foraggio prima della condanna, e per conseguenza prima della sospensione dall'impiego e dell'aspettativa, continua ad avervi diritto pel tempo della pena, in ragione:

Di due l'Uffiziale Generale, e *di una* gli altri (*Art.* 3° § 9 *delle Dispos. Gen., che fanno seguito al R. Decreto* 25 *marzo* 1852, *inserto a pag.* 191 *del Gior. M.*, 1.*a parte; Art.* 14, 27 *e* 33 *della Legge sullo stato degli Uffiziali, inserta a pag.* 370 *del Gior. M.*, 1.*a parte* 1852; *e Gior. M.* 1861, *pag.* 167).

§ 1° L'Uffiziale *destituito* e condannato ad una pena da scontarsi in un carcere militare od in una fortezza, ha ragione alla pensione alimentaria di L. 1 65 (*Art.* 2° *del R. Decreto* 18 *luglio* 1851, *a pag.* 401 *del Gior. M.*, 1.*a parte*; *e Dispos. M.* 10 *dicembre* 1859, *N.* 5140, *Div. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sez.*).

Art. 221.

Gli Uffiziali ditenuti in un Forte, che cadono ammalati (*Vedi l'art.* 175).

Art. 222.

L'Uffiziale che, dopo di essere stato ditenuto in una Fortezza od altro luogo per punizione, viaggi, scontata la pena, per ridursi al proprio Corpo, se viene riammesso in servizio effettivo, oppure si rechi ad altra diversa destinazione, non ha diritto all'indennità di via (*Raccolta* 1838, *pag.* 260).

§ 1° L'Uffiziale che richiamato di Distaccamento si rende alla sede del Corpo per subirvi gli arresti, vuole, *in quanto al trattamento durante la marcia*, essere considerato nella posizione di quello, che scontata la pena, viaggi per ridursi al Corpo; e quindi non ha ragione, come quest'ultimo, se non se *al semplice soldo ordinario*, e deve andare escluso da ogni competenza di marcia, compreso il trasporto sulle ferrovie (*Disp. M.* 15 *ottobre* 1858, *N.* 3401, *Div. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sez.*).

a) Durante gli arresti semplici o di rigore, inflitti per motivi disciplinari, l'Uffiziale ha ragione alla paga intiera (*Raccolta* 1838, *pag.* 672).

Art. 223.

L'Uffiziale, che venisse condannato ad una pena criminale, ad una pena correzionale, pei reati enumerati dall'art. 2° della Legge sullo stato degli Uffiziali anzicitata, viene cancellato dai ruoli, come avente perduto il proprio grado, e non gode quindi di alcuna paga (*Art.* 2° *della Legge succitata*).

Art. 224.

L'Uffiziale rimasto prigioniero di guerra deve essere escluso da ogni competenza, dal giorno successivo a quello della cattività.

a) Al di lui ritorno al Corpo ha diritto alla buonificazione della metà paga, durante il tempo, per cui rimase prigioniero di guerra, per parte del Corpo, cui appartiene (*R. Decreto* 16 *settembre* 1848, *pag.* 627 *della Raccolta*).

b) Tale metà paga devesi computare dal giorno successivo a quello, in cui venne fatto prigioniero dal nemico, sino a quello antecedente al suo ritorno nei R. Stati, dal quale giorno s'intenderà aver egli diritto al conseguimento della sua paga intiera (*Art.* 1° *della Circolare M. per l'esecuzione del R. Decreto suddetto*).

c) Non ha ragione all'indennità di via per restituirsi al Corpo; ma potrà, ove ne faccia dimanda, ricevere dall'Ufficio d'Intendenza militare limitrofa allo Stato, da cui provenga, un acconto sulle sue paghe (*Art.* 2° *della Circolare M. succitata*), mediante la presentazione del di lui Decreto di nomina, ovvero della lettera di partecipazione comprovante il grado di

cui è rivestito; ed in difetto di tali documenti, del foglio di via, di cui fosse stato provvisto dal Governo, presso cui era ritenuto prigioniero di guerra.

d) Quando però per la mancanza dei suddivisati documenti non potesse comprovare la qualità ed il grado suo, si soprassederà in tal caso per parte dell'Ufficio d'Intendenza militare, nanti cui si presenterà, dal provvedere al pagamento di simile acconto, e verrà soltanto fatto corrispondere all'Uffiziale il soprassoldo di marcia (*Art.* 3° *della suddetta Circolare*).

e) In caso che l'Uffiziale si renda defunto durante il tempo della prigionia di guerra, la metà paga, che gli era devoluta per tal tempo, sarà abbuonata agli eredi nel modo che per gli averi lasciati da un Uffiziale, morendo nei tempi ordinari (*Art.* 5° *della suddetta Circolare - Vedi art.* 399).

f) L'Uffiziale reduce di prigionia di guerra, quando, durante la medesima sia stato rimpiazzato nel suo impiego, viene collocato in aspettativa (*Art.* 9 *del Capo* 3° *della Legge sullo stato degli Uffiziali, a pag.* 370 *del Gior. M.*, 1.*a parte* 1852).

g) Pel trattamento del medesimo, durante l'aspettativa (*Vedi l'art.* 390).

Militari ditenuti; in traduzione per mezzo dei Carabinieri Reali; scarcerati in seguito a sentenza; condannati; prigionieri di guerra.

SOTT'UFFIZIALI, CAPORALI E SOLDATI.

Art. 225.

Il Sott'uffiziale, Caporale e Soldato ditenuto *per motivi disciplinari* alla sala di disciplina, al prevosto o prigione del Corpo, deve essere considerato, in quanto alle competenze, non altrimenti fosse presente al Corpo (*Art.* 84 *dell'Istruzione pei fogli delle competenze* 30 *luglio* 1834).

1° Ai ditenuti a pane ed acqua può essere concesso dal Comandante del Corpo l'aumento di una mezza razione di pane nei giorni, in cui non si distribuisce loro il rancio (§ 615 *del Regolamento di disciplina militare*).

Tale mezza razione di pane è imputata a carico della Massa d'Economia (*a-linea* 2° *delle Dispos. a pag.* 759 *del Gior. M.* 1851, 1.*a parte*).

Conteggio di tale raziono (*Gior. M.* 1861, *a pag.* 372).

Digitized by Google

Agli Individui ditenuti a pane ed acqua, sarà distribuito eziandio il pano da zuppa, di cui è caso all'art. 297 § 1°, semprecchè accada valersi della facoltà accordata come sopra dal Regolamento di disciplina (*Dispos. a pag.* 671 *del Gior. M.* 1861).

2° Il Caporale e Soldato a pane ed acqua, qualunque sia il motivo che abbia determinata la di lui punizione, deve sottostare alla ritenenza dell'intiero prestito a profitto della Massa d'Economia; e dello scotto solamente quando egli sia ammogliato o vedovo con prole, ed abbia con sè moglie e famiglia (*a-linea* 1 *delle Dispos.* 17 *dicembre* 1851, *a pag.* 759 *del Gior. M.*, 1.*a parte*).

3° I Sott'uffiziali sottostanno alla ritenenza di centes. 10, a profitto dell'ordinario (*Art.* 520 *del Regolamento* 21 *luglio* 1840, *confermato a pag.* 279 *del Gior. M.*, 2.*a parte* 1851).

4° I Musicanti, puniti colla prigione a pane ed acqua, devono essi pure versare l'intiero prestito all'ordinario della Compagnia, cui vengono aggregati per ricevere il rancio nei dì (due per settimana), in cui è così prescritto dal Regolamento di disciplina militare.

Per intiero prestito devesi intendere la paga Regia, e non la paga coll'aumento, che vien loro concesso dal Consiglio d'Amministrazione a carico della Massa di musica (*Gior. M.*, 2.*a parte* 1851, *pag.* 280).

5° I Sott'uffiziali, Caporali e Moschettieri della Reclusione militare puniti colla sala di disciplina o col prevosto, sottostanno a favore della Massa generale della Reclusione alla ritenenza di centes. 30 al giorno, se trattasi di disciplina o prevosto semplice; e di centes. 40 se trattasi di sala di disciplina o prevosto aggravato; giacchè la detta Massa provvede loro a sue spese, nei simili casi, il rancio durante la punizione, ed anche la doppia razione di pane, quando si tratti di punizione a pane ed acqua (§ 71 *del Regolamento annesso al R. Decreto* 11 *settembre* 1852, *a pag.* 377 *del Gior. M.*, 1.*a parte*).

6° Il recluso della Reclusione militare, punito cogli *arresti nei dormitoi*, paga durante la sua punizione, coi fondi della sua massa individuale, la retribuzione giornaliera di centesimi 5 alla Massa generale della Reclusione.

Se punito in *celle ordinarie*, tale retribuzione è di centes. 10;
Se punito in *celle di rigore*, id. è di centes. 15.
(§§ 252, 253 *e* 254 *del Regolamento annesso al R. Decreto* 11 *settembre* 1853, *a pag.* 377 *del Gior. M.*, 1.*a parte*).

Art. 226.

I Sott'uffiziali, Caporali e Soldati *ditenuti al prevosto in attesa di giudizio*, od alle Carceri del Corpo, in seguito a condanna, vanno esclusi dalla paga;

ma avranno, oltre al pane ed alla legna, un soldo corrispondente all'ammontare dello scotto che i Soldati del Corpo, a cui i detti ditenuti appartengono, versano all'ordinario (*Art.* 3° *del R. Decreto* 17 *marzo* 1851, *a pag.* 121 *Gior. M.*, 1.*a parte*, *e art.* 3° § 10 *delle Dispos. G. che fanno seguito al R. Decreto* 25 *marzo* 1852, *a pag.* 191 *del Gior. M.*, 1.*a parte*).

a) Detto ammontare venne stabilito a centesimi 30 senza distinzione d'Arma o Corpo (*R. Decreto* 19 *settembre* 1861, *a pag.* 670 *del Gior. M.*).

b) Lo scotto comincierà, se i Sott'uffiziali, Caporali e Soldati fossero presenti al Corpo, dal dì successivo a quello della rimessione al prevosto, mentre godono della paga intiera a tutto detto giorno della rimessione; e loro verrà continuato a tutto il giorno della consegna ai Carabinieri Reali per essere tradotti al luogo della pena (*Esempio pratico*, *N.* 58 *del modello del foglio delle Competenze*, *approvato con Dispos. M.* 14 *marzo* 1851).

1° I Caporali e Soldati veterani del Genio ricevono, allorchè sono ditenuti al prevosto in attesa di giudizio, non più il pane e la legna in contanti, come è detto nella Disposizione qui appresso citata, ma in natura (*Art.* 1°, § 2° *della Dispos inserta a pag.* 206 *del Gior. M.* 1852, 2.*a parte*).

2° I Sott'uffiziali, Caporali e Moschettieri della Reclusione militare al prevosto *in attesa di giudizio*, hanno ragione all'ammontare dello scotto, cioè centesimi 70 al giorno, il *maximum* fissato; ammontare questo che sarà versato alla mensa; la quale deve continuare a provvedere il vitto al ditenuto in attesa di giudizio, non altrimenti fosse egli presente all'ordinario.

a) Ai Reclusi ditenuti nella cella ordinaria *in attesa di giudizio* continuasi a corrispondere l'assegnamento giornaliero di centes. 14 pel rancio, e cesserà loro l'assegno-vestiario, mentre essi non saranno tenuti a versare i centes. 10, di cui è caso al § 253 *del Regolamento annesso al R. Decreto* 11 *settembre* 1853, *a pag.* 377 *del Gior. M.*, 1.*a parte* (*Dispos. M.* 27 *febbraio* 1854, *N.* 842, *Div. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sez.*).

Art. 227.

I Sott'uffiziali, Caporali e Soldati, *ditenuti alle carceri in attesa di giudizio*, vanno esclusi da qualunque competenza, dal giorno successivo a quello della rimessione (*Decis. M.* 26 *febbraio* 1855, *Div. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sez.*).

Art. 228.

Il Sott'uffiziale, Caporale e Soldato che si ammali al prevosto, ed alle carceri, essendo in attesa di giudizio (*Vedi l'art.* 185).

Art. 229.

I Sott'uffiziali, Caporali e Soldati, posti in traduzione sotto scorta dei Carabinieri Reali, per qualunque siasi motivo, cessano d'aver diritto ad ogni

Digitized by Google

militare competenza dal dì successivo a quello della consegna ai Carabinieri stessi.

1° Continueranno però ad aver ragione alle giornate di decento gli individui destinati al Corpo dei Cacciatori Franchi, e quelli tradotti per semplice misura di disciplina; semprequando, ben inteso, sì gli uni che gli altri si trovassero, prima della consegna ai Carabinieri R., in posizione tale, che loro desso diritto alla detta competenza (*Gior. M.*, 2.*a parte* 1853, *pag.* 119).

ART. 230.

Il Sott'uffiziale, Caporale e Soldato, che venga posto in libertà dietro sentenza, comunque motivata, ma che non tragga seco condanna, ha ragione alla bonificazione delle paghe, durante la ditenzione in attesa di giudizio.

a) Vuolsi ritenere sentenza con condanna anche quella che dichiara il Militare scarcerando *bastantemente punito col carcere sofferto;* epperciò da escludersi in tal caso dalla bonificazione.

b) La suddetta bonificazione verrà senz'altro ammessa dal Consiglio di Amministrazione dopo l'uscita dalle carceri del Sott'uffiziale, Caporale e Soldato.

c) In tale bonificazione non vorranno essere computate le razioni di pane, di legna, e le piazze letto.

d) Dalla somma, a cui ammonterà la bonificazione più volte detta, devesi sempre diffalcare, per quelli che furono ditenuti al prevosto in attesa di giudizio, lo scotto giornaliero, di cui è caso nell'art. 226 (*Gior. M.* 1855, *pag.* 597).

e) Per gli individui che disertori, furono arrestati all'estero, e consegnati ai Carabinieri R., tale bonificazione verrà essere computata, non dal giorno della rimessione in carcere, nè da quello della consegna ai Carabinieri stessi, ma bensì dal dì dell'arresto, comunque seguito fuori Stato (*Gior. M. succitato*).

f) Eguale bonificazione è dovuta agli Individui, che sono scarcerati per *declaratoria*, che dichiari non farsi luogo a procedimento, ma soltanto all'applicazione dell'art. 188 del Codice penale militare per l'aumento di un anno di servizio; mentre gl'Individui non ponno considerarsi in tal caso come condannati (*Decis. M.* 25 *settembre* 1855, *Div. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sez.*).

g) Siffatta bonificazione non è dovuta al Soldato di Leva, che successivamente al suo assento al Capoluogo di Provincia e prima del giorno fissato per l'invio ai Corpi degli Uomini di sua classe arrestato, e trattenuto in carcere in attesa di giudizio, venga poscia dichiarato assolto; e ciò tanto pei giorni antecedenti alla partenza degli Uomini di sua classe, che per quelli successivi, durante i quali sia rimasto in attesa di giudizio.

Digitized by Google

Tale disposizione fu dettata dal riflesso che il Soldato di Leva, in discorso, all'epoca in cui seguì l'arresto, era in posizione di non aver diritto ad alcuna competenza; e dovetto essere sospeso alla partenza, e rimpiazzato con altro in applicazione dei §§ 214 e 215 del Regolamento sul Reclutamento (*Disp. M.* 14 *aprile* 1858, *N.* 1307, *Div. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sez.*).

h) La suddetta bonificazione non è dovuta a quelli, che essendo in attesa di giudizio vengono amnistiati, giacchè l'amnistia non può, rispetto a tale bonificazione, tener luogo di sentenza senza condanna; mentre se in forza dell'amnistia l'individuo ditenuto in attesa di giudizio viene posto in libertà, rimane però insoluta la quistione della sua innocenza, o della sua colpabilità (*Disp. M.* 3 *novembre* 1860, *N.* 6960, *Div. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sez.*).

ART. 231.

Per la bonificazione delle paghe durante il tempo, per cui gli Individui di Bassa-forza dei Carabinieri R. ne vanno esclusi per detenzione in attesa di giudizio, devesi pure considerare sufficiente, come nell'art. antecedente, che l'individuo non sia condannato; mentre la definitiva perdita della paga non può essere effetto che di una condanna; e deve perciò considerarsi a tale riguardo come assolutoria qualunque sentenza, che faccia cessare il procedimento senza che l'inquisito sia condannato, nè riconosciuto colpevole (*Raccolta* 1846, *pag.* 130).

ART. 232.

Il Sott'uffiziale, Caporale e Soldato che, ditenuto in attesa di giudizio, sia condannato, viene trattato come segue:

1° Se a pena infamante, viene cancellato dai ruoli, e lo scotto, qualora sia ditenuto al prevosto all'epoca della condanna, gli si continua a tutto il giorno della consegna alla Forza pubblica per essere tradotto al luogo della pena (*Art.* 164 *dell'Istruz. dei fogli delle competenze* 30 *luglio* 1834).

2° Se a pena non infamante, da scontarsi nelle carceri del Corpo, viene trattato come il ditenuto al prevosto in attesa di giudizio, di cui all'art. 226 (*Art.* 3° § 10 *delle Dispos. Gen. che fanno seguito al R. Decreto* 25 *marzo* 1852, *a pag.* 191 *del Gior. M.*, 1.*a parte*; *e pag.* 188 *della Raccolta* 1841).

3° Se a pena non infamante da scontarsi altrove, gli si continua lo scotto, qualora sia ditenuto al prevosto in attesa di giudizio, a tutto il giorno della rimessione ai Carabinieri Reali, per essere tradotto al luogo della pena (*Esempio pratico*, *N.* 58 *del modello dei fogli generali delle competenze, approvato con Disp. M.* 14 *marzo* 1851; *e art.* 89 *dell'Istruzione* 30 *luglio* 1834).

Digitized by Google

ART. 233.

Il Sott'uffiziale, Caporale e Soldato condannato alla Reclusione militare riceve il seguente trattamento:

1° Dopo la condanna, e prima della rimessione ai Carabinieri R., come è detto all'a-linea 3° dell'art. antecedente.

2° Durante la traduzione, quello accennato dall'art. 229.

3° Dal dì d'arrivo presso la Reclusione militare, a tutto l'antecedente alla di lui uscita dalla medesima, quello appositamente stabilito per la Reclusione dal (*Regolamento annesso al R. Decreto* 11 *settembre* 1853, *a pag.* 377 *del Gior. M.*, 1.*a parte* 1853):

4° Dal dì d'uscita dalla Reclusione, e durante la marcia per raggiungere il Corpo, quello accennato dall'art. 44.

a) Riceve inoltre dalla Reclusione militare un berretto di fatica ed un paio scarpe, e dagli Uffici d'Intendenza militare, nei luoghi dove stanziano la Reclusione principale e le succursali, il cappotto ad imprestito (*Gior. M.* 1854, *pag.* 902).

b) Pegli oggetti, che gli Individui ricevono alla loro uscita, non devesi fare alcuna ritenenza nel foglio nominativo delle competenze nella colonna *ritenenze* come usavasi prima che venisse emanata la disposizione *a pag.* 902 *del Gior. M.* 1854 (*Art.* 13 *delle Istruzioni* 28 *dicembre* 1854, *a pag.* 41 *del Gior. M.* 1855).

5° Gli Individui, che dopo di essere liberati dalla Reclusione militare, vadino al Corpo dei Cacciatori Franchi, vi saranno tradotti sempre dai Carabinieri Reali (*Art.* 276 *del Regolamento suddetto*); e riceveranno in tal caso il trattamento stabilito dall'art. 229.

Incumbenti da praticarsi dalle Autorità giudiziarie militari in siffatta circostanza (*Gior. M.* 1861, *pag.* 27).

6° Gli Individui, che uscendo dalla Reclusione militare, ottengono un permesso straordinario per convalescenza, hanno ragione al trattamento fissato dall'art. 3 del R. Decreto 29 gennaio 1850 per gli altri Militari; cioè al deconto, durante il permesso, ed all'indennità di via, dalla Reclusione, al luogo dove dichiarano volersi recare; e da questo al Corpo, in occasione del loro ritorno (*Decis. M. del* 2 *novembre* 1854, *Div. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sez.*).

ART. 234.

I Sott'uffiziali, Caporali e Soldati, uscendo dalle Carceri per pena scontata, hanno ragione al deconto dal giorno dell'uscita, ed all'indennità di via per raggiungere i rispettivi Corpi (*Circolare di* 1.*a Serie* 7 *agosto* 1844, *N.* 2177 *della soppressa Azienda generale di guerra*; *e* (*Disp. M.* 3 *agosto detto*, *a pag.* 257 *della Raccolta* 1844; *e Circolare* 12 *aprile* 1845, 1.*a Serie*,

Digitized by Google

N. 2196; *Decis. M.* 2 *novembre* 1854, *Div. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sez.*, *e* § 4 *lettera d) delle Avvertenze in calce alla Tabella a pag.* 1047 *del Gior. M.* 1860).

1° Gli Individui uscenti dalle Carceri per pena scontata, che ottengono permessi di convalescenza, hanno lo stesso trattamento, di cui è caso all'a-linea 6 dell'art. precedente (*Decis. M.* 2 *novembre* 1854, *Div. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sez*).

2° Gli Individui uscenti dalle Carceri *per amnistia* hanno lo stesso trattamento suaccennato pegli scarcerati per pena scontata (*Disp. M.* 3 *novembre* 1860, *N°* 6960, *Div. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sez.*).

§ 1° I Militari, ai quali accada di scontare in carcere un tempo maggiore di quello voluto dalla sentenza, hanno per tal tempo diritto alla bonificazione del prestito e del deconto mediante accreditamento sulla loro massa, volendo giustizia che alla maggiore pena non si aggiunga la perdita della paga (*Disp. M.* 9 *agosto* 1861, *N.* 8105, *Div. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sez.*)

ART. 235.

Il Sott'uffiziale, Caporale e Soldato rimasto prigioniero di guerra gode della sua paga intiera, sotto deduzione però dell'importare delle competenze di campagna durante i due primi mesi; e quindi del *solo deconto* pella rimanente durata della sua cattività (*R. Decreto* 16 *settembre* 1848, *pag.* 627 *della Raccolta*).

a) I due mesi suddetti vogliono essere computati dal giorno successivo a quello, in cui cadde in potere del nemico; e l'intiera paga, durante i medesimi, sarà abbuonata al titolare, dopo il ritorno di prigionia, dal Corpo, cui appartiene (*Art.* 2° *del suddetto R. Decreto, e* 1° *della Circolare Ministeriale annessavi*).

b) Dal dì del ritorno nei RR. Stati, avrà ragione alla sua paga intiera (*Art.* 1° *della Circolare Ministeriale succitata*).

c) Il Sott'uffiziale, Caporale e Soldato può ricevere dall'Ufficio del Comando militare limitrofo allo Stato da cui provenga, ove ne faccia dimanda, un acconto sulle sue paghe, mediante presentazione del libretto di deconto individuale, di cui deve essere provvisto unitamente all'ordine di marcia, che gli sarà stato rilasciato dal Governo, presso cui era ritenuto prigioniero di guerra (*Art.* 2° *della Circolare Ministeriale succitata*).

d) Quando però per la mancanza dei suddivisati documenti non potesse comprovare la sua qualità e grado, si soprassederà in tal caso per parte dell'Ufficio del Comando militare, nanti cui si presenterà, di provvedere al pagamento di simile acconto, e verrà fatta invece corrispondere l'indennità di via (*Art.* 3 *della Circolare Ministeriale succitata*); indennità questa che gli sarà dedotta all'arrivo al Corpo (*Art.* 4 *della medesima*).

e) In caso che il Sott'uffiziale, Caporale e Soldato si renda defunto durante il tempo della prigionia, la paga che gli era devoluta per tal tempo sarà abbuonata agli eredi, nel modo che per gli averi lasciati da un Individuo di Bassa-forza morto nei tempi ordinarii (*Art.* 5 *della Circolare più volte ricordata - Vedi l'art.* 400).

CAPO 8°

Assenti senza licenza; Disertori arrestati; Riammessi dopo la diserzione; Renitenti arrestati.

UFFIZIALI.

ART. 236.

L'Uffiziale, *dichiarato assente senza licenza*, cessa d'aver ragione alle proprie paghe dal principio del mese, in cui ebbe luogo l'assenza, sino a tutto il giorno antecedente al di lui ritorno (*Art.* 91 *dell'Istruzione* 30 *luglio* 1834).

SOTT'UFFIZIALI, CAPORALI E SOLDATI.

ART. 237.

I Sott'uffiziali, Caporali e Soldati, che si assentano senza licenza, essendo presenti al Corpo, perdono il diritto alle militari competenze, dal giorno successivo all'assenza sino a quello del ritorno, tranne il letto che cessa nel dì stesso dell'assenza (*Art.* 92 *dell'Istruzione* 30 *luglio* 1834, *confermato da Disp. M.* 28 *settembre* 1854, *Div. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sez.*).

ART. 238.

I Sott'uffiziali, Caporali e Soldati, che vengono denunciati disertori senza prima essere dichiarati *assenti senza licenza*, perdono pure il diritto alle militari competenze, dal giorno successivo a quello, in cui seguì l'assenza e la contemporanea denunzia a disertore (*Decis. M.* 22 *settembre* 1854, *Div. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sez.*).

ART. 239.

Sott'uffiziale, Caporale e Soldato che, ricoverato in uno Spedale, assentasi senza licenza dal medesimo (*Vedi art.* 189).

ART. 240.

Sott'uffiziale, Caporale e Soldato che, essendo in licenza, viene dichiarato disertore per eccedenza alla medesima (*Vedi art.* 161).

Art. 241.

I Sott'uffiziali, Caporali e Soldati delle Case R. Invalidi e Compagnie Veterani, che si assentano dal Corpo senza permesso sottoscritto dai rispettivi loro Comandanti, non andranno soggetti alle pene della diserzione; ma saranno durante l'assenza esclusi dalle paghe, pane e caserme, a datare dal giorno successivo all'assenza; e laddove non si presentino volontariamente al loro posto nel termine di due mesi dalla seguita assenza, dovranno essere cancellati dai ruoli, ed aversi per decaduti dal benefizio degli Invalidi.

Succedendo che uno stesso Individuo si assenti una seconda volta senza il voluto permesso, si dovrà, dopo il vigesimo giorno della sua assenza, cancellare dai ruoli, ed averlo per sempre decaduto da detto benefizio (*Art. 1 del Regio Viglietto 10 aprile 1847, a pag. 95 della Raccolta*).

Art. 242.

I Sott'uffiziali, Caporali e Soldati, che da disertori si costituiscono volontariamente all'Autorità militare o civile per essere diretti al Corpo, hanno diritto all'indennità di via dal giorno della loro presentazione, senza che tale indennità abbia ad essere loro ritenuta (*Disp. M. 11 febbraio 1851, a pag. 39 del Gior. M. 2.a parte; e pag. 401 del 1853, parte 2.a; § 1155 del Regolamento pel Reclutamento dell'Esercito 31 marzo 1855; e § 14 lettera e) delle Avvertenze in calce alla Tabella a pag. 1047 del Gior. M. 1860*).

a) Ai Militari, che si costituiscono, e viaggiano con indennità di via per raggiungere i rispettivi Corpi, deve essere applicato, pei tratti di ferrovia, il disposto del *R. Decreto 24 dicembre 1854, a pag. 1039 del Gior. M.*, e quindi compete loro il trasporto sulle ferrovie come Militari comandati in marcia (*Vedi art. 127*) – (*Disp. Min. 7 settembre 1857, N. 4002, Div. Contab. dei Corpi, 2.a Sez.*).

b) Giunti al Corpo vengono riassentati, messi al prevosto in attesa di giudizio (*Art. 118 dell'Istruzione 30 luglio 1834*); e da tal giorno ricevono il trattamento accennato all'art. 226.

§ 1° Gli Uomini di Leva dichiarati disertori, che si costituiscono volontariamente, hanno ragione all'indennità di via per raggiungere il Corpo (*Vedi l'art. 42*).

I medesimi giunti al Corpo saranno trattenuti in quartiere, come consegnati, finchè la Commissione Reggimentale d'inchiesta non abbia deciso a loro riguardo (*Gior. M. 1856, pag. 199*).

Art. 243.

I Sott'uffiziali, Caporali e Soldati, che disertori vengono arrestati dai Carabinieri R., o da altri Agenti di forza pubblica, sono tradotti alle carceri in

attesa di giudizio, e da tal giorno ricevono il trattamento, di cui all'articolo 227; e durante la traduzione quello stabilito dall'art. 229.

1° Quelli arrestati all'estero e consegnati all'Arma dei Carabinieri Reali, ricevono eguale trattamento (*Vedi l'art.* 230).

2° Per la bonificazione della paga, qualora siano posti in libertà con sentenza, che non sia susseguita da condanna (*Vedi l'art.* 230).

3° A modificazione del § 78 dell'*Istruzione* 28 *dicembre* 1854, *a pag.* 47 *del Gior. M.* 1855, venne determinato che i disertori che rientrano al Corpo, sia volontariamente che in istato d'arresto, devono riprendere i loro conti di massa, siano dessi in credito od in debito.

Tale disposizione però non toglie, che i conti di massa dei disertori e non rientrati dopo quattro trimestri siano allibrati alla Massa d'economia; se non che ad evitare l'inconveniente che potessero tali conti collo andar del tempo sfuggire alle necessarie ricerche, si dovrà farne constare sui ruoli matricolari, aggiungendo alla variazione relativa alla diserzione l'indicazione seguente, *col credito o debito di Massa di lire* . . . (in tutte lettere) (*Gior. M.* 1858, *pag.* 1098).

Art. 244.

I Sott'ufficiali e Caporali che, disertori, vengono riassentati, lo devono essere col grado che prima avevano (*Gior. M.*, 2° *semestre* 1850, *pag.* 90).

Art. 245.

Il premio per l'arresto dei disertori è fissato a L. 25 caduno, e per ogni renitente a L. 50 (siano dessi arrestati da Carabinieri, o da qualunque altro Agente di forza pubblica (*Gior. M.* 1854, *pag.* 882, *e* § 932 *del Regolamento sul Reclutamento*).

In tempo di guerra il premio, per arresto di renitenti, vien portato al doppio (§ 932 *del Regolamento stesso, e Tabella annessa al R. Decreto* 28 *novembre* 1858, *a pag.* 1241 *del Gior. M.*)

1° Per il pagamento di tale premio, si praticano le norme seguenti:

Se trattasi di Carabinieri Reali sarà corrisposto coi fondi della Legione rispettiva agli Individui, che operarono il fermo, ripartitamente; e stanziato in bonificazione nella livranza trimestrale, previa però l'autorizzazione del Ministero, a cui le Legioni devono trasmettere trimestralmente gli stati dei Militari arrestati nel trimestre antecedente, *separatamente compilati pei disertori e pei renitenti* (*Disp. Min.* 4 *gennaio* 1856, *Div. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sez.*)

Se il premio è devoluto a qualunque altro Agente di forza pubblica, gli vien fatto pagare per via di speciale mandato del Ministero della Guerra.

Se ad Agenti esteri, dal Ministero degli Esteri, che ne riceve l'ammontare per disposizione di quello della Guerra.

Digitized by Google

2° Il premio d'arresto di Forzati evasi venne stabilito, per la Sardegna, a L. 50, come in Terraferma (*R. Decreto 1° luglio 1856, a pag. 866 del Gior. M.*)

ART. 246.

Le somme sul prezzo della surrogazione, di cui ancora fossero in credito i Surrogati ordinarii allorchè si rendono disertori, devono dal Surrogante essere versate all'Erario, a cui sono devolute, anche nel caso che dette somme fossero state prima della diserzione cedute dal Surrogato con Atto pubblico ad un terzo (*Art. 144 della Legge sul Reclutamento; e Gior. M. 1858, pag. 593*).

CAPO 9°

Militari che passano da un Corpo all'altro, dall'una all'altra Categoria, da un'Arma all'altra.

UFFIZIALI.

ART. 247.

Gli Uffiziali passati in un altro Corpo:

1° *Se collo stesso grado*, anche con paga maggiore, sono soddisfatti a tutto il giorno antecedente alla data del R. Decreto, della loro paga e vantaggi (*Art. 97 dell'Istruzione 30 luglio 1834, pag. 603 della Raccolta 1843*); e loro spetta l'indennità di via per raggiungere il nuovo Corpo, semprechè la dislocazione non avvenga per particolare convenienza (1° *a-linea*, § 223, *art. 75 del Regolamento 9 agosto 1836; e Gior. M, 1° semestre 1850, pag. 115*).

Vuolsi ritenere in massima, che nella circostanza di passaggio da un Corpo all'altro di Uffiziali, semprechè nella disposizione, che autorizza il passaggio, non sia indicato il giorno per la decorrenza della paga e vantaggi nel nuovo Corpo, deve tale decorrenza computarsi senz'altro dal giorno della disposizione stessa (*Disp. M. 26 novembre 1861, N. 12888, Div. Contab. dei Corpi, 2 a Sez.*)

2° Se passati, *con aumento di grado*, sono soddisfatti della loro paga a tutto il giorno antecedente a quello fissato dal relativo R. Decreto pel cominciamento dello stipendio del nuovo grado, ed avranno ragione alla indennità di via per la marcia (*Gior. M. 1860, pag. 1239*).

Vedi, per spiegazioni, *la lettera b) dell'art. 36.*

3° Per la dilazione loro concessa a raggiungere il nuovo Corpo; e per quegli Uffiziali, che al momento del passaggio avessero il comando di una frazione di Corpo, di un Distaccamento, o fossero incaricati di una incumbenza amministrativa (*Vedi gli art.* 36, 37 *e* 38).

4° Trattamento, durante la marcia, dei cavalli degli Uffiziali, che cambiano di Corpo con aumento di grado (*Vedi l'art.* 371).

5° In occasione di passaggio dall'uno all'altro Corpo di Uffiziali, cui siano stati concessi cavalli *in dono, di favore* o *d'agevolezza*, l'Amministrazione del Corpo perdente dovrà tosto porgere a quella del Corpo ricevente le partecipazioni ed indicazioni necessarie, tanto perchè possa la medesima curare, secondo i casi, l'osservanza delle relative prescrizioni, non che le opportune inscrizioni sul Registro-matricola; come per conseguire il rimborso delle somme, di cui la cassa del Corpo sia tuttavia rimasta creditrice per cavalli di favore e di agevolezza (*Nota a pag.* 706 *del Gior. M.* 1860).

6° Ognorachè Uffiziali sottoposti a ritenenze per debiti verso privati in seguito a sequestri, sieno trasferiti in altro Corpo, dovrà l'Amministrazione del Corpo perdente parteciparne il Corpo ricevente, facendogli ad un tempo passare il montare delle ritenenze già operate e non versate, affinchè quest'ultimo sia in grado di farne eseguire il versamento alla Tesoreria centrale di Torino per mezzo del Quartier-mastro, alla scadenza del trimestre.

Quando gli Uffiziali sottoposti a sequestro venissero trasferti nello Stato Maggiore delle Divisioni o delle Piazze, oppure fossero collocati in disponibilità, in aspettativa, in riforma o giubilati, l'Amministrazione del Corpo dovrà tosto trasmettere al Ministero la dimostrazione indicante il debito dell'Uffiziale, le somme ritenute, quella che già sia stata versata alla Tesoreria centrale, ed il residuo a ritenersi, onde il Ministero possa far continuare la ritenenza (*Nota a pag.* 357 *del Gior. M.* 1861).

7° Uffiziali dell'Artiglieria e del Genio, che passano da un Reggimento in un altro dell'Arma, circa la facoltà di condur seco il loro attendente (*Note a pag.* 1319 *del Gior. M.* 1860; *e pag.* 356 *del Gior. M.* 1861).

8° Uffiziali, che passano nei Reggimenti, Usseri di Piacenza o Guide; o che da questi passano in altri Corpi (*Vedi* § 2 *dell'art.* 40).

§ 1. Uffiziale destinato a passare negli Istituti di Figli di Militari (*Vedi art.* 81).

Art. 248.

Uffiziali in licenza promossi a grado maggiore, o dislocati di Corpo (*Vedi gli art.* 39 *e* 146).

1° Uffiziali, che cambiano di Corpo essendone assenti per ricovero

nello Spedale, o per altro motivo, che non sia di servizio (*Vedi l'alinea 1 dell'art.* 39).

ART. 249.

Le gratificazioni, che vengono talvolta concesse dal Ministero, a carico dell'Erario, agli Uffiziali facienti parte effettiva di un Corpo in occasione di promozione, devono sempre essere pagate ai Titolari per cura delle Amministrazioni dei Corpi, e quindi conteggiate nell'apposita colonna del foglio nominativo delle competenze (*Gior. M.* 1854, *pag.* 37).

Pella ritenuta e sovratassa rispetto alle medesime, *vedi l'art.* 33.

ART. 250.

L'Uffiziale, compreso quello dei Carabinieri, che passa dall'Arma di Cavalleria a quella di Fanteria, o da una posizione, in cui godeva delle razioni di foraggio, in un'altra, in cui non vi abbia più ragione:

1° Se per promozione od aumento di paga non spettagli alcuna bonificazione di razioni di foraggio, dovendogli queste cessare dal giorno, in cui cessa dalla carica, che gliene dava ragione.

5° Se il passaggio non è che per semplice cambio, il quale lasci in grado e paga qual trovasi l'Uffiziale, egli avrà ragione alla bonificazione delle razioni di foraggio ancora per un mese a datare dal dì, in cui avrà avuto effetto il passaggio (*Raccolta* 1832, *pag.* 327; 1842, *pag.* 698; *confermate dalla Dispos. inserta a pag.* 70 *del Gior. M.*, 2.*a parte* 1852).

3° Tale bonificazione deve essere calcolata a mese e non a giorno; cosicchè deve essere ragguagliata sempre in ragione di trenta giornate (*Decis. Min.* 12 *marzo* 1855, *Div. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sez.*)

4° Pegli Aiutanti di campo di Fanteria, che cessano dalla carica (*Vedi*, per simile bonificazione, *l'art.* 56).

ART. 251.

Gli Uffiziali, che dalla disponibilità o dall'aspettativa passano in servizio effettivo (*Vedi l'art.* 40).

ART. 252.

L'Uffiziale, che passa nelle Guardie municipali di Torino, come Comandante delle medesime, riceve la paga dal Corpo perdente a tutto il giorno antecedente a quello, in cui comincia lo stipendio della nuova carica.

Riceve dal Municipio L. 100 al mese, e godrà egli tuttavia dal Dicastero della Guerra la paga del proprio grado (Sottotenente o Luogotenente) nelle Case R. Invalidi e Compagnie Veterani; ma sarà assoggettato alla ritenenza prescritta per gli Uffiziali, che ottengono regolare dispensa di risiedere presso le Case R. (*R. Decreto* 1 *settembre* 1849, *e art.* 5 *e* 8 *del Regolamento annessovi, a pag.* 179 *del Gior. M.*, 2° *semestre*).

ART. 253.

L'Uffiziale che, nominato Direttore dei conti, passa in un altro Corpo, se acquista una paga maggiore per le incumbenze annesse a tale carica, non cambia punto di posizione rispetto al grado, ed il suo passaggio dall'uno all'altro Corpo, pel fatto di tale nomina, vuolsi ritenere come dislocazione collo stesso grado.

Ha quindi l'Uffiziale in siffatta posizione diritto all'indennità di via per raggiungere la nuova sua destinazione, a termine del § 224 del Regolamento 9 agosto 1836, e della spiegazione *a pag.* 115 *del Gior. M.*, 1° *semestre* 1850 (*Decis. Min.* 11 *gennaio* 1855, *Div. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sez.*)

ART. 254.

L'Uffiziale, che passa nel Corpo d'Intedenza militare, prende sede d'anzianità dal giorno della di lui ammessione in detto Corpo, secondo l'ordine di classificazione che verrà stabilito nell'atto della nomina, e da tal giorno gli cessano le competenze da Uffiziale, e comincia a decorrere la paga della qualità assegnatagli nel nuovo Corpo (*Art.* 30, 33, 34 *e* 37 *del R. Decreto* 26 *dicembre* 1853, *pag.* 645 *del Gior. M.*, 1.*a parte e seguenti*).

ART. 255.

Gli Uffiziali giubilati o riformati per l'applicazione della Legge 25 maggio 1852, Capo 5°, *a pag.* 375 *del Gior. M*, 1.*a parte*, ponno essere destinati a coprire posti di Sotto-Commissarii di Guerra locali; nel qual caso, conservando dessi gli assegnamenti, di cui siano provvisti, potrà loro essere accordata un'indennità di cancelleria da stabilirsi nel Decreto di nomina (*Art.* 36 *del succitato R. Decreto*).

Militari che passano da un Corpo all'altro, dall'una all'altra Categoria, da un'Arma all'altra.

SOTT'UFFIZIALI, CAPORALI E SOLDATI.

ART. 256.

I passaggi dall'uno ad altro Corpo dell'Esercito, non possono aver luogo senza la speciale autorizzazione del Ministero della Guerra (§ 869 *del Regolamento pel Reclutamento dell'Esercito*).

1° Il Sott'uffiziale trasferto dall'uno all'altro Corpo, deve essere conservato nel suo grado, e così pure il Caporale (§ 870 *del suddetto Regolam.*), ad eccezione del Sott'uffiziale e Caporale trasferto nell'Arma dei Carabi-

Digitized by Google

nieri, il quale vi farà passaggio nella qualità di semplice Carabiniere, e del graduato trasferto nella Compagnia Moschettieri, il quale corre la stessa sorte di quello passato nei Carabinieri, a meno che vi sia luogo nella Compagnia a conservargli il grado (§ 874 *del suddetto Regolamento*).

2° Niun Militare volontario può contro sua volontà essere astretto a permutare di Arma, a meno che, in via di punizione, dovesse essere trasferto ad un Corpo disciplinare (§ 812 *del suddetto Regolamento*).

3° Il Sott'uffiziale, Caporale e Soldato, che passa da un Corpo all'altro, riceve dal Corpo, che lascia, la paga a tutto il giorno antecedente a quello della partenza. Egli viene nel dì stesso della partenza cancellato dai ruoli (*Art.* 27 *dell'Istruzione* 20 *dicembre* 1851, *pag.* 691 *del Gior. M.*, 1.*a parte*).

a) Riceve inoltre dal Corpo perdente l'indennità di via per la marcia in base alla *Dispos. a pag.* 187 *del Gior. M.*, 2.*a parte* 1852 colle norme additate all' (*a-linea* 4 *e seguenti dell'art.* 31).

4° Circa le competenze militari dovutegli dal nuovo Corpo (*Vedi l'art.* 46).

5° In quanto alle norme per ciò che ha tratto al conto di Massa (*Vedi la Dispos. a pag.* 292 *della Raccolta* 1843, *confermata a pag.* 348 *del Gior. M.*, 2.*a parte* 1852, *e* § 871 *del Regolamento pel Reclutamento dell'Esercito*).

§ 1° Tutte le norme suddetto sono applicabili agli Allievi Carabinieri, Allievi tamburini e trombettieri, non che agli Alunni di musica della Casa R. Invalidi d'Asti, allorchè conosciuti idonei, si trovino in marcia per passare da un Corpo all'altro come effettivi (*Decis. Min.* 27 *febbraio* 1856, *Div. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sez.*)

Vedi, pell'assegnamento di primo corredo, *l'art.* 43, *a-linea* 6° *e* § 1°.

§ 2° Individui, che passano dall'uno all'altro Corpo, mentre sono assenti per licenza, per ricovero nello Spedale, o per qualunque altro motivo, che non sia di servizio (*Vedi l'a-linea* 2° *dell'art.* 268).

§ 3° Col R. Decreto 25 agosto 1861, *a pag.* 626 *del Gior. M.* venne implicitamente sancito il principio, che l'assegno di 1° corredo è concesso per sopperire alle spese occorrevoli pel militare corredo.

Da siffatto principio ne deriva la naturale conseguenza, che se un individuo assegnato ad un'Arma vien fatto passare ad un'altra senza aver ricevuto tutti gli effetti di militare corredo, ha ragione alla somma per assegno di 1° corredo stabilita pel nuovo Corpo, a cui fa passaggio (*Disp. Min.* 8 *novembre* 1861, *N.* 12068, *Div. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sez.*)

ART. 257.

Il Sott'uffiziale, Caporale e Soldato che passa per punizione nel Corpo dei

Cacciatori Franchi vi viene incorporato come Soldato di 3ª classe (*Dispos. a pag.* 33 *e* 47 *del Gior. M.*, 2.*a parte* 1852).

a) Esso non gode dell'indennità di via, allorchè viene consegnato all'Arma dei Carabinieri R. per esservi tradotto (*Dispos. a pag.* 39 *del Gior. M.*, 2.*a parte* 1851, *e pag.* 187, 2.*a parte* 1852).

b) Esso è pagato dal Corpo perdente a tutto il giorno della rimessione ai Carabinieri R., e durante la marcia gode del trattamento accennato (*all'art.* 229).

c) Se fosse fregiato della medaglia al valore militare (*Vedi il* 3° *a-linea dell'art.* 283).

ART. 258.

Individui, che riconosciuti inabili al servizio attivo, sono fatti passare nel Corpo d'Amministrazione, e devono contemporaneamente essere mandati in congedo illimitato (*Vedi il* 1° *a-linea dell'art.* 396).

ART. 259.

Al Sott'uffiziale, Caporale e Soldato, che dai diversi Corpi dell'Armata passa nei Carabinieri R., saranno applicate le norme tutte, prescritte per qualunque altro passaggio, dell'art. 27 dell'*Istruzione* 20 *dicembre* 1851, *pag.* 687 *del Gior. M.*, 1.*a parte*, sia in ordine alle competenze, che alla cancellazione dai ruoli del Corpo perdente, ed agli altri incumbenti amministrativi (*Vedi art.* 256) (*Gior. M.* 1858, *pag.* 265).

a) Per il cominciamento della paga, e pella qualità, in cui deve essere incorporato nei Carabinieri (*Vedi l'art.* 47).

ART. 260.

Il Sott'uffiziale, che passa nel Corpo delle Sussistenze militari (*Vedi l'art.* 118).

ART. 261.

Il Sott'uffiziale, Caporale e Soldato che passa nelle Guardie Municipali di Torino viene soddisfatto delle sue militari competenze a tutto il giorno antecedente all'incorporazione in dette Guardie, se trovasi di stanza in Torino.

Egli ha ragione all'indennità di via per recarsi in Torino, se il suo Corpo non si trova ivi di stanza, ricevendo naturalmente in tal caso il solo deconto pei giorni di marcia (*R. Decreto* 1° *dicembre* 1849, *e relativo Regolamento art.* 6, *pag.* 177 *del Gior. M.* 1849, 2° *semestre*).

ART. 262.

Gli Uomini, che dai Corpi delle Armi a cavallo fanno passaggio, *come Palafrenieri*, nei Depositi Stalloni, siano dessi Caporali, o semplici Soldati al momento del passaggio, hanno presso i Depositi l'effettività e paga da Caporale (*R. Decreto* 19 *ottobre* 1856, *pag.* 655 *del Gior. M*)

Digitized by Google

Cessando detti Uomini da tale servizio per qualsiasi causa, ed essendo rimandati ai primitivi loro Corpi, od assegnati ad altri, devono riprendere la qualità *di semplici Soldati*, ad eccezione di quelli, i quali furono avviati ai Depositi Stalloni come graduati (*Gior. M.* 1857, *pag.* 655).

Art. 263.

Il Sott'uffiziale, Caporale e Soldato, che è destinato a passare nelle Compagnie Infermieri od in quelle delle Sussistenze militari del Corpo d'Amministrazione (*Vedi l'art.* 107).

Art. 264.

I Sott'uffiziali, Caporali e Soldati destinati a passare nei Moschettieri della Reclusione militare, colla condizione, di cui al 1° a-linea dell'art. 256, non s'intendono passati definitivamente se non dopo esservi stati comandati ad un esperimento di tre mesi.

(Pelle norme da tenersi in tali passaggi, e pelle competenze durante l'esperimento, *vedi l'art.* 110).

a) Entrando nei Moschettieri, non vanno obbligati a restituire parte alcuna dell'assegno di primo corredo ch'essi abbiano ricevuto dal Corpo dal quale provengono (§ 45 *del Regolamento annesso al R. Decreto* 11 *settembre* 1853, *pag.* 377 *del Gior. M.*, 1.*a parte*).

Art. 265.

L'Individuo, che per punizione passa alla Reclusione militare, continua a far parte del Corpo, durante la permanenza presso la Reclusione stessa; e riceverà prima, durante e dopo la medesima, il trattamento accennato negli art. 44 e 233.

Art. 266.

Soldati-allievi designati per l'uscita dagli Istituti di Figli di Militari nei Corpi dell'Esercito, quando idonei all'attivo servizio, sono il 1° settembre assentati dal Consiglio d'Amministrazione degli Istituti come Soldati volontari per la ferma d'anni 8 nella Categoria d'ordinanza, per conto del Corpo, a cui saranno assegnati ed avviati, previo assestamento delle relative contabilità, muniti di foglio ed indennità di via, e soddisfatti delle competenze loro dal dì dell'assento a quello incluso, in cui in ragione delle distanze giungeranno al Corpo (*Art.* 38 *del R. Decreto* 23 *dicembre* 1857, *pag.* 869 *del Gior. M. di detto anno*).

a) Per l'ammessione nei Corpi, cui sono diretti (*Vedi l'art.* 48).

Art. 267.

Sott'uffiziali, Caporali e Soldati destinati dai diversi Corpi a passare nel *Personale inferiore effettivo permanente* presso la Regia Militare Accademia e presso i Collegi Militari (*Vedi l'art.* 122).

tempo dell' esperimento, cui devono essere assoggettati come sopra, ma eziandio dopo il loro passaggio a Guardiani effettivi, e sino al preciso termine dell' obbligatoria loro ferma militare; a quale epoca i Corpi, senza ulteriore autorizzazione, faranno ad essi pervenire per mezzo dei Comandanti militari di Circondario dei luoghi rispettivi, ove esercitano il loro impiego, l' assoluto congedo, previo aggiustamento di ogni loro conto col Corpo.

a) I Sott'uffiziali e Caporali, appena superato con felice successo l'esperimento, saranno, nell'interesse della disciplina e del regolare andamento del servizio, rimpiazzati al Corpo a seguito dell'avviso, che verrà dato in proposito dal Ministero (*Nota a pag.* 207 *del Gior. M.* 1855).

5° Rimessione dei congedi assoluti; norme per effettuarla. – Liquidazione dei conti di massa dei Sott'uffiziali, Caporali e Soldati, che passano Guardiani (*Gior. M.* 1853, 2.*a parte, pag.* 3 *e* 109).

6° I Militari, che cessando per qualsiasi causa da tale destinazione, dovessero far ritorno al Corpo, anche dopo la effettiva loro nomina a Guardiani, e prima del termine della contratta ferma, hanno diritto all'indennità di via pel loro ritorno al Corpo, dal giorno in cui per restituirsi a questo, cessano di percepire il soldo nella qualità preaccennata (*Dispos. a pag.* 273 *del Gior. M.*, 2.*a parte* 1851, *confermata dalla Nota del* 1855 *succitata*, *e* § 9 *delle Avvertenze in calce alla Tabella a pag.* 1047 *del Gior. M.* 1860).

b) I Sott'uffiziali e Caporali reduci al Corpo dalle Carceri, come sopra, non essendovi vacanze, ricevono intanto la paga del grado o della classe inferiore, secondo che vi siano posti vacanti, in applicazione del § 47 del Regolamento per l' esecuzione della Legge sull' avanzamento, *a pag.* 313 *del Gior. M.* 1854 (*Nota del* 1855 *succitata*).

§ 1° I Militari destinati a prestar servizio come Guardiani presso i Bagni marittimi, devono considerarsi come semplicemente comandati, colla privazione totale della paga e di ogni competenza militare (*Gior. M.* 1860, *pag.* 182).

Art. 270.

Il Soldato di Leva, il quale posteriormente al suo assento viene fatto passare dalla prima alla seconda Categoria del Contingente, di cui è caso all' articolo 69 della Legge sul Reclutamento dell' Esercito, *a pag.* 161 *del Gior. M.* 1854, deve restituire l' assegno di primo corredo in proporzione del tempo di non prestato servizio, e qualora venisse a risultare in debito dopo l'accreditamento a prezzo di stima di quei capi di corredo, che non gli fossero strettamente abbisognevoli, gli sarà il debito condonato a carico del Governo, e corrisposta in ogni caso l'indennità di via per ripatriare.

Digitized by Google

a) Egli sarà cancellato dai ruoli e munito dal Corpo di analoga dichiara, la quale spiegherà l'obbligo di presentarsi tosto al Comandante del rispettivo Circondario, in cui tiene domicilio, per essere da lui provvisto del prescritto congedo illimitato.

b) Alla partenza d'ogni Individuo, deve, il Comandante del Corpo, informare quello del Circondario, in cui si reca il cancellato dai ruoli, del rilascio della suindicata dichiara (*Disp. M.* 3 *dicembre* 1854, *Div. Contab. dei Corpi, N.* 6149, *e* § 344 *del Regolamento sul Reclutamento dell'Esercito*).

1° Agli Individui, che trasferti *d'Autorità dalla* 2.*a alla* 1.*a Categoria*, si trovano in congedo illimitato e vengano traslocati di bel nuovo alla 2.a Categoria di Leva, vuole essere applicato pella sistemazione dei loro conti di massa il disposto del § 344 del Regolamento sul Reclutamento, tranne però quanto si riferisce alla restituzione dei capi di corredo, la quale verrà pretermessa.

a) Sarà perciò loro addebitata la restituzione proporzionale dell'assegno di primo corredo, e condonato il debito, che venisse a risultare sulle loro masse.

b) In quanto al modo di conteggio pella restituzione dell'assegno di primo corredo e pel condono del debito, saranno osservate le norme prescritte dagli articoli 5 e 7 della *Nota a pag.* 189 *del Gior. M.* 1852 (*Vedi* § 2° *dell'art.* 397); (*Gior. M.* 1858, *pag.* 62).

Art. 271.

Il Militare passato dalla 2.a alla 1.a Categoria del Contingente a seguito di sua dimanda e dopo la dichiarazione di discarico finale della Leva, cui appartiene (§§ 876 *a* 882 *del Regolamento suddetto*), acconsentito che sia il di lui passaggio, deve recarsi al Corpo, in cui intende prestar servizio, munito dell'attestazione di buona condotta, non che del suo congedo illimitato.

a) Il medesimo, a tenore del § 876 del suddetto Regolamento, essendo considerato proveniente dalla Leva, ha diritto al trattamento del Soldato di Leva *isolato*, che raggiunge il Corpo (*Vedi* 1° *a-linea dell'art.* 42).

b) Qualora, giunto al Corpo, si dovesse soprassedere di qualche giorno dall'ammetterlo definitivamente nella 1.a Categoria per mancanza delle prescritte carte, o per qualche altro motivo, sarà tenuto in sussistenza colle norme prescritte dalla *Disposizione inserta a pag.* 303 *della Raccolta, annata* 1839 (*Disp. M.* 8 *settembre* 1857, *N.* 4815, *Div. Contab. dei Corpi,* 2.*a Sez.*).

Art. 272.

Pei Provinciali, che durante la loro permanenza al Corpo fossero promossi Sott'ufficiali, il passaggio nell'Ordinanza, prescritto dal § 850 del Regola-

mento sul Reclutamento dell'Esercito, cessò di essere obbligatorio. (*Legge* 12 *giugno* 1857, *ed Istruzione Minister. per l'esecuzione della medesima*, *pag.* 335 *Gior. M.* 1857, *e* § 120 *della seconda Appendice al Regolamento sul Reclutamento dell'Esercito*, *approvata con R. Decreto* 29 *agosto* 1857, *pag.* 585 *del Gior. M.*)

ART. 273.

I Militari provinciali, non Sott'uffiziali, ponno essere ammessi per Ministeriale Disposizione a passare nell'Ordinanza per compiervi la ferma in corso; ma non prima di aver percorso per lo meno quattro anni di servizio sotto le Armi.

Non ponno i medesimi far ritorno ai Provinciali.

§ 1° I passaggi dall'Ordinanza ai Provinciali non sono ammessibili, tranne nei casi previsti dall'art. 96 della Legge sul Reclutamento (*a pag.* 161 *del Gior. M.* 1854).

a) Niun Uomo, ottenuto che abbia il congedo illimitato, potrà conseguire il ritorno sotto le Armi per ultimare la ferma in servizio d'Ordinanza (§ 855 *del Regolamento sul Reclutamento*), a meno che sia ammesso nell'Arma dei Carabinieri Reali per imprendere una nuova ferma d'anni 8.

ART. 274.

Il passaggio da Soldato a Tamburino può essere effettuato dal Comandante del Corpo, senza che occorra l'autorizzazione Ministeriale.

Non così pel passaggio dei Tamburini a Soldati, pel quale si richiede l'approvazione del Ministero (*Gior. M.*, 2.*a parte* 1852, *pag.* 31; *e parte* 2.*a* 1853, *pag.* 430).

ART. 275.

I Militari che, essendo in permesso, passano in congedo illimitato, sono trattati come è detto (*all'art.* 168).

ART. 276.

I Militari in congedo illimitato, ponno al termine della loro ferma, benchè sprovvisti di congedo assoluto per essere in debito sulla loro Massa, essere accettati come Surrogati, oppure prendere servizio nella Compagnia Moschettieri, nelle Guardie di Pubblica sicurezza, o nei Preposti delle Dogane e simili, purchè, seguita che sia la loro accettazione, le Amministrazioni accettanti ne informino il Ministero della Guerra.

Il loro debito di Massa sarà accollato al Corpo, nel quale verranno accettati, come si pratica in occasione di passaggio di Corpo, se *ammessi al servizio militare:*

Se *ammessi in servizio estraneo all'Armata*, tale debito sarà scontato mediante la ritenenza non minore di L. 5 al mese, la quale avrà luogo

per cura della rispettiva Amministrazione. Scontato il debito, l'ammontare sarà consegnato al Comandante militare del Circondario, che nel riceverlo rilascierà il congedo assoluto (*Gior. M.* 1856, *pag.* 138).

ART. 277.

1 Sott'uffiziali dell'Armata, che siano ammessi a far parte di qualcuno dei Personali amministrativi e contabili dipendenti dal Ministero della Guerra, conserveranno la loro qualità di Militari finchè abbiano ultimata la ferma incontrata nel Corpo, da cui provengono, sia per obbligo della Leva, come per arruolamento volontario o per riassoldamento di favore; epperciò non saranno cancellati dai ruoli dei Corpi rispettivi.

a) Dal giorno, in cui comincieranno a ricevere la paga del nuovo impiego, cesserà ai predetti Sott'uffiziali ogni competenza dal rispettivo Corpo, il quale, tosto come sia ultimata la loro ferma, ne rilascierà il congedo assoluto dal militare servizio, che trasmetterà al Ministero della Guerra per essere fatto consegnare ai medesimi.

b) Qualora per mancanza in servizio, o per incondotta, taluno di detti Sott'uffiziali venga rimandato al proprio Corpo, sarà tenuto di ultimarvi la suddetta sua ferma.

c) Conservazione delle cartelle di credito per quei che sono assoldati, od assoldati anziani (*R. Decreto* 5 *giugno* 1857, *pag.* 103 *del Gior. M.; e* § 127 *della seconda Appendice al Regolamento sul Reclutamento dell'Esercito, approvata con R. Decreto* 29 *agosto* 1857, *pag.* 585 *del Gior. M.; e Gior. M.* 1858, *pag.* 402).

CAPO 10.

Soprassoldi sulle Decorazioni.

UFFIZIALI, SOTT'UFFIZIALI, CAPORALI E SOLDATI.

ART. 278.

1 Sott'uffiziali, Caporali e Soldati decorati dell'antico Ordine militare di Savoia, godono della pensione di L. 144 annue. Dessi conservano il diritto a tale personale assegnamento quando sono promossi ad Uffiziali, ed essendo il medesimo durativo per tutta la vita, non lo perdono mai in qualunque posizione si trovino.

Tale pensione è continuata, dopo il decesso del decorato, alla di lui vedova, ed in mancanza di questa ai figli d'età minore d'anni 15; a quella

Digitized by Google

durante la sua vedovanza, e a questi cumulativamente e finchè giungano all'età d'anni 15 (*Regie Determinazioni* 14 *agosto* 1815, *riprodotte a pag.* 17 *del Gior. M.*, 1° *semestre* 1849).

1° Ricostituzione dell' Ordine militare di Savoia per ricompensare i servizi militari (*R. Decreto* 28 *settembre* 1855, *pag.* 1859 *del Gior. M.* 1855).

L' Ordine militare di Savoia venne stabilito di cinque classi (*R. Decreto* 28 *marzo* 1857, *inserto a pag.* 232 *del Gior. M.*).

ART. 279.

Il Militare, che sia fregiato della medaglia al valore civile, non gode di alcun soprassoldo (*Legge* 30 *aprile* 1851, *pag.* 343 *della Raccolta* 1851 *degli Atti del Governo*).

ART. 280.

Gli Uffiziali, Sott'uffiziali, Caporali e Soldati decorati della medaglia d' oro o d' argento al valore militare, ed i Corpi, di cui la Bandiera sia fregiata di tale distintivo d'onore, godono di un annuo soprassoldo nel ragguaglio seguente:

L. 50 per ogni medaglia d'argento, e L. 100 per ogni medaglia d'oro, se i titolari ne furono insigniti anteriormente al 1° gennaio 1849, e per un fatto indipendente dalla Campagna del 1848 (*Art.* 12 *del R. Decreto* 26 *marzo* 1833, *riprodotto a pag.* 7 *del Gior. M.*, 1° *semestre* 1849).

L. 100 per ogni medaglia d'argento, e L. 200 per ogni medaglia d'oro se loro fu concessa dal 1° gennaio 1849 in poi, e nella Campagna del 1848 (*Legge* 31 *ottobre* 1848, *pag.* 6 *del Gior. M.*, 1° *semestre* 1849).

1° Il soprassoldo, che va unito alla medaglia d'oro o d'argento cessa nel solo caso, in cui il Militare sia dichiarato assente senza licenza (*Art.* 15 *del R. Decreto* 26 *marzo* 1833). Continua quindi a goderne:

a) Pel tempo dell'indugio nel raggiungere il Corpo qualora promosso a grado maggiore, sia dislocato di Corpo (4° *a-linea dell'art.* 36).

b) Pel tempo delle licenze, delle proroghe e dell'eccedenza (*Art.* 137; *e* 1° *a-linea dell'art.* 161)

c) Durante il ricovero nello Spedale (§ 2° *dell'art.* 172; *e* § 3° *dell'art.* 180).

d) L'Individuo fregiato della medaglia d'oro o d'argento, ovvero di amendue, morendo, le medaglie rimangono in perpetuo proprietà delle famiglie, ed il soprassoldo medesimo, di cui godeva l'Individuo, viene corrisposto alla di lui vedova, durante il suo stato vedovile, ed in mancanza di questa ai figli minori d'anni 15 cumulativamente, e finchè il più giovane di essi giunga all'età d'anni 15 compiuti (*Art.* 14 *del R. Decreto* 26 *marzo* 1833 *avanti citato*).

e) Il soprassoldo sulla medaglia, di cui sia fregiata la Bandiera del

Reggimento, viene conservato in fondo a parte nella Cassa reggimentaria per essere distribuito in base al prescritto dall'(*Art.* 13 *del R. Decreto suddetto; e Dispos. a pag.* 337 *del Gior. M.*, 2' *semestre* 1850).

Specialità per il riparto dei fondi esistenti sul soprassoldo delle medaglie, di cui sono fregiate le Bandiere dell'arma d'artiglieria (*Gior. M.* 1861, *pag.* 138).

f) Il soprassoldo deve essere corrisposto dal giorno dell'azione, per cui il Militare si sarà meritato il favore della medaglia (*Art.* 13 *suddetto).*

A maggiore spiegazione intorno alla decorrenza da darsi al soprassoldo, fu determinato quanto segue:

I decorati per *un determinato fatto d'armi ed altra azione esplicitamente indicati* nell'ordine di concessione, hanno ragione alla goldita del soprassoldo a datare dal giorno del fatto d'armi od altra azione, in base all'art. 13 predetto.

Quelli poi, a cui sia accordata la medaglia *per fatti generici* senza alcuna indicazione di un fatto parziale, avranno ragione al soprassoldo dalla data dell'ordine del giorno o Decreto di concessione, semprecchè non sia altrimenti stabilito da Sovrana Determinazione.

Eguali norme vogliono essere applicate a quei Militari, che decorati prima della medaglia al valor militare abbiano poscia avuto lo scambio di questa in altra decorazione; epperciò il soprassoldo sarà ad essi continuato fino al giorno della determinazione, dietro alla quale seguì lo scambio (*Gior. M.* 1860, *pag.* 160).

g) Qualora la medaglia venga accordata per diversi determinati fatti d'armi esplicitamente indicati nell'ordine di concessione, la decorrenza del soprassoldo intender vuolsi dalla data del primo tra i detti fatti d' armi (*Dispaccio M.* 17 *settembre* 1861, *N.* 9882, *Divisione Contab. dei Corpi*, 2° *Sezione*).

ART. 281.

Per facilitare il conteggio dei suddetti soprassoldi e pensione venne stabilito che si devono corrispondere a giornate per gli Uffiziali, Sott'uffiziali, Caporali e Soldati in ragione di:

Mill. 400 per ogni giornata di pensione ai decorati dell'Ordine di Savoia.

Mill. 548 per ogni giornata di soprassoldo annuo		di	L. 200	sulle medaglie d'oro o d'argento
Mill. 274	id.	id.	L. 100	
Mill. 137	id.	id.	L. 50	

(§ 12 *delle Disposizioni generali, che fanno seguito al R. Decreto* 25 *marzo* 1852, *pag.* 191 *del Gior. M.*, 1.*a parte; e pag.* 94 *della* 2.*a parte di detto Giornale*).

ART. 282.

I soprassoldi dovuti agli Individui decorati sono compresi nei fogli nomina-

Digitized by Google

tivi delle competenze, e conteggiati nell'apposita colonna, allorchè i titolari sono in servizio effettivo.

§ 1° Il soprassoldo sulla medaglia, di cui sia fregiata la Bandiera del Reggimento viene conteggiato nella pagina *Ristretto* del foglio nominativo delle competenze dello Stato Maggiore, relativa agli Uffiziali (*Esempio pratico del Modello dei fogli delle competenze approvato con Disp. M.* 14 *marzo* 1851, *N.* 1389).

§ 2° Cessando i Decorati dal servizio effettivo per qualunque motivo, *essendo presenti al Corpo*, devono i Corpi rilasciar loro una dichiara constatante il giorno, per cui furono soddisfatti del soprassoldo (indicandovi la *figliazione, il luogo di nascita* e *domicilio del decorato*) congiuntamente ad una copia conforme all'originale del titolo di concessione della decorazione, fatta tale copia su carta semplice, ma però debitamente autenticata e munita del bollo del Reggimento od Amministrazione.

Tali documenti saranno inviati al Ministero della Guerra, che li trasmetterà a quello delle Finanze per l'opportuna iscrizione del menzionato soprassoldo sul Bilancio delle spese generali, a carico del quale lo ricevono i Militari che cessano dal servizio effettivo (a meno per gli Uffiziali, che dal servizio effettivo passano in disponibilità od in aspettativa, i quali continuano anche in tale posizione a ricevere sul Bilancio della Guerra il soprassoldo sulle decorazioni). (*Disposiz. a pag.* 368 *del Gior. M.*, 2.*a parte* 1852; *e Nota a pag.* 846 *del Gior. M.* 1861).

§ 3° Il pagamento del soprassoldo sulle medaglie al valor militare agli individui di Bassa-forza, che sono alle case loro *in congedo illimitato*, od *in attesa dell'assoluto*, viene effettuato colle seguenti norme:

a) Il soprassoldo dovuto ai suddetti individui, viene loro corrisposto per opera dei Comandi militari di Circondario, e per conto delle Amministrazioni dei Corpi, cui gli individui appartengono.

b) A tale effetto le Amministrazioni dei Corpi devono mandare, a misura che un decorato sia avviato in congedo illimitato, ai Comandanti dei Circondarii, ove gli individui si trovano in congedo illimitato od in attesa dell'assoluto, lo stato nominativo dei decorati, coll'indicazione dell'ammontare e della decorrenza dei relativi soprassoldi.

c) I Comandi militari pagano i detti soprassoldi alla scadenza d'ogni trimestre sulla presentazione del certificato d'esistenza in vita, e contro quitanza dei decorati.

d) Le somme pagate sono dai Comandi militari inscritte in ispesa sul rendiconto di cassa, ed alla fine del trimestre comprese sull'Elenco Modello N. 3 dell'Istruzione 30 settembre 1860, relativo al Corpo a cui gli individui decorati appartengono.

e) Il montare del soprassoldo, emergente dagli Elenchi Modello N. 3,

formar deve da parte dei Corpi oggetto di bonificazione nella parte 3a del foglio generale delle competenze, mettendovi a corredo apposito stato nominativo.

f) I Comandanti militari avvertiranno nel pagare i soprassoldi ai decorati, che fossero in debito sulla loro massa, di esortarli a soddisfarlo, od a versare per lo meno qualche somma in accento.

g) Il pagamento, di cui sopra, deve essere continuato dai Comandanti militari a tutto il giorno antecedente a quello, in cui gli individui riceveranno il congedo assoluto; mentre a cominciare dal giorno del congedo il soprassoldo deve essere pagato per cura del Ministero delle Finanze.

h) A tale effetto, subito dopo il congedamento di qualche Militare decorato, i Comandanti militari compileranno e trasmetteranno al Ministero della Guerra (Direzione generale dell'Amministrazione militare) una *dichiara di esistenza in vita* del decorato, rilasciata dal Sindaco del Comune; *una copia autentica*, munita del bollo del Comando Militare, del titolo di concessione della medaglia; ed inoltre una dichiara constatante il giorno, per cui il congedato fu soddisfatto del soprassoldo in base alla precedente lettera *g*); avvertendo che in questa dichiara deve essere indicata la *figliazione, il luogo di nascita e domicilio* dell'Individuo.

Tali documenti saranno dal Ministero della Guerra rivolti poscia a quello delle Finanze per l'opportuna inscrizione del soprassoldo del titolare sul Bilancio delle spese generali (*Nota a pag.* 846 *del Gior. M.* 1861).

ART. 283.

Viene privato dell'onorifico distintivo della medaglia e del corrispondente soprassoldo;

1° Colui che vendesse o giuocasse la medaglia (*Art.* 17 *del R. Decreto* 26 *marzo* 1833 *anzi citato*).

2° Colui, che per qualsiasi motivo venisse condannato a pena infamante.

3° Il Reggimento, che si abbandonasse in faccia al nemico ad una condotta diametralmente opposta a quella appunto, per cui ne era fregiato.

4° Nel caso di passaggio al Corpo dei Cacciatori Franchi per punizione, o di condanna ad altra pena eccedente i sei mesi di carcere, la facoltà di fregiarsi delle medaglie, e di godere dell'annessovi soprassoldo cesserà per tutta la durata della pena medesima, e non può il titolare, scontata la pena, essere riammesso alla goldita del soprassoldo senza speciale determinazione che l'autorizzi (*Art.* 19 *del R. Decreto succitato*)

ART. 284.

Tra gl'Individui decorati della medaglia al valore militare appartenenti ad esteri Governi, debbono solo essere ammessi alla goldita del relativo so-

Digitized by Google

prassoldo quelli, i quali continuino a far parte dell'Esercito, o trovinsi domiciliati nel Regno, e quelli eziandio fra i primi, che se ne trovino assenti, ma con permesso.

Vogliono quindi andare esclusi dal soprassoldo tutti i non regnicoli, che non si trovino nei surriferiti casi (*Gior. M.* 1° *semestre* 1850, *pag.* 353).

ART. 285.

Concessione delle medaglie commemorative della spedizione in Crimea. I Militari, che ne sono fregiati non godono di alcun soprassoldo (*Gior. M.* 1856, *a pag.* 773, 801, 1051 *e* 1052).

I Militari fregiati di tale medaglia non debbono portare il nastro senza la medaglia (*Gior. M.* 1857, *pag.* 248 *e* 377).

1° Decorazioni e medaglie Ottomane per la spedizione in Crimea (*Gior. M.* 1860, *a pag.* 77 *e* 343).

2° Ristabilimento nella goldita delle pensioni annesse alle decorazioni dei Militari, che ne furono privati dal Governo Austriaco per titolo politico (*R. Decreto* 4 *marzo* 1860, *a pag.* 216 *del Gior. M.*).

3° Medaglie distribuite nell'Emilia e nell' Etruria. Autorizzazione di fregiarsene (*R. Decreto* 9 *aprile* 1860, *a pag.* 313; *e Nota a pag.* 470 *del Gior. M. stesso anno*).

4° Medaglia commemorativa Francese della Campagna 1859 (*Gior. M.* 1860, *a pag.* 396, 728 *e* 1245; 1861, *a pag.* 31 *e* 499).

Decorazioni dell'ordine Francese della Legion d'Onore (*Gior. M.* 1860, *a pag.* 424).

5° Pensioni ai decorati dell'ex-Governo Estense (*Gior. M.* 1860 *Supplemento N.* 5).

6° Medaglia ai *Mille* sbarcati a Marsala col Generale Garibaldi (*Gior. M.* 1861, *a pag.* 519).

CAPO 11.

Competenze in natura.

UFFIZIALI.

Pane e viveri.

ART. 286.

Le razioni di pane per gli Uffiziali, stabilite in addietro, furono soppresse coll'art. 3 del (*R. Decreto* 21 *ottobre* 1850, *a pag.* 318 *del Gior. M.*, 2° *semestre* 1850).

Digitized by Google

ART. 287.

Ai Comandi generali ed agli Ufficii d'Intendenza militare delle Divisioni militari compete l'assaggio del pane, che viene preparato per la Truppa nei panifici delle Sussistenze militari, in ragione di una razione al giorno per ciascun Ufficio, oltre ad una in più al Comandante generale della Divisione militare di Torino per essere mandata al Ministero della Guerra.

a) La distribuzione di tali assaggi deve risultare nei conti dei Magazzini delle Sussistenze militari mediante Buoni mensili da rilasciarsi rispettivamente dal Capo dello Stato Maggiore, e dal Capo d'Ufficio d'Intendenza militare (*Gior. M.* 1853, 2.*a parte, a pag.* 436; *e Gior. M.* 1860, *a pag.* 949).

ART. 288.

Ai Medici militari di Battaglione, nel giorno in cui si trovano di guardia presso gli Spedali militari, debbono le Amministrazioni di tali Stabilimenti, qualora ne vengano richieste, somministrare una razione di viveri composta di pane, vino, minestra e carne, nelle quantità stabilite pei malati militari a porzione intiera, col supplemento di alimenti (a titolo di miglior trattamento, come praticasi per gli Uffiziali ammalati), consistente in una seconda pietanza di carne arrostita, legumi e verdura.

a) Per la somministranza di tale razione i Medici suddetti pagheranno alle Amministrazioni degli Spedali militari, presso cui sono di guardia, L. 1,20.

b) Simili disposizioni vorranno pur essere applicate agli Uffiziali del Corpo d'Amministrazione, ed a quegli altri ai quali, per favore speciale del Ministero, già fosse o venisse, nel tratto successivo, concessa la distribuzione della giornaliera razione di viveri stabilita pei Medici militari di guardia (*Gior. M.* 1854, *a pag.* 913 *succitata*).

Letti e legna per Uffiziali.

ART. 289.

L'Uffiziale alloggiato in città, al quale per turno di servizio tocca di pernottare in una Cittadella, ha ragione, a carico del Governo, ad un letto da Sergente senza legna, oltre ad una tavola da camerata ed una panca da sedere.

Tali oggetti gli saranno somministrati dall'Impresario dell'accasermamento dietro richiesta del rispettivo Comandante (*Gior. M.*, 2° *semestre* 1849, *a pag.* 147).

Simili somministranze, comprovate dai relativi Buoni, sono estranee alla contabilità dei Corpi, e non vogliono per conseguenza essere comprese

Digitized by Google

nei fogli nominativi delle competenze (*Art.* 59 *dell'Istruzione* 20 *dicembre* 1851, *a pag.* 687 *del Gior. M.*, 1. *parte*).

ART. 290.

Gli Uffiziali di ogni grado ed Arma distaccati in alcune fortezze dello Stato, hanno ragione alla competenza di legna, nel ragguaglio stabilito dalla Tabella annessa al (*R. Decreto* 4 *gennaio* 1852, *inserta a pag.* 3 *del Gior. M.*, 1.*a parte* 1852; *Vedi pure lo Specchio a pag.* 1260 *del Gior. M.* 1858 *e a pag.* 833 *del Gior. M.* 1859, *per la conservazione agli Uffiziali di Piazza di tale competenza*).

Oltre la legna avranno ragione alla fornitura di mobili nel ragguaglio stabilito dal (§ 7 *delle Dispos. G. che fanno seguito alla detta Tabella*).

Tali straordinarie competenze sono estranee alla Contabilità dei Corpi (*Art.* 59 *dell'Istruzione* 30 *dicembre* 1851, *a pag.* 687 *del Gior. M.*, 1.*a parte di detto anno*).

Per gli Uffiziali distaccati nella fortezza di Pizzighettone (*Vedi il R. Decreto* 23 *ottobre* 1859, *a pag.* 712 *del Gior. M.*)

Pel Cappellano militare del Forte di Fenestrelle (*Vedi il R. Decreto* 3 *gennaio* 1861, *a pag.* 1 *del Gior. M.*).

Vantaggi all'Uffiziale sanitario comandato nella fortezza di Rocca d'Anfo (*R. Decreto* 1 *dicembre* 1861, *a pag.* 832 *del Gior. M.*)

§ 1° Il Comandante locale d'Artiglieria al Forte di S. Maria nel golfo della Spezia ha ragione alle competenze di mobili e legna stabilite dalla suddetta Tabella pei Comandanti dei Forti di 3ª Categoria (*Gior. M.* 1853, *a pag.* 30, 2.*a parte*).

§ 2° Gli assegnamenti in legna, olio e candele stabiliti per uso degli Ufficii dei Comandi militari, sono determinati nel modo indicato all'art. 17.

§ 3° La competenza in legna, e fornitura di mobili spettanti agli Aiutanti ed Aspiranti del Genio militare, allorchè sono distaccati nelle varie fortezze dello Stato, è quella fissata dalla *Tabella annessa al R. Decreto* 4 *gennaio* 1852, *a pag.* 3 *del Gior M.*, 1.*a parte* 1852 pegli Assistenti Guardamagazzeni, ora Contabili d'Artiglieria (*Gior. M.* 1858, *a pag.* 18).

Trasporti per gli Uffiziali.

ART. 291.

L'Uffiziale, che si reca alla sua destinazione per la via di mare con Truppa, oppure senza Truppa, ma in servizio a bordo, ha diritto durante il tragitto:

1° Se imbarcato sul Piroscafo postale, al trasporto gratuito in posto di 1.a classe con tavola e letto.

2° Se sopra un Legno della Marina militare, al trasporto gratuito con diritto alla mensa di bordo, od all'equivalente indennità in danaro di

Digitized by Google

L. 5 per ogni Uffiziale superiore, e di L. 3 per ogni Capitano ed Uffiziale subalterno al giorno.

Avrà inoltre, se Uffiziale superiore, diritto ad un quadretto all'inglese;

Se Capitano o subalterno, ad un materasso, ma dovrà abitare e dormire nel quadrato degli Uffiziali a bordo, a tenore dei §§ 13 e 14 del Regolamento (*inserto a pag.* 17 *del Gior. M.*, 1.*a parte* 1853).

3° E finalmente, se imbarcato sopra un Legno mercantile noleggiato, al trasporto gratuito con diritto alla mensa di bordo, od all'equivalente indennità in danaro di L. 5 per ogni Uffiziale superiore, e di L. 3 per ogni Capitano ed Uffiziale subalterno al giorno.

4° Siffatte competenze d'imbarco sono estranee alla contabilità dei Corpi; e corrisposte ai titolari dall'Amministrazione del Legno, vengono fatte rimborsare dal Ministero, dietro lo stato, che gli è trasmesso dai Comandanti generali dei Dipartimenti marittimi (§ 20 *del Regolamento inserto a pag* 17 *del Gior. M.* 1853, 1.*a parte*).

a) Qualora tali competenze non siano somministrate dai Legni durante l'imbarco, gli Uffiziali ne riceveranno dai Corpi rispettivi l'equivalente indennità in danaro dietro l'autorizzazione del Ministero (*Disp. M.* 1 *gennaio* 1856, *N.* 16, *Div. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sez.*).

b) Se gli Uffiziali a bordo dei Vapori postali fosservi trattenuti, a cagione di circostanze straordinarie, per un numero di giorni maggiore di quelli, per cui l'Impresa è obbligata a somministrare loro la tavola di bordo, riceveranno per tali giorni, per cui non hanno più la tavola a bordo, l'equivalente indennità in danaro sovrastabilita, che loro sarà pagata dai Corpi rispettivi, e conteggiata in buonificazione nel foglio generale delle competenze, previa autorizzazione del Ministero (*Decis. M.* 21 *gennaio* 1856, *Div. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sez.*).

c) Gli Uffiziali d'Artiglieria e del Genio, imbarcati per servizio dell'Arma rispettiva, dovendo ricevere come tutti gli altri Uffiziali in tale posizione il trattamento a bordo, come negli alinea precedenti, non è più il caso di corrispondere loro l'indennità di L. 100, che era antecedentemente fissata dall'art. 25 dei Sovrani Provvedimenti 4 dicembre 1849 relativi al servizio d'Artiglieria ed a quello della fortificazioni e fabbriche militari in Sardegna, *inserti nel Gior. M.* 1849 *supplementario* (*Disp. M.* 11 *luglio* 1860, *N.* 3774, *Div. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sez*).

5° Durante l'imbarco, cesseranno gli Uffiziali dal percevere gli assegnamenti speciali in marcia, come è detto all'art. 90 (*Tabella annessa al R. Decreto* 1 *giugno* 1853, *a pag.* 133 *del Gior. M.* 1.*a parte*).

6° Trattamento eguale a quello degli Uffiziali Superiori è pure dovuto, durante *il tragitto di mare*, agli Uffiziali Generali, che muovono per servizio, siano dessi con Truppa od isolati (*Disp. M.* 6 *febbraio* 1857, *N.* 510, *Div. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sez.*).

Digitized by Google

7° Uffiziale, il cui Corpo avendo cambiato di stanza durante la licenza, debba questo raggiungere *per la via di mare* (*Vedi l'art.* 143).

8° Il trattamento di bordo deve pure essere corrisposto agli Uffiziali *per una giornata*, ancorchè debbano fare sul mare un tragitto di poche ore; mentre il R. Decreto 1 giugno 1853 suddetto, nello stabilire tale trattamento, non fece restrizione di sorta in quanto al tempo d'imbarco minore di una giornata (*Disp. M.* 5 *febbraio* 1859, *N.* 394, *Div. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sez.*).

9° Eguale trattamento spetta pure agli Uffiziali, che muovono per effetto di promozione (*Gior. M.* 1860, *a pag.* 1239).

10. Le giornate, che l'Uffiziale, in marcia per servizio, è costretto di passare in attesa d'imbarco non potendosi altrimenti considerare che quali giornate di marcia, deve quindi essergli continuata l'indennità di via se isolato, ed il soprassoldo di marcia se con Truppa (*Disp. M.* 3 *settembre* 1861, *N.* 9272, *Div. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sez.*).

Art. 292.

Gli Uffiziali in occasione di mosse per cambio di guarnigione, per Distaccamento e simili, oltre agli assegnamenti speciali in marcia, accennati dagli articoli 63, 66, 67 e 68, hanno ragione al mezzo di trasporto pel loro equipaggio sino alla concorrente, cioè:

Colonnello o Tenente Colonnello Comandante di Corpo, miriagrammi 33, compreso in essi il trasporto delle carte ed oggetti appartenenti alla loro particolare cancelleria;

Tenente Colonnello non Comandante di Corpo .	miriagr.	N. 22
Maggiore	id.	» 16
Capitano, Medico di Reggimento e Cappellano .	id.	» 8
Tenente, Sottotenente, Medico di Battaglione ed Aggiunto	id.	» 5

(*Tabella annessa al R. Decreto* 27 *gennaio* 1851, *a pag.* 73 *del Gior. M.*, 1.*a parte*).

a) Retribuzione per la somministranza dei mezzi di trasporto; varianti alla tariffa annessa al Regolamento 9 agosto 1836 (*R. Decreto* 4 *agosto* 1861, *a pag.* 633 *del Gior. M.*).

b) Applicazione a tutte le Provincie del Regno del Regolamento 9 agosto 1836 (*R. Decreto* 4 *agosto* 1861, *a pag.* 633 *del Gior. M.*).

§ 1. L'Uffiziale, che nella circostanza di partenza del proprio Corpo non possa seguirlo per causa di malattia, o che seguendolo ammalì in marcia, godendo dell'indennità di via per raggiungere il proprio Corpo allorchè è risanato, come è detto all'art. 170, non ha ragione al mezzo di trasporto del proprio bagaglio (*Disp. M.* 11 *maggio* 1836).

§ 2. L'Uffiziale, che comanda il Drappello dei Furieri, che deve precedere

nelle marcie il Reggimento, e quello destinato pure a precedere il Corpo per attendere alla compra dei viveri, devono, qualora il Reggimento ne faccia domanda, aver mezzi speciali di trasporto pel bagaglio loro.

Detti mezzi di trasporto vogliono però essere diffalcati da quelli assegnati al Reggimento (*Raccolta del* 1838, *a pag.* 687).

§ 3. Gli Uffiziali dei Carabinieri Reali, viaggino eglino isolati, ovvero con Drappelli, non hanno ragione di sorta ai mezzi di trasporto pel loro bagaglio od equipaggio (*Art.* 24 *del Regolamento* 9 *agosto* 1836, *a pag.* 328 *della Raccolta di detto anno*).

§ 4. Mezzi di trasporto agli Uffiziali comandati in accompagnamento d'Inscritti (*Vedi l'art.* 55).

§ 5. L'Uffiziale in marcia non ha in alcun caso ragione al trasporto *personale* sulle strade ordinarie (*Gior. M.* 1861, *a pag.* 62).

ART. 293.

Gli Uffiziali, che viaggiano per servizio sulle ferrovie godono degli assegnamenti e del trasporto del proprio bagaglio, come è detto all'art. 91; ed hanno ragione, qualunque sia il loro grado, alla riduzione della metà sul prezzo dei viglietti se viaggiano nei vagoni di 2.a e 3.a classe, purchè siano provveduti di apposito foglio di via. Il posto viene loro fatto corrispondere *in natura* dagli Ufficii d'Intendenza militare per mezzo di richieste alle Direzioni delle strade ferrate (*Nota N.* 1 *del Gior. M.* 1856, *a pag.* 125).

Eguale trasporto spetta pure agli Uffiziali, che sono trasportati sulle ferrovie per effetto di promozione (*Gior. M.* 1860, *a pag.* 1239).

1° Tale riduzione venne stabilita, cioè:

a) Per la strada ferrata da Torino a Cuneo, dall' (*Art.* 44 *del Capitolato annesso alla Legge* 9 *luglio* 1850, *inserto a pag.* 429 *degli Atti del Governo di tale anno*).

b) Per quella da Torino a Susa, dall'art. 32 del relativo Capitolato, a pag. 483 degli Atti del Governo 1852 (*a pag.* 213 *del Gior. M.* 2.*a parte* 1852).

c) Per quella da Torino a Genova, dall' (*Art.* 1 *del R. Viglietto* 17 *gennaio* 1851, *a pag.* 21 *degli Atti del Governo*).

d) Per quella da Torino a Pinerolo, dalla Legge 26 giugno 1853, N. 1565 degli Atti del Governo (*a pag.* 251 *del Gior. M.*, 2.*a parte del* 1853).

e) Per quella da Torino a Novara (*Legge* 11 *luglio* 1852, *a pag.* 667 *del volume di tale anno della Raccolta degli Atti del Governo*).

f) Per quella da Brà a Cavallermaggiore (*Legge* 11 *luglio* 1852, *a pag.* 623 *della Raccolta suddetta*).

Digitized by Google

g) Per quella da Mortara a Vigevano (*Legge* 11 *luglio* 1852, *a pag.* 607 *della Raccolta suddetta*).

h) Per quella da Genova a Voltri (*Legge* 29 *gennaio* 1853, *a pag.* 49 *del volume di detto anno della Raccolta suddetta*).

i) Per quella da Modane a Chambéry e Ginevra (*Legge* 19 *maggio* 1853, *a pag.* 587 *del volume suddetto*).

l) Per quella da Alessandria a Novara (*R. Decreto* 2 *novembre* 1853, *a pag.* 1551 *del volume suddetto*).

m) Per quella da Novara ad Arona (*R. Decreto* 2 *novembre* 1853 *succitato*).

n) Per quella da Vercelli a Valenza (*Legge* 11 *maggio* 1854, *a pag.* 309 *del volume della Raccolta di tale anno degli Atti del Governo*).

o) Per quella del Gravellone presso Pavia (*Art.* 49 *del Capitolato approvato con R. Decreto* 16 *ottobre* 1859, *a pag.* 794 *del Gior. M.*).

p) Per quelle Lombarde e dell'Italia Centrale (*Gior. M. a pag.* 1035 *del* 1860).

2° L'Uffiziale, che comanda il Drappello destinato a condurre i cavalli di rimonta assegnati ad un Corpo in numero non maggiore di 20, oltre al soprassoldo, di cui è caso all'art. 88, ha diritto pure al trasporto del proprio cavallo, allorchè il Drappello sarà trasportato per mezzo delle ferrovie (*Gior. M., a pag.* 859 *del* 1854).

3° Pel trasporto dei cavalli degli Uffiziali sulle ferrovie (*Vedi gli alinea* 5 e 7 *dell'art.* 91).

4° Norme per il rilascio delle richieste per posti di Militari sulle diverse ferrovie (*Gior. M.* 1859, *a pag.* 713; 1860, *a pag.* 129, 496, 725; *e* 1861, *pag.* 175, 331, 457, 458 *e* 741).

5° Posti nei convogli diretti ad Uffiziali viaggianti sulle ferrovie Lombarde e d'Italia Centrale (*Nota a pag.* 358 *del Gior. M.* 1861).

Alloggi pegli Uffiziali.

Art. 294.

L'alloggio militare competente agli Uffiziali in marcia, per servizio, in Corpo, Compagnia, Squadrone, Drappello di Truppa o d'Uomini di Leva, oppure sul piede d'accantonamento, è determinato dagli articoli 46, 48, 49, 54, 55 e 56 e seguito del Regolamento per le Truppe in marcia del 9 agosto 1836, e Tabella annessavi (*a pag.* 318 *della Raccolta* 1836).

1° Applicazione delle norme fissate dal Regolamento 9 agosto 1836, per l'indennità degli alloggi militari in Terraferma, agli alloggi militari forniti dai Comuni e dagli abitanti dell'Isola di Sardegna (*R. Decreto e Legge* 5 *giugno* 1858, *a pag.* 649 *del Gior. M.*).

Digitized by Google

2° Spiegazioni intorno alla competenza d'alloggio pegli Uffiziali (*Gior. M.* 1860, *a pag.* 394 *e* 489).

3° Retribuzione giornaliera per la fornitura dell'alloggio agli Uffiziali; variante alla tariffa stabilita dal Regolamento 9 agosto 1836 (*R. Decreto* 4 *agosto* 1861, *a pag.* 633 *del Gior. M.*).

4° Applicazione a tutte le Provincie del Regno del Regolamento 9 agosto 1836 (*R. Decreto* 4 *agosto* 1861, *a pag.* 633 *del Gior. M.*).

§ 1. Gli Uffiziali, cui spetti l'alloggio fissato dal Regolamento suddetto, allorchè giungono in Torino ne ricevono dal Corpo la retribuzione in contanti, mentre detta Città gode, in virtù di antico privilegio, dell'esenzione dagli alloggi militari.

La retribuzione suddetta è regolata a tenore della tariffa annessa al succitato Regolamento, si e come viene prescritto dal § 184 del medesimo (*Gior. M.* 1° *semestre* 1849, *a pag.* 178).

§ 2. Quantunque l'alloggio militare non competa agli Uffiziali in Distaccamento che pel termine *di tre mesi*, a tenore del § 168, art. 54 dell'anzi-accennato Regolamento; tuttavia, se scorsi i medesimi, la durata del Distaccamento venisse protratta *per pochi giorni* l'Uffiziale non è obbligato a supplire del proprio per quei pochi giorni alle spese del suo alloggio, come lo sarebbe in caso di vera proroga al tempo di residenza fissato a tre mesi (*Raccolta* 1838, *a pag.* 259, *e* 1843, *a pag.* 443).

§ 3. La durata dei Distaccamenti nella Divisione militare di Sardegna è stabilita a mesi 4 a vece di tre; e gli Uffiziali hanno ragione all'alloggio militare per mesi 4 (*R. Decreto* 26 *novembre* 1851, *a pag.* 680 *del Gior. M.* 1.*a parte*).

§ 4. Compete l'alloggio militare agli Uffiziali, benchè isolati, cioè:

a) Del Corpo di Stato Maggiore, allorchè sono comandati ai lavori geodetici (*Vedi l'art.* 54, § 170 *del Regolamento* 9 *agosto* 1836 *suddetto*).

b) Di qualunque Corpo, allorchè comandati alla Leva devono traslocarsi (*Vedi l'art.* 57).

§ 5. Gli Uffiziali in guarnigione ponno aver l'alloggio in quartiere, dietro il riparto stabilito dalla (*Disposizione inserta a pag.* 240 *del Gior. M.*, 2° *semestre* 1850).

§ 6. I Veterinarii militari, quantunque assimilati agli Uffiziali, continuano ad aver ragione all'alloggio in Quartiere (*Gior. M.*, 2° *semestre* 1849, *pag.* 50).

§ 7. Gli Uffiziali Generali d'Artiglieria, ed alcuni Uffiziali superiori, Capitani e subalterni, hanno ragione all'alloggio nell'Arsenale (*Tabelle N.* 1 *e* 6 *annesse al R. Decreto* 25 *marzo* 1852, *pag.* 189, 1.*a parte del Gior. M*; *e art.* 6° *del R. Decreto* 25 *marzo* 1853, *pag.* 26 *del Gior. M.*, 1.*a parte*).

§ 8. L'alloggio al Comandante d'Artiglieria in Venaria R., è stato assegnato colla (*Dispos. inserta a pag.* 297, 2 *semestre* 1849).

Digitized by Google

§ 9. Godono dell'indennità d'alloggio per l'Ufficio i Comandanti militari di Piazza nel ragguaglio stabilito dalle diverse disposizioni citate all'art. 17.

§ 10. Godono l'alloggio presso gli Spedali il Direttore in 2° e gli Uffiziali della Compagnia Infermieri del Corpo d'Amministrazione, nei modi prescritti dall'(*Art.* 5 *dell'Istruzione inserta a pag.* 125 *del Gior. M.*, 2.*a parte* 1852).

§ 11. Le Amministrazioni Municipali dei Comuni, in cui siano stanziati di Presidio Corpi di R. Esercito, allorquando gli Uffiziali incontrino difficoltà nel procurarsi gli alloggi, di cui debbono provvedersi a loro spese, sono tenute, sulla semplice richiesta del Comandante del Corpo, di procurare a tutta loro cura gli alloggi mobiliati necessari mediante un equo corrispettivo di locazione da pagarsi da cadun Uffiziale.

Tale corrispettivo viene stabilito convenzionalmente a mediazione di chi verrà delegato dal Municipio.

Qualora in alcuno dei Comuni, in cui occorra di tener stanziato un Corpo del R. Esercito, i possessori di case non consentissero a dare volontariamente gli alloggi necessari in locazione ad uso degli Uffiziali, il Corpo potrà venir *dichiarato posto in condizione di accantonamento* o *di distaccamento*, e gli alloggi dovranno venire somministrati a tenore delle Disposizioni per tali casi sancite nelle Leggi e nei Regolamenti in vigore rispettivamente nelle Provincie dello Stato (*R. Decreto* 24 *dicembre* 1860, *pag.* 1314 *del Gior. M.*).

Paglia pegli Uffiziali in accantonamento.

ART. 295.

La paglia spettante agli Uffiziali posti a giacere colla Truppa sul piede d'accantonamento viene, per la quantità, stabilita volta a volta dal Ministero.

Competenze in natura.

SOTT'UFFIZIALI, CAPORALI E SOLDATI.

Ordinario, e viveri.

ART. 296.

Le Disposizioni varie relative al modo di regolare l'ordinario della Truppa sono inserte a (*pag.* 301-759 *del Gior. M*, 1.*a parte* 1851; *pag.* 217-277, 2.*a parte*; *pag.* 74-653-867 *del* 1854; *pag.* 114 *del* 1857; *pag.* 60-842-1097 *del* 1858; *e Gior. M.* 1861, *a pag.* 671).

I viveri occorrenti al vitto giornaliero del Soldato sono provvisti, tanto sul piede di pace che su quello di guerra, per cura dell'Amministrazione militare e distribuiti dai magazzini delle Sussistenze militari.

Digitized by Google

Sul prestito di ciascun Caporale e Soldato convivente al rancio, si fa una ritenenza *costante* per ciascun giorno di presenza di Cent. 25 (in tempo di pace).

Non sono soggetti alla ritenenza i Militari non conviventi all'ordinario.

Oltre alla suddetta ritenenza, ciascun Caporale e Soldato, convivente all'ordinario, va soggetto alla ritenenza di Cent. 5 per far fronte alla spesa del sale, del condimento e degli erbaggi da acquistarsi per cura dei Corpi stessi (*R. Decreto* 30 *ottobre* 1859, *a pag.* 723 *del Gior. M.* 1859; 19 *maggio* 1861, *a pag.* 335; *e* 19 *settembre detto, a pag.* 669 *del Gior. M.*).

Composizione della razione di viveri (*Gior. M.* 1861, *a pag.* 671 *e* 746 *del Gior. M.*).

§ 1. Modificazioni alle regole vigenti circa l'ordinario della Compagnia Guardie del Corpo di S. M. (*Gior. M.* 1856, *pag.* 190).

Pane e Viveri di bordo.

SOTT'UFFIZIALI, CAPORALI E SOLDATI.

Art. 297.

Una razione di pane in natura spetta a ciascun Sott'uffiziale, Caporale e Soldato di tutti i Corpi dell'Armata, del peso di 735 grammi (*Gior. M.* 1861, *pag.* 298).

1° Tutti gli Uomini di Leva, che fanno parte del Contingente, ricevono il soldo di cent. 40, e una razione di pane per il giorno dell'assento (§ 233 *del Regol. sul Reclutam. dell'Esercito*).

Pel trattamento di marcia allorchè sono diretti ai Corpi, *vedi l'alinea* 1° *dell'art.* 42.

2° Il Sott'uffiziale, Caporale e Soldato, il quale abbia diritto all'ordinaria razione di pane *da munizione*, avrà pure ragione *al pane da zuppa*, che forma ora una competenza distinta dalla razione viveri, di cui è caso nell'articolo precedente (*R. Decreto* 19 *settembre* 1861, *a pag.* 669 *del Gior. M.*)

3° La razione del pane da zuppa è ragguagliata ad 1|4 della razione del pane di munizione (*Gior. M.* 1861, *pag.* 337).

Art. 298.

Ricevono la razione di pane in contanti, *al prezzo che verrà in ogni anno fissato dal Ministero della Guerra*:

a) I Soldati di confidenza somministrati dal Corpo del Treno pegli Uffiziali Generali ed altri a disposizione del Ministero; pegli Uffiziali com-

ponenti la Casa Militare del Re e dei RR. Principi; pegli Uffiziali del Corpo di Stato Maggiore, allorchè gli Uffiziali movono dalle loro residenze (*Vedi gli alinea* 1, 2, 3, *dell'art.* 100).

Tali razioni sono comprese nelle buonificazioni dei fogli generali delle competenze (*Gior. M.*, 2.*a parte* 1852, *pag.* 96).

b) Gli Individui delle Case R. Invalidi e Compagnie Veterani comandati quali Ordinanze presso Uffici o Stabilimenti (*Vedi l'art.* 115).

c) Gli Uomini comandati isolatamente od in Drappello non maggiore di 10 Individui, a diligenza del loro rispettivo Corpo.

L'importare del pane in contanti sarà loro corrisposto contemporaneamente al prestito, e stanziato in buonificazione nel foglio generale delle competenze *come prelevato in meno* (*Circolare dell' Azienda generale di Guerra* 18 *gennaio* 1851, *N.* 2274, *e Gior. M.* 2.*a parte* 1851, *pag.* 350).

d) Gli Uomini isolati ed indrappellati in marcia, ai quali talvolta in alcune località non può venir somministrato il pane in natura, come è detto nella (*Nota a pag.* 1024 *del Gior. M.* 1856).

e) Gli Uomini, che ottengono licenze per funzioni politiche, pella durata delle medesime (*Vedi l'art.* 154 *e Circolare succitata*): l'ammontare sarà conteggiato nel foglio generale come sopra; e così pure per le piccole licenze (*Art.* 153).

f) I Veterani del Genio, salvo però il caso, in cui siano ditenuti al prevosto in attesa di giudizio, per qual tempo essi devono riceverlo in natura (*Vedi a-linea* 1° *dell'art.* 226); *Gior. M.*, *pag.* 206, 2.*a parte* 1852).

g) I Palafrenieri dei Depositi Stalloni, allorchè sono in stazione, ricevendolo in natura allorchè sono al Deposito.

h) Gli Uomini, che dai diversi Corpi sono destinati a passare nel Personale inferiore effettivo permanente presso l'Accademia Militare o presso i Collegi Militari durante l'esperimento di tre mesi, cui sono soggetti. (*Vedi l'art.* 122).

§ 1. Le bonificazioni o le deduzioni di pane da farsi in contanti ai Corpi per percepite in più od in meno, saranno ragguagliate *al prezzo, che verrà in ogni anno fissato dal Ministero della Guerra* (*R. Decreto* 28 *gennaio* 1859, *a pag.* 116 *del Gior. M.*)

Il prezzo della razione di pane da zuppa vuole essere ragguagliato al quarto di quello della razione ordinaria di pane da munizione (*Disp. M. del* 30 *ottobre* 1861, *N.* 11648, *Div. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sez.*).

ART. 299.

I Tamburini della Compagnia Guardie Reali del Palazzo, che vennero nominati dopo il 3 luglio 1854, non hanno più ragione alla doppia razione di pane, che per antica consuetudine venne fino a tal giorno corrisposta.

Digitized by Google

Continuano però a goderne i Tamburini esistenti al 1° luglio detto, sino a tanto che rimarranno in detta Compagnia in tale qualità (*Gior. M., pag.* 452 *del* 1854).

ART. 300.

I Sott'uffiziali, Caporali e Soldati delle Compagnie Infermieri del Corpo d'Amministrazione addetti ai varii Spedali hanno ragione alla razione di pane di munizione, in sostituzione a quella di pane bianco, che sarebbe compresa nella giornaliera razione di viveri, che viene loro somministrata dai rispettivi Stabilimenti, a termine del § 31 del *R. Decreto* 13 *ottobre* 1851, *a pag.* 573 *Gior. M.*, 1.*a parte* 1851; § 44 *dell'Istruzione per l'eseguimento di detto R. Decreto, pag.* 125 *del Gior. M.* 1.*a parte* 1852, *mantenuti in vigore dall'art.* 60 *dell'Istruzione* 29 *dicembre* 1856, *pag.* 1 *del Gior. M.* 1857).

1° Eguale trattamento, in quanto al pane ed alla razione viveri, compete agli Individui dei varii Corpi destinati a passare nelle Compagnie Infermieri pel tempo che sono comandati in esperimento presso qualche Spedale, ed a quelli comandativi quali Infermieri provvisorii dai Corpi (*Art.* 107).

2° Sì gli uni che gli altri, ottenendo brevi licenze, o licenze e proroghe per funzioni politiche, andranno privi della razione di viveri, ma non di quella di pane da munizione, che loro sarà abbuonata a carico dei rispettivi Stabilimenti (*Vedi* § 4, *art.* 153, *e* § 2 *dell'art.* 151).

3° Prezzo delle razioni di pane prelevate per Individui di Bassa-forza addetti agli Spedali militari (*Gior. M.* 1859, *pag.* 739).

4° I suddetti Individui non hanno ragione alla competenza del pane da zuppa, di cui è caso al § 1 dell'art. 297 (*Disp. M.* 19 *ottobre* 1861, *N.* 11287, *Div. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sez.*).

ART. 301.

Le razioni viveri di bordo, a cui hanno ragione i Sott'uffiziali, Caporali e Soldati allorchè sono imbarcati, nelle posizioni accennate dagli articoli 126, 162 e 396, a-linea 5 e 6; e art. 397, § 17, devono essere estranee alla contabilità dei Corpi (*Art.* 30 *dell'Istruzione* 20 *dicembre* 1851, *pag.* 687 *del Gior. M.*, 1.*a parte di tale anno*).

1° Composizione della razione viveri per la Truppa di passaggio e prigionieri di guerra a bordo dei Bastimenti dello Stato (*Gior. M.* 1856, *pag.* 1372 - (*Vedi pure l'art.* 126).

ART. 302.

Agli Individui, cui non basti la razione ordinaria di pane, ne verrà corrisposta una seconda a carico della Massa d'economia.

Digitized by Google

La concessione di tale supplementaria razione deve essere circoscritta ai soli Soldati, escludendone perciò i graduati, gli Operai, i Trombettieri, i Tamburini, i Musicanti e Vivandieri (*Gior. M.* 1854, *pag.* 568).

L'autorizzazione Ministeriale per simile corrisponsione verrà promossa per Atto deliberativo del Consiglio d'Amministrazione, con dichiara che l'Individuo non può realmente sostentarsi colla razione ordinaria soltanto; e dovrà esser fatta cessare, qualora non sia più necessaria, per altro Atto deliberativo (*Raccolta* 1846, *pag.* 601).

Vedi, pel conteggio, *la Nota a pag.* 372 *del Gior. M.* 1861.

ART. 303.

Doppia razione di pane agli Individui ditenuti a pane ed acqua (*Vedi a-linea* 1° *dell'art.* 225).

ART. 304.

Sono esclusi dalla razione di pane:

a) I Sott'uffiziali, Caporali e Soldati allorchè sono in licenza o ricoverati nello Spedale, o quando viaggiano con indennità di via (*Vedi i Capi* 3-4-5 *di questa*); come pure quando sono ai Bagni d'Acqui e d'Ischia (*Art.* 211 *e* 216).

b) I Veterani del Genio perdono il pane sì in natura che in contanti, allorchè versano nelle posizioni suindicate (*Gior. M.*, 2.*a parte* 1852, *pag.* 206; *e art.* 114, 151, § 7; *e art.* 198).

c) I Sott'uffiziali e Soldati delle Case R. Invalidi allorchè si assentano dal Corpo senza permesso, quantunque non soggetti alle pene della diserzione (*pag.* 95 *della Raccolta* 1847 - *Vedi anche l'art.* 241).

d) Gli Uomini di Leva diretti a destinazione, i quali ricevono per la marcia l'indennità di via (*Vedi l'alinea* 1 *dell'art.* 42).

Letti.

SOTT'UFFIZIALI, CAPORALI E SOLDATI.

ART. 305.

I letti in ferro per la giacitura a solo per tutti i Sott'uffiziali, Caporali e Soldati dei Corpi attivi dell'Armata di terra, per le Case R. Invalidi e pei Veterani dei Corpi R. d'Artiglieria e del Genio, furono adottati con Regio Brevetto 23 novembre 1835 (*pag.* 432 *della Raccolta di tale anno*).

Le avvertenze per la conservazione dei letti in ferro sono inserte (*a pag.* 275 *e* 451 *del Gior. M.*, 2.*a parte* 1853).

Digitized by Google

Vennero rammemorate le simili avvertenze (*Gior. M.* 1857, *pag.* 187).

Le spese per riparazioni alle lettiere in ferro in distribuzione presso la Truppa, ed ai cavalletti di ferro in servizio, sono determinate (*a pag.* 446 *e* 547 *del Gior. M.* 1854).

ART. 306.

Il modo di somministrare i letti e gli oggetti di caserma da parte dell'Impresario è determinato dai relativi capitoli di appalto (*a pag.* 69 *del Gior. M.*, 1.*a parte*, 1852; *pag.* 424 *di detto Gior.*; *pag.* 225 *del Gior. M.* 1853, 1.*a parte*).

ART. 307.

Un letto con materasso d'antica foggia è concesso ad ogni Sergente ammogliato dei varii Corpi (*pag.* 14 *della Raccolta* 1845, *e Capitoli succitati*).

1° Modo di conteggiare le piazze-letto spettanti ai figli e mogli dei Militari (*Art.* 13 *della* 3.*a parte delle Istruzioni in data* 28 *dicembre* 1854 *per l'esecuzione del R. Decreto* 13 *dicembre* 1850, *inserte a pag.* 47 *del Gior. M* 1855).

2° Norme pella somministranza e pel conteggio dei letti di 3.a classe detti *da Sergente* (*Gior. M.* 1856, *pag.* 1000).

3° Il principio, stabilito dall'art. 13, lettera *b*) dell'Istruzione 28 dicembre 1854 succitata, di non tener conto a favore dell'Impresario delle Caserme delle piazze di letto occupate dalle mogli dei Sergenti, nel luogo stesso, in cui si trova il marito, è basato sulla considerazione che il prezzo del letto dei Sergenti (3.a classe) è tale da compensare l'Impresario del carico della relativa manutenzione, anche quando tale letto è occupato da due persone.

a) Ritenuto siffatto principio, vuolsi considerare che se vi sarebbe una vera sproporzione ove il suddetto letto di 3.a classe venisse retribuito in ragione di due piazze, ciò non potrebbesi dire dei letti antichi da Soldato (ora di 4.a classe); i quali, sia che vengano, in mancanza di letti di 1.a e 2.a classe, occupati da due Caporali o Soldati, sia che trovinsi in servizio dei Caporali o Soldati ammogliati, o dei loro figli, devono ognora essere retribuiti, come sempre lo furono, in ragione delle persone occupanti li letti medesimi, senza del che vi sarebbe lesione verso gli Impresarii.

b) Devesi in conseguenza conteggiare nei fogli nominativi delle competenze le piazze letto delle mogli dei Caporali e Soldati e dei figli (*Dispos. M.* 21 *maggio* 1858, *Div. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sez.*, *N.* 1775).

ART. 308.

Il letto ai Veterani del Genio viene somministrato dall'Impresario; ma tale somministranza rimane estranea alla contabilità dei Reggimenti Zappatori,

ed agli Impresarii verranno per essa rilasciati appositi buoni dai Direttori, o da chi per essi (*Gior. M.* 1852, *pag.* 206, 2.*a parte*).

ART. 309.

Il letto compiuto coi mobili per l'accasermamento ai Sott'uffiziali, Caporali e Moschettieri della Reclusione militare sono provvisti e mantenuti a spese della Massa d'accasermamento, mediante l'indennità di cent. 4 1|2 per ogni giornata di presenza, che viene ritenuta sulle loro paghe (§ 52 *del Regolamento, pag.* 377 *del Gior. M.*, 1.*a parte* 1853; *e* § 6° *delle Avvertenze in calce alla Tabella annessa al R. Decreto* 17 *novembre* 1860, *a pag.* 1215 *del Gior. M.*)

ART. 310.

Gli Allievi dei Carabinieri Reali, siano dessi a piedi od a cavallo, hanno ragione ad un letto da Soldato ed alla legna, di cui all'art. 321 (*Tabelle annesse al R. Decreto* 28 *novembre* 1858, *pag.* 1241 *del Gior. M.*)

ART. 311

A vece del letto in natura viene corrisposta ai Depositi Stalloni l'indennità, di cui è caso nell'art. 322.

1° Il Palafreniere in stazione deve essere provvisto di letto a spese del Guarda-stalloni (*Art.* 4° *del Regolamento* 6 *marzo* 1833, *pag.* 292 *della Raccolta*).

ART 312.

Sott'uffiziali, Caporali e Soldati delle Case R. Invalidi e Compagnie Veterani comandati presso il Ministero della Guerra o presso gli Uffici dipendenti dal medesimo per far servizio d'ordinanza, casermiere o portinaio, ricevono un'indennità in contanti pel letto (*Vedi art.* 115).

ART. 313.

I Soldati del Treno d'Armata, destinati come Uomini di confidenza degli Uffiziali di Stato Maggiore, allorchè accompagnano questi ai lavori di campagna, non hanno ragione al letto; godendo del trattamento, di cui è cenno all'art. 100; e così pure quelli accennati agli a-linea 1 e 2 di detto articolo.

ART. 314.

Pel conteggio delle piazze-letto vennero dal Ministero stabilite le seguenti norme generali:

a) Devesi conteggiare una piazza-letto a cadun Individuo *per ogni giornata di presenza con pernottazione in quartiere*, dal dì del di lui arrivo al Corpo, *qualunque siane la provenienza*, sino a quello in cui se ne allontana *per qualsiasi motivo;* ancorchè in dipendenza della di lui posizione si

abbiano a tenere norme diverse pel calcolo delle altre competenze per *tali giorni d'arrivo e di partenza.*

b) Gli Uomini di guardia, o comandati per qualsiasi altro servizio, per cui non sia prescritto di consegnarli in variazione, vogliono essere considerati presenti pel conteggio delle piazze-letto, tuttochè non pernottino in quartiere (*Gior. M.* 1858, *pag.* 617).

ART. 315.

Le piazze-letto, che fossero state prelevate in più con Buoni in confronto delle competenze, saranno dedotte nello stato di rettificazioni, prescritto dal § 26 dell'*Istruzione* 13 *giugno* 1854, *a pag.* 385 *del Gior. M., al prezzo che verrà fissato ogni anno dal Ministero della Guerra* (*R. Decreto* 28 *gennaio* 1859, *a pag.* 116 *del Gior. M.*).

Le piazze-letto, che fossero prelevate in meno con Buoni in confronto delle competenze, non vogliono essere bnonificate ai Corpi; giacchè l'ammontare delle medesime essendo dovuto agli Impresarii, verrà loro abbuonato dal Ministero (§ 2 *delle Avvertenze poste sul modello dello stato di rettificazioni suaccennato*).

§ 1. Le piazze-letto per la Truppa comandata per ordine pubblico non sono conteggiate dal Corpo pei primi 30 giorni, dovendo l'importare delle medesime essere rimborsato dal Ministero dell'Interno (*Gior. M.* 1854, *pag.* 274), come pel soprassoldo (*Vedi art.* 94).

Legna.

SOTT'UFFIZIALI, CAPORALI E SOLDATI.

ART. 316.

La legna, devoluta ai Sott'uffiziali, Caporali e Soldati, è stabilita in ragione di chilogr. 0,830 per ogni razione sul piede d'estate; e chilog. 1,660 per ogni razione sul piede d'inverno, ovunque siano di stanza (*R. Decreto* 18 *luglio* 1851, *pag.* 401 *del Gior. M.*, 1.*a parte*).

ART. 317.

Ai Sergenti è assegnata doppia razione di legna sì nell'estate che nell'inverno; come pure ai Caporali Maggiori ed Armaiuoli (§ 10 *delle Osservazioni ed Avvertimenti generali, pag.* 470 *della Raccolta, annata* 1839; *confermato da Disp. M.* 11 *dicembre* 1856, *N.* 7435, *Div. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sez.*).

§ 1. L'estate, tanto per questi, che pei Caporali e Soldati, s'intende computato dal 1° aprile a tutto ottobre; e l'inverno dal 1° novembre a tutto marzo d'ogni anno (*Gior. M.*, 1.*a parte* 1852, *pag.* 121).

Digitized by Google

Art. 318.

I Reggimenti Granatieri godono della quantità di legna in egual computo che gli altri Reggimenti di Fanteria (*Gior. M.*, 2.*a parte* 1851, *pag.* 162).

Art. 319.

Spetta la legna nella quantità accennata negli articoli precedenti ai Sott'uffiziali, Caporali e Soldati ditenuti al prevosto in attesa di giudizio, od alle Carceri del Corpo in seguito a condanna (*Vedi l'art.* 226).

Art. 320.

La legna, cui non cessano d'aver ragione i Furieri e Sergenti sospesi dal loro grado per un tempo determinato, è devoluta alla Massa d'ordinario (*Raccolta* 1846, *pag.* 513).

Art. 321.

Gli Allievi dei Carabinieri R., siano dessi a piedi od a cavallo, oltre al letto (*di cui all'art.* 310) da Soldato, hanno pure ragione alla corrispondente legna (*Tabelle annesse al R. Decreto* 28 *novembre* 1858, *pag.* 1241 *del Gior. M.*).

Art. 322.

A vece della legna e del letto in natura (*di cui all'art.* 311) viene corrisposta ai Depositi Stalloni l'indennità di mill. 108 per ogni giornata di presenza dei Sott'uffiziali; e mill. 075 per cadauna giornata dei Caporali e Palafrenieri.

1° Cessa tale indennità per quelli che sono in marcia, allo Spedale, in licenza, alle Carceri e simili.

2° Tale indennità non è dovuta pel Palafreniere in stazione, dovendogli essere corrisposto il letto a spese del Guarda-stalloni (*Art.* 4 *del Regolamento* 6 *maggio* 1833, *pag.* 292 *della Raccolta*).

Art. 323.

Gl'Individui delle Case R. Invalidi e Compagnie Veterani comandati presso i diversi Ufficii come ordinanze, portinai o casermieri, oltre il letto in contanti (*di cui è caso all' art.* 312) ricevono anche la legna in contanti (*Vedi art.* 115).

1° Gli Individui comandati in esperimento presso l'Accademia Militare, e presso i Collegi Militari, ricevono pure la legna in contanti (*Vedi l'art.* 122).

Art. 324.

I Soldati del Treno d'Armata destinati come Uomini di confidenza degli Uffiziali del Corpo di Stato Maggiore, allorchè accompagnano questi ai lavori geodetici in campagna; presso gli Uffiziali Generali a disposizione;

Digitized by Google

presso gli Uffiziali componenti la Casa militare del Re e dei RR. PP., allorchè seguono gli Uffiziali, che si assentano per ragioni di servizio dalla Capitale, non hanno ragione alla legna, godendo del trattamento di cui è cenno all'art. 100.

ART. 325.

I Veterani del Genio a vece della legna in natura ricevono in contanti un aumento sul prestito, ragguagliato tanto nell'estate che nell'inverno *alla somma, che verrà in ogni anno fissata dal Ministero della Guerra* (*R. Decreto* 28 *gennaio* 1859, *a pag.* 116 *del Gior. M.*).

Tale aumento non è dovuto:

a) Per le giornate di licenza ordinaria e straordinaria (§ 7, 3° *a-linea dell'art.* 151).

b) Per quelle di ricovero negli Spedali (*Art.* 198).

c) Per quelle di marcia, quando viaggiano isolati con indennità di via (*Art.* 114).

d) I Veterani del Genio ricevono la legna in natura allorchè sono ditenuti al prevosto (*Art.* 226, *a-linea* 1 *Gior. M., pag.* 206, 2.*a parte* 1852).

ART. 326.

Gl'Individui ammessi ai Bagni di Vinadio, oltre il trattamento, di cui è caso all'art. 215, hanno ragione alla doppia razione di legna durante la loro permanenza ai Bagni; cioè alla razione d'inverno; *massima confermata* dal § 4° delle Avvertenze della tabella annessa all' (*Istruzione* 28 *marzo* 1856, *pag.* 496 *del Gior. M. di detto anno*).

ART. 327.

I Drappelli, Reggimenti e Corpi di Truppa, hanno ragione alla continuazione delle razioni di legna, alla spesa della quale devono i Corpi, sia che venga comprata da loro stessi, oppure provvista dai Municipii per loro conto, fare fronte coi fondi della Massa di Economia, la quale vuol essere reintegrata di tale spesa coll'importare delle razioni comprese sui fogli delle competenze (*Circolare dell'Azienda Generale di guerra del* 6 *ottobre* 1852, *N.* 1537, *di* 2.*a serie, e Lettera spiegativa della stessa ai Corpi in data* 23 *settembre* 1853; *e Decis. M.* 3 *gennaio* 1855, *Div. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sez.*).

ART. 328.

La legna occorrente alla Truppa comandata nell'interesse dell'ordine e sicurezza pubblica non sarà conteggiata dai Corpi pei primi trenta giorni; durante i quali la simile somministranza deve essere estranea alla contabilità dei Corpi, e venir fatta dai Municipii, ai quali è poi rimborsata per cura del Ministero dell'Interno, come è detto pel soprassoldo, all'art. 94; pel letto, all'art. 315, § 1° (*Gior. M.* 2.*a parte* 1854, *pag.* 274).

Digitized by Google

ART. 329.

Sono esclusi dalla razione di legna i Sott'uffiziali, Caporali e Soldati, allorchè viaggiano con indennità di via, durante la marcia e pel giorno di partenza e d'arrivo; allorchè sono in permesso od allo Spedale (*Capi* 3°, 4° *e* 5° *di questa)*; come pure quando sono ai Bagni d'Acqui e d'Ischia *(Art.* 211 *e* 216*)*, ed allorchè sono imbarcati (*Vedi art.* 126*)*.

ART. 330.

Le razioni di legna percepite in più od in meno, saranno dedotte o buonificate in contanti, *al prezzo che verrà in ogni anno fissato dal Ministero della Guerra.*

ART. 331.

I Guardarmi ed i Sott'uffiziali delle Compagnie Infermieri del Corpo d'Amministrazione, aventi nelle Fortezze l'incarico del servizio contabile ed amministrativo dello Spedale succursale, godono della giornaliera competenza di legna nel ragguaglio di legne 4 1|2, eguali a chil. 10, in ogni epoca dell'anno (*R. Decreto* 4 *gennaio* 1852, *pag.* 3 *del Gior. M.*, 1.*a parte* 1852, *e R. Decreto* 28 *novembre* 1858, *pag.* 1255 *del Gior. M*). Tale competenza è estranea alla contabilità delle Compagnie Infermieri a termine (*dell'art.* 59 *dell'Istruzione* 20 *dicembre* 1851, *pag.* 687 *del Gior. M.*, 1.*a parte di detto anno*).

ART. 332.

L'ammontare della competenza di legna assegnata ai Sott'ufficiali, Caporali e Soldati delle Compagnie Infermieri del Corpo d'Amministrazione, comandati presso gli Spedali (*Vedi gli art.* 107 *e* 300) viene corrisposto in contanti, *al prezzo che verrà in ogni anno fissato dal Ministero della Guerra*, e forma un provento della Massa d'economia (*Art.* 16 *dell'Istruzione* 3 *marzo* 1852, *pag.* 125 *del Gior. M.*, 1.*a parte* 1852; *mantenuta in vigore dall'art.* 61 *dell'Istruzione* 29 *dicembre* 1856, *pag.* 1 *del Gior. M.* 1857, *in ciò che non venne da quest'ultima derogato*).

ART. 333.

La legna per gli Individui di altri Corpi aggregati, viene, come tutte le altre competenze, ad eccezione del deconto, conteggiata dal Corpo presso cui ha luogo l'aggregazione, cessando così di essere in vigore la speciale disposizione per conteggio della legna, *inserta a pag.* 388 *del Gior. M.* 1857. (*Gior. M.* 1860, *a pag.* 1320).

Corpi di Guardia.

ART. 334.

La competenza legna, olio e candele pei Corpi di Guardia, è stabilita nel ragguaglio indicato dalla (*Tabella a pag.* 1161 *del Gior. M.*, 1.*a parte* 1856).

Specialità pei Corpi di Guardia nelle Provincie Napoletane e Siciliane (*Gior. M.* 1861, *pag.* 758).

ART. 335.

La competenza legna ed olio pei Corpi di Guardia della Milizia Nazionale non deve essere a carico del Bilancio militare, se non quando attenda dessa a servizii in sussidio della Truppa di linea (*Gior. M.*, 1° *semestre* 1850, *pag.* 438).

§ 1° Arredamento e ristauri dei Corpi di Guardia, presidiati dalla Guardia Nazionale o dalla R. Truppa, stabiliti per motivi estranei al militare servizio. Spese relative (*Gior. M.* 1856, *pag.* 195).

Alloggi.

SOTT'UFFIZIALI, CAPORALI E SOLDATI.

ART. 336.

L'alloggio militare in marcia a carico dei Municipii è determinato dal (*Regolamento* 9 *agosto* 1836).

a) Nel computo delle piazze d'alloggio a favore di un Comune non devesi far caso dei primi tre giorni passati dalla Truppa in uno stesso luogo, a meno che il Comune fosse precedentemente occupato, e che la Truppa nuovamente arrivata abbiavi, senza interruzione d'occupazione, surrogata altra Truppa antecedentemente stabilitavi (*Disposizione a pag.* 131 *del Gior. M.*, 1° *semestre* 1849).

Riguardo ai tre primi giorni, di cui non devesi tener conto nel computo delle piazze d'alloggio a favore dei Comuni, vuolsi intendere i tre primi giorni d'arrivo di ciascun Corpo, Compagnia o Distaccamento, e non è il caso di fare eguali eccezioni pelle successive variazioni individuali (*Disp. M.* 9 *giugno* 1859, *N.* 2498, *Div. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sez.*).

1° Applicazione delle norme fissate dal Regolamento 9 agosto 1836 *per l'indennità degli alloggi militari in Terraferma*, agli alloggi militari forniti dai Comuni e dagli abitanti dell'Isola di Sardegna (*R. Decreto e Legge* 5 *giugno* 1858, *pag.* 649 *del Gior. M.*).

2° Applicazione a tutte le Provincie del Regno del Regolamento 9 agosto 1836 (*R. Decreto* 4 *agosto* 1861, *a pag.* 633 *del Gior. M.*).

Norme spiegative sulle somministranze per alloggi (*Gior. M.* 1861, *pag.* 735).

§ 1° La città di Torino gode in virtù di antico privilegio dell'esenzione dagli alloggi militari (*Vedi* § 1° *dell'art.* 294).

Digitized by Google

ART. 337.

Gli Individui delle Case R. Invalidi e Compagnie Veterani comandati come Ordinanze presso gli Ufficii, o come portinai e casermieri, se non fruiscono dell'alloggio in natura, lo ricevono in contanti (*Vedi l'art.* 115).

ART. 338.

L'alloggio militare agli Individui del Corpo del Treno, comandati quali Uomini di confidenza degli Uffiziali del Corpo di Stato Maggiore, allorchè sono questi comandati ai lavori geodetici, come all'art. 100, è compreso in quello provveduto dai Comuni agli Uffiziali stessi (§ 6 *della Disposizione inserta a pag.* 206 *del Gior. M.*, 2.*a parte* 1852).

ART. 339.

L'alloggio dei Sott'uffiziali e Soldati dei Carabinieri R., da parte dei Comuni, nei casi in cui vi hanno dessi ragione, deve essere eguale a quello dei Sott'uffiziali, Caporali e Soldati degli altri Corpi dello stesso grado (*pag.* 959, *Raccolta* 1839).

Capitolati per affitto di locali per caserma dei R. Carabinieri; provvista e mantenimento di effetti di casermaggio (*Disp. a pag.* 354 *del Gior. M. del* 1861).

ART. 340.

Modo di somministrare l'alloggio alla Truppa mandata nei Comuni nell'interesse dell'ordine e sicurezza pubblica, allorchè non può essere alloggiata dietro le norme prescritte dal Regolamento 9 agosto 1836 (*Gior. M., pag.* 274 *del* 1854).

ART. 341.

Le piazze d'alloggio pei Sergenti vogliono essere computate per doppio.

1° Competono le piazze d'alloggio alle mogli ed ai figli di Militari ammogliati allorchè non hanno comune la giacitura coi rispettivi mariti o padri (*Decis. M.* 25 *settembre* 1855, *Div. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sez.*).

ART. 342.

L'alloggio pei Guardarmi fissato dalle *Tabelle annesse ai R. Decreti* 28 *novembre* 1858, *a pag.* 1260 *del Gior. M.*; *e* 18 *dicembre* 1859, *a pag.* 832 *del Gior. M*, fu abolito (*R. Decreto* 15 *marzo* 1860, *a pag.* 832 *del Gior. M.*)

ART. 343.

Le piazze d'alloggio, che fossero dai Corpi comprese nei fogli delle competenze in più od in meno, saranno dedotte o buonificate al prezzo *che verrà in ogni anno fissato dal Ministero della Guerra*, e colle norme stabilite per le piazze-letto (*Vedi art.* 315) (*R. Decreto* 28 *gennaio* 1859, *a pag.* 116 *del Gior. M.*).

Digitized by Google

Paglia.

SOTT'UFFIZIALI, CAPORALI E SOLDATI.

ART. 344.

La somministranza della paglia, che occorrer possa alle Truppe poste a giacere sul piede d'accantonamento, è regolata come segue:

1° Chilogrammi 15 per ogni Individuo nello spazio di 30 giorni; di cui chilogrammi 10 verranno distribuiti al cominciare dell'accantonamento, e chilogrammi 5 dopo trascorsi 15 giorni, a modo di rinfresco.

2° Terminati i 30 giorni d'uso, la paglia verrà cambiata con una nuova distribuzione di chilogrammi 10 dopo 15 giorni e verrà dato il rinfresco di altri chilogr. 5; così pure facendo pel seguito.

3° Salve le circostanze straordinarie di malattie attaccaticcie, per cui la paglia può venir cambiata in tutto od in parte, come sotto è detto, il suaccennato quantitativo di paglia dovrà percorrere l'uso e stare in servizio per tutto il tempo sovra indicato sempre quando trattisi di Truppa di uno stesso Corpo, senza distinzione fra Battaglione e Compagnie, che alternativamente si succedessero nei luoghi, dove trovasi stabilito l'accantonamento.

4° La paglia rimasta in servizio di un Corpo, o frazione di esso collocati sul piede d'accantonamento, non potrà servire per Truppa di altro Corpo.

5° Nelle circostanze d'infezioni attaccaticcie, come scabbia, ecc. nei casi di vermina o di grande umidità, dove sia stabilito l'accantonamento, l'Autorità superiore militare avrà la facoltà di provvedere presso l'Intendenza militare pel cambio della paglia in tutto od in parte, secondo che giudicherà necessario pel bene del servizio; e nel caso dell'accennata umidità dei locali, potrà l'Autorità stessa ordinare eziandio fino alla concorrente del doppio della competenza stabilita al N. 1 suddetto, un aumento, *in via straordinaria*, al quantitativo di paglia da somministrarsi per ogni Individuo, sia di prima distribuzione, come a titolo di rinfresco.

6° Il Funzionario amministrativo ragguaglierà il Ministero delle disposizioni, che nei suddetti casi eccezionali saranno date dall'Autorità militare, con quelle osservazioni, che ravviserà opportune nell'interesse del servizio.

7° A corredo del *buono* della paglia, che sarà stata prelevata straordinariamente ed oltre le stabilite competenze, verrà posto l'*ordine di distribuzione*, che in seguito alle disposizioni dell'Autorità superiore militare verrà impartito all'Impresario dal Funzionario amministrativo.

Digitized by Google

8° Ogni quantitativo di paglia prelevata, oltre le competenze predesignate, la cui distribuzione non sia appoggiata all'ordine, di cui sopra, andrà a carico della Truppa, che ne avrà richiesta la somministranza, ed il relativo ammontare verrà ritenuto sugli averi della medesima (*Gior. M.*, 2.*a parte* 1853, *a pag.* 277).

ART. 345.

Le razioni di paglia state corrisposte in meno, od in più ai Corpi sono buonificate e dedotte in ragione *del prezzo che verrà in ogni anno fissato dal Ministero della Guerra.*

ART. 346.

La somministranza della paglia, per parte dei Comuni alla Truppa distaccata nell'interesse dell'ordine e sicurezza pubblica, è fatta colle norme prescritte (*a pag.* 274 *del Gior. M.* 1854).

Mezzi di trasporto.

SOTT'UFFIZIALI, CAPORALI E SOLDATI.

ART. 347.

Sott'uffiziali, Caporali e Soldati hanno ragione ai mezzi di trasporto allorchè feriti od ammalati, e marciando isolati siano assolutamente incapaci di camminare a piedi e si trovino nell'uno dei seguenti casi:

a) Mandati dai Corpi, cui sono ascritti, ad uno Spedale, che non sia nel luogo della rispettiva stanza.

b) Mandati dal Corpo alle Acque termali, o ritornando da queste al Corpo.

c) Destinati da un Corpo attivo, per effetto di riforma, a far transito nelle Case R. Invalidi e Compagnie Veterani.

d) Congedati per riforma, ed avviati ai loro focolari, ognorachè la Determinazione Ministeriale, che li ammette al congedo, ne faccia specifica menzione.

e) Assolti per sentenza, e rimandati al Corpo, cui appartengono, dal luogo ove erano ditenuti.

f) Liberati dalla Reclusione militare, o dal Carcere, cui erano condannati, sì per aver scontata la loro pena, sì per effetto di condono o grazia Sovrana, e rimandati od al primitivo loro Corpo, o ad un altro qualunque.

g) Trasferiti per ordine superiore dall'un Corpo all'altro.

Digitized by Google

h) Di ritorno di prigionia di guerra, ed avviati al loro primitivo Corpo, od in forza d'ordine, ad un Deposito, ad un Corpo qualunque, od alle proprie loro case.

i) Ammalati per via, qualora non v'essendo nel luogo, in cui infermarono, opportunità a riceverli, sia forza di recarli nello Spedale prossimiore.

l) Ammalati, essendo comandati in Distaccamento, qualora occorra di recarli allo Spedale militare, o civile, del luogo prossimiore a quello di loro stanza.

m) Trasferiti, occorrendone l'evacuazione, da uno Spedale in un altro.

n) Convalescenti, e rimandati da uno Spedale al loro Corpo (*Art.* 29 *del Regolamento* 9 *agosto* 1836, *a pag.* 331 *della Raccolta*).

1° Retribuzione per la somministranza dei mezzi di trasporto; varianti alla tariffa annessa al Regolamento 9 agosto 1836 (*R. Decreto* 4 *agosto* 1861, *a pag.* 633 *del Gior. M.*).

2° Applicazione a tutte le provincie del Regno del Regolamento 9 agosto 1836 (*R. Decreto* 4 *agosto* 1861, *a pag.* 633 *del Gior. M.*).

§ 1. Gli Individui, mandati in licenza straordinaria *di sei mesi od un anno* a seguito di rassegna, non hanno ragione ai mezzi di trasporto, siccome non vi hanno diritto quelli che vanno in congedo illimitato, a cui sono assimilati pel trattamento della *Nota a pag.* 1088 *del Gior. M.* 1856; meno però nei casi, in cui tali mezzi loro fossero accordati nell'elenco di rassegna (*Disp. M.* 14 *aprile* 1858, *N.* 1315, *Div. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sez.*).

Art. 348.

I Carabinieri Reali, che siano mandati ai Bagni termali, o che da questi ritornino alla rispettiva stazione, avranno altresì ragione ai mezzi di trasporto, qualora riescano loro necessarii (*Art.* 29 *suddetto*).

Fuori di questo caso, comunque viaggino dessi isolati, ovvero indrappellati, non avranno ragione di sorta ai mezzi di trasporto del loro bagaglio od equipaggio (*Art.* 24 *del Regolamento* 9 *agosto* 1836, *a pag.* 328 *della Raccolta*).

Art. 349.

Gli Uomini di Leva diretti ai rispettivi Corpi, che cadono ammalati in marcia, e non vi fossero nel paese Spedali per esservi ricoverati colle norme accennate nell'art. 199, saranno dall'Ufficio d'Intendenza militare fatti accompagnare allo Spedale più vicino, procurando loro all'evenienza i mezzi di trasporto, a seconda del parere del Medico o Chirurgo che li avrà visitati. Tali mezzi saranno rimborsati dal Ministero, come per gli altri (§ 291 *del Regolamento sul Reclutamento dell'Esercito* 31 *marzo* 1855).

Digitized by Google

ART. 350.

Mezzi di trasporto agli Inscritti di Leva mandati in osservazione presso qualche Spedale militare (*Vedi l'art.* 200).

1° Mezzi di trasporto agli Inscritti accommiatati con congedo di rimando (*Vedi* § 6° *dell'art.* 397).

ART. 351.

Le formalità occorrenti per conseguire i mezzi di trasporto, sono determinate dagli (*Art.* 31 *e* 32 *del Regolamento* 9 *agosto* 1836, *a pag.* 332 *della Raccolta*).

Spiegazioni e modificazioni alle formalità occorrenti per conseguire i mezzi di trasporto, sia dai Municipii, sia sulle pubbliche vetture, e sia sulle strade ferrate, tanto per Individui isolati, che pei Corpi di Truppa (*Gior. M.* 1857, *a pag.* 661; 1859, *a pag.* 713; 1860, *a pag.* 129; *e* 1861, *a pag.* 190).

ART. 352.

I Sott'ufficiali, Caporali e Soldati che, viaggiando isolatamente, abbino ragione ai mezzi di trasporto, loro saranno, in massima e per quanto possibile, fatti somministrare sulle pubbliche vetture periodiche per tutto il tratto di strada, lungo il quale un servizio di esse sia instituito (*Gior. M.*, *a pag.* 370, 2.*a parte* 1851).

Il Sott'uffiziale, Caporale e Soldato viaggiando sulle vetture pubbliche, qualunque sia la distanza a percorrere, avrà ragione a 25 chilometri d'indennità di via se il viaggio è di un giorno; a 50 se arriverà a destinazione nel giorno dopo; a 75, se nel terzo giorno, annoveratevi le tappe che egli far debba su carri di precetto. L'indennità gli sarà pagata tutta in una volta (*medesima Disposizione*).

Tali mezzi saranno somministrati colle norme indicate dalla suddetta Disposizione e da un'altra successiva (*a pag.* 103 *del Gior. M.*, 2.*a parte* 1852).

Spiegazioni sui mezzi di trasporto sulle strade ordinarie, da non concedersi a quelli che non vi abbiano diritto ancorchè ammessi al trasporto gratuito sulle ferrovie (*Nota a pag.* 62 *del Gior. M.* 1861).

a) Eguale trattamento sarà colle stesse norme applicato a quegli Individui in marcia, i quali debbano essere trasportati sopra carri di precetto (*Gior. M.* 1858, *a pag.* 760).

ART. 353.

I Sott'ufficiali, Caporali e Soldati viaggianti per servizio sulle ferrovie, oltre agli assegnamenti di cui all'art. 127, hanno diritto pel loro trasporto alla riduzione della metà prezzo dei posti di 3.a classe, come dai capitolati di

cui all'art. 293. Tale posto loro viene fatto somministrare in natura dagli Uffici d'Intendenza militare per mezzo di richieste alle Direzioni od alle Stazioni delle strade ferrate (*R. Decreto* 24 *dicembre* 1854, *a pag.* 1039 *del Gior. M.* 1854; *e Nota N.* 1 *del Gior. M.* 1856, *a pag.* 125).

1° Gli Individui, che si trovano in marcia per ripatriare in congedo illimitato, essendo nella posizione del *Militare in marcia con indennità di via*, vuole essere loro applicato il disposto del R. Decreto 24 dicembre 1854; cioè farli profittare dei tronchi di ferrovia, che siano aperti lungo il cammino, che hanno da percorrere, colle norme additate nella Nota inserta *a pag.* 125 *del Gior. M.* 1856, dalla quale rimase *implicitamente* derogata la Nota 17 dicembre 1853, *inserta a pag.* 450 *del Gior. M.*, 2.*a parte* (*Disp. M.* 21 *ottobre* 1857, *N.* 4527, *Div. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sez.*; *e R. Decreto* 15 *settembre* 1859, *a pag.* 651 *del Gior. M.*).

2° L'istruzione sul trasporto delle Truppe per mezzo delle ferrovie, le prescrizioni generali - Le norme da seguirsi per l'imbarco, trasporto, e sbarco della Fanteria - Il modo, con cui vuolsi promovere dalle Intendenze militari il trasporto pei Drappelli, Corpi, o Reggimenti intieri di Truppa, sono determinati dalle (*Dispos. a pag.* 302 *del Gior. M.*, 2° *semestre* 1849; 1.*a parte* 1852, *a pag.* 445; 2.*a parte* 1853, *a pag.* 292, *ricordate colla Dispos. a pag.* 1978 *del Gior. M.* 1855; *e Gior. M.* 1857, *a pag.* 661; 1859, *a pag.* 713; 1860, *a pag.* 129, 496 *e* 725; 1861, *a pag.* 175, 331, 457, 458 *e* 741.

3° Nelle circostanze di movimenti di Truppa in Corpi, e Drappelli, e di Militari isolati, che siano eseguiti per mezzo delle ferrovie, saranno ammesse pel trasporto a spese dell'Erario pubblico, nei posti di 3.a classe, le famiglie dei Sott'uffiziali, Caporali e Soldati, escluse però le masserizie, di cui le famiglie stesse fossero provvedute.

Sotto la denominazione di famiglie intendesi la moglie e figliuolanza dell'uno e dell'altro sesso (*Gior. M.* 1858, *pag.* 217).

a) I Comandanti Generali Divisionari dovranno provvedere acciocchè i Comandi di Corpo mandino al rispettivo Ufficio d'Intendenza militare l'elenco degli Individui appartenenti a dette famiglie; e quindi le facciano accompagnare alla Stazione da un Aiutante Maggiore, o da un altro Uffiziale, onde evitare così che s'introducano persone estranee alle medesime (*Gior. M.* 1855, *pag.* 1978).

b) Le disposizioni relative al trasporto sulle ferrovie, di cui è caso nei due precedenti periodi, sono applicabili alle famiglie della Bassa-forza dei Carabinieri Reali (*R. Decreto* 23 *dicembre* 1857, *pag.* 847 *del Gior. M.* 1857).

4° I Sott'ufiziali, Caporali e Soldati, che viaggiando isolatamente abbisognino di mezzi di trasporto, devono, essendovene l'opportunità,

Digitized by Google

prevalersi della ferrovia dello Stato. Il posto nella medesima viene loro concesso mediante presentazione del foglio di via, e di una formale richiesta dell'Intendenza militare del luogo di partenza al Capo-Stazione; la quale richiesta terrà luogo del montare del biglietto, e servirà a suo tempo di carta contabile per la sistemazione dei conti del Ministero della Guerra colla Direzione delle strade ferrate.

Riceveranno i Militari, ammessi in tal modo al trasporto sulla ferrovia, alla Stazione di partenza un biglietto a debito (trasporti militari), che, giunti a destinazione, rimetteranno all'uscita della Stazione d'arrivo. I Militari, anche provvisti di foglio di via, che non presentassero la suindicata richiesta, non potranno prendere un biglietto se non contro il pagamento effettivo del prezzo della tariffa in vigore (*Gior. M., pag.* 291, 293, 2.*a parte*, 1853; *e* 1856, *pag.* 125).

5° Il conteggio dei prezzi di tariffa delle ferrovie, vuole essere fatto colle norme segnate (*a pag.* 687 *del Gior. M.* 1855).

6° Formalità occorrenti per conseguire i mezzi di trasporto sulle ferrovie (*Vedi a-linea* 2° *suddetto*).

ART. 354.

1 Sott'ufficiali, Caporali e Soldati in marcia per servizio riuniti in Corpo, Drappelli od isolati (*Art.* 126); oppure che si rechino in licenza o ne rientrino (*Art.* 162); che si rechino in congedo illimitato o ne ritornino (*Art.* 396, *a-linea* 5 *e* 6); o che, congedati, debbano per ripatriare percorrere la via di mare (*Art.* 397, § 17), hanno diritto a bordo dei Piroscafi postali, Legni della Marina militare o mercantile noleggiati, al trasporto gratuito in posto di 3.a classe, oltre alle competenze accennate nei suddetti articoli (*Tabella a pag.* 133 *del Gior. M.*, 1.*a parte* 1853).

Spiegazioni sul mezzo di trasporto pella via di mare (*Gior. M.* 1861, *a pag.* 62).

§ 1° Le famiglie dei Sott'uffiziali, Caporali e Soldati, cui era assegnato il trasporto gratuito sui R. Legni dal Regolamento 20 agosto 1850, godranno dello stesso vantaggio sui Legni della Società appaltatrice della corrispondenza postale a vapore (*R. Decreto* 3 *agosto* 1857, *a pag.* 454 *del Gior. M.*).

ART. 355.

1 Sott'uffiziali, Caporali e Soldati colpiti di manla furiosa hanno ragione ai mezzi di trasporto per essere condotti ai Manicomii (*Vedi l'art.* 202).

CAPO 12.

Cavalli, Foraggi, Paglia per lettiera, e Indennità delle diverse manutenzioni; Rimonta, Riforma, Vendita ed Abbattimento di Cavalli.

Cavalli degli Uffiziali.

ART. 356.

La quantità delle razioni di foraggio spettante agli Uffiziali dei diversi Corpi dell'Armata, che servono a cavallo, è determinata dalle tabelle annesse ai relativi Decreti di riorganizzazione dei Corpi stessi, e (*citate nel Capo 1° della presente*).

ART. 357.

La composizione della razione di foraggio pei cavalli degli Uffiziali, tanto in stazione che in marcia, della Cavalleria di linea e leggiera, dell'Artiglieria, del Treno d'Armata, della Legione dei Carabinieri R. in Sardegna, del Personale permanente e temporario della Scuola Militare di Cavalleria, è stabilita dalla (*Tabella annessa al R. Decreto 4 settembre 1853, a pag. 453 del Gior M., 1.a parte*).

ART. 358.

Gli Uffiziali di tutte le Armi, ai quali spettino razioni di foraggio e siano in servizio effettivo, esclusi pertanto quelli in disponibilità ed in aspettativa, potranno anche in tempo di pace ricevere in natura tale competenza nel limite loro assegnato in ragione del rispettivo grado.

a) Per quelle razioni, che non saranno prelevate in natura sarà corrisposta a tutti indistintamente gli Uffiziali assieme alla paga, l'indennità di L. 1 per ogni razione sia sul piede *di stazione* che su quello *di marcia*.

b) Nessun pagamento in qualsiasi caso potrà essere fatto dai provveditori di foraggi per razioni non prelevate in natura.

c) Il modo anzidetto di prelevare le razioni di foraggio è applicabile a tutti quei Corpi, cui vengono somministrate le razioni di foraggio dai magazzeni degli Impresari del Governo (*R. Decreto 7 ottobre 1859, a pag. 674 del Gior. M.*).

1° Gli Uffiziali, che avendo diritto a razioni di foraggio, intendano di prelevarle *tutte* in natura, oppure *soltanto una parte di esse* dai magaz-

zeni degli Appaltatori del Governo, rilascieranno eglino stessi i buoni relativi direttamente ai detti magazzeni; oppure ne potranno far comprendere il quantitativo nel buono del Corpo, cui siano addetti, quando non ne siano disgiunti.

2° Gli Uffiziali addetti ai Corpi regoleranno alla *scadenza di ogni mese*, ed anche in occasione di cambio di guarnigione, il conto delle rispettive competenze di foraggio coll'Amministrazione del Corpo, alla quale a senso dell'(*Art.* 51 *dell'Istruzione* 20 *dicembre* 1851, *inserta a pag.* 687 *del Gior. M.*, 1.*a parte di detto anno*), spetta di far ritirare i buoni parziali, e rilasciarne uno generale.

3° Quelli poi, che ricevano le paghe loro direttamente dalle casse dello Stato, come altresì quelli che trovinsi disgiunti dal rispettivo Corpo, rimetteranno alla fine di ogni trimestre all'Ufficio d'Intendenza militare della provincia in cui hanno stanza, una dichiara nella quale risulti del quantitativo delle razioni di foraggio prelevate in natura, e di quelle che spettino in contanti.

4° Simili dichiare saranno dagli Ufficii d'Intendenza militare trasmesse alla scadenza di ogni trimestre al Ministero, se gli Uffiziali ricevono le loro competenze con mandato emesso dal medesimo, ed ai Corpi per quelli che ricevono le loro competenze dai Corpi, o per conto dei medesimi.

5° Agli Uffiziali, che ricevono le loro competenze con mandato dal Ministero, ed a quelli disgiunti dai rispettivi Corpi, non sarà più corrisposta d'ora in poi alcuna indennità rappresentativa di foraggio assieme agli stipendi; e solamente in base alle anziaccennate dichiare sarà corrisposto il montare delle razioni non prelevate in natura, cioè: per parte dei Corpi con pagamento suppletivo a quello degli stipendi; e per parte del Ministero con speciale mandato.

6° Le razioni di foraggio distribuite agli Uffiziali isolati dagli Impresari, saranno descritte a parte *nei deconti* trimestrali, colla precisa indicazione del nome, grado e Corpo di ogni Uffiziale.

Nella verificazione dei *deconti* pella spedizione dei mandati di saldo, sarà per cura del Ministero accertato che il quantitativo delle razioni di foraggio prelevato in natura, trovisi in armonia colle dichiare ricevute dagli Ufficii d'Intendenza militare, e che non siano occorse duplicazioni.

7° Il R. Decreto succitato, essendo stato emanato nello scopo specialmente di facilitare agli Uffiziali il prelevamento delle razioni di foraggio pei loro cavalli, le Autorità militari ed amministrative veglieranno acciochè da tale facilitazione non derivino abusi (*Istruzione* 7 *ottobre* 1859, *a pag.* 676 *del Gior. M.*).

8° Pel foraggio agli Uffiziali dei Corpi dei Carabinieri, (*Vedi l'a-linea* 1° *e* 2° *dell'art.* 373).

Digitized by Google

ART. 359.

L'Uffiziale, cui competono razioni di foraggio, *in contanti* od *in natura*, che per qualunque motivo possa andar privo della paga, non deve mai essere escluso dal godimento delle razioni di foraggio, che secondo il proprio grado gli competono, salvo che ciò sia esplicitamente determinato in talun caso dal Ministero della Guerra (*Gior. M.* 1853, 2.*a parte*, *pag.* 55.)

1° Dietro la riserva contenuta nella Nota *a pag.* 55 *del Gior. M.* 2.*a parte* 1852 *succitata*, venne determinato che agli Uffiziali, cui siano assegnate razioni *senza stretto obbligo di avere cavalli*, come sarebbero gli Uffiziali d'Amministrazione, ed altri, non debbano essere continuate le medesime, qualora *siano ditenuti in attesa di giudizio.*

Nel caso però, che il procedimento o giudizio non sia susseguito da condanna, i suddetti Uffiziali hanno ragione alla buonificazione di dette razioni per tutto il tempo, per cui rimasero in attesa di giudizio (*Gior. M.* 1856, *a pag.* 1027).

Per la paga (*Vedi il* 2° *a-linea dell'art.* 219).

ART. 360.

Continuazione per un mese del foraggio pegli Uffiziali, che passano dall'arma di Cavalleria a quella di Fanteria (*Vedi l'art.* 250).

Per quelli che vengono collocati a riposo od altrimenti non in attività di servizio (*Vedi l'a-linea* 392).

1° Uffiziali *dimissionati* rispetto alla continuazione delle razioni di foraggio (*Vedi l'a-linea* 3° *dell'art.* 394).

ART. 361.

L'Uffiziale in aspettativa od in disponibilità, al quale pel suo grado, Arma, o Corpo erano assegnate razioni di foraggio, ne gode durante la disponibilità e l'aspettativa (*Vedi l'art.* 390); e gli vengono le medesime corrisposte non in natura, ma in contanti a titolo d'indennità rappresentativa a L. 1 caduna razione (*Gior. M.* 2.*a parte*, 1852 *a pag.* 70; *Vedi art.* 358 *e* 390, *a-linea* 3°).

ART. 362.

Gli Uffiziali di Fanteria destinati ad Aiutanti di Campo presso un Uffiziale Generale hanno ragione ad una razione di foraggio al giorno (*Vedi l'art.* 56).

1° Norme per corrispondere le razioni di foraggio agli Aiutanti di campo di Fanteria, e di Cavalleria presso un Uffiziale Generale (*Vedi l'a-linea* 6° *dell'art.* 56).

ART. 363.

Gli Uffiziali del Genio comandati nella Piazza di Genova, godono d'una razione di foraggio al giorno (*Vedi art.* 80).

Digitized by Google

ART. 364.

Le razioni di foraggio, che fossero prelevate in più od in meno, saranno buonificate o dedotte ai Corpi in ragione di L. 1 caduna (*Art.* 2 *del R. Decreto* 7 *ottobre* 1859, *a pag.* 674 *del Gior. M.*).

ART. 365.

Se la paglia per lettiera ai cavalli di truppa viene somministrata dall'Impresario, gli Uffiziali, che tengono i cavalli rispettivi nelle Scuderie del Quartiere, ponno anche farsi somministrare dall'Impresario la paglia per lettiera dei loro cavalli, mediante il compenso fissato pei cavalli di Truppa:

Clausola questa, che vuole essere accennata nei contratti d'appalto (*Gior. M.*, *a pag.* 274, 2.*a parte* 1851).

ART. 366

Norme da osservarsi nella concessione di cavalli *in dono* ai Sott'uffiziali, promossi Sottotenenti nelle Armi a cavallo (*Gior. M.* 1860, *a pag.* 706).

1° Il cavallo in dono diviene proprietà dell'Uffiziale, cui viene donato, sotto l'osservanza delle condizioni previste dalla disposizione predetta; e fra queste condizioni vi è quella di lasciare al Corpo il cavallo ricevuto in dono; ma solo quando l'Uffiziale viene collocato in aspettativa perchè con ciò rimane ancora in posizione di averne bisogno. Così non è la cosa per l'Uffiziale, che cessa definitivamente dal servizio per dimissione; e quindi vuole in questo caso essergli lasciato il cavallo, che non deve dal Corpo essere ritirato, nè acquistato per conto del Governo (*Disp. Min.* 24 *luglio* 1860, *N.* 4173, *Div. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sez.*).

ART. 367.

Norme per la domanda e la concessione di cavalli *di favore* e *di agevolezza* agli Uffiziali; e per la provvista dei medesimi.

Modo, con cui vogliono essere operate le ritenenze relative sulle paghe degli Uffiziali (*Gior. M.* 1860, *a pag.* 706).

ART. 368.

Il prezzo dei cavalli della Scuola militare di Cavalleria, che a termine dell'art. 5° del R. Decreto 20 novembre 1849, *a pag.* 239 *del Gior. M.*, 2° *semestre di tale anno*, ponno essere venduti agli Uffiziali superiori di Fanteria, sarà ritenuto sullo stipendio degli Uffiziali stessi, come pei cavalli di favore (*Gior. M.* 2° *semestre* 1850, *a pag.* 429).

ART. 369.

L'indennità per perdita di cavalli degli Uffiziali in campagna è stabilita dalla Tabella N. 4 annessa al (*R. Decreto* 31 *marzo* 1855, *a pag.* 487 *del Gior. M.*).

ART. 370.

Trasporto dei cavalli degli Uffiziali sulla ferrovia (*Vedi l'a-linea 5° e 7° dell'art.* 91).

ART. 371.

I cavalli degli Uffiziali, che cambiano di Corpo, *con aumento di grado*, hanno ragione, *durante la marcia*, alle razioni di foraggio *di marcia*, come qualunque altro cavallo in viaggio (*Disp. Min.* 13 *febbraio* 1857, *Div. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sez.*).

Allorchè però detti cavalli sono trasportati sulle ferrovie, godranno della razione *di stazione*, come è detto all'a-linea 7° dell'art. 91; e la spesa del loro trasporto è a carico del Governo (*Gior. M.* 1860, *a pag.* 1239).

Foraggi e Paglia per lettiera ed indennità delle diverse manutenzioni, Rimonta, Riforma, Vendita ed Abbattimento di Cavalli.

CAVALLI DI TRUPPA.

ART. 372.

La composizione della razione di foraggio pei cavalli da Truppa è eguale a quella pei cavalli degli Uffiziali (*Vedi art.* 357).

1° Composizione della razione di foraggio dei cavalli addetti alla Polveriera di Cagliari, a modificazione della *Nota inserta a pag.* 911 *del Gior. M.* 1856 (*Gior. M.* 1857, *pag.* 146).

§ 1° La razione dei cavalli dei Reggimenti di Cavalleria leggera comandati presso la Scuola militare di Cavalleria, è uguale a quella stabilita pei cavalli di Cavalleria di linea comandati per un simile servizio.

Tali razioni saranno conteggiate nella colonna 15 del foglio delle competenze pei cavalli (*Gior. M.* 1856, *pag.* 605).

§ 2° Cavalli ammessi a bere in bianco; Conteggio delle razioni di foraggio; e norme pel prelevamento degli altri generi occorrenti (*Gior. M.* 1858, *pag.* 1332, *e pag.* 57 *del* 1860).

ART. 373.

La corrisponsione viene fatta in natura pei Reggimenti di Cavalleria, Reggimenti d'Artiglieria di Campagna e Pontieri, Treno d'Armata e Scuola militare di Cavalleria, per cura del Ministero della Guerra (*R. Decreto*

Digitized by Google

19 *maggio* 1851, *a pag.* 251 *del Gior. M.* 1.*a parte*, *e* § 18 *delle Dispos. G. annesse al R. Decreto* 25 *marzo* 1852, *pag.* 189 *del Gior. M.*, 2.*a parte*).

1° Il foraggio alle legioni dei Carabinieri Reali viene somministrato per cura dei Consigli d'Amministrazione.

Si corrisponde alle Amministrazioni delle Legioni la buonificazione di L. 1. 40 per ciascuna delle razioni di foraggio assegnate agli Uffiziali secondo il loro grado; e per ciascuna razione di foraggio dei Marescialli d'alloggio, Brigadieri e Carabinieri dell'Arma a cavallo (*Tabella annessa al R. Decreto* 28 *novembre* 1858, *a pag.* 1241 *Gior. M.*).

2° Il foraggio alla Legione dei Carabinieri Reali in Sardegna viene somministrato dagli Impresari del Governo nel seguente ragguaglio:

a) Per gli Uffiziali in ragione di una sola razione; e per le maggiori razioni spettanti ad ognuno di essi si corrisponde dal Governo l'indennità rappresentativa di L. 1 per razione;

b) E pei cavalli della Bassa-forza le razioni vengono corrisposte in natura;

c) Le razioni di foraggio, che per vacanze nei cavalli di Truppa in confronto della forza stabilita, non possano essere prelevate in natura dalla Legione, gli saranno abbuonate al prezzo di L. 1 caduna nelle livranze trimestrali, a beneficio della Massa Rimonta (*Tabella annessa al R. Decreto* 28 *novembre* 1858, *a pag.* 1241 *del Gior. M.*).

d) Gli Uffiziali della Legione dei Carabinieri Reali in Sardegna ponno prelevare in natura anche più d'una razione di foraggio; con che non si ecceda mai il quantitativo delle razioni rispettivamente assegnate, e ne sia dagli Uffiziali pagato l'importo all'Impresario al prezzo di tariffa del contratto (*Gior. M.* 1856, *pag.* 814).

Art. 374.

La somministranza della paglia per lettiera ai Corpi dell'Arma a cavallo viene fatta nel modo che sarà dai Consigli d'Amministrazione ravvisato più conveniente, e di più facile esecuzione:

1° Per far fronte a tale somministranza sono corrisposte ai Corpi centesimi 10 per ogni razione di foraggio (*Gior. M.* 2.*a parte* 1851, *pag.* 274); che furono conglobati nell'indennità Infermeria cavalli e manutenzione di scuderie (*Tabella a pag.* 172, 1.*a parte* 1852).

2° I Funzionari dell'Amministrazione militare non hanno ingerenza di sorta in quanto alla provvista della paglia per lettiera, la quale dipende esclusivamente dalle Amministrazioni dei Corpi (*Gior. M.*, 2.*a parte* 1851, *pag.* 373).

3° La quantità della paglia per ciascun cavallo non deve mai essere minore di chilogr. 3. 20 per ogni giornata di presenza (*Gior. M.* 1853, 2.*a parte*, *pag.* 346).

Digitized by Google

ART. 375.

Le razioni di foraggio pei Cavalli di Truppa, che fossero prelevate in più od in meno, saranno buonificate o dedotte ai Corpi in ragione *del prezzo, che verrà annualmente fissato dal Ministero della Guerra* (*R. Decreto* 28 *gennaio* 1859, *a pag.* 116 *del Gior. M.*).

ART. 376.

Gli Uomini d'Artiglieria, che sono provveduti di cavalli o muli, godono di un soprassoldo giornaliero di centes. 5, tanto sul piede di pace che di guerra, per ogni cavallo o mulo, di cui sia loro affidata la cura (*Tabella N.* 6, *annessa al R. Decreto* 25 *marzo* 1852, *a pag.* 189 *del Gior. M.*, 1.*a parte*).

Tale soprassoldo è a carico dell'Erario, e vuole essere conteggiato in un col prestito degli Individui, cui è assegnato (*Disp. M.* 17 *novembre* 1853, *N.* 6050).

ART. 377.

Le cavalle pregne presso i Corpi non sono più mandate alle R. Mandrie per sgravarsi, come si praticava per l'addietro, ma sono invece trattenute ai Corpi, presso i quali si sgraveranno dei puledri (*Gior. M.*, 2.*a parte* 1853, *pag.* 283).

1° Il trattamento delle dette cavalle è fissato dalla tabella e relativa annotazione (*a pag.* 455 *del Gior. M.* 1853, 1.*a parte*).

2° I puledri nati, sebbene non abbiano diritto ad alcuna razione di foraggio, sono tuttavia consegnati in variazione dai Corpi ai rispettivi Uffici d'Intendenza militare sotto la data della nascita loro; come pure vogliono essere consegnati in variazione nel giorno della loro vendita, che seguir deve dalli 8 alli 10 mesi d'età, ben inteso previa l'autorizzazione del Ministero (*Gior. M.*, 2.*a parte* 1853, *pag.* 283).

3° Tale vendita sarà eseguita colle norme tutte prescritte dall'art. 602 del Regolamento in data 21 luglio 1840, e dovrà in conseguenza compilarsi analogo processo verbale coll'intervento di un Funzionario del rispettivo Ufficio d'Intendenza militare (*Gior. M.* 1854, *pag.* 299).

4° Il prodotto della vendita dei puledri è devoluto alla Massa-scuderie ed Infermeria cavalli (*Art.* 3 *del R. Decreto* 13 *ottobre* 1853, *pag.* 467 *del Gior. M.*, 1.*a parte*).

ART. 378.

Per l'accettazione di cavalli di nuova rimonta deve intervenirvi un Funzionario dell'Intendenza militare (*Gior. M.*, *pag.* 219 *e* 368, 2.*a parte* 1851).

1° Capitoli per la provvista di cavalli (*Gior. M.*, *pag.* 627 *e* 628, 1.*a parte* 1852).

2° Avvertenze intorno ai cavalli di nuova rimonta (*Gior. M.*, 2.*a parte*, *pag.* 447 *del* 1853).

3° Bolli e segni sui cavalli di Truppa (*Gior. M.*, 2.*a parte* 1853, *pag.* 121 e 1860, *pag.* 913).

Bollo a fuoco ai quadrupedi dei Reggimenti del Treno d'armata (*Gior. M.* 1861, *pag.* 168).

4° Il conteggio delle razioni di foraggio, e delle indennità varie pei cavalli di nuova rimonta, che dopo un prolungo di guarentigia vengono restituiti all'Impresario, vuole esser fatto dai Corpi, come praticasi per gli altri cavalli di nuova rimonta, che sono accettati dopo la prima guarentigia.

I Corpi, che trovinsi nel caso di restituire cavalli all'Impresario, devono trasmettere, dopo fatta la restituzione, al Ministero una dichiarazione indicante il quantitativo delle razioni di foraggio consumate durante il prolungo di guarentigia, affinchè si possa far ritenere all'Impresario l'ammontare di simili razioni, e delle relative indennità (*Gior. M.* 1857, *pag.* 456).

ART. 379.

Gli assegnamenti da corrispondersi ai Corpi per supplire alle spese diverse a carico della Massa-scuderie ed infermeria cavalli (*Gior. M.* 1853, 1.*a parte*, *pag.* 467); Bardatura cavalli e Ferratura cavalli, sono determinati dalla (*Tabella a pag.* 172 *del Gior. M.*, 1.*a parte* 1852); e pel loro conteggio, non che per quello degli oggetti necessarii pel governo dei cavalli (*Vedi pag.* 169 *del Gior. M.*, 2.*a parte* 1852).

§ 1° I Corpi sono autorizzati a ricevere dagli Impresari gli utensili di scuderia, e l'olio di cui abbisognano, mediante diretto pagamento ai medesimi del relativo ammontare (*Art.* 6 *dei Capitoli d'Impresa Caserme* 1852, *colle varianti del* 1854, *pag.* 1051 *del Gior. M.*; *e art.* 28 *e* 31 *delle Istruzioni* 28 *dicembre* 1854, *pag.* 41 *del Gior. M.* 1855).

ART. 380.

Gli assegnamenti e le spese relativi ai cavalli aggregati ad altro Corpo sono determinati e spiegati dalla (*Nota inserta a pag.* 1320 *del Gior. M.* 1860).

ART. 381.

I cavalli di Truppa affetti da speciali malattie, che sono mandati alla Scuola di medicina veterinaria di Torino, sono mantenuti dallo Stabilimento a carico del Bilancio del Ministero, da cui dipende, dal dì successivo a quello dell'arrivo loro presso la detta Scuola, alla quale s'intenderanno passati definitivamente; e quindi devono giungere presso la medesima soddisfatti di foraggio pel giorno d'arrivo per conto del Corpo, che li invia (*Disp. M.* 22 *novembre* 1858, *N.* 3863, *Div. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sez.*).

Se i medesimi venissero risanati in modo da essere di nuovo atti al

servizio della Truppa, vi passeranno nuovamente, o saranno ceduti all'Amministrazione militare. Laddove quelli, i quali divenissero di difficile e troppo costosa guarigione, ovvero anche guariti, fossero inetti al militare servizio, saranno dallo stesso Stabilimento riformati e venduti (*Gior. M.* 2.*a parte* 1852, *pag.* 17).

Invio a detto Stabilimento dei cavalli morvosi o farcinosi, e norme relative (*Gior. M.* 2.*a parte* 1852, *pag.* 45). - Si rammentò l'invio medesimo (*Gior. M.* 1856, *pag.* 169).

1° Gli statuti, che regolano il R. Istituto Veterinario di Parma, prescrivendo che il mantenimento e cura dei cavalli di Truppa, che vi sono ricoverati, cader debba a carico del ramo di guerra, epperciò le note relative a tale mantenimento e cura sono trasmessi al Ministero della guerra, cui spetta di provvedere pel rimborso al R. Istituto (*Disp. M.* 28 *settembre* 1861, *N.* 10425, *Div. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sez.*).

Art. 382.

I cavalli affetti da moccio o farcino, o dichiarati insanabili per accidentali fratture di gambe e per altre consimili cause, saranno fatti abbattere senza previa autorizzazione, facendo ben inteso sempre precedere le prescritte formalità di visite e dichiarazione dei Periti da farsi risultare nel consueto processo verbale (*Gior. M., a pag.* 384 *dell'annata* 1851, 2.*a parte*).

Per le vacazioni ai Periti (*Vedi il* § 1° *dell'art.* 384).

a) I cavalli abbattuti devono essere compresi per le competenze a tutto il giorno dell'abbattimento (*Gior. M.* 1856, *pag.* 1027).

b) Per la mercede dovuta per l'interramento (*Vedi il* § 1° *dell'art.* 384).

Art. 383.

I cavalli che muoiono sono compresi per le competenze a tutto il giorno della morte (*Gior. M.* 1856, *pag.* 1027).

a) Per l'interramento, ed il processo verbale (*Vedi il* § 1° *dell'art.* 384).

Art. 384.

I cavalli riformati o designati per la vendita, continuano a godere della razione completa di foraggio, essendo state abrogate le Disposizioni, che accennavano per loro ad una razione speciale (*Art.* 1 *del R. Decreto* 4 *settembre* 1853, *pag.* 453 *del Gior. M.*, 1.*a parte*).

1° Tale razione vuol essere continuata a tutto il giorno della vendita (*Gior. M.* 1856, *a pag.* 1027).

2° Per giudicare dello stato dei cavalli per riformarli all'evenienza e pronunziarne la vendita, viene instituita apposita Commissione, formata pei Reggimenti di Cavalleria e d'Artiglieria come prescrive la (*Dispos. a pag.* 364 *del Gior. M.*, 1° *semestre* 1850).

Digitized by Google

3° Modulo di Tiletti per la vendita di cavalli (*Gior. M.*, 2.*a parte* 1853, *a pag.* 393).

4° I cavalli da vendersi dovranno, prima che si apra l'incanto, essere fatti visitare da due Veterinari, uno militare e l'altro borghese, ad oggetto di assicurarsi che non vadano affetti da alcuna malattia attaccaticcia, mentre quei, che ne andassero affetti, dovrebbero tostamente essere allontanati dall'incanto e sottoposti al giudizio della Commissione per tal fine instituita (*Raccolta* 1833, *a pag.* 51).

Tanto della visita dei due Veterinari, come dell'esito della medesima, e della testuale dichiarazione di non guarentigia apposta nei Tiletti, ne dovrà quindi esser fatta ampia dichiarazione nel verbale di vendita, il quale vorrà per questo riguardo essere firmato altresì dai Veterinari medesimi (*Gior. M.*, *a pag.* 394, 2.*a parte* 1853).

§ 1° Sono a carico della Massa-scuderia ed Infermeria cavalli:

a) Le vacazioni spettanti a Veterinari borghesi richiesti dall'Ufficio d'Intendenza militare per l'assistenza alle Commissioni di riforma o d'abbattimento, per le autopsie, perizie, vendite e simili pei cavalli facienti parte dei Corpi di R. Truppa.

Per quei che godono già di qualche assegnamento militare (*Vedi l'alinea* 3° *dell'art.* 385).

b) La retribuzione fissata al pubblico banditore per le prescritte pubblicazioni degli avvisi d'asta, e per l'assistenza all'incanto dei cavalli dei Corpi militari da vendersi all'asta pubblica.

c) La mercede dovuta per l'interramento dei cavalli morti od abbattuti.

1° I Funzionari delle Intendenze militari ritireranno le note relative alle spese indicate alle lettere *a*) e *b*) suddette, e dopo di averle verificate e firmate per accertarne l'ammontare, secondo le consuetudini locali, dovranno trasmetterle al Consiglio d'Amministrazione rispettivo, al quale incumbe di provvedere al pagamento di tali spese, che saranno giustificate colle note stesse debitamente quitanzate dalla parte creditrice (*Gior. M.* 1854, *a pag.* 64).

Il rimborso da darsi ai Municipii delle spese, che, secondo le consuetudini o disposizioni dei paesi, potessero occorrere in qualche località *per il trasporto e l'interramento dei cavalli morti od abbattuti*, vorrà esser fatto colle norme prescritte dalla *Nota a pag.* 64 *del Gior. M.* 1854 *per le vacazioni* ai Veterinari, e *retribuzioni* ai banditori (*Gior. M.* 1857, *pag.* 457).

2° Norme per la riscossione dei proventi per vendita di cavalli ed altro, e pel loro versamento nelle R. Casse (*Gior. M.* 1854, *a pag.* 92).

3° Nei processi verbali, di morte, abbattimento, o vendita di cavalli, non devesi mai omettere l'indicazione della rimonta (*Circolare dell'ex Azienda generale di Guerra* 4 *febbraio* 1841, *di prima serie*, *N.* 2070).

4° Gli Uffici d'Intendenza militare sono tenuti di rilasciare ai Corpi, oltre quella da trasmettersi al Ministero, una seconda copia dei processi verbali, che si devono redigere in occasione di *morte*, *abbattimento* o *riforma* di cavalli di Truppa, per essere conservata all'appoggio della relativa variazione matricolare, e venir presentata all'Ispettore nella circostanza di revista, siccome fu accennato nell'*a-linea* 3° *della Nota a pag.* 325 *del Gior. M.*, 2.*a parte* 1852 (*Gior. M.* 1857, *a pag.* 457).

ART. 385.

Veterinari militari chiamati a qualche visita o perizia (il che si deve fare con lettera diretta al Comandante del Corpo o frazione di Corpo, da cui dipendono) pei cavalli di R. Truppa da riformarsi, vendersi od abbattersi, non hanno più ragione alla rimunerazione, che loro solevasi accordare prima che fossero assimilati agli Uffiziali dal R. Decreto 19 dicembre 1848; salvochè si trattasse di vere trasferte, nel qual caso provvedono gli appositi Regolamenti (*vogliono essere trattati come gli Uffiziali comandati per servizio fuori della loro stanza ordinaria*) ovvero speciali disposizioni secondo il bisogno (*Gior. M.*, 2° *semestre* 1849, *a pag.* 170; *e Dispos. a pag.* 1642 *del Gior. M.* 1855).

1° Sono pure tenuti i Veterinari militari di curare gratuitamente i cavalli di R. Truppa distaccati dal Corpo, a cui appartengono, che ponno trovarsi nel luogo in cui stanziano i Veterinari medesimi (*Gior. M.*, 2.*a parte* 1852, *a pag.* 186).

2° I Veterinari addetti al R. Istituto agrario forestale chiamati a qualche visita o commissione per cavalli di R. Truppa da riformarsi, vendersi od abbattersi, hanno ragione alla stessa retribuzione, che spetterebbe ad altro Veterinario civile (*Gior. M.*, 2.*a parte* 1851, *a pag.* 198) (*Vedi il* § 1° *dell'art.* 384).

3° I Veterinari borghesi chiamati a qualche visita o perizia, come al § 1° dell'art. 384, non hanno ragione ad alcuna vacazione, allorchè, per la cura dei cavalli di Truppa, già godano di qualche annuo o mensile assegnamento a carico dell'Erario, o della finanza dei Corpi (*Dispos. a pag.* 64 *del Gior. M.* 1854).

§ 1° I Veterinari militari, sono tenuti a curare gratuitamente i cavalli infermi di tutti *indistintamente* gli Uffiziali del Corpo, cui sono addetti (§ 16 *delle Dispos. G., che fanno seguito al R. Decreto* 21 *ottobre* 1850, *a pag.* 327 *del Gior. M.*, 2° *semestre* 1850).

ART. 386.

L'alloggio dei cavalli in marcia, od in Distaccamento, e le relative norme, sono determinate dal (*Regolamento* 9 *agosto* 1836).

Digitized by Google

Art. 387.

I cavalli di Truppa, *trasportati sulle ferrovie*, hanno il trattamento stabilito per quelli degli Uffiziali (*Vedi l'a-linea 7° dell'art.* 91).

CAPO 13.

Militari che cessano dal servizio effettivo, e posizioni in cui entrano - Trattamento.

UFFIZIALI.

Art. 388.

L'Uffiziale che cessa dal servizio effettivo entra nelle posizioni seguenti, cioè:

La disponibilità.

L'aspettativa.

La riforma.

La rivocazione.

La giubilazione.

Determinate dalla Legge sullo stato degli Uffiziali del 25 maggio 1852 (*inserta a pag.* 370 *del Gior. M.*, 1.*a parte*).

Art. 389.

Gli Uffiziali *in disponibilità* hanno ragione:

Se Uffiziali Generali, o Superiori, o Capitani, alla metà della paga, di cui godevano, non tenuto conto degli accessorii di paga, e delle indennità qualunque; se Luogotenenti o Sottotenenti, ai tre quinti di paga.

1° Gli Uffiziali in disponibilità, ai quali pel loro grado, Arma, o Corpo erano assegnate razioni di foraggio, mentre erano in servizio effettivo, avranno ragione:

Gli Uffiziali Generali, a due razioni di foraggio; e gli altri tutti ad una sola (*Art.* 32 *della suddetta Legge*).

2° L'Uffiziale in disponibilità richiamato in servizio effettivo (*Vedi l'art.* 40); o giubilato (*Vedi l'art.* 392).

3° Uffiziali collocati in disponibilità, che siano sottoposti a ritenenze per debiti verso privati a seguito di sequestro (*Vedi l'a-linea* 6° *dell'art.* 247).

Digitized by Google

ART. 390.

Gli Uffiziali in *aspettativa*:

1° Per riduzione o scioglimento di Corpo, per soppressione d'impiego, per ritorno di prigionia di guerra (*Art.* 224), o per infermità temporarie, hanno ragione alla stessa paga ed alle razioni di foraggio, come quelli che sono in disponibilità (*Art.* 32 *della Legge suddetta*).

2° Per sospensione dall'impiego hanno ragione:

Se Capitani, o di grado maggiore, ai due quinti della paga, di cui godevano, non tenuto conto degli accessorii e delle indennità qualunque; se Luogotenenti o Sottotenenti alla metà della paga medesima.

Detti Uffiziali avranno inoltre diritto alle razioni di foraggio stabilite nel precedente articolo, e giusta le norme stesse (*Art.* 33 *della Legge*).

3° Le piazze di foraggio, cui hanno ragione gli Uffiziali in disponibilità od in aspettativa, non gli sono corrisposte in natura, ma in contanti coi loro stipendi in ragione di L. 1, a titolo d'indennità rappresentativa di foraggi (*Gior. M.*, 2.*a parte* 1852, *a pag.* 80) (*Vedi gli art.* 358 *e* 361).

4° Gli Uffiziali in aspettativa, che godono piazze di foraggio, sono in facoltà di condursi per due mesi seco loro l'Uomo di confidenza, il quale riceverà il trattamento, di cui *è caso all'articolo* 100, *a-linea* 4°, per qualunque motivo siano posti in aspettativa (*Gior. M.* 1855, *pag.* 2061).

5° Gli Uffiziali in aspettativa per motivi di famiglia andranno privi di ogni paga e vantaggio, finchè siano ammessi a concorrere a termine dell'art. 12 della Legge, per occupare i posti che si facciano vacanti nei gradi loro; dal qual tempo essi riceveranno gli assegnamenti stabiliti per gli Uffiziali in aspettativa per riduzione o scioglimento di Corpo, di cui all'a-linea 1° di questo articolo (*Art.* 34 *della Legge*).

6° Uffiziale in aspettativa dietro condanna ad una pena qualsiasi (*Vedi l'art.* 220).

7° Gli Uffiziali in aspettativa non sono esclusi dalle proposizioni per essere ammessi alla Scuola d'applicazione presso il Corpo di Stato Maggiore (*Vedi l'art.* 62).

8° Gli Uffiziali in aspettativa richiamati in servizio effettivo (*Art.* 40), non ponno ottenere licenze ordinarie nel corso dell'anno (*Vedi lettera d*) § 3° *dell'art.* 132).

9° Gli Uffiziali in aspettativa autorizzati a prestar servizio presso un Corpo (*Art.* 68).

10. Uffiziali in aspettativa ricoverati negli Spedali (*Vedi l'a-linea* 1° *dell'art.* 172).

Ritenuta e sovratassa sullo stipendio pel tempo del ricovero (*Art.* 177).

11. Uffiziali in aspettativa, ai Bagni (*Art.* 203).

Ricoverati negli Spedali essendo ai Bagni (*Art.* 204).

Digitized by Google

Ritenuta e sovratassa agli Uffiziali in aspettativa ai Bagni (*Art.* 205).

12. Le norme, con cui vuol esser chiesto il collocamento in aspettativa per infermità ecc., sono determinate dal (*R. Decreto* 18 *gennaio* 1853, *a pag.* 5 *del Gior. M.*, 1.*a parte* 1853, *ed Istruzione per l'eseguimento del medesimo, a pag.* 457 *di detto Gior.*)

13. Gli Uffiziali collocati in aspettativa saranno soddisfatti della paga d'attività a tutto il giorno, antecedente a quello in cui è stato firmato il R. Decreto relativo; semprechè, ben inteso, il Decreto oradetto non determini altrimenti (*Per applicazione della Dispos. a pag.* 424 *del Gior. M.*, 2.*a parte* 1852).

Decorrenza *della paga d'aspettativa* pegli Uffiziali che, collocati in tale posizione, non ponno per motivi di servizio, o per altre cause esser subito posti in libertà (*Vedi a-linea* 2 *dell'art.* 392).

14. Gli Uffiziali in aspettativa non sono tenuti alla retribuzione della Massa-musica; anche pel tempo, per cui sono trattenuti sotto le Armi per l'assestamento delle rispettive contabilità dopo il loro collocamento in aspettativa (*Gior. M., a pag.* 23, 2.*a parte* 1851).

15. Gli Uffiziali posti in aspettativa hanno diritto all'indennità di via tanto per rendersi alle case loro, quanto per restituirsi al Corpo allorchè dall'aspettativa vengono richiamati in servizio effettivo (*Art.* 5° *del Regolamento* 9 *agosto* 1836, *a pag.* 352 *della Raccolta, confermato dalla Dispos. inserta a pag.* 248 *del Gior. M.*, 2° *semestre* 1849, *e* § 2 *lettera a*) *delle Avvertenze in calce alla Tabella a pag.* 1047 *del Gior. M.* 1860).

Tale indennità è puro dovuta agli Uffiziali in aspettativa autorizzati a prestar servizio presso un Corpo (*Gior. M.*, 2.*a parte* 1853, *a pag.* 110; *e art.* 40 *e* 68 *di questa, e Tabella* 1860 *precitata*).

16. *La ritenuta e sovratassa* sugli stipendi è pure applicabile agli Uffiziali in aspettativa (*Legge* 28 *maggio* 1852, *a pag.* 365 *del Gior. M.*, 1.*a parte*).

17. Le gratificazioni, che in qualunque circostanza siano accordate agli Uffiziali in aspettativa, sono pagate per cura del Ministero con speciale mandato sulla categoria aspettativa, e sono estranee alla contabilità dei Corpi (*Dispos. M.* 30 *aprile* 1854, *Div. Contab. dei Corpi*).

Le gratificazioni non sono soggette alla ritenuta e sovratassa (*Vedi l'articolo* 33).

18. Per gli Uffiziali in aspettativa, che vengono giubilati (*Vedi l'articolo* 392).

19. L'Uffiziale in permesso di convalescenza, che alla scadenza del medesimo dimandi di essere collocato in aspettativa per salute, ha ragione alla continuazione delle paghe di permesso pei giorni d'eccedenza al medesimo, pei quali stesse in attesa della Superiore Determinazione; mentre

la dimanda stessa e l'esser stata presa in considerazione devo essere ritenuta come una fede di malattia, e quindi como una tacita proroga alla licenza stessa (*Decis. M.* 27 *settembre* 1855, *Div. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sez.*).

20. Continuazione delle piazze di foraggio per un mese dopo il collocamento in aspettativa agli Uffiziali, che servono a cavallo (*Vedi a-linea* 3° *dell'art.* 392).

21. Uffiziali posti in aspettativa, che siano sottoposti a ritenenza per debiti verso privati in seguito a sequestro (*Vedi l'a-linea* 6° *dell'art.* 247).

ART. 391.

Gli Uffiziali *riformati* o *rivocati*, non avranno ragione ad alcun assegnamento se non avranno prestato un servizio almeno di 8 anni; sarà però accordata loro una gratificazione eguale ad un trimestre di paga, all'epoca della riforma o della rivocazione (*Art.* 36 *della Legge sullo stato degli Uffiziali, a pag.* 370 *del Gior. M.*, 1.*a parte* 1852).

La gratificazione non è soggetta alla ritenuta e sovratassa (*Vedi l'articolo* 33).

1° Gli Uffiziali riformati o rivocati saranno soddisfatti della paga dal Corpo, a tutto il giorno antecedente a quello, in cui è stato firmato il R. Decreto relativo; semprechè, ben inteso, il Decreto ora detto non determini altrimenti (*Per applicazione della Dispos. a pag.* 424 *del Gior. M.* 1852, 2.*a parte*).

2° Gli Uffiziali riformati, che hanno prestato un servizio maggiore di anni 8 e minore di 20, avranno ragione per un numero d'anni eguale alla metà della durata del servizio loro, ad un assegnamento di riforma eguale ai due terzi del *minimum* della pensione di ritiro assegnata al loro grado giusta la Legge sulle pensioni di ritiro dei Militari di terra del (27 *giugno* 1850, *a pag.* 389 *del Gior. M.*, 1° *semestre*).

Ove i detti Uffiziali abbiano prestato un servizio di 20 o più anni, riceveranno una pensione di riforma eguale ad altrettante quote del *minimum* della pensione di ritiro assegnata al loro grado, quanti saranno gli anni di servizio per essi prestato.

Nell'applicazione di questo articolo si osserveranno le norme prescritte dalla Legge sulle pensioni di ritiro, eccettuati i casi di favore nella stessa contemplati (*Art.* 37 *della Legge sullo stato degli Uffiziali anzicitata*).

3° Decorrenza *della pensione di riforma* pegli Uffiziali che, collocati in tale posizione, non ponno per motivi di servizio, o per altre cause esser subito posti in libertà (*Vedi l'a-linea* 2° *dell'art.* 392).

4° Gli Uffiziali rivocati avranno ragione ad un assegnamento eguale ai tre quarti della pensione, ed a quell'assegnamento che loro spetterebbe a tenore dell'art. 37, ove fossero riformati (*Art.* 38 *della Legge*).

Tale assegnamento è sospeso se il Titolare è condannato ad una pena eccedente i sei mesi di carcere durante il tempo della pena medesima (*Art.* 19 *del Regolamento, a pag.* 167 *del Gior. M.*, 1° *semestre* 1850); o per circostanze, che importano la perdita della qualità di cittadino dello Stato (*Art. medesimo*).

5° La pensione e l'assegnamento vitalizio, di cui è caso negli articoli 37 e 38 suddetti, sono considerati come pensione di ritiro, retti colle norme stesse di questa, e cessano o sono sospesi nei casi stessi, in cui cessa od è sospesa la pensione.

Sono pure retti colle medesime norme, e sono sospesi nei casi stessi suindicati gli assegnamenti temporanei, di cui è caso nei detti art. 37 *e* 38 (*Art.* 39 *della Legge*).

6° Uffiziali collocati in riforma, che siano sottoposti a ritenenza per debiti verso privati in seguito a sequestro (*Vedi l'a-linea* 6 *dell'art.* 247).

ART. 392.

Gli Uffiziali giubilati ricevono la pensione loro dovuta dietro la durata del loro servizio, regolata dalla Legge sulle giubilazioni per l'Armata del 27 giugno 1850 (*inserta a pag.* 389 *del Gior. M.*, 1° *semestre* 1850).

1° Per accertare i diritti dei Militari, o loro aventi causa a giubilazioni, pensioni, o sussidi (*Vedi R. Decreto* 15 *agosto* 1852, *a pag.* 433 *del Gior. M.*, 1.*a parte*; *La relativa Istruzione a pag.* 229, 2.*a parte* 1853 *del Gior. M.*; *Il R. Decreto* 21 *agosto* 1853, *a pag.* 449, 1.*a parte del Gior. M.*; 1855, *a pag.* 13 *e* 481; *Gior. M.* 1856, *a pag.* 257, 1079 *e* 1425; *e Supplemento N.* 5 *del Gior. M.* 1860).

2° Gli Uffiziali in attività di servizio, in aspettativa ed in disponibilità, allorchè vengono giubilati, hanno ragione alla paga a tutto il giorno antecedente a quello in cui è stato firmato il R. Decreto di collocamento a riposo od in riforma; semprechè, ben inteso, il Decreto oradetto non determini altrimenti (*Gior. M.*, 2.*a parte, a pag.* 424).

a) Pell'Uffiziale, il quale per la natura del suo impiego contabile ed amministrativo, o per altra qualsiasi causa di servizio, sia in condizione tale da non poter essere, tanto *nel caso di giubilazione, o riforma*, quanto *in quello di collocamento in aspettativa*, lasciato in libertà se non dopo un più o meno lungo periodo di tempo, i Comandanti dei Corpi nel trasmettere al Ministero *le relative domande di giubilazione, di riforma*, o *di aspettativa*, dovranno indicare, almeno approsimativamente, l'epoca, alla quale l'Uffiziale stesso potrà essere esonerato da ogni servizio, affinchè il Ministero possa aver norma nello stabilire *la decorrenza* della pensione o quella pella paga d'aspettativa (*Gior. M.* 1857, *a pag.* 259).

b) Qualora fossero *pelle suddette circostanze* tenuti presenti sotto le

Digitized by Google

armi, oltre il giorno lissato come sopra pel cominciamento della loro pensione, potranno ottenere *la buonificazione della differenza tra la paga d'attività, e la pensione di giubilazione e di riforma,* o *la paga d'aspettativa,* durante sì fatti giorni, ma solo dietro esplicita determinazione del Ministero.

c) Tale differenza sarà dai Corpi conteggiata nel foglio generale delle competenze (*Disp. M.* 25 *novembre* 1856, *N.* 7141, *Div. Contab. dei Corpi,* 2.*a Sez.*).

3° Le piazze di foraggio vengono continuate per un mese ancora a quegli Uffiziali, che ne godevano in attività di servizio, dopo *il loro collocamento a riposo* od *altrimenti non in attività di servizio;* e ciò a far tempo dal giorno di tale loro collocamento (*Sovrane Determinazioni* 8 *ottobre* 1832, *a pag.* 327 *della Raccolta*; 8 *ottobre* 1842, *a pag.* 698 *della Raccolta; e Gior. M.* 1852, *a pag.* 70 *della* 2.*a parte*).

In applicazione della Nota *inserta a pag.* 259 *del Gior. M.* 1857 la continuazione anzidetta per quegli Uffiziali, che per ragioni di servizio o di contabilità vengono trattenuti in servizio, oltre il loro collocamento a riposo, riforma od in aspettativa, dovrà computarsi dal giorno in cui comincia a decorrere la pensione, o la paga d'aspettativa, e non da quello del collocamento in una delle posizioni anzi accennate (*Decis. M.* 24 *giugno* 1858, *Div. Contab. dei Corpi,* 2.*a Sez.*).

Tale buonificazione è sempre calcolata a mese di giorni 30, e non a giorni in qualunque epoca dell'anno venga fatta (*Decis. M.* 12 *marzo* 1855, *Div. Contab. dei Corpi,* 2.*a Sez.*).

4° Gli Uffiziali giubilati ponno passare Sotto-Commissari di guerra locali (*Vedi l'art.* 255).

5° La pensione di giubilazione viene sospesa se il Titolare è condannato ad una pena eccedente i sei mesi di Carcere; o per circostanze, che importano la perdita della qualità di Cittadino (*Art.* 19 *del Regolamento, a pag.* 167 *del Gior. M.,* 1° *semestre* 1850).

Uffiziali giubilati, che siano sottoposti a ritenenze per debiti verso i privati a seguito di sequestro (*Vedi l'a-linea* 6° *dell'art.* 247).

ART. 393.

Le gratificazioni, che vengono talvolta concesse agli Uffiziali nell'atto di dimissione o per altri motivi, essendo in servizio effettivo, devono sempre essere pagate ai Titolari per cura delle Amministrazioni dei Corpi e quindi conteggiate nell'apposita colonna del foglio nominativo delle competenze (*Gior. M., a pag.* 37 *del* 1854).

1° Per le gratificazioni agli Uffiziali in aspettativa (*Vedi l'alinea* 17 *dell'art.* 399).

2° Pella ritenuta e sovratassa sulle gratificazioni (*Vedi l'ar.* 33).

Digitized by Google

ART. 394.

L'Uffiziale, che cessa dal servizio per dimissione volontaria, o dimissione pronunciata da un Consiglio di guerra, riceve la sua paga a tutto il giorno antecedente a quello, in cui è stato firmato il R. Decreto relativo (*Per applicazione della Dispos. a pag. 424 del Gior. M.* 1852, 2.*a parte*).

1° Gli Uffiziali *dimessi* o *rivocati*, i quali risultino nelle posizioni accennate nei §§ 519 e 521 del Regolamento pel Reclutamento dell'Esercito 31 marzo 1855, quando non contino otto anni di effettivo servizio dovranno ultimare la ferma di anni 11 in servizio provinciale come Soldati, calcolandosi a loro vantaggio il servizio utile precedentemente prestato (§ 851 *del suddetto Regolamento*).

2° Gli Uffiziali dimissionati mentre sono in permesso, o dopo il medesimo senza raggiungere il Corpo (*Vedi l'art.* 150).

3° L'Uffiziale, che serve a cavallo, e che cessa dal servizio *per dimissione volontaria*, non ha ragione alla continuazione delle piazze di foraggio per un mese dopo la dimissione (*Disp. M.* 29 *settembre* 1853, *N.* 7906, *Div. Personale*).

4° Uffiziale, che avendo ricevuto un cavallo in dono vien dimissionato (*Vedi l'art.* 366).

Militari che cessano dal servizio effettivo, e posizioni in cui entrano - Trattamento.

SOTT'UFFIZIALI, CAPORALI E SOLDATI.

ART. 395.

Il Sott'uffiziale, Caporale e Soldato, che cessa dal servizio effettivo, o d'ordinanza, entra nelle posizioni qui sotto indicate, cioè:

1° Il congedo illimitato.
2° Il congedo assoluto.
3° La giubilazione.

ART. 396.

1° I Sott'uffiziali, Caporali e Soldati in servizio effettivo, che vengono accommiatati *con congedo illimitato*, hanno ragione alla paga a tutto il giorno antecedente alla partenza dal Corpo per ripatriare, ed all'indennità di via (*Art.* 215 *dell'Istruzione pei fogli nominativi delle competenze* 30 *luglio*

1834, *e* § 989 *del Regolamento pel Reclutamento dell'Esercito* 31 *marzo* 1855; *e* § 4 *delle Avvertenze in calce alla Tabella, a pag.* 1047 *del Gior. M.* 1860).

L'indennità di via non è dovuta a quelli, che eleggono il loro domicilio nel luogo stesso del loro licenziamento, giacchè per raggiungere le case loro non debbono mettersi in marcia (*Disp. M.* 20 *novembre* 1858, *N.* 3847, *Div. Contab. dei Corpi*, 2 *a Sez.*).

a) Tale trattamento è pure applicabile a quelli, che vengano mandati per anticipazione in congedo illimitato (§ 999 *del Regolamento suddetto*).

b) Nella circostanza, in cui avvengano transiti al Corpo d'Amministrazione di Militari, che a seguito di rassegna di rimando furono riconosciuti inabili al servizio attivo, e *da mandarsi contemporaneamente in congedo illimitato*, devono essere praticate le infraespresse norme:

Faranno costoro passaggio al Corpo predetto, senza che debbano trasferirsi alla sede del medesimo;

Saranno licenziati dal Corpo, al quale erano ascritti, con semplice foglio, e con indennità di via;

Riceveranno, per mezzo del Comandante di loro Provincia il congedo illimitato a rilasciarsi dal Consiglio Amministrativo del Corpo d'Amministrazione (*Gior. M.* 1857, *pag.* 656).

Le prescrizioni anzidette devono sempre essere applicate tanto riguardo agli Uomini, che si trovano alla sede del proprio Corpo, quanto a quelli posti in sussistenza presso altri Corpi o ricoverati negli Spedali militari, che siano destinati a passare nel predetto Corpo d'Amministrazione (*Gior. M.* 1858, *pag.* 749).

c) Non hanno l'indennità di via i Militari mandati in congedo illimitato a seguito di surrogazione per iscambio dalla 1.a alla 2.a categoria (§ 774 *del Regolamento sul Reclutamento* 31 *marzo* 1855) - *Vedi* § 9 *dell'art.* 397).

2° Il Militare, che mentre va in congedo illimitato o ne ritorna, viene ricoverato nello Spedale (*Vedi l'art.* 188).

3° Il Militare, che va in congedo illimitato, o ne ritorna, viaggiando sulla ferrovia (*Vedi a-linea* 1° *dell'art.* 353).

4° Il Militare, che per recarsi in congedo illimitato deve percorrere *la via di mare*, ma che già trovasi in luogo d'imbarco, sarà pagato a tutto il giorno d'imbarco (*Art.* 30 *della* 2.*a parte dell'Istruzione per l'esecuzione del R. Decreto* 13 *dicembre* 1850, *a pag.* 691 *del Gior. M.* 1851).

5° Quello, che deve percorrere la via di mare per rendersi in congedo illimitato, ma che non trovasi in un luogo d'imbarco, sarà soddisfatto di paga a tutto il giorno antecedente a quello del rilascio del congedo illimitato, e d'indennità di via fino al luogo dell'imbarco; ivi quando deb-

Digitized by Google

basi soffermare, verrà per cura del Comando militare posto in sussistenza presso un Corpo.

a) Quest'Individuo non ha più diritto al deconto dal dì che ricevette il congedo illimitato (*Art.* 31 *della succitata Istruzione*).

Per l'indennità di via allo sbarco (*Vedi l'a-linea* 6° *seguente*).

b) Durante la sussistenza in attesa d'imbarco gl'Individui, provvisti di congedo illimitato, avranno soltanto ragione *al prestito, pane, legna e letto da Soldato ordinario di Fanteria di linea*, qualunque sia il grado loro ed il Corpo da cui provengono (*Gior. M.* 1856, *pag.* 902).

c) Il prestito sarà loro corrisposto a tutto il giorno dell'imbarco, e le altre competenze a tutto il giorno antecedente, dal Corpo presso cui gli Individui sono in sussistenza, e conteggiati colle norme additate al § 17, a-linea 1° dell'art. 397.

d) Eguale trattamento è pure dovuto a quegl'Individui a cui, dietro rassegna, viene accordata una licenza straordinaria *di* 6 *mesi* od *un anno* come è detto all'a-linea 1° dell'art. 152, allorchè dovendo percorrere la via di mare per godere di tale licenza, sono trattenuti in sussistenza in attesa d'imbarco (*Gior. M.* 1856, *pag.* 1088).

6° Riceveranno, durante il tragitto di mare, oltre all'imbarco gratuito nei posti di 3.a classe sui piroscafi postali, i viveri di bordo (*Tabella annessa al* (*R. Decreto* 1 *giugno* 1853, *a pag.* 133 *del Gior. M.* 1.*a parte*).

a) Detti viveri rimangono estranei alla contabilità dei Corpi, ed agli Individui, che li ricevono; non saranno corrisposti durante il tragitto di mare il deconto, nè il piccolo prestito di bordo.

b) Allo sbarco riceveranno dai Comandi militari l'indennità di via, che a termine dei Regolamenti loro è dovuta per la via, che hanno ancora a percorrere, onde recarsi a domicilio (*Art.* 30 *e* 31 *della succitata Istruzione*).

c) Modo, con cui vuol essere regolata l'indennità di via dopo lo sbarco (*Vedi l'a-linea* 2° *lettera c*) *dell'art.* 162).

7° In tempo di guerra non saranno rilasciati congedi illimitati (§ 982 *del Regolamento sul Reclutamento dell'Esercito* 31 *marzo* 1855).

8° I Militari in congedo illimitato allorchè in occasione delle rassegne annuali stabilite dall'art. 164 della Legge sul Reclutamento 20 marzo 1854, devono impiegare più d'un giorno nel trasferirsi al Capo-luogo di Circondario, compreso il tempo della rassegna e del ritorno, avranno diritto all'indennità di via ragguagliata a cent. 4 per ogni chilometro (§ 1202 *del Regolamento sul Reclutamento*).

Qualunque sia la distanza, che i medesimi abbiano a percorrere, si riterrà per base (nel fissare l'importo dell'indennità di via) come se tutti partissero dal rispettivo Capo-luogo di Mandamento (§ 1203 *del Regolamento*).

Digitized by Google

S'intenderà dover quei Militari impiegare un giorno solo per l'andata e pel ritorno, ognorachè il Capo-luogo del loro Mandamento non disti da quello di Circondario di oltre chil. 25, ossiano miglia 10. In questo caso essi non avranno ragione alcuna all'indennità di via.

I Militari invece, il cui Capo-luogo di Mandamento risulti ad una distanza maggiore di chil. 25 dal Capo-luogo di Circondario, avranno ragione all'indennità di via per tutti i chilometri, che dovranno percorrere nel ritorno sino al Capo-luogo di Mandamento.

Ove la distanza predetta superi quella di 50 chilometri (miglia 20), avranno diritto all'indennità di via: 1° per i chilometri eccedenti i 50 a percorrere per andare alla rassegna; 2° per tutti i chil. che hanno a rifare nel ritorno al Capo-luogo di Mandamento (§ 1204 *del precitato Regolamento).*

I Comandanti militari faranno richiesta ai Prefetti e Sotto-Prefetti delle somme, che loro occorrano per sopperire alla spesa dell'indennità di via (§ 1205 *del precitato Regolamento).*

Tale indennità non è dovuta ai Militari addetti alle R. Dogane, i quali soli ponno passare la rassegna nel Capo-luogo del Circondario, in cui prestano servizio, qualunque sia la distanza a percorrere per recarsi al luogo della rassegna (§ 1189 *e* 1190 *del Regolamento*).

9° Cambiamento di domicilio dei Militari in congedo illimitato (§ 1071 *del Regolamento precitato e seguenti*).

10. Il Sott'uffiziale, Caporale e Soldato, richiamato al Corpo di congedo illimitato colla propria classe, oppure in servizio di punizione, che ha smarrito il congedo illimitato, oppure è munito di un dupplicato, o che indugia dopo la chiamata a rendersi sotto le Armi (*Vedi* § 1 *dell'art.* 45).

11. Militari provinciali promossi mentre sono sotto le armi *(Vedi art.* 272).

12. Individui in congedo illimitato trasgressori alla rassegna (*Vedi* § 2 *dell'art.* 45).

13. Individui, che passano in congedo illimitato, essendo in permesso (*Vedi gli art.* 275 *e* 168).

14. Gl'Individui in congedo illimitato, che hanno terminata la ferma e non ritirano il congedo per essere in debito verso la Massa, ponno essere accettati come Surrogati, o ammessi nei Moschettieri, Guardie di pubblica sicurezza, o nei Preposti delle Dogane, ecc. (*Vedi l'art.* 276).

15. Individui in congedo illimitato per qualsiasi titolo, che sono richiamati in servizio (*Vedi il* 1° *e* 2° *periodo dell'art.* 45).

16. Il Regolamento sul Reclutamento dell'Esercito nulla avendo innovato intorno alla spedizione *per dupplicata* dei congedi illimitati, fermo rimaner deve il disposto della *Circolare inserta a pag.* 352 *della Raccolta* 1837.

Tali congedi saranno portati nominativamente sul rendiconto modello

N. 115 del precitato Regolamento (*Disp. M.* 18 *settembre* 1856, *N.* 5963, *Div. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sez.*)

17. Individui, che *in congedo illimitato*, vengono fatti passare dalla 1.a alla 2.a categoria di Leva (*Vedi a-linea* 1 *dell'art.* 270).

18. Individui *in congedo illimitato*, che vengono citati a comparire nanti i Tribunali (*Vedi a-linea* 3 *dell'art.* 125).

19. Individui, *in congedo illimitato*, da congedarsi (*Vedi* § 2, *a-linea*, 3 § 8, *a-linea* 1 *e* 2; § 11, *a-linea* 2; § 12 *dell'art.* 397).

20. Individui in congedo illimitato che sieno decorati. – Pagamento del soprassoldo sulle decorazioni (*Vedi il* § 3° *dell'art.* 282).

ART. 397.

I Sott'uffiziali, Caporali e Soldati ammessi al *congedo assoluto* per fine di ferma sono soddisfatti di paga e pane, a tutto il giorno del congedo; del letto a tutto il giorno antecedente (*Art.* 151 *dell' Istruzione pella compilazione dei fogli nominativi delle competenze* 29 *luglio* 1834, *confermata dall'esempio pratico del Modello dei detti fogli approvato con Disp. M.* 14 *marzo* 1851, *N.* 71, § 1 *del ruolo; e Decis. M.* 12 *settembre* 1854, *Div. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sez.*)

A deroga di quanto è stabilito dalle disposizioni suddette, venne determinato che gli Individui ammessi *all'assoluto congedo* hanno pure ragione *alla razione di legna pel giorno del congedo*; e che debbano così per tal giorno essere esclusi dalla *semplice piazza di letto*.

Siffatta determinazione fu dettata dal riflesso, che l'esclusione dalla legna pel giorno del congedo, ammessibile nell'antico sistema, allorchè cioè la competenza di legna era conseguenza del numero delle piazze letto, non potrebbe più reggere col nuovo sistema, dietro il quale la legna, formando esplicita parte delle competenze, viene conteggiata nel foglio nominativo delle competenze in apposita colonna indipendentemente dalle piazze letto (*Disp. M.* 29 *novembre* 1857, *N.* 5053, *Div. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sez.*)

1° Avvertenze riguardo al rilascio di congedo assoluto per fin di ferma (*Gior. M.* 1858, *pag.* 594).

§ 1° I Sott'uffiziali, Caporali e Soldati, giudicati inabili al servizio, ponno essere ammessi dietro rassegna di rimando:

1° Al congedo di rimando, con restituzione proporzionale dell'assegno di primo corredo.

2° Al congedo di rimando, col condono dell'assegno di primo corredo.

3° Al congedo di rimando, con gratificazione (§ 1169 *del Regolamento sul Reclutamento* 31 *marzo* 1855).

Essi sono pagati a tutto il giorno del congedo, ad eccezione del letto, che ricevono a tutto il giorno antecedente (*Art.* 151 *dell'Istruzione pella*

compilazione dei fogli delle competenze 30 *luglio* 1834, *confermata dall' esempio pratico del Modello del foglio delle competenze approvato con Disp. M.* 14 *marzo* 1851, *N.* 34, § 1 *del ruolo*).

Tuttavolta che Individui ammessi al congedo assoluto per rimando con restituzione proporzionale dell'assegno di 1° corredo, rimangano in debito e non possano soddisfarne l'ammontare, neanche coll' accreditamento del valore degli oggetti di corredo non indispensabili per ripatriare, il Comandante del Corpo dovrà sollecitamente fare quanto da lui dipender possa onde gli Individui debitori si procurino i mezzi per pagare il loro debito; e qualora l'assoluta mancanza di questi venga comprovata da un atto della Giunta Municipale, ne riferirà al Ministero mandandogli lo stesso atto, in un colla copia del conto di Massa (*Nota* 11 *novembre* 1855, *a pag.* 1991 *del Gior. M.* 1855).

§ 2. La restituzione dell'assegnamento di primo corredo, che secondo i casi vuol essere fatta agli Individui, che tolgono l'assoluto congedo in ragione del tempo di servizio, che loro rimane ancora a prestare a compimento della contratta ferma, vuol essere stabilita dietro il computo dei trimestri intieri (*Art.* 13 *del R. Decreto* 17 *marzo* 1851, *pag.* 121 *del Gior. M.* 1.*a parte; art.* 6°, § 1 *delle Dispos. G. annesse al medesimo; e relative spiegazioni a pag.* 277 *del Gior. M.*, 2.*a parte* 1851).

1° Le stesse norme sono applicabili alla restituzione del gaggio, che prima del luglio 1851 veniva concesso ai Militari (*Gior. M.* 1851, 2.*a parte, pag.* 305).

2° La restituzione dell'assegno di primo corredo altro non è se non un aumento del debito di Massa, od una diminuzione del credito del Militare che vi sia sottoposto pel fatto del congedo ottenuto prima della scadenza della ferma; quindi avvenendo il caso, che uno sia congedato col condono del debito di Massa, vuolsi intendere condonato pure l' assegno di primo corredo; di modo che un Individuo, che debitore di L. 10, venisse congedato col condono del debito, ma dovesse restituire L. 20 per assegno, il condono sarebbe di L. 30, epperciò nel foglio nominativo delle competenze dovrebbero essere ritenute L. 20 quale restituzione di assegno, e buonificate L. 30 nel foglio generale, unendovi la copia del conto di Massa prescritta dall'art. 157 del Regolamento di Contabilità 21 luglio 1840 (*Gior. M.*, 2.*a parte* 1852, *pag.* 189).

3° L'assegno di primo corredo, che debba essere ritenuto in tutto od in parte a coloro, che cessano di far parte del Corpo, e che si trovino *in congedo illimitato*, non deve essere segnato sui fogli nominativi delle competenze; e conseguentemente neppur su quelli di deconto nell'atto, in cui s'invia il congedo assoluto per esser loro consegnato in patria; ma bensì nell'atto solamente, in cui vengono cancellati dai ruoli, avvertendo tuttavia,

Digitized by Google

semprechè la restituzione debba farsi pel tempo di servizio non prestato, di calcolare cessato il servizio dal giorno, in cui viene fatta la spedizione del congedo al Comando del Circondario *(Gior. M., pag.* 190, 2.*a parte* 1852; *e Decis. M.* 22 *maggio* 1855, *Div. Contab. dei Corpi,* 2.*a Sez.)*

4° La restituzione dell'assegno di primo corredo per parte degli Individui di 2.a categoria, che chiamati in servizio, debbano essere congedati prima d'aver ultimata la ferma, vuole essere stabilita sugli anni 5 della loro ferma computandi dal giorno del loro assento al Capo-luogo di Circondario, e non da quello, in cui giunsero al Corpo:

E ciò sul riflesso, che a tenore del § 59 della 2.a Appendice al Regolamento sul Reclutamento approvata con R. Decreto 29 agosto 1857, gli Individui di 2.a categoria, chiamati in servizio provvisorio, non devono essere più ascritti alla 1.a categoria (*Disp. M.* 22 *giugno* 1859, *N.* 2653, *Div. Contab. dei Corpi,* 2.*a Sez.*)

§ 3. Il condono di tutto o parte dell'assegno di primo corredo da farsi agli Individui congedati prima d'aver percorsa intieramente la contratta ferma, s'intenderà sempre in proporzione del servizio prestato (§ 1172 *del Regolamento sul Reclutamento dell'Esercito* 31 *marzo* 1855).

§ 4. La gratificazione, che talvolta viene concessa agli Individui provvisti di congedo di rimando, non può eccedere l'intiera paga di un anno, e dovrà essere ragguagliata all'ammontare del prestito da concedersi per un quarto, per metà, per tre quarti o per l'intiero anno, senza però calcolare il deconto (§ 1173 *del suddetto Regolamento*).

Tale gratificazione, sia dessa di un quarto, di metà, di tre quarti, o di intiera paga di un anno, vuole essere calcolata, in quanto al numero delle giornate, come se l'anno fosse di *trecento sessanta* giorni e conteggiata come quella degli Uffiziali, di cui è caso all'art. 393, nell'apposita colonna del foglio nominativo delle competenze; nella quale colonna devesi pure conteggiare ogni qualunque altra gratificazione accordata ai Sott'uffiziali, Caporali e Soldati a carico dell'Erario (*Gior. M.* 1854, *pag.* 37).

§ 5. I Soldati di Leva, che riconosciuti dopo l'arrivo loro al Corpo assolutamente inabili al servizio mediante rassegna, siano licenziati con congedo di rimando, devono restituire proporzionatamente l'ammontare dell'assegno di primo corredo.

1° Per la siffatta restituzione vuolsi computare il servizio del congedando non dal giorno dell'arrivo al Corpo, ma bensì da quello dell'assento al Capo-luogo di Circondario, da cui comincia a decorrere la di lui ferma (*Decis. M.* 3 *dicembre* 1855, *Div. Contab. dei Corpi,* 2.*a Sez.*).

2° Devesi pure, come è detto al § 2 di questo articolo, computare la simile restituzione a trimestri intieri quantunque gl' Individui di leva a congedarsi non avessero che pochi giorni di servizio (*Decis. M.* 3 *dicembre* 1855, *Div. Contab. dei Corpi,* 2.*a Sez.*).

Digitized by Google

3° Qualora fossero sprovvisti di mezzi pecuniarii per restituirsi in seno della loro famiglia, sarà loro concessa l'indennità di via stabilita per gli Uomini che partono in congedo illimitato, come è detto all'art. 396.

4° Potranno essi pure, qualora venga fatta apposita proposta nell'elenco di rassegna, ottenere il condono del debito di Massa.

5° Dalle succitate disposizioni di favore saranno esclusi i Surrogati ordinarii, non che gli Scambi di numero (§§ 323 *e* 782 *del Regolamento sul Reclutamento succitato*) Per questi (*Vedi il* § 15 *di quest'articolo*).

6° Dessi riceveranno le militari competenze a tutto il giorno del congedo, meno il letto, come è detto al § 1 di quest'articolo.

7° In dipendenza delle modificazioni introdotte nel sistema di Leva colla Legge 13 luglio 1857, *a pag.* 379 *del Gior. M.*, avviene che Inscritti, assegnati ai Corpi dell'Esercito, siano in rassegna speciale ravvisati inabili a proseguire per intanto nel militare servizio, e conseguentemente mandati *rivedibili* alla prima ventura Leva, sulla probabilità che le imperfezioni, di cui risultano affetti, abbiano a scomparire.

Pella sistemazione dei loro conti di Massa e pel licenziamento in modo uniforme e regolare venne prescritto:

a) Siano ai medesimi applicate le disposizioni del § 323 del Regolamento sul Reclutamento, delle quali è caso nei precedenti a-linea di questo paragrafo *pei Congedati di rimando* a seguito di rassegna.

b) Che a vece di essere muniti di congedo assoluto vengano licenziati con semplice foglio di via, sul quale sarà dichiarato che furono cancellati dai ruoli e rimandati alla prima Leva ventura a seguito d'ordine Ministeriale del . . . . . Divisione Reclutamento, N. . . . (*Gior. M.* 1858, *pag.* 227).

§ 6. Gli Uomini accommiatati con congedo di rimando ponno essere proposti per avere i mezzi di trasporto per ripatriare (§ 1170 *del Regolamento*; *e art.* 350).

§ 7. Il Sott'uffiziale, Caporale e Soldato congedato in seguito *a surrogazione di fratello* è pagato a tutto il giorno antecedente al congedo, e non restituisce l'assegnamento di primo corredo (*Art.* 156 *e* 157 *dell'Istruzione* 30 *luglio* 1834, *e* § 689 *del Regolamento suddetto*).

§ 8. Il Sott'uffiziale, Caporale e Soldato congedato *in seguito a surrogazione ordinaria essendo sotto le armi*, è pagato a tutto il giorno antecedente al congedo, e restituisce l'assegnamento di primo corredo in ragione del servizio non prestato (*Art.* 156 *e* 157 *dell'Istruzione* 30 *luglio* 1834).

1° Gl'Individui *in congedo illimitato*, che abbiano surrogato, non saranno provvisti di congedo assoluto se non dopo l'assento dei Surrogati, e se non si recheranno dessi al Corpo per riceverlo, a meno che ne fossero dispensati dai Comandanti Generali le Divisioni o Sotto-divisioni

Digitized by Google

militari, per essere assenti o per altro plausibile motivo. In questo caso il congedo assoluto sarebbe rilasciato alla persona, che eglino avessero delegata per la sistemazione dei conti col Corpo (§ 759 *del Regolamento sul Reclutamento*).

2° I Militari della 2.a categoria del contingente in congedo illimitato possono ugualmente surrogare, purchè ottengano speciale autorizzazione dal Ministro della Guerra d'esser trasferti alla 1.a categoria del Contingente; e la loro surrogazione avrà quindi luogo nei modi accennati nell'a-linea precedente (§ 760 *del Regolamento suddetto*).

3° I Militari congedati *per conseguita liberazione*, a tenore del § 655 del Regolamento sul Reclutamento dell'Esercito, devono essere soddisfatti delle militari competenze (meno il letto) a tutto il giorno del congedo (*Decis. M.* 15 *maggio* 1858, *Div. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sez.*).

§ 9. I Militari ammessi *a surrogazione per iscambio di categoria*, restituiscono l'assegno di primo corredo, come è detto al § 8 precedente, pei congedati per surrogazione (§ 770 *del Regolamento*); sono pagati a tutto il giorno antecedente a quello, in cui ricevono dal Corpo il foglio di via per presentarsi al Comandante di Circondario, il quale loro spedirà analogo congedo illimitato. Non hanno ragione a veruna indennità di via successivamente alla loro partenza dal Corpo (§ 774 *del Regolamento*).

§ 10. I Militari congedati *per riparazione di gravame, o siccome in eccedenza al Contingente*, riceveranno il congedo gratuitamente (§ 1006 *del Regolamento*); cioè non sono tenuti alla restituzione dell'assegno di primo corredo, ed al pagamento del debito che avessero contratto verso la loro Massa, come neppure allo sborso del proprio della Lira stabilita per la stampa del congedo (*Vedi* § 16 *di quest'articolo*). Essi sono soddisfatti d'ogni loro militare competenza, ad eccezione del letto, pel giorno del congedo, come è detto *al* § 1 *di questo articolo*.

§ 11. I Militari, semprequando *per eventi sopraggiunti in famiglia posteriormente al loro assento*, risultino in una delle condizioni enunciate *nell'art.* 96 *della Legge sul Reclutamento*, potranno essere provvisti di congedo assoluto (§ 967 *e seguenti del Regolamento*).

1° Se i detti Militari appartengono alla 1.a categoria e siano sotto le Armi, verranno soddisfatti a tutto il giorno del congedo delle loro militari competenze, meno il letto; e restituiranno l'assegno di primo corredo in proporzione del servizio a prestarsi.

2° Se già si trovassero in *congedo illimitato*, restituiranno parimenti l'assegno di primo corredo (*Come è detto all'a-linea* 3 *del* § 2° *del presente articolo*; § 972 *del Regolamento sul Reclutamento*).

3° Se detti Militari appartenessero alla 2.a categoria, saranno congedati senz'altro per mezzo del Comandante del Circondario (§ 972 *e* 1039 *del Regolamento*).

§ 12. I congedi assoluti agli Individui, sia per fine di ferma, che per qualunque altro motivo, allorchè si trovano antecedentemente *in congedo illimitato*, saranno rimessi loro dai Comandanti dei Circondarii rispettivi, i quali pagheranno ai congedandi, nell'atto della rimessione, il credito di Massa, oppure ne ritireranno il debito (§ 1016 *e seguenti fino a tutto il* 1039 *del Regolamento*).

1° Detti pagamenti vengono effettuati coi fondi dei Corpi esistenti presso i Comandanti militari a tenore dell' (*Istruzione a pag.* 1043 *del Gior. M.* 1860).

§ 13. In tempo di guerra non saranno rilasciati congedi assoluti per fine di ferma (*Art.* 167 *della Legge, e* § 982 *del Regolamento sul Reclutamento*).

§ 14. Congedo assoluto ai Militari, che passarono Guardiani presso le Carceri (*Vedi a-linea* 4 *dell'art.* 269).

§ 15. Il Surrogato alla Leva, che nei primi tre mesi prescritti dall'art. 140 della Legge sul Reclutamento, *a pag.* 161 *del Gior. M.* 1854, venga licenziato dal servizio a tenore dei §§ 678 e 782 del Regolamento sul Reclutamento, ha diritto a ritirare soltanto quella somma, che dopo l'addebitamento degli oggetti somministratigli e l'accreditamento a prezzo di stima di quelli, che gli potranno essere ritolti, eccedesse le L. 100, computategli sul conto di Massa all'atto dell'assento, a tenore dell'art. 142 della Legge precitata, e § 713 del Regolamento, poichè questa somma o quella minore, di cui venisse a risultare in credito, deve essere pagata al Surrogante in un colle L. 600, versate a titolo di deposito, a tenore del § 719 del Regolamento (*Disp. M.* 3 *dicembre* 1854, *Div. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sez.*, *N.* 6149).

1° Per la restituzione del deposito di L. 700 pei Surrogati, posteriormente all'assento, che venissero rimandati dopo l'esperimento (*Vedi il* § 753 *del Regolamento sul Reclutamento*).

2° Eguali norme devono essere osservate pegli *Scambi di numero o Surrogati ordinarii*, che a seguito di rassegna speciale, di cui al § 776 e seguenti del Regolamento sul Reclutamento, debbano essere muniti di congedo di rimando (*Gior. M.* 1856, *pag.* 1038).

§ 16. Il Sott'uffiziale, Caporale e Soldato, che per qualunque motivo toglie l'assoluto congedo, deve pagare a favore della Massa d'economia la retribuzione di L. 1 per la stampa del congedo (*Art.* 148 *del Regolamento* 21 *luglio* 1840, *e confermata a pag.* 294 *della Raccolta* 1843).

1° La retribuzione suddetta, che vuol essere addebitata sul conto individuale, non deve essere conteggiata sui fogli di deconto nell'atto, in cui si spedisce il congedo assoluto in patria, ma sibbene quando, ricevuta la notizia del rilascio del congedo stesso, l'Individuo viene cancellato dai ruoli (*Gior. M.*, *pag.* 190, 2.*a parte* 1852).

Digitized by Google

2° Sono eccettuati dal pagamento di tale retribuzione i congedati per riparazione di gravame, o siccome in eccedenza al contingente (*Vedi il* § 10 *di quest'articolo*).

§ 17. Gli Uomini che congedati devono percorrere la via di mare per ripatriare, hanno ragione alla continuazione del prestito solo pei giorni di marcia, e durante il tempo, per cui sono posti in sussistenza ad altro Corpo in attesa d'imbarco.

Tale prestito loro è continuato ancora per uno o due giorni dopo lo sbarco per recarsi alle case loro (*Art.* 65 *dell'Appendice* 1.*a all'Istruzione* 30 *luglio* 1834 *pella compilazione dei fogli nominativi delle competenze*).

1° A deroga della Nota 16 gennaio 1852, *a pag.* 178 *del Gior. M.*, 2.*a parte*, venne stabilito che gli Individui di Bassa-forza muniti di *congedo assoluto od illimitato*, i quali abbiano a rimanere in attesa d'imbarco per ripatriare, saranno mantenuti a conto del Corpo, ai quali siano aggregati in sussistenza.

a) Il Consiglio d'Amministrazione del Corpo stesso deve risarcirsi delle spese relative, e delle razioni pane, legna, piazze letto ecc., ad essi somministrate, conteggiandoli nel foglio nominativo delle competenze, sì e come è prescritto per le competenze di qualunque altro aggregato dalla *Nota a pag.* 1320 *del Gior. M.* 1860 (*Disp. M.* 22 *novembre* 1861, *N.* 12708, *Div. Contab. dei Corpi*) colla seguente indicazione:

« *Aggregati che non fanno parte dell'Armata.* »

b) Gli Individui, di cui è caso, avranno soltanto ragione al prestito, pane, legna e letto *da Soldato ordinario di Fanteria di Linea*, qualunque sia il grado loro, ed il Corpo da cui provengano (*Gior. M.* 1856, *pag.* 902).

2° Se giunti nel luogo dello sbarco venissero trattenuti in quarantena e posti in sussistenza ad un Corpo prima di essere avviati alle case loro, riceveranno lo stesso trattamento di quello loro corrisposto durante la sussistenza in attesa d'imbarco; ed eguale pure ne sarà il conteggio da parte del Corpo, presso cui ha luogo la loro sussistenza (*Decis. M.* 27 *settembre* 1855, *Div. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sez.*).

3° Durante il tragitto di mare, ricevono il trattamento fissato dalla *Tabella annessa al R. Decreto* 1° *giugno* 1853, *a pag.* 133 *del Gior. M.*, 1.*a parte*; cioè trasporto gratuito in posto di 3.a classe, e viveri di bordo; ma non il deconto nè il piccolo prestito (*Tabella suddetta*).

I viveri di bordo sono estranei alla contabilità dei Corpi (*Art.* 30 *dell'Istruzione* 20 *dicembre* 1851, *a pag.* 687 *del Gior. M.*, 1.*a parte* 1851).

§ 18. Dichiare da rilasciarsi dai Consigli d'Amministrazione ai Sott'uffiziali, Caporali e Soldati decorati, che godono di un soprassoldo allorchè sono congedati (*Gior. M.*, *pag.* 367, 2.*a parte* 1852 – *Vedi il* § 2 *dell'art.* 282).

§ 19. Gli Individui, che smarriscono il congedo assoluto, non ponno otte-

nerne un altro per duplicato. - Il Corpo, ovvero il Ministero, potrà bensì spedir loro un'attestazione, che ha servito da . . . . fino a . . . . dietro un'autentica dichiarazione, da cui risulti realmente smarrito il congedo (*Pag.* 22 *della Raccolta* 1842; *e* § 39 *dell'Appendice al Regolamento sul Reclutamento dell'Esercito, approvata con R. Decreto* 14 *luglio* 1856).

§ 20. Congedo ai Sott'uffiziali dell'Armata ammessi a far parte di qualcuno dei Personali amministrativi e contabili dipendenti dal Ministero della Guerra (*Vedi l'art.* 277)

ART. 398.

Il Sott'uffiziale, Caporale e Soldato *giubilato* riceve la pensione dovutagli dietro la durata del suo servizio, regolata dalla Legge sulle giubilazioni dell'Armata 27 giugno 1850, *a pag.* 389 *del Gior. M.* 1° *semestre*, sul Bilancio del Ministero delle Finanze (*Dispos. a pag.* 75 *del Gior. M.*, 2.*a parte* 1852).

1° Le norme per accertare i diritti della Bassa-forza e loro aventi causa a giubilazioni, pensioni e sussidii, sono determinate dal (*R. Decreto* 15 *agosto* 1852, *a pag.* 433 *del Gior. M.*, 1.*a parte*; *Istruzione per l'eseguimento del medesimo, a pag.* 229 *del Gior. M.*, 1.*a parte* 1853; *R. Decreto* 21 *agosto* 1853, *a pag.* 449 *del Gior. M.*, 1.*a parte*; *Gior. M.* 1855, *pag.* 13 *e* 481; 1856, *pag.* 257, 1079 *e* 1425; *e Supplemento N.* 5 *del Gior. M.* 1860).

2° Come appena un Corpo dell'Esercito riceva dal Ministero della guerra l'annunzio del *collocamento a riposo*, od *in riforma* di un Militare di Bassa-forza, dovrà provvedere a che siano tosto mandate ad effetto le disposizioni al caso occorrenti, sia col mettere l'Individuo giubilato o riformato in libertà al più presto possibile, sia coll'assestarne il conto a tutto il giorno del suo rilascio dal servizio.

Tosto avvenuto il licenziamento del Militare *giubilato* o *riformato*, il Corpo dovrà mandare al Ministero una dichiarazione, in cui sarà indicato il giorno, per cui il Militare stesso è soddisfatto delle sue competenze di servizio, affinchè, tenuto conto di tale giorno, si possa procedere alla liquidazione della sua pensione, e stabilirne la decorrenza dal giorno successivo.

La dichiarazione anzidetta sarà rilasciata sullo stampato appositamente stabilito.

Rimaner deve tuttavia fermo il disposto dell'art. 36 dell'*Istruzione* 20 *dicembre* 1851, *a pag.* 687 *del Gior. M.*, 1.*a parte* (*Vedi a-linea* 4 *del presente articolo*) per quanto si riferisce alla dichiara di giubilazione, che i Consigli d'Amministrazione devono rilasciare ai Militari di Bassa-forza; non che quello del § 43 dell'*Istruzione* 26 *dicembre* 1853, *inserta a pag.* 229 *e seguenti del Gior. M.*, 1.*a parte* (*Gior. M.* 1857, *pag.* 259).

Digitized by Google

Gli Individui collocati a riposo od in riforma, come sopra è detto, saranno esclusi pel giorno, in cui vengono dal Corpo messi in libertà, dalla *semplice piazza letto*, come è detto pei congedati al 1° a-linea dell'art. 397 (*Disp. M.* 29 *novembre* 1857, *N.* 5053, *Div. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sez.*).

3° Colla pensione del Ministero delle Finanze riceveranno pure i pensionati gli assegnamenti diversi, ed i soprassoldi sulle medaglie, di cui siano provvisti (*Art.* 2 *della Dispos.*, *a pag.* 75 *del Gior. M.*, 2.*a parte* 1852).

4° Rilascieranno i Consigli d'Amministrazione agli Uomini giubilati una dichiara relativa alla pensione loro concessa, ed ai soprassoldi, di cui furono provvisti (*Art.* 35 *della* 2.*a parte delle Istruzioni per l'eseguimento del R. Decreto* 13 *dicembre* 1850, *inserte a pag* 687 *del Gior. M.*, 1.*a parte* 1851; *vedi* § 2° *dell'art.* 282).

CAPO 14°

Militari che decedono.

UFFIZIALI.

Art. 399.

L'Uffiziale che muore, in qualunque posizione si trovi, ha ragione alla paga a tutto il giorno del decesso (*Art.* 167 *dell'Istruzione* 30 *luglio* 1834, *pella compilazione dei fogli delle competenze*).

§ 1. Se l'Uffiziale, che rendesi defunto, trovasi allo Spedale, gli si ritiene la stabilita somma per retribuzione (*Vedi art.* 172) a tutto il giorno della morte, oltre a L. 6 per spese di sepoltura (*Art.* 230 *delle Sovrane Determinazioni* 4 *giugno* 1833, *a pag.* 460 *della Raccolta di tale anno*).

§ 2. Il residuo stipendio degli Uffiziali morti in attività di servizio viene pagato dal Corpo agli eredi mediante presentazione al Consiglio d'Amministrazione della copia o particola del testamento, che li costituisce eredi universali: ed in mancanza di ciò, per essere l'Uffiziale deceduto *ab intestato*, l'attestazione giudiziaria constatante quali siano gli eredi chiamati dalla Legge alla successione.

1° Qualora l'Uffiziale fosse morto assente dal Corpo, gli eredi debbono inoltre presentare la fede di decesso rilasciata dal Parroco in carta bollata, o quanto meno munita del visto pel bollo dall'Insinuatore, e legalizzata dalla Curia Vescovile (*Gior. M.* 2.*a parte* 1853, *pag.* 435; *e pag.* 1032 *del* 1854).

§ 3. Non è dovuta agli eredi d'Uffiziali, che servivano a cavallo, la bonificazione (*di cui è caso all'art.* 392, 3° *a-linea*) delle piazze foraggio per

un mese, stabilita per gli Uffiziali che cessano di servire a cavallo (*pag.* 698 *della Raccolta* 1842; *e Decis. M.* 10 *novembre* 1854, *Div. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sez.*)

§ 4. L'Uffiziale, che si rende defunto mentre trovasi in attesa di giudizio, vuole essere considerato morto nella pienezza dei suoi diritti, giacchè il reato si estingue colla morte del reo a tenore dell'art. 135 del Codice penale civile; e quindi spetta ai di lui eredi la bonificazione della *metà paga*, ritenutagli durante i giorni, per cui stette in attesa di giudizio, che l' Uffiziale sarebbe stato in diritto di chiedere dopo il procedimento non susseguito da condanna; dovendosi l'interruzione del procedimento per l'avvenuto decesso ritenere, rispetto a detta bonificazione, come procedimento non susseguito da condanna (*Disp. M.* 17 *dicembre* 1858, *N.* 4100, *Div. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sez.*)

Militari che decedono.

SOTT'UFFIZIALI, CAPORALI E SOLDATI.

ART. 400.

Il Sott' uffiziale, Caporale e Soldato, che si rende defunto, ha diritto alle competenze stabilite pella posizione in cui si trova al momento del decesso, a tutto il giorno della morte (*Art.* 167 *dell'Istruzione pella compilazione dei fogli nominativi delle competenze* 30 *luglio* 1834; *confermato dall' esempio pratico del Caporale Becchio del modello dei fogli nominativi delle competenze, approvato con Disp. M.* 14 *marzo* 1851).

§ 1. Si ritiene sugli averi del Sott' uffiziale, Caporale e Soldato L. 3 per spese di sepoltura (*Art.* 230 *del Regolamento pegli Spedali, pag.* 460 *della Raccolta* 1833).

1° La somma a ritenersi sulle Masse degli Individui *deceduti nello Spedale Divisionario di Genova*, venne stabilita a L. 3 50; somma questa, che dall' Amministrazione dello Spedale prementovato viene per tale oggetto pagata al rispettivo Parroco (*Gior. M.* 1857, *pag.* 449).

2° Pei Soldati-Allievi degli Istituti di Figli di Militari, che si rendono defunti (*Vedi il* § 9 *del presente art*).

3° Spese di sepoltura pei Militari deceduti nello Spedale militare succursale di Pavia (*Gior. M.* 1861, *pag.* 326),

4° Spese di sepoltura pei Militari deceduti negli Spedali militari di Parma e Piacenza (*Gior. M.* 1861, *pag.* 496).

§ 2. La spesa per la provvista della cassa mortuaria in quei luoghi, ove non è permessa l'inumazione di cadaveri senza feretro, sarà pure sopportata dalla Massa individuale del Militare resosi defunto; sussidiata però tale

Digitized by Google

Massa da quella d'economia, ove sugli averi del trapassato non rimangano fondi sufficienti per sopperirvi (*Gior. M.* 2.*a parte* 1852, *pag.* 52).

In ampliazione della disposizione a pag. 52 predetta, venne determinato che i Sott'uffiziali, Caporali e Soldati in attivo servizio, in qualunque luogo vengano a decedere, siano tumulati con feretro (*Gior. M.* 1858, *pag.* 1098).

§ 3. Per la riscossione degli averi lasciati dai Militari morti (*Vedi l'Istruzione relativa inserta a pag.* 240 *del Gior. M.*, 2.*a parte* 1853; *la Dispos. a pag.* 286 *di detto Gior. M*, *pag.* 1032 *del* 1854).

E per l'avviso a darsene ai parenti all'estero (*Gior. M.*, *pag.* 69 *del* 1854).

§ 4. Gli averi dei Sott'uffiziali, Caporali e Soldati passati per le armi, divengono proprietà della Massa d'economia del Corpo rispettivo, a carico della quale rimane il debito, che venisse lasciato dagli Individui che cessarono per tali motivi di appartenere al Corpo (*Gior. M.* 1854, *pag.* 269).

Gli averi di Massa, rate di surrogazione militare od ordinaria, cartelle di assoldati, o surrogati di Individui morti per suicidio, sono devoluti agli eredi (*Nota a pag.* 60 *del Gior. M.* 1861).

§ 5. Testamenti di Militari in caso di malattia, e trovandosi ricoverati in uno Spedale – Modo di far fronte alle spese relative (*Art.* 220 *del Regol. del Servizio sanitario*, *a pag.* 458 *della Raccolta* 1833 – *e relative spiegazioni a pag.* 122 *della Raccolta* 1847).

§ 6. Debiti lasciati dai Militari morti (*Art.* 182 *e* 186 *del Regolamento d'Amministrazione e Contab.* 21 *luglio* 1840 – *e relative spiegazioni sul pagamento dei medesimi, a pag.* 792 *della Raccolta* 1847).

§ 7. Avvenendo il caso che Uomini di Leva avviati ai rispettivi Corpi, e già ricoverati in uno Spedale, come è detto all'art. 199, si rendessero defunti, l'Amministrazione dello Spedale dovrà trasmettere al Comandante del Circondario, od al Comandante della Stazione dei Carabinieri R. l'atto di morte debitamente autenticato.

1° I Comandanti predetti spediranno sollecitamente l'atto di decesso al Comandante del Corpo, a cui il defunto era assegnato, ed invigileranno a che gli oggetti e danaro di proprietà dell'estinto siano trasmessi al Corpo, perchè vengano quindi restituiti agli eredi, giusta il disposto dei Regolamenti di Amministrazione militare (§ 297 *del Regolamento sul Reclutamento d'Esercito* 31 *marzo* 1855).

§ 8. Qualora un Uomo di Leva del Drappello, avviato come sopra, morisse in marcia senza essere ricoverato in alcun Ospedale, dovrà il Comandante del Drappello stesso invitare il Sindaco del Comune, in cui seguì il decesso, a spedire il relativo atto al Comandante del Corpo, in cui il defunto dovea prestar servizio (§ 298 *del Regolamento suddetto*).

Le disposizioni medesime saranno applicate altresì agli Uomini di Leva, che marciano isolati (§ 299 *del Regolamento suddetto*).

Digitized by Google

a) Agli Inscritti e Surrogati di fratello, che si rendono defunti prima di raggiungere il Corpo, vuole essere addebitato l' intiero assegno di primo corredo, come è detto all'a-linea 5 del § 2 dell'art. 397; mentre le spese di sepoltura vogliono essere rimborsate dal Corpo per conto del Governo e stanziate in bonificazione nel foglio generale delle competenze.

b) Eguale sistema vuole essere tenuto in quanto alle spese di sepoltura del Surrogato alla Leva e dello Scambio di numero, che si rende defunto prima di raggiungere il Corpo; dovendo le L. 100, accreditategli qual fondo di primo corredo, come è detto all'art. 49, essere conservate intatte presso il Corpo a disposizione del Surrogante (*Disp. M.* 25 *marzo* 1858, *Div. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sez.*, *N.* 1098).

§ 9. L'assegno di primo corredo, corrisposto al Soldato-allievo (*Vedi a-linea* 5 *dell'art.* 43) degli Istituti di Figli di Militari, non sarà addebitato sul di lui conto di Massa, *in caso di decesso.*

a) La spesa di sepoltura pel Soldato-allievo deceduto, è stabilita da L. 30 in 33; e viene computata sul di lui conto di Massa.

b) Sistemato che sia il conto di Massa, se il Soldato-allievo deceduto risulterà in credito, la somma sarà passata alla Massa d' economia, e se emergerà in debito, l' ammontare di questo sarà rimborsato dalla Massa d'economia alla Categoria Deconto (*Disp. M.* 9 *aprile* 1858, *N.* 1265, *Div. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sez.*)

§ 10. Gli Allievi trombettieri e tamburini e gli Alunni di musica della Casa R. Invalidi d'Asti cessando di vivere prima d'avere compiuto il 17° anno d'età e prima d'essere arruolati, dovranno essere loro ritirati tutti i capi di corredo, il cui valore verrà a prezzo d'estimo accreditato alla loro Massa di deconto, ed il credito e debito della medesima andrà a beneficio ed a carico dell'Erario mediante relativa bonificazione o deduzione nel foglio generale delle competenze (*Art.* 5 *della Nota a pag.* 587 *del Gior. M.* 1854).

a) Allorchè si rendono defunti dopo di essere arruolati, e aver ricevuto l'assegno di primo corredo a tenore dell'art. 6 della precitata Nota, acquistando dessi per tal fatto la qualità di Soldato, vogliono essere loro applicate, per riguardo al credito o debito di Massa, le norme generali stabilite pei Soldati, senza alcuna ritenenza dell'assegno di 1° corredo, ed abbuonati agli eredi gli averi di Massa lasciati dai defunti (*Disp. M.* 24 *aprile* 1859, *N.* 3977, *Div. Contab. dei Corpi*, 2.*a Sez.*)

ERRATA-CORRIGE

E

Modificazioni ed aggiunte avvenute durante la stampa.

Pag. 3, *in fondo alla pagina; si aggiunga:* Condizioni di servizio e durata in carica degli Aiutanti di campo (*Gior. M.* 1861. *pag.* 833).

» 6, *in fondo alla pagina; si aggiunga:* Gli aggregati dei sei Battaglioni attivi ed uno di Deposito addetti, giusta il succitato R. Decreto 24 gennaio 1861 a ciascun Corpo d'armata, presero la denominazione di 1°, 2°, 3°, 4°, 5° e 6° Reggimento di Bersaglieri (*R. Decreto* 31 *dicembre* 1861, *a pag.* 918 *del Gior. M.*)

» 10, *dopo la* 6.*a linea; si aggiunga:* L. 100 annue al 1° Reggimento (Operai) (*Dispaccio Minist.* 11 *dicembre* 1861, *N.* 13629, *Div. Contab. dei Corpi,* 2.*a Sez.*.)

» 10, *linea* 15; *si aggiunga: e R. Decreto* 12 *dicembre* 1861, *a pag.* 857 *del Gior. M., e Supplemento N.* 9 *di detto Giornale.*

» 13, *linea* 10; *a vece di* determinati, *leggasi* determinate

» 19, *linea* 5.*a; si aggiunga: e R. Decreto* 9 *giugno* 1861, *a pag.* 393 *del Gior. M.*

» 19, *linea* 26; *si aggiunga: e pag.* 393 *del Gior. M.* 1861.

» 20, *dopo la linea* 25; *si aggiunga:* Soprassoldo al Medico militare comandato a Rocca d'Anfo (*R. Decreto* 1° *dicembre* 1861, *a pag.* 832 *del Gior. M.*).

» 21, *linea* 21; *a vece di* stabiliendo, *leggasi* stabilendo

» 21, *linea* 23; *a vece di* restrinzione, *leggasi* restrizione

» 33, *linea* 21; *a vece di* temporaree, *leggasi* temporanee

» 40, *dopo la linea* 18; *si aggiunga:* Gli arruolamenti volontarii possono aver luogo anche presso i Comandanti dei Reggimenti e dei Battaglioni dei Bersaglieri alla sede del rispettivo Stato-Maggiore.

Norme da seguirsi in tali circostanze (*Circolare* 9 *dicembre* 1861, *a pag.* 852 *del Gior. M.*).

Norme pella spedizione al Ministero delle carte d'arruolamento (*Gior. M.* 1861, *pag.* 908).

Pag. 46, *linea* 15; *in margine si legga*: § 1°.

Dopo la pag. 51, *leggasi* 52, *a vece di* 25

Pag. 53, *dopo la* 2.*a lineo; si aggiunga:* Condizioni di servizio e durata in carica degli Aiutanti di campo (*Gior. M.* 1861, *pag.* 883).

» 54, *linea* 17; *a vece di* per l'ndennità, *leggasi* per l'indennità

» 60, *linea* 9; *a vece di* ne, *leggosi* nè

» 81, *linea* 20; *a vece di* taluni, *leggasi* taluno

» 104, *linea* 33; *a vece di* Uffioii, *leggasi* Ufficii

» 165, *dopo la* 7.*a linea; si aggiunga:* Ai Militari, ai quali sia concessa la decorazione dell'Ordine militare di Savoia, riordinato col R. Decreto 28 settembre 1855, furono assegnate le seguenti pensioni:

L. 250	annue per le decorazioni del grado di		Cavaliere;
» 400	id.	id.	di Uffiziale;
» 800	id.	id.	di Commendatore;
» 1,500	id.	id.	di Grande Uffiziale;
» 2,000	id.	id.	di Gran Croce.

Il numero dei pensionati non potrà eccedere:
500 per i Cavalieri - 100 per gli Uffiziali - 40 per i Commendatori - 20 per i Grandi Uffiziali - 10 per i Gran Croci.

Il Militare, che già gode un assegnamento sulla decorazione di Savoia e che venga a meritare una decorazione, cui sia annesso un assegnamento maggiore, cesserà di godere di quello ond'era prima provvisto.

Saranno privi dell'assegnamento quei Militari che, sia in virtù dello Statuto dell'Ordine, sia in virtù delle Leggi vigenti, saranno decaduti dal diritto di fregiarsi della decorazione.

Sarà sospeso, durante la pena, il godimento dell'assegnamento ai decorati che scontino una pena afflittiva per reato che non li renda indegni di appartenere all'Esercito, o che prestino servizio di punizione in un Corpo disciplinare (*Legge* 15 *dicembre* 1851, *a pag.* 895 *del Gior. M.*).

» 172, *dopo la linea* 10; *si aggiunga:* Venne determinato che agli Uffiziali dell'Esercito ed agli Impiegati militari, i quali debbano percorrere la via di mare, siano assegnati i seguenti posti sui Piroscafi postali e del Commercio:

a) Agli Uffiziali Generali e Superiori, non che agli Impiegati loro assimilati, un posto di 1 a classe;

b) Ai Capitani ed Uffiziali subalterni ed Impiegati assimilati, un posto di 2.a classe; siccome è stabilito per rispetto a chi, essendo insignito dei gradi oradetti, viaggia sulle strade ferrate e sui legni della R. Marina.

Digitized by Google

Se non che una tale disposizione non sarà applicabile agli Uffiziali che dal Continente avranno a recarsi in Sardegna, e viceversa, ai quali continueranno ad assegnarsi indistintamente posti di 1.a classe fino a che non possano ottenersi, anche sui vapori che compiono i viaggi fra il Continente e l'Isola stessa, nei posti di 2.a classe, quei comodi che trovansi nei piroscafi sopracitati (*Nota a pag.* 902 *del Gior. M.* 1861).

Pag. 172, *linea* 33; *a vece di* della, *leggasi* delle

» 178, *dopo la linea* 11; *si aggiunga:* Conteggio dei fondi d'ordinario presso i Corpi, che non ricevono i viveri dal Governo (*Gior. M.* 1861, *pag.* 908).

» 207, *linea* 1; *a vece di* Cavalli, *leggasi* I cavalli

» 214, *linea* 18; *a vece di* Provincia, *leggasi* Circondario.

Digitized by Google

335897

00570913

Digitized by Google

Digitized by Google